

**Alma Mater Studiorum – Università di Bologna**

**DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE GIURIDICHE**

**Ciclo XXXVI**

**Settore Concorsuale:** 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

**Settore Scientifico Disciplinare:** IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

**CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEL FILTRO IN  
CASSAZIONE NELL'ESPERIENZA  
ITALIANA E SPAGNOLA**

**Presentata da:** Marta Naselli Flores

**Coordinatore Dottorato**

Prof. Marco Cavina

**Supervisore**

Prof. Carlo Rasia

**Esame finale anno 2024**



*«Il senso della giustizia è definito una misteriosa e chiaroveggente  
virtù di intuizioni; come una virtù innata, che non ha niente a che  
vedere colla tecnica del diritto.*

*Al che, per verità, ci si può domandare se non via sia una contraddi-  
zione tra l'esaltazione delle virtù dialettiche del diritto e del processo  
e il riconoscimento di una virtù che, sulla base di misteri (ma dove va  
a finire allora la ricerca della verità?) e di intuizioni chiaroveggenti  
(evidentemente sul futuro, e quindi sull'esito dell'operazione  
giuridica), porterebbe alla giustizia, che automaticamente resterebbe  
estranea al diritto (ma il problema della giustizia-ingiustizia è  
irrisolto, e forse può esserlo soltanto in chi crede  
in una giustizia divina)».*

PIERO CALAMANDREI, *Elogio dei giudici: scritto da un avvocato*,  
Firenze, IV ed., 1959, pp. VII ss.



## INDICE

INTRODUZIONE.....	9
-------------------	---

### CAPITOLO I

#### IL «FILTRO» COME CONDIZIONE DI ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

##### SEZIONE I

###### IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ TRA CRISI DI IDENTITÀ E DI AUTOREVOLEZZA

I. Il c.d. “problema Cassazione” e l’insostenibile lentezza del processo: le sopravvenienze, le definizioni e le pendenze .....	13
II. Le riforme attuate dai <i>conditores legum</i> nell’ultimo decennio per far fronte alla crisi.....	19
III. In particolare, la l. 69/2009 e l’introduzione di un vaglio preliminare dei ricorsi affidato all’allora «Apposita» sezione, nonché l’esistenza di un “filtro prima del filtro” .....	22
III.1. <i>La non conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte di cassazione</i> .....	26
III.2. <i>La manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo</i> .....	29

##### SEZIONE II

###### CRITICITÀ ONTOLOGICHE DELL’ISTITUTO

I. Fra manifesta infondatezza ed inammissibilità .....	33
I.1. <i>Dalla declaratoria di inammissibilità sulla base di valutazioni afferenti al merito alla teoria dell’escamotage linguistico</i> .....	35
II. Il filtro tra ragionevole durata e compatibilità costituzionale.....	38
III. Un primo bilancio .....	42

IV. Il significato da attribuire all'espressione «filtro»: prime impressioni.....	44
---	----

## CAPITOLO II

### IL NOVELLATO PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE E L'ABOLIZIONE DELL'«APPOSITA» SEZIONE

I. La riforma Cartabia del processo civile in Cassazione. In particolare, le misure per l'efficientamento del giudizio di legittimità .....	49
II. La previsione di “nuove” norme ad efficacia “filtrante”: dalla preclusione da «doppia conforme» al principio di «chiarezza ed «autosufficienza» .....	54
III. La soppressione della «Sezione filtro» e l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni semplici ovvero alle Sezioni unite.....	59
III.1. <i>La nuova disciplina sul procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.: il rito camerale uniforme</i> .....	62
III.2. <i>L'introduzione del procedimento accelerato disciplinato dal nuovo art. 380-bis c.p.c.: sempre più verso un «filtro» procedimentale</i> .....	64
IV. L'introduzione del rinvio pregiudiziale interpretativo in Cassazione.....	74
IV.1. <i>Il vaglio presidenziale e il vincolo del principio di diritto</i> .....	80
IV.2. <i>Prime riflessioni sulla portata del neo introdotto istituto: sempre più verso un nuovo meccanismo di anticipazione della nomofilachia</i> .....	85
V. Brevi note conclusive .....	88

## CAPITOLO III

### LE CORTI SUPREME IN EUROPA: UN SISTEMA DI GIURISDIZIONI SUPERIORI E REGOLE PER L'ACCESSO

#### SEZIONE I

##### UNO SGUARDO ALL'EUROPA E AL CONTESTO SOVRANAZIONALE

I. I sistemi di common e civil law: un modo diverso di guardare il diritto .....	89
--	----

I.1. <i>Il precedente giudiziario tra vincolatività e persuasione</i> .....	91
II. Percorsi di integrazione: verso un diritto processuale europeo.....	95
II.1. <i>Segue. Il giusto equilibrio tra forma e formalismo: l'affaire Succi</i> .....	97
III. Regole di accesso alle giurisdizioni superiori, contributi funzionali alla semplificazione e limiti alla ricorribilità.....	99
IV. Un primo bilancio .....	103
V. L'introduzione di un meccanismo di controllo dell'ammissibilità delle impugnazioni dinanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea .....	105
VI. Inammissibilità e non meritevolezza del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.....	108

## SEZIONE II

### TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. ESPERIENZE A CONFRONTO

I. Premessa metodologica .....	113
II. Cenni introduttivi al sistema giudiziario dell'ordinamento spagnolo.....	114
II.1 <i>Sistematica generale dei ricorsi straordinari: in particolare, il «recurso de Casación» dinanzi al Tribunal supremo</i> .....	116
III. Provvedimenti impugnabili: l'art. 477 della Ley de Enjuiciamiento Civil .....	119
III.1. <i>I cc.dd. «requisitos para la admisión del recurso de casación» e il procedimiento deputato al vaglio</i> .....	122
IV. L'«interés casacional» come «clave del recurso de Casación».....	127
V. Primi interventi ermeneutici: acuerdos de pleno no jurisdiccionales de la Sala sobre los criterios de admisión .....	129
V.1. <i>Interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal supremo</i> .....	132
V.2. <i>Interés casacional por contradicción entre Audiencias provinciales</i> . 135	
V.3. <i>Interés casacional por norma de vigencia inferior a cinco años</i> .....	138
VI. Il disegno del nuovo recurso de casación civil nel Proyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.....	139
VI.1. <i>La configurazione dell'interés casacional come canale principale di accesso al giudizio di cassazione</i> .....	141
VII. Alcune riflessioni a margine.....	144

VIII. Postilla sul Real decreto-ley, 28 giugno 2023, n. 5.....	147
IX. Note conclusive in una prospettiva comparata.....	148

**CAPITOLO IV**  
**UNA NUOVA FIGURA DI FILTRO?**

I. L'idea di «filtro» abbracciata dalle recenti riforme: un'impostazione univoca? .....	153
I.1. <i>Uno sguardo all'abolizione del filtro in appello</i> .....	155
I.2. <i>La necessità di ricercare un nuovo significato all'espressione «filtro»</i> .....	158
II. Un nuovo innesto tra filtro e nomofilachia?: le tendenze attuali .....	161
II.1. <i>La nomofilachia come strumento di prevedibilità delle decisioni?....</i>	162
III. Considerazioni conclusive .....	165

<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>173</b>
---------------------------	------------







## INTRODUZIONE

*The concept access to justice encapsulates crucial questions not only for the legal profession and civil procedural scholars, but also for our society at large; and competing social concerns make these questions difficult to resolve. Quality and quantity in this area are inevitably in tension, making very difficult to determinate a proper balance between the values of access and justice».*

CAPPELLETTI, SECCOMBE, WEISNER, *Access to justice and the Welfare State*, Springer Netherlands, 1981. p. 1.

Il presente lavoro di ricerca si propone di analizzare il «filtro» dinanzi la Corte suprema, un istituto che giova di una consolidata esperienza comparata, teso ad una cernita dei ricorsi “cassazionalmente rilevanti” e ideato per porre rimedio ai rischi connessi all’*overload* delle Corti.

Nonostante le plurime riforme e la previsione di meccanismi di *screening* per la selezione dei ricorsi in cassazione, lo stato di crisi in cui versa, ormai da diversi lustri, la Suprema corte italiana, *unicum* nel panorama europeo delle giurisdizioni superiori, induce a ricercare le ragioni più profonde di una simile disfunzione guardando ben oltre i confini strettamente nazionali.

A tal fine e alla luce di una certa vocazione trasnazionale del tema, ad una prima analisi interna dell’istituto, dalla natura più tipicamente critico sistematica, farà séguito un’indagine comparatistica con l’esperienza giuridica del filtro in Spagna, configurante un sistema *latu sensu* selettivo.

L’obiettivo, come insegna Vittorio Denti<sup>1</sup>, è di tipo intimamente «strutturale»,

---

<sup>1</sup> DENTI, *Diritto comparato e scienza del processo*, in *L’apporto della comparazione alla scienza giuridica*, diretto da CAPPELLETTI, Milano, 1980, p. 199 ss.

poiché volto a cogliere le differenze e le similitudini, apprezzabili tra le tradizioni giuridiche prese a riferimento, in una prospettiva, non solo teorica, ma anche *de iure condendo*.

Tutto ciò premesso, muovendo dall'osservazione del dato empirico, ci si occuperà, nel contesto del primo capitolo, di ricostruire le principali opere di riforma che nel corso dell'ultimo decennio sono intervenute modificando l'assetto originario prescritto dal codice di rito in tema di giudizio di cassazione.

Particolare attenzione verrà, vieppiù, dedicata alla riforma introdotta ad opera della l., 18 giugno 2009, n. 69, alla quale si deve l'introduzione, all'art. 360-*bis* c.p.c., di un particolare meccanismo di selezione dei ricorsi, affidato al rito camerale dinanzi la Sesta sezione ed imperniato su due differenti ipotesi di inammissibilità, *rectius* manifesta infondatezza, dal rilievo nomofilattico.

Nello specifico, la disamina si occuperà di individuare la portata precettiva delle fattispecie in esame, al fine di vagliarne la coerenza con le prefigurate intenzioni legislative.

Farà, poi, séguito una prima embrionale ricostruzione del significato da attribuire all'espressione «filtro», stante la rinvenuta esigenza di differenziare l'istituto dai criteri selettivi più tipicamente adoperati nella delicata operazione di selezione (o deflazione?) dei ricorsi.

Complice l'aumento esponenziale del numero delle pendenze, la recentissima riforma Cartabia della giustizia civile, intervenuta ad opera del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, modifica, ancóra una volta, il processo di cassazione, muovendosi lungo due direttrici di fondo.

Il secondo capitolo della presente trattazione sarà, dunque, dedicato proprio alla disamina delle principali novità introdotte, partendo dall'unificazione del rito camerale e dalla consecutiva previsione di due distinti canali decisionali, l'uno per la decisione accelerata, l'altro per la decisione in camera di consiglio, fino ad arrivare, poi, all'abolizione della Sesta sezione e all'introduzione di un nuovo meccanismo di anticipazione della nomofilachia, il c.d. rinvio pregiudiziale interpretativo, già ai primi due gradi di giudizio.

Segnatamente, ci si occuperà, da un lato, di vagliare le potenzialità deflattive del nuovo filtro, nonché rito accelerato *ex art. 380-bis c.p.c.*, stante la sua idoneità, in virtù dell'articolato regime di misure premiali ed afflittive in cui si incardina, ad incentivare le parti alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio; dall'altro, invece, l'indagine sarà tesa all'apprezzamento del tentativo di recupero della purezza perduta dell'autentico giudizio di legittimità, attraverso la previsione del rinvio pregiudiziale interpretativo *ex art. 363-bis c.p.c.*, alla luce della constatata efficacia solo panprocessuale del principio di diritto ivi enunciati.

Il terzo capitolo sarà interamente dedicato all'analisi comparata.

La prima parte verrà destinata ad una breve ricostruzione del quadro sovranazionale europeo dei meccanismi o filtri preliminari all'accesso delle principali Corti supreme, compresa la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, la seconda parte, invece, si focalizzerà sull'esperienza giuridica del filtro in Spagna.

Dedicati alcuni cenni introduttivi al sistema giudiziario spagnolo e alla sistematica generale dei ricorsi straordinari, quali sono il *recurso de casación* e il *recurso por violación extraordinario por infracción procesal*, si passerà poi alla disamina dei provvedimenti impugnabili dinanzi al *Tribunal supremo*.

Infine, ci si soffermerà sul filtro. Vale la pena informare il Lettore del fatto che, proprio nel momento in cui il presente lavoro veniva licenziato, il Governo spagnolo adottava il *Real Decreto ley*, 28 giugno 2023, n. 5, modificando alcuni punti salienti del processo di cassazione e del filtro. La riforma, tuttavia, recupera il testo del «*Proyecto de la ley de medidas de eficiencia procesal*», allora ancora *in fieri*, e come tale oggetto di più approfondita analisi, salvo poi essere abbandonato a causa della convocazione, in Spagna, delle elezioni generali.

Pertanto, preliminare attenzione verrà dedicata allo stato dell'arte (marzo 2023), nonché ai tre possibili canali di accesso in Cassazione e al contributo esegetico offerto nel tempo dalla *Sala primera* con gli «*Acuerdos de pleno no jurisdiccional*». Successivamente, ci si occuperà del *Proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal* per la riforma del processo di cassazione, al quale farà séguito una

breve postilla sul *Real Decreto ley*, 28 giugno 2023, n. 5.

Seguiranno, infine, osservazioni di natura comparata sulle due (quasi contestuali) esperienze di riforma: quella italiana e quella spagnola.

Nel corso dell'ultimo capitolo ci si occuperà di ricostruire i punti di approfondo dell'indagine. Chiarita la distinzione tra «filtri selettivi» e «filtri procedimentali», verranno poi offerti una serie di spunti per una riconsiderazione, *de iure condendo*, a costituzione invariata e non (stante la garanzia costituzionale dell'accesso in Cassazione), del filtro in Italia.

# CAPITOLO I

## IL «FILTRO» COME CONDIZIONE DI ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

### SEZIONE I

#### IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ TRA CRISI DI IDENTITÀ E DI AUTOREVOLEZZA

SOMMARIO: I. Il c.d. “problema Cassazione” e l’insostenibile lentezza del processo: le sopravvenienze, le definizioni e le pendenze. – II. Le riforme attuate nell’ultimo decennio. – III. In particolare, la l. 69/2009 e l’introduzione di un vaglio preliminare dei ricorsi affidato all’allora «Apposita» sezione, nonché l’esistenza di un “filtro prima del filtro”. – III.1. La non conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte di cassazione. – III.2. La manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

*I. Il c.d. “problema Cassazione” e l’insostenibile lentezza del processo: le sopravvenienze, le definizioni e le pendenze*

Lo stato di crisi in cui versa la Corte di cassazione in Italia è a tutti tristemente noto, anche ben oltre i confini strettamente nazionali, a tal punto che, ormai da decenni, il “problema Cassazione”, nonostante i fiumi di inchiostro già versati, continua ad impegnare la dottrina ed il nostro legislatore<sup>2</sup>.

Sebbene vi sia sostanziale unanimità sulla natura dei problemi che infliggono la nostra Corte, da imputarsi all’abnorme carico di lavoro che la investe, ai tempi biblici di definizione e alla giurisprudenza troppo spesso pletorica e contraddittoria, non vi è altrettanta concordanza sulle loro cause e sui loro possibili rimedi.

L’ingente numero di ricorsi che, *illo tempore*, congestiona il funzionamento

---

<sup>2</sup> Sulla perdurante ed apparentemente irrisolvibile crisi della Cassazione civile v., dai più recenti, PROTO PISANI, *Il nuovo sistema dei diritti introdotto dalla Costituzione del 1948 e le sue conseguenze sulla disciplina del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 1139 ss.; SASSANI, *La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici*, *ivi*, 2019, p. 43; RICCI G.F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, *ivi*, 2009, p. 102 ss., ai più risalenti, BRANCA, *Problemi attuali della Corte suprema di cassazione*, in *Foro it.*, 1988, c. 206 ss.; SGROI, *La «questione Cassazione»*, in *Foro it.*, 1988, c. 1 ss.

della macchina della giustizia di legittimità rappresenta, senz'altro, l'aspetto più iconico della crisi dell'istituto che ha finito per comprometterne la preminente funzione pubblicistica e di indirizzo che l'art. 65, r.d. n. 12/1941 le attribuisce.

Invero, il compito di garantire l'uniforme interpretazione della legge, quale mezzo per attuare l'unità del diritto oggettivo nazionale, di cui la Corte di cassazione è portavoce, trova scarsa attuazione nella prassi, per essere, ormai, divenuto il suo perseguimento fisiologicamente impossibile<sup>3</sup>.

Le anime di cui si connota il giudizio di legittimità, quella di cui allo *ius litigatoris* e quella di cui allo *ius constitutionis*, hanno, conseguentemente, finito per risolversi nella mera garanzia di un controllo di legalità avverso le sentenze pronunciate in violazione di legge, a discapito dell'esercizio della preminente funzione nomofilattica della Corte, nonostante, come si vedrà a breve, la previsione di «filtri» all'accesso<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Per una panoramica sulle dimensioni del fenomeno v. LA TORRE, *La Corte di cassazione italiana all'inizio del 2000*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 107, il quale evidenzia come ad inizio Novecento i ricorsi definiti in cassazione fossero 745 e 1.300 quelli pendenti: un secolo dopo le cifre ammontavano, rispettivamente, a 16.000 e 43.000. Ad ogni modo, non è agevole comprendere se sia mai esistito un momento in cui il numero dei ricorsi in Cassazione si collocasse ad un livello perlomeno sostenibile. Infatti, già nel 1876, in occasione dell'inaugurazione delle Sezioni romane dalla Corte di cassazione, il Ministro Guardasigilli Vigiliani lamentava «l'enorme cumulo di affari che da anni e anni aspettano di essere giudicati». V. VIGILIANI, *Discorso di S. E. il Ministro Guardasigilli*, in *Inaugurazione delle sezioni di Corte di cassazione nella città di Roma*, Roma, 1876, p. 15 ss. Parimenti, CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, a cura di CAPPELLETTI, Napoli, 1976, p. 391, già negli anni 20, criticava l'eccessivo carico delle cinque Corti regionali, in termini di sopravvenienze ma soprattutto di pendenze, assumendo che «a una sola Corte di cassazione sarebbe materialmente impossibile conoscere annualmente di un numero di ricorsi pari alla somma dei ricorsi che sono oggi decisi nello stesso periodo di tempo da cinque Corti diverse».

<sup>4</sup> Sul punto v., DENTI, *A proposito di cassazione e nomofilachia*, in *Foro it.*, 1986, c. 417; CHIARLONI, *In difesa della nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 123; TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, *ivi*, 2006, p. 755; VACCARELLA, *Il processo civile sotto l'incubo della sua ragionevole durata*, in *Il processo*, 2018, p. 19 ss.; e poi anche SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro it.*, 1987, c. 256; ROMEO, *Nomofilachia, pallida madre*, in *Quest. giust.*, 1999, p. 605 e ss.; SANTANGELO, *Cassazioni plurime e nomofilachia*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 502 ss.; RUSSO, *Per l'ottimizzazione della funzione nomofilattica*, in *Judicium*, 2009, p. 491 ss. Non mancano, però, posizioni di segno avverso. *Contra*, v. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, II, p. 21, «Non è lecito considerare il ricorso per cassazione come un mezzo di difesa del puro diritto obiettivo, dal quale il diritto subbiettivo, quasi per riverbero e in via di conseguenza secondaria, ottenga tutela. La corte di cassazione non è istituita per la difesa astratta del diritto obiettivo, ma per mezzo di tale difesa tende a reintegrare il diritto subbiettivo dei litiganti (...), poiché il reclamo del cittadino che reputa leso il proprio diritto dalla



Tornano, dunque, assolutamente attuali le parole di Michele Taruffo, secondo cui «ciò che è in crisi, infatti, non è soltanto la funzionalità dell'organo: è in discussione la sua identità, ossia il significato reale della funzione che la cassazione svolge al centro del sistema di amministrazione della giustizia»<sup>5</sup>.

Per affrontare il problema della c.d. "ipertrofia" della Cassazione occorre volgere lo sguardo al dato empirico, concentrando l'analisi sul numero dei procedimenti iscritti, decisi e definiti nel corso dell'anno giudiziario appena conclusosi<sup>6</sup>.

Solamente nel corso del 2022 il numero dei ricorsi civili in entrata ha sfiorato le 30 mila unità, con un carico di pendenze di poco superiore alle 104 mila, a fronte di 36.265 ricorsi decisi con pubblicazione del provvedimento, registrando un indice di ricambio pari al 121,3%<sup>7</sup>.

Dal punto di vista delle sopravvenienze, il 2022 ha conosciuto un sensibile calo pari al 5,2% del numero dei nuovi procedimenti iscritti. Tuttavia, il numero dei

---

sentenza del giudice inferiore è la causa normale che provoca l'esercizio della sua giurisdizione». Parimenti VERDE, *In difesa dello ius litigatoris. (Sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p 18; SCARSELLI, *Note sulla crisi della cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in *Judicium*, 2010, p. 14.

<sup>5</sup> Cfr. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, p. 158, secondo cui la Cassazione è «un ibrido in cui si combinano, ma spesso senza fondersi organicamente, pezzi di modelli non omogenei».

<sup>6</sup> I dati sono tratti dall'Annuario Statistico del 2022, redatto a cura dell'Ufficio di statistica della Corte di cassazione e disponibile sul sito internet della Corte [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). Occorre ricordare che, nel corso dell'anno giudiziario 2022 e, dunque, prima ancora dell'abolizione della Sesta sezione, la Corte contava con 31 presidenti di sezione e 127 consiglieri su un organico complessivo di 59 presidenti di sezione, 356 consiglieri, 67 magistrati di tribunale e 50 magistrati ausiliari. Questi dati sono consultabili nella Relazione del Primo Presidente della Suprema Corte per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, anch'essa reperibile sul sito internet della Cassazione. MONTELEONE, *Il nodo, apparentemente inestricabile, della cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 823, avendo riguardo alla composizione della Suprema Corte, ammette che «non è vero che la Corte di cassazione sia un organo giudiziario unitario e/o monolitico. Essa lo è solo formalmente ed in apparenza, ma in realtà ha una composizione complessa con un elevato numero di magistrati (...) Ciò spiega gli endemici contrasti di giurisprudenza, il sempre più frequente ricorso alla Sezioni unite che dovrebbero eliminarli (ma invece finiscono per moltiplicarli a causa della dispersiva proliquisità delle motivazioni, in cui si può trovare tutto e il contrario di tutto), l'incapacità consustanziale di assicurare la corretta ed uniforme interpretazione della legge».

<sup>7</sup> L'indice di ricambio è frutto del rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti e il numero dei procedimenti sopravvenuti ed esprime il numero di procedimenti definiti nel periodo per ogni cento nuovi iscritti. Rispetto all'anno giudiziario precedente, il 2021, l'indice di ricambio è diminuito passando dal 129,3% al 121,3% del 2022.

procedimenti definiti con pubblicazione del provvedimento nel corso del medesimo anno è risultato in calo del -11% rispetto all'anno giudiziario precedente, con una durata media di 3 anni, 4 mesi e 7 giorni, per un totale di 1.223 giorni, e dunque 67 giorni in meno rispetto al 2021. Inoltre, i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 risultano in calo del 5,7%, per un totale di 6.369 pendenti in meno.

Anno	ISCRITTI <i>in cancelleria centrale civile</i>		DEFINITI + ELIMINATI		PENDENTI <i>al 31 dicembre</i>	
	<i>valori assoluti</i>	<i>variazioni percentuali</i>	<i>valori assoluti</i>	<i>variazioni percentuali</i>	<i>valori assoluti</i>	<i>variazioni percentuali</i>
2012	29.128	-5,7%	25.015	-24,1%	99.792	4,4%
2013	29.094	-0,1%	30.199	20,7%	98.692	-1,1%
2014	30.303	4,2%	28.217	-6,6%	100.778	2,1%
2015	29.966	-1,1%	26.200	-7,1%	104.561	3,8%
2016	29.693	-0,9%	27.394	4,6%	106.860	2,2%
2017	30.298	2,0%	30.236	10,4%	106.922	0,1%
2018	36.881	21,7%	32.449	7,3%	111.353	4,1%
2019	38.725	5,0%	33.045	1,8%	117.033	5,1%
2020	32.548	-16,0%	29.108	-11,9%	120.473	2,9%
2021	31.544	-3,1%	40.778	40,1%	111.241	-7,7%
2022	29.915	-5,2%	36.284	-11,0%	104.872	-5,7%

Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

Benché possa registrarsi una diminuzione nel numero dei nuovi procedimenti iscritti, nonché dei procedimenti pendenti a fine anno giudiziario, il numero di provvedimenti definiti è comunque in calo rispetto all'anno precedente. Non a caso, nel corso del 2022, il «*disposition time*» – per il quale intendendosi la misura di durata utilizzata a livello europeo in grado di fornire una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo – ammonta a 1.063 giorni, registrando un incremento pari a 61 giorni rispetto al 2021.

Anno	INDICE DI RICAMBIO	INDICE DI SMALTIMENTO	VAR. % PENDENZA	Durata media effettiva (gg)	Disposition Time (gg)		
					Totale	Contenzioso**	var. % rispetto al 2019
2012	85,9%	20,1%	4,4%	1.022	1.456		
2013	103,8%	23,4%	-1,1%	1.276	1.193		
2014	93,1%	21,9%	2,1%	1.321	1.304	1.316	
2015	87,4%	20,0%	3,8%	1.332	1.457	1.469	
2016	92,3%	20,4%	2,2%	1.222	1.428	1.446	
2017	99,8%	22,0%	0,1%	1.153	1.291	1.299	
2018	88,0%	22,6%	4,1%	1.221	1.253	1.266	
2019	85,3%	22,0%	5,1%	1.110	1.293	<b>1.302</b>	<b>baseline</b>
2020	89,4%	19,5%	2,9%	1.129	1.515	1.530	18%
2021	129,3%	26,8%	-7,7%	1.289	996	1.002	-23%
2022	121,3%	25,7%	-5,7%	1.223	1.055	1.063	-18%

Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

Nel corso degli ultimi dieci anni, le sopravvenienze hanno raggiunto la soglia compresa tra le 29 e 32 mila unità, fatta eccezione per l'«*annus horribilis*» rappresentato tanto dal 2018 quanto dal 2019, ove si sono registrate, rispettivamente, 36.881 e 38.725 nuove sopravvenienze, con conseguente incremento delle pendenze a fine anno giudiziario, raggiungendo la soglia delle 120 mila unità, rispetto alla media compresa tra le 100 e le 105 mila<sup>8</sup>.

Dall'ultima relazione sull'amministrazione della giustizia, relativa all'anno giudiziario 2022, emerge altresì che presso le cc.dd. sezioni specialiste, ossia quella di lavoro e quella tributaria, si concentra la più rilevante pendenza della Corte,

<sup>8</sup> SASSANI, *La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici*, cit., p. 43, ricorda le parole di un autorevole Presidente di Sezione della Cassazione che rendono icasticamente la situazione nell'anno di grazia 2018: «Quando sono entrato la Corte era un tempio, oggi è una fabbrica». L'A., osserva che «l'attività che si è andata tipizzando nei decenni la abbia ingabbiata in una congerie di occupazioni spurie, oscurando ed intralciando la sua vera, nobile funzione. (...) La Corte italiana, con le sue decine di migliaia di ricorsi annui e le sue corrispondenti pronunce sarebbe un *unicum*, una mostruosità nel panorama delle giurisdizioni comparabili a quella italiana. Manifestando una vera e propria «sindrome dell'assedio» la Corte ha finito per prendere in mano il proprio destino e il cammino iniziato alcuni».

annoverandosi la maggiore incidenza dei procedimenti di più remota iscrizione. Strettamente correlata a tale giacenza è la riscontrata maggiore durata dei procedimenti presso suddette ultime sezioni, rispetto a quella rilevata presso le cc.dd. sezioni generaliste, registrandosi anche una apprezzabile sofferenza della seconda sezione, gravata da una notevole pendenza<sup>9</sup>.

<i>2.4 a - Prime 10 materie per numerosità di iscritti nell'ultimo anno.</i>						
<b>Materia</b>	Sezione di competenza	<b>Anno di iscrizione</b>				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<i>perc. su tot.</i>
Tributi ALTRI	ST	2.523	2.829	2.727	3.404	11,4%
IRPEF ILOR Accertamento	ST	1.490	1.782	1.621	1.592	5,3%
Immigrazione	S1+S2+S3+SL	10.339	6.886	3.548	1.393	4,7%
IRPEG IRES Accertamento	ST	721	974	792	929	3,1%
IVA Accertamento	ST	723	773	784	845	2,8%
Banca	S1	599	613	727	748	2,5%
Previdenza Altro	SL	824	575	790	733	2,5%
Fallimento	S1	889	759	816	671	2,2%
Responsabilità Civile Generale	S3	821	679	649	644	2,2%
ICI IMU Accertamento	ST	495	490	534	632	2,1%
<b>prime 10 materie</b>		<b>19.424</b>	<b>16.360</b>	<b>12.988</b>	<b>11.591</b>	<b>38,7%</b>
<i>Altre</i>		<i>19.301</i>	<i>16.188</i>	<i>18.556</i>	<i>18.324</i>	<i>61,3%</i>
<b>Totale</b>		<b>38.725</b>	<b>32.548</b>	<b>31.544</b>	<b>29.915</b>	<b>100,0%</b>

Il quadro descritto è sintomatico di una Corte “assediate”, recante un «nodo apparentemente inestricabile»<sup>10</sup>. L'ingente numero di ricorsi che di anno in anno

<sup>9</sup> La relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2022, pronunciata dal Primo Presidente, Dott. Pietro Curzio, può essere reperita sul sito web della Corte di cui al *link* [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). Segnatamente, il 50% circa (precisamente tra il 43% ed il 49%) dei ricorsi pendenti riguarda la materia tributaria; il 20% circa riguarda le materie lavoro e previdenza; dopo il 2017, anno di entrata in vigore del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito in l. 13 aprile 2017, n. 46 in materia di immigrazione e protezione internazionale, si è avuta una impennata di ricorsi riguardanti detta materia che raggiungono già una percentuale del 10/12% circa.

<sup>10</sup> La citazione è di MONTELEONE, *Il nodo, apparentemente inestricabile, della Cassazione civile*, cit., *passim*. In particolare, l'*European Commission for the Efficiency of Justice*, anche nota CEPEJ, che dal 2013 si occupa di monitorare l'efficienza ed il funzionamento dei sistemi giudiziari europei, ha da sempre restituito un'immagine impetuosa all'Italia, soprattutto per quel che attiene i dati relativi all'attività delle Corti supreme. In particolare, l'ultimo «*evaluation report*» pervenutoci riporta alla voce «efficienza» la seguente valutazione: «*the major issue related to the judicial efficiency in Italy remains the excessive length of proceedings, especially as regards civil and commercial litigious cases, even if, the overall length of proceedings*».

affluiscono presso la Corte di cassazione e il rilevante arretrato che la impegna non possono che influire negativamente sulla qualità della risposta giudiziaria.

Da un lato, le nuove sopravvenienze e, dunque, il numero dei nuovi procedimenti iscritti a ruolo, riflette la crisi di identità in cui versa la Corte, di fatto divenuta la propaggine delle centinaia di migliaia di giudizi che inondano i piani bassi, e ciò in contraddizione con il modello di legittimità che le era stato originariamente attribuito<sup>11</sup>. Dall'altro, il sempre più preoccupante numero di pendenze che la investe mette in crisi l'autorevolezza, impedendole l'esercizio della sua funzione pubblicistica di indirizzo, con conseguente progressiva decurtazione del valore persuasivo del suo precedente<sup>12</sup>.

## II. *Le riforme attuate dai conditores legum nell'ultimo decennio per far fronte alla crisi*

Sull'assetto originario prescritto dal codice di rito in materia di ricorso per cassazione hanno inciso, specie nel corso dell'ultimo decennio, importanti opere di riforma, susseguitesi al ritmo incalzante di circa una ogni tre anni<sup>13</sup>.

Alle spinte riformatrici del 1950 e del 1990, cui si deve, rispettivamente, la

---

<sup>11</sup> Sulle varie “stagioni” della Cassazione e sulla prevalenza nei vari momenti storici della funzione nomofilattica sulla tutela dello *ius litigatoris* o viceversa, v. PUNZI, *Il processo civile (Sistema e problematiche)*, II, Torino, 2008, p. 449 ss. e GIOIA, *Lo sviluppo storico del ricorso per cassazione, tra necessità e abusi*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 921 ss.

<sup>12</sup> Particolarmente suggestiva è la metafora che propone CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali XIV. Legge, diritto, giustizia*, a cura di VIOLANTE, Torino, 1998, p. 414, il quale paragona la Cassazione «ad un supermercato dove i ricorrenti possono essere pressoché sicuri di trovare il precedente di cui hanno bisogno per argomentare i ricorsi», con la conseguenza che «il precedente è una creazione pressoché esclusiva di chi lo usa, soprattutto perché l'utente può quasi sempre trovare, nella giurisprudenza della Corte, quello che gli serve per qualsiasi scopo».

<sup>13</sup> Segnatamente, prenderò in considerazione i quattro interventi legislativi più recenti: il d. lgs. n. 40/2006, la l. n. 69/2009, la l. n. 134/2012 ed infine la l. n. 197/2016, fatta eccezione per il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, cui ci si soffermerà a seguito, segnatamente nel capitolo III della presente trattazione.

previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze di primo grado non definitive, nonché la possibilità per la Corte di decidere la causa nel merito sempre che non occorra alcuna indagine della *quaestio facti* sostanziale<sup>14</sup>, hanno fatto séguito le riforme, introdotte dal d. lgs. n. 40/2006, dalla l. n. 69/2009, dalla l. n. 134/2012 ed infine dalla l. n. 197/2016, aventi l'obiettivo comune di ridurre il carico di contenzioso gravante sulla Corte, per poterla infine restituire alla sua naturale funzione di nomofilachia e di guida della giurisprudenza<sup>15</sup>.

Si badi bene che la scelta assunta dai *conditores legum* di intervenire così assiduamente, sottoforma di microinterventi settoriali, in luogo alla predisposizione di un unico intervento trasversale, ha ingenerato, sia a livello interpretativo sia a livello applicativo, non poche incertezze.

In particolare, la riforma introdotta dal d.lgs. n. 40/2006 se, da un lato, si è preoccupata di potenziare la funzione nomofilattica della Suprema corte, favorendo il ricorso *per saltum* di cui all'art. 360, comma 2, c.p.c., rafforzando il ruolo delle Sezioni unite e dilatando le ipotesi di enunciazione del principio di diritto *ex artt.* 384 e 363 c.p.c., ha in pari tempo curato la funzione di cui allo *ius litigatoris*, ampliando le ipotesi di decisione di merito e gli strumenti di controllo su di essa, quali l'opposizione di terzo e la revocazione straordinaria<sup>16</sup>.

Alla riforma del 2009 si deve, invece, la creazione di una nuova Sezione, la

---

<sup>14</sup> Sul tema della decisione di merito della Cassazione v. PANZAROLA, *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione secondo l'art. 384 c.p.c.*, in *Giust. proc. civ.*, 2009, p. 413 ss.

<sup>15</sup> Per un'analisi completa delle più recenti riforme, antecedenti alla Cartabia, v. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Milano, 2018, p. 100 ss.

<sup>16</sup> In generale, sul ruolo delle Sezioni Unite civili, v. il lavoro di BRIGUGLIO, *Appunti sulle Sezioni Unite civili*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 37 ss. L'A. rileva che vi è stata sicuramente nel 2006 (d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) di séguito alla delega *ex l.* 14 maggio 2005, n. 80, «una sterzata accentratrice della funzione di uniformazione giurisprudenziale, sia in assoluto sia a confronto con l'altra funzione, quella «originaria» della risoluzione delle questioni di giurisdizione siccome particolarmente delicate sul piano istituzionale», che vuoi «nel diverso trattamento delle questioni di giurisdizione, vuoi nel c.d. vincolo al precedente delle S.U.». Continua, assumendo che «le questioni di giurisdizione (...) non richiedono più l'intervento delle Sezioni Unite», salvo che «le Sezioni Unite non abbiano ancora avuto modo di esercitare riguardo ad esse la loro funzione unificatrice».

c.d. «Apposita sezione», cui era deputato il vaglio dei ricorsi inammissibili, manifestamente fondati o infondati, nonché l'introduzione di due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso, prescritte dall'art. 360-*bis*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p.c., cui ha fatto séguito l'abrogazione dell'art. 366-*bis* c.p.c., venendo incentrato il ricorso per cassazione, in ragione della nuova conformazione, non più sulle qualità formali dei motivi, quanto sulle ragioni di ammissibilità degli stessi<sup>17</sup>.

La riforma del 2012, da un lato, prescrive il filtro in appello di cui all'art. 348-*bis* c.p.c., sulla scia di quello già operante in Cassazione, ma teso ad una valutazione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione ove non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, dall'altro, riscrive l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in tema di motivi di ricorso per cassazione, abrogando il vizio motivazionale e sostituendolo con l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio<sup>18</sup>.

Infine, la riforma del 2016, introduce il rito camerale non partecipato, ex art. 380-*bis*.1 c.p.c., come regola generale di trattazione del ricorso civile di cassazione, in quanto capovolge la regola del rito dell'udienza pubblica ad eccezione, estendendo l'*iter* procedimentale ideato per la Sesta sezione a tutti i ricorsi dinanzi le sezioni semplici e riservando il rito di udienza pubblica ai soli ricorsi recanti «questioni di particolare rilevanza»<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> L'articolo, recante l'obbligo per i ricorrenti di concludere, con la formulazione del quesito di diritto, l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso, a pena di inammissibilità, è stato, come si è detto, abrogato: esso rimane in vigore solo per i ricorsi pendenti presentati contro i provvedimenti pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 69/2009. Per approfondimenti, v. CAPORUSSO, *L'onere di formulare la quaestio iuris tra nomofilachia e diritto alla difesa*, in *Giust. proc. civ.*, 2007, p. 825 ss.; CAPONI, *Il nuovo giudizio in cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, 2007, in *Foro it.*, p. 1387 ss.; DIDONE, *Note minime sul nuovo giudizio di cassazione: il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c.: le prime pronunce della cassazione*, in *Giust. civ.*, 2008, p. 166 ss.

<sup>18</sup> L'eliminazione del vizio motivazionale fin da subito si è ritrovata accompagnandosi ad alcune riserve che hanno sollecitato l'intervento della Corte di cassazione a Sezioni unite, con le sentenze gemelle nn. 8053 e 8054 del 2014. La Corte, nella sua più alta compagine, recupera il vizio motivazionale nell'ambito del motivo di censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella misura in cui la mancata motivazione ridonda in violazione di legge processuale. Per approfondire, RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016, p. 294 ss.

<sup>19</sup> Sul procedimento camerale introdotto dalla riforma del 2016, prima della Riforma Cartabia, v. AA.VV., *Il procedimento in cassazione "ipercameralizzato"*, in *Foro it.*, c. 2; ma, anche, SASSANI, *Da corte a ufficio smaltimento: ascesa e declino della «Suprema»*, in *Judicium*, 2016,

Dal quadro di riforme brevemente illustrato viene in evidenza come tutte le novelle si siano mosse nella direttrice comune dell'accelerazione e della semplificazione procedimentale, mirando al mero potenziamento delle modalità di smaltimento interno dei ricorsi, senza però tener conto dell'ingente numero di controversie in entrata.

III. *In particolare, la l. 69/2009 e l'introduzione di un vaglio preliminare dei ricorsi affidato all'allora «Apposita» sezione, nonché l'esistenza di un "filtro prima del filtro"*

Tra i tanti strumenti adottati dai *conditores legum* per far fronte al "problema Cassazione" rileva, più di tutti, la previsione, ad opera della riforma del 2009, di un filtro, una sorta di vaglio preliminare di ammissibilità affidato alla «Apposita» sezione<sup>20</sup>, teso a garantire, almeno nelle intenzioni del legislatore, l'azionabilità giudiziaria tutte le volte in cui la Corte possa ritenersi nella condizione di svolgere il suo compito di interesse pubblico, nonché quindi la giustizia del singolo caso concreto tutte le volte in cui il ricorso possa ritenersi ammissibile<sup>21</sup>.

---

*passim*; SCARSELLI, *Ius constitutionis e ius litigatoris alla luce della nuova riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 355 ss.; DAMIANI, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Giust. proc. civ.*, 2017, p. 99 ss.; GRAZIOSI, *La Cassazione «incamerata»: brevi note pratiche*, in *Judicium*, 2016.

<sup>20</sup> La Sezione filtro, deputata al vaglio sulla manifesta fondatezza e/o infondatezza, ovvero inammissibilità del ricorso è «destinata a funzionare come una vera e propria centrale valutativa di tutti i ricorsi nella prospettiva di individuare quelli in limine definibili attraverso il procedimento camerale». Così, SILVESTRI C., *Note in tema di giudizio di cassazione riformato*, in *Riv. proc. civ.*, 2010, p. 1039.

<sup>21</sup> Sull'efficacia del filtro le opinioni in dottrina sono tutt'altro che concordi. A favore dell'opportunità di introdurre il filtro, v. PROTO PISANI, *Cassazione civile e riforme costituzionali*, in *Foro it.*, 1998, c. 168, il quale ammetteva l'opportunità «di sgravare anche con idonei filtri e presidi avanzati, le sezioni dalla elevata percentuale di casi banali senza ben caratterizzanti interrogativi giuridici che il nostro sistema costituzionale di libero accesso alla S.C. oggi si impone di trattare e definire». V., anche, CAPONI, *La decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione italiana e il Bundesgerichtshof tedesco*, in *Dir. e giur.*, 1996, p. 236; SASSANI, *Corte suprema e ius dicere*, in *Giur. it.*, 2003, p. 823, TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, in *Giur. it.*, 2003, p. 827. *Contra*, nel senso che il tentativo di limitare i ricorsi



Per la prima volta anche nel nostro Paese si è voluto dare fondamento normativo all'idea, mutuata evidentemente dagli ordinamenti di *common law*, secondo cui qualunque riforma del giudizio di Cassazione, che intenda valorizzarne la funzione nomofilattica, debba necessariamente passare attraverso una corrispondente riduzione dei ricorsi, onde impedire che la Corte sia chiamata pronunciarsi, con spreco di tempo e risorse, anche su questioni che nulla aggiungerebbero alla «esatta e uniforme interpretazione» della legge.

Ad onore del vero, bisogna ammettere l'esistenza di un "filtro prima del filtro". Come si è già anticipato, all'introduzione del controllo *ex art. 360-bis c.p.c.* ha fatto seguito, l'abrogazione dell'*art. 366-bis c.p.c.* che, nel prevedere l'obbligo per il ricorrente di concludere con la formulazione del quesito di diritto l'illustrazione di ciascun motivo di censura, aveva prodotto una vera e propria falceria dei ricorsi<sup>22</sup>.

L'*art. 366-bis c.p.c.* svolgeva una funzione "ancillare" all'*art. 366 c.p.c.*, integrandone il disposto, laddove prevedeva, a pena di inammissibilità, l'onere di formulare un quesito di diritto a chiusura di ogni motivo di ricorso, specularmente all'obbligo di enunciazione della Corte del rispettivo principio di diritto<sup>23</sup>.

---

è destinato al naufragio, v. CIPRIANI, *Nuovi presidenti e vecchi problemi della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 1999, c. 1878; MONTELEONE, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 949 ss.; SASSANI-TISCINI, in *Commento all'art. 360 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del Codice di procedura civile*, a cura di SALETTI-SASSANI, Torino, 2009, p. 158.

<sup>22</sup> Con l'introduzione dell'onere di formulare il quesito di diritto, il legislatore, con ogni probabilità, ha voluto perseguire l'obiettivo di ridurre il numero dei ricorsi, alleggerire l'attività dell'Ufficio del Massimario, facilitare l'esame dei ricorsi, rendendone più agevolmente percepibile il nucleo caratterizzante. Sul punto, v. CIPRIANI, *Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, c. 118 ss., secondo cui l'istituto tende «per un verso a ostacolare la strada dei ricorrenti in cassazione e per l'altro ad assegnare alla Corte un nuovo strumento per sbarazzarsi molto rapidamente dei ricorsi mal fatti». Sui numerosi problemi applicativi della norma, v. ID, *Il quesito sintetico, il quesito multiplo e le preoccupazioni dei ricorrenti*, in *Giust. proc. civ.*, 2008, p. 902 ss.

<sup>23</sup> Secondo, CAPORUSSO, *sub art. 366-bis c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., p. 212 ss., la corrispondenza tra i motivi di ricorso e la formulazione dei quesiti di diritto «implica che la Corte è tenuta ad enunciare il principio di diritto in ogni caso, vale a dire anche nell'ipotesi di rigetto del ricorso e, per di più, con riferimento a tutti i motivi proposti». In quanto, spiega l'A, l'enunciazione del principio di diritto non consegue più soltanto alla cassazione della sentenza impugnata, ma si ricollega alla decisione, comunque, del motivo di impugnazione e, quindi, anche al suo rigetto. E ciò, con la conseguenza che, secondo TEDOLDI, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 934, la Corte non potrà più «utilizzare la tecnica dell'assorbimento per effetto di pronuncia resa su altro motivo di ricorso». *Contra*, BALLETTI-MINICHELLO, *Il nuovo contenuto del ricorso per cassazione*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO-

Se, però, l'abrogato filtro *ex art. 366-bis c.p.c.* tendeva ad atteggiarsi quale elemento ostativo all'accesso, da imputarsi all'estremo formalismo che impregnava il vecchio onere, l'allora neo introdotto filtro di cui all'*art. 360-bis c.p.c.*, rubricato «*Inammissibilità del ricorso*», aveva invece l'ambizione di garantire una selezione dei ricorsi utilizzando, quale unità di misura, la “rilevanza cassazionale” *latu sensu* dei medesimi.

La previsione del filtro in cassazione, contestualmente alla soppressione del quesito di diritto, è, però, stata il frutto di un *iter* parlamentare piuttosto travagliato che ha conosciuto forti momenti di criticità.

Invero, la formulazione iniziale del disegno di legge proposto dal Governo non contemplava alcun filtro in Cassazione, introdotto solo successivamente, a séguito dell'approvazione di un emendamento modificativo, precisamente, nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati in prima lettura<sup>24</sup>.

La prima versione, approvata dalla Camera il 2 ottobre 2008, che regolava il filtro dalla prospettiva dell'ammissibilità del ricorso, prevedendone quattro ipotesi, e demandandone la decisione ad un collegio ristretto di tre magistrati con ordinanza inimpugnabile, non aveva tuttavia trovato il favore della dottrina<sup>25</sup>.

---

MORCAVALLO, Milano, 2010 p. 199, la simmetria tra la formulazione del quesito di diritto e il principio di diritto «non è totale, in quanto, mentre v'è parità di trattamento nel caso di denuncia di violazione o falsa applicazione di norme, nelle ipotesi, invece, di quesiti posti ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 360, l'obbligo della Corte di enunciare il principio sussiste solo se il quesito postole risulti (...) di particolare importanza».

<sup>24</sup> A questo proposito, però, ricorda puntualmente COSTANTINO, *Rassegna di legislazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1787 ss., che un primo tentativo di introdurre il filtro in Cassazione era stato compiuto con la legge di conversione del 25 giugno 2008, n. 112.

<sup>25</sup> La prima versione dell'*art. 360-bis c.p.c.* prescriveva quattro ipotesi in cui il ricorso può considerarsi ammissibile (quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme a precedenti decisioni della Corte; quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; quando appare fondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo; quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'*art. 363 c.p.c.*). Il comma secondo, prevedeva altresì che, «non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'*art. 360*, primo comma, numero 5, avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado». Tuttavia, in seconda lettura, nel confermare per il resto l'impianto originario della norma, il Senato provvide ad espungere dal *corpus* della novella la «doppia conforme», restituendo così impregiudicato alle parti il diritto di ricorrere *ex art. 360*, n. 5, *c.p.c.*

In sostanza veniva censurato, da un lato, il fatto che la declinazione del filtro in termini di ammissibilità del ricorso avrebbe determinato un'inevitabile compressione dei motivi di censura in cassazione e, dall'altro, l'innegabile lesione del diritto costituzionale al ricorso come contemplato dall'art. 111, comma 7, Cost.<sup>26</sup>.

Di qui, la prima rilevante modifica apportata alla versione provvisoria del filtro, segnata da un capovolgimento di prospettiva. La norma, infatti, nella sua versione definitiva, individua due sole ipotesi di inammissibilità del ricorso, cioè quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, nonché quando il ricorso presenti una censura manifestamente infondata relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo<sup>27</sup>.

Dinanzi ad un tale e sofferto *iter* legislativo, emerge chiaramente che il legislatore se, da un lato, ha deciso di mantenere la novità del filtro, dall'altro, sopprimendo le quattro iniziali ipotesi di ammissibilità e sostituendole con due soli nuovi casi di inammissibilità, ne abbia voluto ridurre la portata e l'impatto<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> In particolare, v. BRIGUGLIO, *Chi ha paura del filtro?*, in *Judicium*, 2009, p. 2; BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, in *Judicium*, 2008, p. 14; FRASCA, *Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in cassazione*, in *Judicium*, 2009, p. 2. Quanto alla magistratura, invece, il Consiglio superiore, segnalava le molteplici incongruenze della disposizione, quella di aver qualificato in termini di ammissibilità del ricorso quattro casi di manifesta infondatezza. Così, il *plenum* del CSM nel parere del 30 settembre 2008 sul disegno di legge n. 1441bis. L'avvocatura, invece, ha subito reagito alla previsione del filtro con una chiara presa di posizione del Consiglio Nazionale Forense, definendolo «inaccettabile, tecnicamente errato e gravemente sospetto di costituzionalità». Il comunicato stampa del CNF del 24 marzo 2009 che ribadisce le critiche già formulate nella nota circolare del 28 febbraio 2009 può leggersi nel sito [web www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

<sup>27</sup> La Camera, nel corso dell'esame in terza lettura, sostituì integralmente l'articolo in esame con una rinnovata versione dell'art. 360-bis dalla concezione diametralmente opposta, approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite I e V e, successivamente, ratificata dall'Assemblea e, in via definitiva, dal Senato. Il testo del d.d.l. e i lavori che lo hanno preceduto possono leggersi sulla pagina web del Senato [www.senato.it/leg](http://www.senato.it/leg). Per comodità si riporta il testo della disposizione in commento: «Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo».

<sup>28</sup> Così, anche, REALI, *sub art. 360-bis c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI, Milano, 2009, p. 130 e BOVE, *Il nuovo processo civile. Tra modifiche attuate e riforme in atto*, a cura di BOVE-SANTI, Matelica, 2009, p. 65 ss.

### III.1. *La non conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte di cassazione*

L'art. 360-*bis* c.p.c. individua quale prima causa di diniego di inammissibilità del ricorso l'ipotesi che il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che l'esame dei motivi offra elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

L'inammissibilità del ricorso viene, dunque, ancorata al concorso di una duplice condizione, vale a dire, alla conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Suprema corte, nonché alla mancanza di elementi, desumibili dall'esame dei motivi, per confermare ovvero mutarne l'orientamento.

Pertanto, ove il ricorso sia stato deciso secondo giurisprudenza di legittimità, l'unica via di accesso in cassazione, alla stregua del n. 1 dell'art. 360-*bis* c.p.c., viene rappresentata dall'opportunità che l'esame dei motivi cui si fonda solleghi un *revirement* ovvero la conferma dell'orientamento stesso.

Detta ipotesi di inammissibilità del ricorso, tuttavia, già *ictu oculi* appariva non apportare alcun elemento di innovazione, assumendo al contempo un respiro potenzialmente contraddittorio, per diversi ordini di motivi.

Venendo al primo profilo, infatti, la portata della previsione, nel prevedere l'inammissibilità del ricorso per mancata enunciazione di motivi per mutare ovvero confermare la giurisprudenza della Corte, poco aggiunge ad una prassi che già da tempo orientava l'operato della stessa, attraverso la declaratoria di manifesta infondatezza, *ex art. 375, n. 5., c.p.c.*, per l'ipotesi in cui l'enunciazione di motivi sia manifestamente infondata<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Parimenti, SCARSELLI, *Le novità del processo civile. Il processo in cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009, p. 312, secondo cui «la cosa serve a creare un certo disordine sistematico, poiché non si comprendono le ragioni per le quali delle ipotesi di manifesta infondatezza, quali oggettivamente sono quelle dell'art. 360-*bis* c.p.c., si siano volute trasformare in ipotesi di inammissibilità». Parimenti, REALI, *sub art. 360-bis c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., p. 134, assume che l'art. 360-*bis* c.p.c., nel prevedere l'inammissibilità del ricorso fondato su argomenti contrastanti con la giurisprudenza della Corte, «ancora l'operatività della norma ad un presupposto che non sembra essere molto diverso da quello dell'art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Quanto al secondo profilo, la norma appare addirittura erronea o contraddittoria nella misura in cui contempla l'ipotesi che il ricorrente offra elementi per confermare la giurisprudenza a lui sfavorevole<sup>30</sup>. Ciononostante, in dottrina, l'ipotesi ricostruttiva più accreditata sarebbe quella secondo cui la Corte, pur trovandosi dinanzi ad un provvedimento che ha correttamente applicato la propria giurisprudenza, ritenga comunque necessario confermarla per procedere ad un «arricchimento interpretativo della motivazione o una ricomprensione nella *regula iuris* di tipologie di fattispecie previamente non considerate»<sup>31</sup>.

Ad un tale scenario, già ricco di profonde discrasie, tuttavia si aggiungevano i non pochi dubbi ermeneutici sollevati dagli interpreti in ordine al significato da attribuire all'espressione «giurisprudenza della Corte».

Invero, pur avendo la dottrina fin da subito convenuto che la dibattuta espressione integrasse senz'altro la giurisprudenza delle Sezioni unite, resa in sede di risoluzione di un contrasto di giurisprudenza o su una questione di particolare importanza, restava irrisolto se il parametro per la valutazione di conformità del provvedimento impugnato potesse essere integrato altresì da un orientamento consolidato delle Sezioni semplici, ovvero dalla sufficienza di un unico «precedente» qualunque fosse la sua provenienza<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> In particolare, RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019, p. 228, «è ovvio che se costui [*ndr* il ricorrente] intende ottenere un mutamento dell'esito della questione, deve per forza porsi nell'ottica di volere anche un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale ad essa conforme. Per cui, da tale punto di vista la disposizione non sembra neppure stare in piedi». L'A. ipotizza che si sia trattato di un probabile errore del legislatore e cioè che la prima delle due previsioni del n. 1 dell'art. 360-*bis* c.p.c. dovesse in realtà riferirsi all'ipotesi in cui la questione di diritto fosse stata risolta nel provvedimento impugnato in modo difforme dall'orientamento della Corte.

<sup>31</sup> Cfr. DE CRISTOFARO, *Commento all'art. 360-bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO, Milano, 2009, p. 249. In questo senso, anche, CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 740.

<sup>32</sup> In particolare, RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 235 ss., parte dalla premessa basica secondo cui un orientamento di legittimità, pur non costituendo principio di diritto della Corte, dando vita ad un filone giurisprudenziale su una determinata questione, potrebbe divenire principio di diritto con riferimento alla questione dedotta dal ricorrente. Pertanto, l'A., dinanzi ad un termine tanto vago, come è quello di «giurisprudenza», assume che «essa possa esprimersi in ogni orientamento consolidato della Corte su una qualsiasi questione di diritto, indipendentemente dal fatto che essa abbia costituito o meno il principio di diritto sul caso deciso», purché, però, ci si

A fronte delle numerose ricostruzioni nel tempo offerte in dottrina<sup>33</sup>, i dubbi ermeneutici rivelatisi venivano, a distanza di qualche anno, in parte sopiti, in favore di un'interpretazione "elastica" da conferire all'espressione, con l'adozione delle cc.dd. «Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile», diffuse con circolare del Primo Presidente nell'aprile del 2016, che ammettevano l'esistenza di «giurisprudenza della Corte» in presenza di una decisione delle Sezioni Unite, di un orientamento consolidato delle Sezioni semplici, di più pronunce convergenti delle Sezioni semplici, ovvero, di una sola sentenza, se convincente, di una Sezione semplice<sup>34</sup>. Soluzione, quest'ultima, scarsamente attuata ma astrattamente condivisibile, nella misura in cui, di fronte ad un termine tanto vago, qual è quello di «giurisprudenza», sembra corretto, oltre che conveniente per semplificare di molto il lavoro del ricorrente (ma non della Corte), ricomprendervi ogni orientamento consolidato, indipendentemente dal fatto che la questione abbia assunto il ruolo di questione principale<sup>35</sup>.

---

ponga dinanzi ad «una serie diacronicamente stabile di interventi omogenei». Invece, GIORDANO, *sub art. 360-bis c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, a cura di PICARDI, 2010, p. 1950, «non è chiarissimo cosa debba intendersi per giurisprudenza della Corte anche se, in mancanza di specificazioni la stessa può anche intendersi come quella delle Sezioni semplici, fermo restando che dovrebbe trattarsi di un indirizzo abbastanza consolidato». Di diverso avviso, VITTORIA, *Il filtro per l'accesso al giudizio di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., p. 145, l'esistenza di un precedente unico non potrebbe essere considerata un orientamento, ma, d'altra parte, la sua presenza potrebbe essere comunque idonea a giustificare un giudizio di manifesta infondatezza *ex art. 375*, n. 5, c.p.c.

<sup>33</sup> *Ex multis*, ancora, RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, in *Le modifiche al codice di procedura civile*, a cura di ALPA, Napoli, 2010, p. 430, si deve guardare «[a]i rapporti percentuali tra le pronunce di un dato segno, rispetto alle altre». Secondo DE CRISTOFARO, *sub art. 360-bis, Commentario al Codice di procedura civile*, cit., p. 254, è necessario identificare «una serie diacronicamente stabile di interventi omogenei sulla medesima *quaestio iuris*».

<sup>34</sup> Il documento, diffuso con circolare del Primo presidente il 22 aprile 2016, è visionabile sul sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>35</sup> In questo senso, secondo MACIOCE, *Il «filtro» per l'accesso al giudizio di legittimità*, in *La Cassazione civile. Lezioni di magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO-CURZIO-GIUSTI, Bari, 2015, p. 385 ss., alla Corte è, perciò, affidata la duplice funzione di «ricognitrice delle vere statuizioni parametro, quelle cioè dotate di stabilità acquisita e di resistenza ad ogni ipotesi di mutamento» e di «di giudice della conformità-differenza delle decisioni di merito rispetto a quelle norme». Tuttavia, resta fermo il problema derivante da orientamenti diversificati sulla stessa questione. In particolare, secondo RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 140, il quale ammette che in presenza di «giurisprudenze diversificate» sulla stessa questione, addirittura, l'art. 360-bis c.p.c. non si debba applicare

### III.2. *La manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo*

La prescrizione di cui all'art. 360-*bis*, comma 1, n. 2, c.p.c., àncora invece la sanzione dell'inammissibilità all'ipotesi in cui la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (che in quanto tale integra un vizio di attività riconducibile ad un errore *in procedendo*) sia manifestamente infondata.

Alle sollevate esitazioni sull'inadeguata, oltre che palese, sovrapposizione tra le categorie dell'inammissibilità e della manifesta infondatezza del ricorso, cui a breve si tornerà, si sono aggiunte quelle riguardati l'individuazione dell'ambito di applicazione della normativa, nonché quelle derivanti dal discusso riferimento ad una nozione tanto vaga qual è quella del «giusto processo»<sup>36</sup>.

Venendo al primo profilo, le più autorevoli voci in dottrina si sono domandante quale spazio applicativo, al netto dei già normativamente previsti *errores in procedendo*, potesse essere conferito ad una tale previsione. Secondo un primo e più risalente orientamento detta ipotesi di inammissibilità si tradurrebbe in un ulteriore e sesto motivo di ricorso per cassazione, consistente, appunto, nella violazione di uno o più principi regolatori del giusto processo<sup>37</sup>. Di diverso avviso, invece, chi

---

giacché la norma non può svolgere alcuna funzione nomofilattica, salvo che non si rimetta la questione alle Sezioni unite perché dirimano il contrasto.

<sup>36</sup> In una prospettiva critica al testo della disposizione, esemplificative solo le parole di BRIGUGLIO, *sub art. 360-bis c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO-CAPPONI, Padova, 2009, p. 61, che definisce la norma «sostanzialmente esornativa pur nella sua pomposità, o invece, e nonostante la sua pomposità, preoccupantemente limitativa». In particolare, l'A. assume che «la formulazione di quel n. 2 non sia particolarmente felice è evidente, stracchiata com'è fra intenti solo allusivi e volutamente criptici riconducibili ai c.d. garzoni del legislatore da un lato, e dall'altro alla fiducia ingenua, rassicurata dalla nobiltà di quei principi regolatori del giusto processo, delle commissioni come dei semplici *peones* parlamentari, e cioè dei legislatori formali, i quali, qui più che altrove, pressati dalla urgenza hanno approvato comprendendo poco o nulla di ciò che approvavano».

<sup>37</sup> A favore di un possibile ampliamento delle ipotesi di ricorso per cassazione, LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 2023, p. 444, il quale ammette che «o si interpreta in senso ampio l'espressione "principi regolatori del giusto processo" come estesa a tutte le fattispecie di invalidità (ed allora l'art. 360-*bis* n. 2 c.p.c. diviene, per quanto attiene agli *errores in procedendo*, il gemello dell'art. 360-*bis* n. 1 c.p.c. per quanto attiene agli *errores in iudicando*), oppure si ritiene che – ferma restando l'inammissibilità del ricorso quando viene denunciata una illecità processuale – la norma

assumeva che l'inammissibilità dovesse applicarsi a tutti i motivi di censura dedotti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.<sup>38</sup> ovvero, ancora, chi suggeriva l'operatività, solo residuale, della categoria dell'inammissibilità *de qua* per l'ipotesi in cui il motivo di ricorso avesse prospettato un vizio meramente procedimentale, per non avere la sentenza impugnata deciso su alcuna questione di diritto<sup>39</sup>.

Dopo un qualche tentennamento, ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza la seconda delle opzioni interpretative illustrate. Invero, la Corte si è orientata nel senso di ritenere che detta inammissibilità non determini l'introduzione di nuovi motivi di ricorso e ne ha suggerito una lettura in combinato disposto con i motivi di censura *in procedendo* prescritti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., confinando il filtro ad un esame sulla "decisività" della doglianza<sup>40</sup>. E ciò, con la conseguenza che la denuncia di un errore *in procedendo* è ora deducibile, assumendo rilevanza cassazionale, solo ed in quanto abbia a sua volta comportato la violazione dei principi

---

in questione consente l'impugnazione della sentenza, oltre che per i motivi di cui all'art. 360 nn. 1, 2 e 4, anche quando di fatto ed a prescindere dalla sussistenza di singole fattispecie di nullità, siano stati violati i principi regolatori del giusto processo. Questa eventualità diviene più frequente quanto più il legislatore estende l'utilizzazione di processi deformalizzati».

<sup>38</sup> Così, RAITI, *Brevi note sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009*, n. 69, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1601; GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 59; RICCI G.F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, cit., p. 113; CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 737.

<sup>39</sup> Sulla questione, in particolare, DAMIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, cit., p. 149, secondo cui, «considerato che l'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. già sanziona con l'inammissibilità i ricorsi proposti avverso i provvedimenti che hanno deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ci si rende conto che l'ambito di applicazione dell'art. 360 bis, n. 2, c.p.c., resta circoscritto a poche e particolari ipotesi».

<sup>40</sup> Cfr. Cass., 29 ottobre 2012, n. 18551, in *Onelegale*, così massimata «in tema di ricorso per cassazione, la "violazione dei principi regolatori del giusto processo", di cui all'art. 360-bis, comma 1, n. 2, c.p.c., non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., in quanto il legislatore ha unicamente segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l'introduzione di uno specifico strumento con funzione di "filtro", sicché sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili. (Nella specie, il ricorrente deduceva, quale motivo autonomo, le violazioni dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'obbligo di motivazione e alla garanzia del diritto di difesa anche per il mancato completamento della prova testimoniale; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile)». Nello stesso senso, Cass., 24 marzo 2016, n. 5927; Cass., 26 settembre 2017, n. 22341; Cass., 15 ottobre 2019, n. 26087.



che governano il giusto processo. Talché il ricorrente, nel denunciare la violazione di una norma del procedimento, sarà tenuto, a pena di inammissibilità, a palesare la violazione dei principi regolatori del giusto processo, con ogni conseguenza sull'effettività del pregiudizio subito.

Il secondo profilo di criticità sollevato afferisce, invece, all'individuazione in concreto dei «principi regolatori del giusto processo», questione che ha arduamente impegnato la dottrina a tracciarne il confine, dovendo fare i conti con la constatazione stante la quale, di regola, qualsiasi norma processuale concorre ad assicurare che il processo si svolga secondo i canoni e parametri di giustizia prescritti dall'art. 111 Cost.

La formula impiegata induce sicuramente a ritenere che il legislatore abbia inteso far riferimento ai principi desumibili dall'art. 111, comma 1 e 2, Cost., ma non lascia escludere che la loro estensione possa essere più vasta del tracciato costituzionale<sup>41</sup>.

Il dettato normativo lascia all'interprete un non indifferente spazio di manovra, conferendo alla norma più una portata garantista che un reale effetto filtrante. Dinanzi ad un tale stato di cose l'opzione ermeneutica da preferirsi, oltretutto suggerita dal dato letterale, è sicuramente quella secondo cui partecipino alla nozione di giusto processo tutti i principi fondamentali che lo governano, i quali «indipendentemente dal fatto che siano di ordine costituzionale o semplicemente previsti dalla legge ordinaria, costituiscono l'ossatura del nostro ordine pubblico processuale»<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Sulle garanzie costituzionali del «giusto processo», in generale, v. PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2000, c. 241 ss.; CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 129 ss.; ID, *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 1010 ss.; FERRUA, *Il giusto processo in Cassazione*, in *Dir. e giust.*, 2000, p. 5 ss.; ID, *Il processo penale dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 30 ss.; MONTELEONE, *Il processo civile alla luce dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, 2001, p. 523 ss.; BOVE, *Articolo 111 Cost. e «giusto processo civile»*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 479 ss.; TROCKER, *Il nuovo art. 111 Cost. e il «giusto processo» in materia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 381 ss.

<sup>42</sup> Cfr. RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 243. Secondo l'A., più in particolare, può aversi una censura deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 2, c.p.c., «tutte le volte

Il legislatore, in questa seconda ipotesi, non introduce, di fatto, un ulteriore filtro alla ricorribilità, ma conferisce più semplicemente alla Corte l'opportunità di disfarsi di ricorsi manifestamente infondati con una declaratoria di inammissibilità, e ciò, lungi dal limitare la ricorribilità già esistente, ricalcando la violazione di norme astrattamente riconducibili al «giusto processo» vizi già consolidati, costituenti i motivi di censura contenuti nell'art. 360 c.p.c.<sup>43</sup>.

---

che, essendo stata violata una norma attinente all'ordine pubblico processuale, si sia prodotta una nullità della sentenza anche se non rientrante tra quelle tipiche previste dalla legge». Parimenti, MENCHINI, *Inammissibilità del ricorso*, in *La riforma della giustizia civile*, a cura di BALENA-CAPONI-CHIZZINI-MENCHINI, Torino, 2009, p. 119. *Contra*, REALI, *sub art. 360-bis c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., p. 141, «l'art. 360-bis attiene in generale alla violazione delle garanzie minime essenziali affinché il processo possa considerarsi "giusto", vale a dire quelle riconosciute dagli artt. 2, 24, 25 e 111, comma 1, 2 e 6, Cost.».

<sup>43</sup> Secondo RICCI G.F., op. ult. cit., p. 246, l'unica ipotesi di cui la violazione dei principi del giusto processo possa condurre a vizi della decisione non inquadrabili nell'art. 360 c.p.c. è rappresentata dalla violazione del principio del contraddittorio ove esso sia derivato da un errore del giudice ed un caso potrebbe essere quello del giudice che, nell'ammettere una prova d'ufficio, non abbia concesso alle parti il termine per dedurre prove che si sarebbero rilevate essenziali in relazione alla prova ammessa dal giudice. L'A. assume che «a meno di non volere prospettare il vizio nell'ambito del n. 4, esso non sarebbe deducibile ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., alla cui stregua per ciò che riguarda l'assunzione delle prove, può tuttalpiù denunciarsi l'omessa violazione di una prova decisiva o la valutazione di una prova (anch'essa decisiva) che era invece inammissibile».

## SEZIONE II

### CRITICITÀ ONTOLOGICHE DELL'ISTITUTO

SOMMARIO: I. Fra manifesta infondatezza ed inammissibilità. – I.1. Dalla declaratoria di inammissibilità sulla base di valutazioni afferenti al merito alla teoria dell'*escamotage* linguistico. – II. Tra ragionevole durata e compatibilità costituzionale. – III. Un primo bilancio. – IV. Il significato da attribuire all'espressione «filtro»: prime impressioni.

#### I. *Fra manifesta infondatezza ed inammissibilità*

La norma di cui all'art. 360-*bis* c.p.c. presenta tutt'oggi non poche criticità irrisolte. Già fin dalla sua entrata in vigore, la dottrina rilevava come i due casi di inammissibilità del ricorso collegassero una tale sanzione, non già a vizi afferenti al *modus procedendi*, ma al contenuto stesso della doglianza, mettendone in discussione la natura più intimamente ontologica<sup>44</sup>.

È il caso forse di osservare che la categoria dell'inammissibilità, secondo pacifico insegnamento dottrinale, ricorre quando è ravvisabile un'originaria carenza del potere ad impugnare determinata dall'assenza dei presupposti o delle condizioni dell'impugnazione ovvero in presenza di determinati vizi di forma ovvero contenuto dell'atto introduttivo, tali da impedire al giudice di statuire nel merito. È, perciò, di tutta evidenza come il tenore della «conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte» nonché della «fondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo» nulla abbia a che vedere con l'inammissibilità che, se tradizionalmente intesa, mal si adatta ad una verifica di tipo contenutistico delle censure.

---

<sup>44</sup> Trattasi di un rilievo sollevato da pressoché tutta la dottrina processualcivilistica. Si veda, infatti, CARPI, *L'accesso alla Cassazione ed il nuovo sistema di filtri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 774 ss.; SILVESTRI C., *Note in tema di giudizio di cassazione riformato*, cit., p. 1031; PROTO PISANI, *Principio d'eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, c. 65 ss. Il problema della natura del filtro si pone anche per la Cassazione penale. V., in proposito, CARNEVALE, *Il filtro in Cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 859 ss.

Il filtro si colloca, perciò, in un territorio indubbiamente inedito, costituendo le due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso, secondo autorevole dottrina, «controlli che comportano, piuttosto che la esteriore verifica di regolarità del contenuto-forma del ricorso, la valutazione del merito delle censure, segnatamente in relazione alla loro idoneità a prefigurare un ipotetico mutamento nella giurisprudenza consolidata della cassazione sulla questione di diritto implicata ovvero in rapporto alla loro manifesta infondatezza nell'altro»<sup>45</sup>.

Ed infatti, il dettato normativo di cui al n. 1 dell'art. 360-*bis* c.p.c., nel porre l'accento sulla «questione di diritto», già ad un primo sguardo, rivela come il vaglio, in realtà, trascenda da un esame sulla sussistenza dei presupposti processuali per sostanziarsi, invero, sul merito del motivo avanzato e della questione di diritto che ne è sottesa<sup>46</sup>.

Parimenti, rispetto alla seconda ipotesi prescritta dall'art. 360-*bis* c.p.c., è di tutta evidenza l'inadeguatezza del riferimento che fa la norma, *expressis verbis*, alla manifesta infondatezza, conducendo ad una conseguenza paradossale. E cioè che la manifesta infondatezza della violazione dei principi regolatori del giusto processo comporti l'inammissibilità del ricorso *ex art. 360-bis* c.p.c., mentre, in ogni altra diversa ipotesi, il suo rigetto *ex art. 375* c.p.c.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> RAITI, *Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69*, cit., p. 1605 ss.

<sup>46</sup> Rispetto al n. 1 dell'art. 360-*bis* c.p.c., GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio di cassazione*, cit., p. 41, assume che «si ricorre alla categoria dell'inammissibilità in modo del tutto improprio e fuorviante, giacché essa, nella dogmatica processuale (...) sta ad indicare un requisito processuale, di ordine formale o extraformale, che impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia», dunque, di un requisito che nulla ha a che fare con le valutazioni di merito, che sarebbero invece presupposte dal primo presupposto.

<sup>47</sup> Secondo REALI, *sub art. 360-bis c.p.c.*, in *La riforma del giudizio in cassazione*, cit., p. 144, oltretutto «va tuttavia osservato che la valutazione preventiva di inammissibilità, per essere conforme alla lettera dell'art. 360-*bis*, n. 2, dovrebbe essere limitata ai soli casi in cui la censura prospettata dal ricorrente attraverso uno dei motivi del ricorso *ex art. 360*, comma 1, c.p.c., consista nella violazione dei principi regolatori del giusto processo. Sicché, mentre il ricorso con il quale è lamentata la violazione di una garanzia costituzionale, se manifestamente infondato, può essere dichiarato subito inammissibile *ex art. 360-bis*, quello che denuncia un diverso *error in procedendo* (cioè non implicante la violazione della garanzia del giusto processo) va comunque ammesso, salvo poi a essere dichiarato manifestamente infondato a norma dell'art. 375, comma 1, n. 5, con la conseguenza che lo stesso tipo di vizio finisce per essere assoggettato a una pronuncia di inammissibilità

Da questi primi rilievi è oggi pacifico che, sebbene la norma, stando al dato letterale, configuri due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso, essa, in realtà, postuli un sommario giudizio di merito sulla sua fondatezza e dal quale dipende la procedibilità dell'impugnazione<sup>48</sup>.

*I.1. Dalla declaratoria di inammissibilità sulla base di valutazioni afferenti al merito alla teoria dell'escamotage linguistico*

I rilievi critici sollevati in ordine alla portata del filtro e al vaglio preliminare in cui esso si sostanzia, ancorché si collochino su un piano apparentemente terminologico, meritano una più approfondita indagine in ragione delle conseguenze che avrebbero sèguito dalla sua configurazione in termini di manifesta infondatezza piuttosto che di inammissibilità.

Anzitutto, occorre rilevare che la scelta tra il rigetto in rito o nel merito, tra inammissibilità e infondatezza, è suscettibile di comminare conseguenze non indifferenti sul controricorrente, nella misura in cui, ove questo presenti tardivamente un ricorso incidentale, il rigetto nel merito ne consentirebbe l'esame, mentre il rigetto in rito ne precluderebbe la trattazione.

A ciò si aggiunga, inoltre, che la riduzione del vaglio a situazioni tipiche di manifesta infondatezza ne sposterebbe la collocazione dal n. 1 al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., equivalendo ciò a negare qualsivoglia portata innovativa al filtro nella misura in cui, anche prima della riforma del 2009, se fosse stata impugnata una sentenza decisa in conformità ad un orientamento consolidato, la Corte avrebbe comunque rigettato il ricorso in quanto manifestamente infondato<sup>49</sup>.

---

ovvero di rigetto a seconda che si traduca oppure no in una violazione dei principi regolatori del giusto processo».

<sup>48</sup> Cfr. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, cit., p. 40, che definisce il vaglio di cui al filtro un «giudizio deliberativo sulla fondatezza del ricorso».

<sup>49</sup> In questo senso, BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della L. 18 giugno 2009, N. 69)*, cit., p. 791. Secondo l'A., la novella del 2009 si è limitata a

Secondo un primo e più risalente orientamento la portata innovativa della riforma sarebbe da rinvenirsi nell'aver introdotto, nell'ambito del giudizio di cassazione, una forma inedita di inammissibilità dal carattere meritale, contrapposta alla più tradizionale inammissibilità di natura processuale. La nuova norma avrebbe, in altri termini, prescritto a pena di inammissibilità nuovi requisiti di forma contenuto del ricorso da aggiungersi a quelli già disciplinati dall'art. 366 c.p.c.<sup>50</sup> Si tratterebbe, dunque, di una inammissibilità afferente al merito, ma dipendente dalla manifesta infondatezza del ricorso, probabilmente adoperata al solo scopo di tentare il salvataggio della categoria dell'inammissibilità, pur se in una nuova veste<sup>51</sup>.

Secondo, invece, più recente dottrina maggioritaria, il ricorso alla categoria dell'inammissibilità costituirebbe un mero *escamotage* linguistico che «pretende di far passare per vaglio di ammissibilità ovvero inammissibilità una valutazione che, invece, ha a che fare propriamente con il merito dell'impugnazione proposta»<sup>52</sup>.

---

dotare la Corte «di una modalità di impiego dei propri poteri, che, facendo leva sul fisiologico modo di procedere della giurisprudenza, le consenta per un verso di raccogliere dalla dialettica del processo e dal confronto con la dottrina argomenti per impostare e far evolvere la propria interpretazione della legge, ma per altro verso di rigettare in modo economico i motivi di ricorso che, nel momento in cui si tratta di deciderne, trovino ostacoli in propri precedenti, da cui la stessa corte ritenga di non doversi allontanare».

<sup>50</sup> In questo senso, MONTELEONE, *Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. (sull'inammissibilità del ricorso alla cassazione civile)*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 972 ss. La teorica in esame è stata sostenuta anche in ragione di un argomento teleologico. A questo proposito, v. TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2011, p. 403 ss., secondo cui «è propria del filtro di inammissibilità la funzione di bloccare appunto in entrata quei ricorsi immeritevoli secondo il parametro considerato ai suoi specifici fini, senza accesso ad una più approfondita trattazione nel merito dell'impugnazione, modulata sullo stato di eventuali sopravvenienze», con la conseguenza che sussistenza di elementi idonei a mutare o a confermare l'orientamento della Corte costituisce una condizione preliminare per l'ammissibilità del ricorso, che, in quanto tale, non potrà essere deciso nel merito previo suo preventivo e positivo soddisfacimento.

<sup>51</sup> Categoria che, in effetti, meglio si addice alla funzione del filtro.

<sup>52</sup> Cfr. CARRATTA, *Le nuove modifiche al giudizio in Cassazione ed il «filtro» di ammissibilità del ricorso*, *Relazione tenuta al IV Congresso di aggiornamento del Consiglio Nazionale Forense*, tenutosi a Roma, S. Spirito in Sassia, 20 marzo 2009, p. 5; PROTO PISANI, *Appunti sull'ultima riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 107 ss.; RASCIO, *Le novità in tema di impugnazioni*, in *Dir. e giur.*, 2009, p. 380 ss.; MENCHINI, *Inammissibilità del ricorso*, in *La riforma della giustizia civile*, cit., p. 110 ss. In particolare, secondo FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 645 ss., partendo dal presupposto stante il quale la manifesta infondatezza della domanda non può rappresentare un requisito di ammissibilità della domanda, «diventa allora inevitabile concludere che l'art. 360-bis, a dispetto della terminologia

In un primo momento è parso che anche la giurisprudenza di legittimità seguisse questa strada, assumendo difatti che, quando la decisione impugnata risulti conforme alla giurisprudenza della Corte ed il ricorso non offra elementi per mutare o confermare l'orientamento della stessa ovvero sia manifestamente infondata la censura della violazione di uno o più principi regolatori del giusto processo, «non vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso ma la sua manifesta infondatezza»<sup>53</sup>. Soluzione, quest'ultima, che non ha tuttavia incontrato il favore dell'intera Corte<sup>54</sup>, costretta, così, a distanza di sette anni, ad esprimersi sulla questione effettuando un'inversione di marcia<sup>55</sup>.

Non può negarsi che il ricorso atecnico alla categoria dell'inammissibilità abbia oggi determinato una rottura con il vecchio equilibrio, tra declaratorie di inammissibilità e pronunce sul merito, e ciò nella misura in cui la decisione relativa all'inammissibilità di cui all'art. 375, n. 1, c.p.c., è giunta a compendiare non solo

---

utilizzata non introduce due nuove ipotesi di inammissibilità. Al contrario, in questione sono e rimangono esclusivamente due casi di (non) manifesta infondatezza».

<sup>53</sup> Cfr. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, con nota di SCARSELLI, *Circa il (supposto) potere di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Foro it.*, 2010, c. 3333 ss., di CARRATTA, *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia "creativa" dei giudizi di cassazione*, in *Giur. it.*, 2011, p. 886 ss.; di CARNEVALE, *La Corte di Cassazione ridimensiona il "filtro" dell'art. 360 bis c.p.c.*, in *Nuova giur. civ.*, 2011, p. 172 ss.; di TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*, cit., p. 403 ss.; di LUISO, *La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro (art. 360-bis c.p.c.)*, in *Giust. civ.*, 2010, p. 1131 ss.; di FINOCCHIARO, *La valutazione rispetto ai precedenti va compiuta al momento della decisione*, in *Guida al dir.*, 2010, p. 37 ss.

<sup>54</sup> Tra le sentenze contrarie all'orientamento delle Sezioni Unite, v. Cass., 27 gennaio 2011, n. 2018; Cass., 18 novembre 2015, n. 23586; Cass., 4 maggio 2016, n. 8804. Infine, Cass., 27 luglio 2016, n. 15513 e Cass., 11 ottobre 2016, n. 20466, ambedue ordinanze di remissione alle Sezioni Unite.

<sup>55</sup> Detto orientamento giurisprudenziale però è stato, tuttavia, oggi superato da Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, in *De Jure*, stante la quale non è più condivisibile l'idea secondo la quale l'inammissibilità del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalità in cui il suo contenuto è espresso, e così massimata «è inammissibile, e non anche infondato nel merito, il ricorso proposto in difformità alla previsione di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Le ragioni di inammissibilità contemplate dalla citata disposizione possono investire anche soltanto singoli motivi di ricorso e non devono perciò necessariamente comportare l'inammissibilità del ricorso nel suo insieme, ove questo consti di più motivi. La situazione di inammissibilità contemplata dall' art. 360-bis c.p.c. lascia del tutto intatta, pur riducendone la portata applicativa, l'ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso contemplata dal successivo art. 375 c.p.c., che riguarda ogni altro possibile caso di infondatezza, manifesta sì, ma non dipendente dall'assenza di ogni confronto critico con una precedente giurisprudenza consolidata».

i casi di inammissibilità “formale”, ma anche quelli di tipo “sostanziale” descritti ai nn. 1 e 2 dell’art. 360-*bis* c.p.c.<sup>56</sup>.

Si può, perciò, ragionevolmente obiettare che la scelta operata dal legislatore di trasformare, almeno formalmente, un connotato di merito in una ragione di rigetto in rito, svuoti di contenuto la categoria dell’inammissibilità.

In questa direzione si muovono le numerose occasioni in cui il legislatore ha finito per mutuare la categoria dell’inammissibilità anche in presenza di ragioni di merito – che risultino “agevolmente percepibili” e perciò suscettibili di un più snello *iter* decisionale<sup>57</sup> – rendendo, al di là di qualsivoglia disquisizione dottrinale, di fatto, oggi, sistematicamente accettabile una declaratoria d’inammissibilità al cospetto di ricorsi manifestamente infondati.

## II. *Il filtro tra ragionevole durata e compatibilità costituzionale*

La previsione di un filtro per l’accesso in cassazione è, fin da subito, risultata difficilmente conciliabile con la garanzia costituzionale di cui all’art. 111, comma 7, Cost., che sancisce il diritto al ricorso in cassazione dei provvedimenti decisori per violazione di legge<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Dello stesso avviso è anche GENOVESE, *Il nuovo ricorso per Cassazione*, in *La riforma del processo civile*, a cura di GENOVESE-RISOLO, 2010, Milano, p. 267.

<sup>57</sup> Si pensi, ad esempio, all’art. 348-*bis* c.p.c. che prescriveva, prima della riforma c.d. Carabia da ultimo intervenuta, la declaratoria di inammissibilità dell’appello che non presenti una ragionevole probabilità di accoglimento o, ancora, all’art. 606 c.p.p., in materia processuale penale, che prescrive la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione che si regga su motivi manifestamente infondati.

<sup>58</sup> Il costituente repubblicano decise di prevedere nell’art. 111 Cost. la garanzia del ricorso per cassazione per violazione di legge spinto da due fattori: da un lato, la passata esperienza del regime fascista che stimolò la reazione contro ogni ulteriore minaccia all’indipendenza della magistratura e alle garanzie di legalità, dall’altro, la politica del diritto di Piero Calamandrei e, segnatamente, l’idea pura della Cassazione quale strumento di certezza del diritto da perseguirsi attraverso l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale. Per approfondire le origini storiche dell’art. 111 Cost. e i lavori preparatori dell’Assemblea costituente, v. TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005, p.42 ss.



Non può negarsi che l'introduzione di un meccanismo di selezione dei ricorsi confligga, almeno *ictu oculi*, con il diritto all'accesso in cassazione, inteso come garanzia costituzionale irrinunciabile. Talché, non resta che chiedersi se alla normativa *de qua* debba conferirsi carattere assolutamente impeditivo e non superabile, se non attraverso una revisione costituzionale, ovvero se, a costituzione invariata, sia prospettabile una qualche scelta ermeneutica che consenta la selezione dei ricorsi, compatibilmente al disposto costituzionale.

Ci troviamo dinanzi uno dei casi più emblematici di «eterogenesi dei fini perseguiti da una norma processuale»<sup>59</sup>, avendo la garanzia al ricorso contro tutte le sentenze per violazione di legge, da un lato, impedito alla Corte di assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione della legge, dal momento che «*tot capita tot sententiae*», e, dall'altro, reso particolarmente ardua la previsione di meccanismi di *screening* pur se conformi all'apprezzamento della rilevanza cassazionale del ricorso.

Parte della dottrina si è difatti espressa nel senso di ritenere il filtro «una minaccia da cui fuggire» proprio in virtù della sua presunta incompatibilità con il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 111 Cost.<sup>60</sup>. Ed infatti, se intendiamo il

---

<sup>59</sup> CHIARLONI, *La garanzia costituzionale dell'accesso in cassazione*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, a cura di ALPA-CARBONE, Bologna, 2011, p. 92 ss.

<sup>60</sup> La citazione è di SASSANI-TISCINI, *Commento all'art. 360 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del Codice di procedura civile*, cit., p. 158. Dello stesso avviso, anche, VERDE, *In difesa dello ius litigatoris*, cit., p. 18; SASSANI, *Corte suprema e ius dicere*, cit., p. 823; TOMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali costi della nuova nomofilachia?*, cit., p. 827. In particolare, COSTANTINO, *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giur. it.*, 2009, p. 6, osserva che «primo luogo, la prevalenza dello *jus constitutionis* sullo *jus litigatoris* presuppone una Corte suprema di pochi componenti, selezionati in modo diverso dal concorso, con funzioni di indirizzo politico. In secondo luogo, una tale modifica costituzionale richiederebbe la inclusione, tra le «garanzie procedurali minime» del «giusto» processo, del doppio grado di giurisdizione, oggi privo di garanzia costituzionale. (...). In terzo luogo, in un sistema nel quale non ha cittadinanza lo *stare decisis* e nel quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge, il precedente ha un'efficacia meramente persuasiva e può averla se riguarda la effettiva ratio decidendi, non anche se costituisce un obiter dictum o un principio affermato nell'«interesse della legge». *Contra*, invece, PROTO PISANI, *Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione sistematicamente interpretata*, in *Foro it.*, 2009, c. 382, secondo cui «ha senso che la nostra Costituzione abbia costituzionalizzato il ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto abbia ritenuto che il ricorso per cassazione per violazione di legge fosse

diritto al ricorso in cassazione una garanzia irrinunciabile, certo è che qualsivoglia parametro selettivo teso a filtrare i ricorsi finirà per tradursi sempre nella violazione del diritto della parte ricorrente.

Tuttavia, una lettura così rigida del precetto costituzionale stenta a trovare accoglimento in un sistema spesso di compromesso, qual è il nostro. Ed infatti, se si osserva il dato letterale dell'art. 111, comma 7, Cost., può assumersi che esso, in realtà, si limiti a garantire la proponibilità del ricorso «ma non necessariamente la sua decisione nel merito»<sup>61</sup>.

Dunque, ove si consideri che il vaglio di cui all'art. 360-*bis* c.p.c., in un caso, si riduce in una valutazione sulla compatibilità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte e, nell'altro, in un giudizio sulla manifesta infondatezza dalla violazione dei principi del giusto processo, non può certo ritenersi che una tale

---

funzionale all'attuazione del principio di eguaglianza: e, lo si è visto, il principio di eguaglianza può essere assicurato solo ove si introduca un idoneo filtro all'accesso in Cassazione». Secondo TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, cit., p. 600 ss., «al precetto costituzionale non va attribuito il significato di diritto all'indiscriminato accesso al controllo di legittimità, bensì quello di strumento di razionalizzazione delle funzioni del Giudice Supremo. Sicché, la garanzia del ricorso per cassazione si impone (...) nei limiti in cui l'accesso sia razionale e razionalizzato da un sistema capace di ridare alla Corte i caratteri propri dell'ordine di vertice della funzione giurisdizionale. Nessun diritto al rimedio sussiste, invece, quando ne deriva un aggravamento del lavoro cui non corrispondono utili risultati sul piano concreto. La razionalizzazione dell'accesso deve inoltre porsi in equilibrio rispetto agli altri diritti costituzionalmente tutelati, sicché essa può giustificare la ricerca di un bilanciamento degli interessi. Il secondo. Occorre distinguere le funzioni insostituibili della Corte di cassazione, da quelle ad altri organi demandabili, collocando nella prima categoria la garanzia della uniforme interpretazione ed applicazione del diritto (funzione oggettiva), e nella seconda la tutela del caso singolo (funzione soggettiva). È forse giunto il momento di prendere consapevolezza dell'attuale incapacità della Corte di gestire contestualmente entrambe e perciò dell'opportunità di separarle, conservando quella che altri non possano svolgere».

<sup>61</sup> Così, DENTI, *Le riforme della Cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro*, in *Foro it.*, 1988, p. 23 ss. In questa direzione, *ex multis*, DE CRISTOFARO, *sub art. 360-bis c.p.c.*, in AA.VV., *Commentario al Codice di procedura civile*, cit., p. 870, secondo cui «il nuovo articolo 360-*bis* c.p.c. contempla due casi aggiuntivi d'inammissibilità dell'impugnazione, che si affiancano agli altri, ma non condizionano in via generale la decidibilità nel merito dell'impugnazione che sarà dunque ammissibile purché non incappi nelle due ipotesi preclusive contemplate»; anche, DIDONE, *Le riforme del giudizio di legittimità*, in *Il processo civile competitivo*, a cura di DIDONE, Torino, 2010, p. 623 ss., «l'art. 360-*bis* c.p.c. non fa altro che trasferire nel campo civile un istituto che già esiste in quello penale e si sostanzia nella richiesta di sussistenza di un minimo di serietà nella proposizione dell'impugnazione, che, nel processo penale, non può essere formulata per motivi manifestamente infondati, a pena di inammissibilità (art. 606, comma 3, c.p.p.), perché già ritenuti tali dalla giurisprudenza della Cassazione, senza prospettazioni di argomentazioni nuove che richiedono una specifica confutazione».

declaratoria neghi, *a priori*, l'accesso in cassazione<sup>62</sup>. Tutt'altra cosa è, invece, la previsione di filtri "in entrata", tesi *tout court* ad impedire che un ricorso giunga dinanzi ai giudici di legittimità ingolfandone l'operato, senza che prima sia stato superato positivamente il vaglio di accesso, affidato al giudice *a quo* ovvero ad una composizione interna alla stessa Corte.

Pertanto, può assumersi che «essendo imposto uno sbarramento ai ricorsi che nel merito sarebbero proiettati sul rigetto, manca quel preliminare impedimento di natura processuale all'esame della Corte che avrebbe potuto generare sospetti di contrasto con l'art. 111, settimo comma, Cost.»<sup>63</sup>.

Una regola, quale è quella di cui all'art. 111, comma 7, Cost., che garantisce sempre il ricorso per cassazione, appare del tutto obsoleta e foriera di problemi di coordinamento<sup>64</sup>, senza dimenticare che, nell'elevare il ricorso per cassazione a diritto costituzionalmente garantito, un sorta di "jolly" da giocarsi ad ogni evenienza, contribuisce ad incrementare lo stato di crisi in cui versa la nostra Corte.

---

<sup>62</sup> Non a caso, si ricordi che la prima versione del «filtro», delineato nella prospettiva della ammissibilità del ricorso, ha sollevato non poche perplessità e critiche, nella misura in cui si è ritenuto che la previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso per accedere in Cassazione fosse in contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 111 Cost., circostanza, quest'ultima, che ha condotto a riformulare la norma attraverso l'introduzione di due nuove ipotesi di inammissibilità, *rectius* manifesta infondatezza, destinate ad aggiungersi alle quelle già normativamente previste. In dottrina, a tal proposito, MONTELEONE, *A proposito di una incipiente riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, p. 1107 ss.; COSTANTINO, *Rassegna di legislazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1787 ss.

<sup>63</sup> Cfr. TISCINI, *Inammissibilità del ricorso*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Torino, 2013, p. 615.

<sup>64</sup> Per approfondire v., CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, in *Judicium*, 2012, p. 2, secondo cui «se il legislatore costituzionale non si decide ad eliminarla, la si debba arginare in via interpretativa, aprendola al bilanciamento con la garanzia costituzionale del giusto processo (art. 111, commi 1 e 2 Cost.), concepito come canone diretto ad assicurare un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli altri processi». Inoltre, PASSANANTE, *Calamandrei e il destino della Cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 108 ss., si domanda se la garanzia di cui all'art. 111 Cost., a conclusione del suo saggio, ed ipotizzando una riforma della Cassazione civile, assume che «questa dovrebbe avere carattere radicale, spingendosi, da un lato, a limitare fortemente il numero dei ricorsi, anche attraverso una modifica dell'art. 111 Cost., se necessario, e promuovendo, dall'altro, l'esercizio da parte della Corte suprema di una – per così dire – rinnovata nomofilachia. Quest'ultima dovrebbe esprimersi nella pronuncia di sentenze, che, a differenza di quelle alle quali siamo abituati, siano "immerse" nei fatti di causa, nelle quali la formazione del principio di diritto maturi nel contesto di un caso concreto ben comprensibile».

### III. *Un primo bilancio*

È ora arrivato il momento di trarre un primo bilancio.

Il nostro ordinamento per far fronte all'ingente carico di lavoro della Corte, ormai fisiologicamente impossibilitata ad espletare la sua preminente funzione di guida coerenziatrice del diritto, introduce un filtro in Cassazione, consistente nella previsione di due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso, destinate a sostituire l'abrogato anteriore sistema, rappresentato dal c.d. "filtro a quesiti", di cui al vecchio art. 366-*bis* c.p.c.

Detta operazione di *screening* dei ricorsi, tesa ad individuare quelli la cui sorte appaia segnata fin dall'inizio, ed in quanto tali suscettibili di essere definiti in via semplificata nelle forme, *post* riforma Cartabia, del procedimento accelerato<sup>65</sup>, presenta, però, non poche criticità.

Una prima criticità è da addebitarsi all'improprio ricorso da parte del nostro legislatore alla categoria dell'inammissibilità, frutto di un *lapsus calami* o, forse, più propriamente di un *escamotage* linguistico che pretende di far passare sotto le mentite spoglie dell'inammissibilità una valutazione che ha invece a che fare con il merito delle doglianze. Una seconda, invece, afferisce alla tanto discussa presunta incompatibilità costituzionale del filtro con la garanzia del ricorso in cassazione per violazione di legge di cui all'art. 111, comma 7, Cost., oggi tuttavia superata se guardiamo all'istituto quale mero meccanismo di smaltimento interno teso alla selezione non già dei ricorsi quanto delle modalità di trattazione degli stessi.

Il legislatore ha, invero, cercato di ottenere "a valle" ciò che non può, invece, ottenere a "monte" e, ciò, in quanto la previsione di filtri in entrata avrebbe sicuramente incontrato lo sfavore dell'art. 111, comma 7, Cost.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Per le novità introdotte dalla riforma sul ricorso per cassazione si rimanda al cap. II.

<sup>66</sup> Così, anche, DE CRISTOFARO, *Commento all'art. 360-bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., p. 1525 ss., «l'obiettivo è stato quello di limitare l'intervento della Cassazione in base ad una selezione "interna" dei ricorsi essenzialmente parametrata sul requisito della probabilità di accoglimento» e, ciò, «nel senso della compatibilità con l'art. 111 Cost. unicamente di filtri siffattamente concepiti, sul modello delle *formations restreintes* francesi».

Tutto ciò premesso, se ci interroghiamo ora sulla reale efficacia filtrante di dette due ipotesi di inammissibilità del ricorso i risultanti non appaiono, neppure sotto questo profilo, confortanti<sup>67</sup>.

Ed infatti, se al n. 1 dell'art. 360-*bis* c.p.c. può riconoscersi una qualche potenzialità selettiva dei ricorsi, da dichiararsi inammissibili se la sentenza è stata decisa attuando l'orientamento della Corte senza che l'esame dei motivi sollevati un *revirement*, il n. 2, invece, manca di qualsivoglia attitudine filtrante, «non ponendo alcun limite alla presentazione delle doglianze in Cassazione»<sup>68</sup>.

Tuttavia, nella prassi giudiziaria, le ipotesi prescritte dall'art. 360-*bis* c.p.c., restano inattuato, come dimostrano i dati statistici che, pre e post riforma del 2009, non registrano alcun apprezzabile progresso in quanto a procedimenti definiti con pubblicazione del provvedimento in termini di inammissibilità<sup>69</sup>.

Il risultato è quello di un sistema macchinoso e complesso, cui ha fatto sèguito uno scarso impiego dell'istituto, talché che la Corte, di fronte ad un ricorso palesemente infondato, sovente preferisce rigettarlo nel merito piuttosto che applicare

---

<sup>67</sup> CASTAGNO, *L'inammissibilità nel giudizio di cassazione*, Torino, 2022, p. 192 ss., osserva che l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis* c.p.c. non si è dunque rivelata così dirimpante come temuto dai primi commentatori della riforma, sembrando piuttosto assolvere ad una ben più modesta funzione "pedagogica", consistente nell'indurre i ricorrenti ad una maggiore diligenza nella redazione dei ricorsi, al fine di agevolare la Corte nell'individuare i propri precedenti e nello stabilire la decisività delle censure. In effetti, se si guarda alle percentuali delle pronunce di inammissibilità rese dalla Corte, non si può certo dire che l'art. 360-*bis* c.p.c. abbia inciso in maniera significativa sulla sorte dei ricorsi in cassazione: se nel 2009 i ricorsi inammissibili rappresentavano circa il 15% del totale di quelli definiti, dopo dieci anni tale percentuale, tra alti e bassi, non ha mai superato il 19%, cifre decisamente lontane da quelle raggiunte, per esempio, nel giudizio di cassazione penale o in quello che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in cui la percentuale delle pronunce di inammissibilità si aggira costantemente intorno al 70-80% delle decisioni rese ogni anno». Si esprime in termini di «funzione pedagogica» del filtro, per primo, FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, cit., p. 669.

<sup>68</sup> Cfr. RICCI, *Il giudizio civile in Cassazione*, cit., p. 258.

<sup>69</sup> Nel 2005, a fronte di 24.142 procedimenti definiti con pubblicazione del provvedimento, solo 2370 venivano dichiarati inammissibili. Nel 2022, anno giudiziario appena conclusosi, solamente 9.964 procedimenti vengono definiti con una declaratoria di inammissibilità, a fronte di 40.759 ricorsi decisi con pubblicazione del provvedimento. È agevole notare che, prima della riforma, solo 10 ogni 100 erano i procedimenti definiti con declaratoria di inammissibilità, a distanza di 16 anni dalla riforma, i procedimenti dichiarati inammissibili sono solamente 20 ogni 100 circa. I dati sono reperibili nell'Annuario Statistici, redatti a cura dell'Ufficio di statistica della Corte di cassazione e disponibili sul sito internet della Corte [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

l'inammissibilità di cui all'art. 360-*bis* c.p.c. Tant'è che se, da un lato, ci si è sistematicamente abituati alla possibilità di una declaratoria di rigetto in rito sulla base di valutazioni afferenti al merito, dall'altro, nell'ambito del giudizio di cassazione, fatica ancora a radicarsi pienamente la cultura dell'inammissibilità<sup>70</sup>.

Dinanzi ad un tale stato di cose, tornano sempre attuali le parole di Michele Taruffo, secondo cui è indispensabile «una grande riforma che muova da un'adeguata rimeditazione delle funzioni che la Corte di cassazione è chiamata a svolgere nell'ordinamento attuale, e che operi una ridefinizione del modello fondamentale di Corte suprema, sciogliendo l'ambiguità che da lungo tempo [*ndr* la] caratterizza»<sup>71</sup>.

#### IV. *Il significato da attribuire all'espressione «filtro»: prime impressioni*

Nella tradizionale concezione processualcivilistica la previsione di un vaglio preliminare all'accesso in Cassazione rappresenta «l'inesorabile concessione del sistema al valore della celerità ed effettività della giurisdizione»<sup>72</sup>. Ed infatti, non è un caso che il filtro, imperniato sul meccanismo *ex art. 360-bis* c.p.c., sia stato osannato, dalle plurime riforme susseguitesesi nel corso dell'ultimo decennio, l'antidoto per far fronte alla grave crisi della nostra Corte, nonostante i plurimi esiti deludenti.

---

<sup>70</sup> Si avverte, invero, secondo CASTAGNO, *L'inammissibilità nel giudizio di cassazione*, cit., p. 186, «una maggiore sensibilità della Corte alle istanze dei ricorrenti, a cui l'inammissibilità appare certamente cosa poco gradita, per richiamare un qualcosa di processualmente sbagliato». Ne sono un esempio, *ex multis*, Cass., 29 luglio 2020, n. 16246; Cass., 3 luglio 2020, n. 13683; Cass., 24 giugno 2020, n. 12394; Cass., 22 giugno 2020, n. 12174; Cass., 15 giugno 2020, n. 11423. In dottrina, inoltre, v. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, cit., p. 49, il quale sottolinea come la sanzione dell'inammissibilità «verosimilmente rileverà agli effetti della valutazione della eventuale responsabilità professionale dell'avvocato che ha proposto il ricorso poi dichiarato inammissibile, molto più che se quel ricorso fosse stato respinto, nel merito, per manifesta fondatezza o infondatezza».

<sup>71</sup> TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, cit. p. 168.

<sup>72</sup> Cfr. CECHELLA, *Introduzione alla giustizia civile riformata, in Il processo civile dopo la riforma*, cit., p. XXV.

Fin dall'entrata in vigore della norma, la dottrina, come la giurisprudenza, ci hanno sistematicamente abituati all'idea secondo cui la funzione di filtro debba unicamente imputarsi al meccanismo enucleato dall'art. 360-*bis* c.p.c., escludendo, da una tale denominazione, qualsivoglia altro vaglio, quale, ad esempio, l'ormai abrogato art. 366-*bis* c.p.c., recante un "filtro a quesiti", ovvero, ancora, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per doppia conforme o per difetto di specificità ed autosufficienza del ricorso, oggi codificato nella norma di cui all'art. 366 c.p.c. e, prima della riforma Cartabia, di elaborazione solo pretorile.

Lo stato delle cose non può che sollecitare una qualche riflessione sul significato da attribuire all'espressione «filtro».

L'indagine è certo complessa ove si consideri che il filtro, *latu sensu* inteso, è un istituto variamente strutturato e dai contorni non sempre troppo ben definiti, accomunati dallo scopo di realizzare una deflazione del contenzioso, attraverso la previsione di criteri ostativi tesi a limitare l'accesso al giudizio di legittimità, ovvero, ma più di rado, modalità di trattazione semplificata dei ricorsi<sup>73</sup>.

I primi, riconoscendo alla Corte il potere di selezionare i ricorsi in entrata, in ragione della loro valenza nomofilattica, oltre a realizzare un effetto deflattivo, le assicurano il ruolo di guida coerenziatrice della giurisprudenza. I secondi, invece, consentendo alla Corte più semplicemente l'utilizzo di modalità decisionali semplificate, si rivelano tali per cui ad un eventuale effetto deflattivo non risponde necessariamente un reale rafforzamento della funzione nomofilattica<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Sulla distinzione si tornerà a seguito, nel corso del cap. IV. Intanto, per approfondire, v., in generale, DONDI-COMOGGIO, *Le Corti Supreme civili nell'esperienza comparatistica*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Milano, 2018, p. 291 ss.

<sup>74</sup> In argomento, v. DAMIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011, p. 509 e ss.; ID, *Sui (super)poteri della "apposita sezione" della Corte di Cassazione*, in *Gius. proc. civ.*, 2013, p. 502; BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della L. 18 giugno 2009, N. 69)*, in *Giust. proc. civ.*, 2009, p. 791. Particolarmente rilevante è poi, Cass. civ., 26 luglio 2016, n. 15513, che, nell'ammettere l'appartenenza del filtro alla seconda delle tipologie sopra descritte, espressamente rileva che «è stato così creato un "filtro" non già all'accesso al giudizio di cassazione, ma all'accesso al rito dell'udienza pubblica dinanzi alle Sezioni ordinarie, prevedendosi la possibilità di decidere i ricorsi nell'ambito dell'apposita sezione con procedimento in Camera di consiglio».

Ad ogni buon conto, è fuor di dubbio che il nostro meccanismo di filtro non dia luogo ad un vaglio in entrata, una qualche forma di “*case selection*”, prevenendo, più semplicemente, il nostro codice un controllo che è speculare alla trattazione dei ricorsi “cassazionalmente irrilevanti” in forma semplificata.

È, allora, di tutta evidenza che la tanto predicata funzione di filtro, attribuita al meccanismo enucleato dall’art. 360-*bis* c.p.c., sia impropria: esso non costituisce un filtro “all’accesso”, limitandosi la norma a disciplinare due inedite ipotesi di inammissibilità meritale del ricorso, destinate a sommarsi a quelle di inammissibilità processuale<sup>75</sup>. Ciò, con ogni conseguenza sulla portata innovativa della norma, nelle misura in cui l’identità di effetti che consegue ad una declaratoria di inammissibilità ha reso, concretamente, superfluo distinguere tra inammissibilità processuale e inammissibilità di stampo meritale, salvo per voler rimarcare, che l’art. 360-*bis* c.p.c. ha introdotto, in tal modo, un’ipotesi di inammissibilità che rompe con la tradizione.

Può, allora, concludersi che il nostro non è un «filtro selettivo», quanto invece un «filtro procedimentale» che non pone alcun limite all’accesso in giudizio. Come tale, esso è funzionalmente diretto, non già ad una cernita qualitativa delle questioni da esaminare in armonia al prefigurato fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte, bensì all’individuazione dei ricorsi per i quali si può addivenire ad una

---

<sup>75</sup> Di «filtro che non filtra un bel nulla» parla invece BRIGUGLIO, *Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione: per i singoli casi normali e per i casi a valenza nomofilattica. La scelta “fior da fiore” di una Suprema Corte ristretta nei limiti dell’art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 301, secondo cui l’art. 360-*bis* c.p.c. è «sostanziato da disposizione pleonastica o nella migliore ipotesi simbolica (quella di cui al primo comma), e da disposizione (quella di cui al secondo comma) al postutto incomprensibile e, nonostante qualche sforzo esplicativo iniziale e solo teorico della Suprema Corte, pressoché inapplicabile ed inapplicata». V., inoltre, BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della L. 18 giugno 2009, N. 69)*, cit., p. 790, secondo cui il legislatore «meglio avrebbe fatto ad abortire, visto che il risultato è talmente insulso da poter suggerire (...) interpretazioni stravaganti ed imprevedibili». Dello stesso avviso anche SASSANI, *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 35 ss., il quale rappresenta l’art 360-*bis* c.p.c. in termini di «*ridiculus mus*» generato dal tentativo di introdurre un filtro di accesso al giudizio di cassazione. Inoltre, si badi bene che, l’identità di effetti e conseguenze che nel processo civile consegue alla dichiarazione di inammissibilità rende irrilevante distinguere tra cause di inammissibilità processuali e cause di inammissibilità meritale, salvo voler rimarcare, in tal modo, che l’art. 360-*bis* c.p.c. ha introdotto un’ipotesi di inammissibilità contraria alla tradizione processualciviltistica.



decisione in modo semplificato<sup>76</sup>.

Per quest'ordine di motivi, le ipotesi di inammissibilità contemplate nell'art. 360-*bis* c.p.c., lungi dal porsi ad un livello sovraordinato rispetto alle diverse fattispecie *aliunde* disciplinate e che danno luogo alla medesima conseguenza sul piano processuale, vanno invece intese come due ulteriori previsioni che si aggiungono alle altre, allargando la lista dei controlli che la Corte è chiamata ad operare.

In altri termini, le meglio sopra descritte ipotesi di inammissibilità meritale e processuale costituiscono meri criteri selettivi, assolventi una funzione servente e sussidiaria rispetto al filtro.

Stante, però, la recentissima riforma Cartabia del rito di cassazione, non resta che vedere, oggi, in che cosa il filtro si sostanzia e, soprattutto, la sua idoneità a conseguire un effetto deflattivo del contenzioso alla luce degli obiettivi perseguiti dal legislatore e dapprima fervidamente incoraggiati dall'Europa con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

---

<sup>76</sup> Deve escludersi che il «filtro» costituisca un'ipotesi di «giurisdizione condizionata», che piuttosto si registra nell'ipotesi in cui il legislatore imponga alla parte, prima che questa possa chiedere la tutela giurisdizionale, di tenere un certo comportamento. La previsione di un «filtro» in Cassazione, specie se meramente procedimentale, non impedisce a priori l'accesso al giudizio di legittimità, condizionandolo al soddisfacimento di una qualche attività (si pensi al tentativo obbligatorio di mediazione). E ciò, in quanto, le ipotesi di inammissibilità meritale, di cui all'art. 360-*bis* c.p.c., insieme a quelle di inammissibilità processuale, concorrono esclusivamente a determinare il rito applicabile. In questo senso, anche, TISCINI, *Inammissibilità del ricorso*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, cit., p. 615, secondo cui il filtro «va guardato non nella sua astratta funzionalità (arginare il contenzioso della Corte), bensì nel suo concreto operare (ulteriore e preliminare vaglio di ammissibilità)». L'A. conclude assumendo che, parametro di riferimento, dunque, sia il vincolo che il «filtro» impone di fatto e non anche il *nomen* attribuitogli per prassi, trattandosi, di fatto di «un ulteriore controllo sulla fondatezza dei ricorsi». In generale, in tema di giurisdizione condizionata, v., *ex pluris*, LUISO, *Diritto processuale Civile. Principi generali*, Milano, 2022, p. 29 ss.



## CAPITOLO II

# IL NOVELLATO PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE E L'ABOLIZIONE DELL'«APPOSITA» SEZIONE

SOMMARIO: I. La riforma Cartabia del processo civile in Cassazione. In particolare, le misure per l'efficientamento del giudizio di legittimità. – II. La previsione di “nuove” norme ad efficacia “filtrante”: dalla preclusione da «doppia conforme» al principio di «chiarezza» ed «autosufficienza». – III. La soppressione della «Sezione filtro» e l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni semplici ovvero alle Sezioni unite. – III.1. La nuova disciplina sul procedimento camerale *ex art. 380-bis.1 c.p.c.*: il rito camerale uniforme. – III.2. L'introduzione del procedimento accelerato disciplinato dal nuovo *art. 380-bis c.p.c.*: sempre più verso un «filtro» procedimentale. – IV. L'introduzione del rinvio pregiudiziale interpretativo in Cassazione. – IV.1. Il vaglio presidenziale e il vincolo del principio di diritto. – IV.2. Prime riflessioni sulla portata del neo introdotto istituto: un nuovo meccanismo di anticipazione della nomofilachia. – V. Brevi note conclusive.

*I. La riforma Cartabia del processo civile in Cassazione. In particolare, le misure per l'efficientamento del giudizio di legittimità*

Nonostante la riforma del processo civile, da sempre, rappresenti un «tema ritornante del dibattito giuridico»<sup>77</sup>, il legislatore non era mai, prima d'ora, riuscito a concretizzare i tentativi riformisti in un unico intervento organico che mirasse a migliorare l'efficienza della giustizia civile<sup>78</sup>.

Il contesto in cui si colloca la riforma Cartabia vede l'ultimo rapporto della Commissione europea, relativo all'anno giudiziario, al tempo, appena conclusosi, riportare una situazione catastrofica: l'Italia ricopriva una tra le ultime posizioni per i tempi della giustizia civile e per il numero di processi civili pendenti<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Così, DE SANTIS, *Declinazioni e chiaroscuri della Riforma Cartabia*, in *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Padova, 2023, p. 3.

<sup>78</sup> Per una ricostruzione delle riforme processuali che si sono freneticamente succedute in questi ultimi decenni, v. cap. I, par. II, della presente trattazione.

<sup>79</sup> Commissione europea, *The 2021. EU Justice. Scoreboard*, consultabile alla pagina web [www.ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu\\_justice\\_scoreboard\\_2021.pdf](http://www.ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf). I relativi dati statistici sono reperibili anche nella Relazione di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2023.

La riforma del processo civile diviene così uno degli obiettivi concordati dall'Italia con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendosi l'efficientamento del sistema giudiziario tra le c.d. «riforme orizzontali o di contesto». Di qui la collocazione, tra gli obiettivi specifici del Piano nazionale, da conseguire entro giugno 2026, della riduzione del 40% «dei tempi di trattazione dei procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al valore del 2019»<sup>80</sup>.

Più segnatamente, gli interventi individuati dal Piano con riferimento al processo civile si muovono lungo tre dorsali: a partire dal potenziamento delle *ADR*, continuando con la previsione di interventi “selettivi” sul processo di cognizione, per poi concludere con la semplificazione del processo esecutivo e l'introduzione di un rito unitario in materia di famiglia<sup>81</sup>.

Ebbene, il 9 gennaio 2021, il Ministero della giustizia della XVIII legislatura proponeva al Senato della Repubblica il disegno di legge delega n. 1662 «per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di

---

<sup>80</sup> Il Consiglio europeo, nelle sue raccomandazioni, visionabili al sito internet [www.europa.eu](http://www.europa.eu), ha sollecitato l'Italia di «ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio». In particolare, nella «Relazione per Paese relativa all'Italia 2020» del 26 febbraio 2020, c.d. «*Country Report 2020*», ha rilevato che il nostro Paese non ha compiuto significativi progressi nel dare attuazioni alle sopracitate Raccomandazioni del Consiglio, contestando la perdurante scarsa efficienza del nostro sistema giudiziario civile. A séguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, nel luglio del 2020, il Consiglio europeo ha deliberato l'istituzione del *Next Generation Eu*, uno strumento temporaneo di ripresa e rilancio economico europeo che prevede l'erogazione di aiuti agli Stati per oltre 800 miliardi di euro. Di qui, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea, contenente un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per il periodo compreso tra il 2021 e il 2026: tra queste, la riforma del sistema giudiziario. Più specificatamente, in un apposito allegato al PNRR, denominato «*Annex II: Illustration of a possible streamlining of M/Ts in Component I of mission I*», visionabile alla pagina web [www.camera.it](http://www.camera.it), il Governo si pone l'espresso obiettivo di un abbattimento dell'arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello, nonché, ancora più in generale, una riduzione del 40% dei procedimenti civili entro metà del 2026.

<sup>81</sup> Cfr. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), p. 55, consultabile alla pagina web [www.governo.it](http://www.governo.it), ove si legge che «la riforma del processo civile si articola lungo tre dorsali, complementari tra loro: da un lato si intende accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, *ADR (Alternative dispute resolution)*; dall'altro occorre apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all'autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente; infine occorre intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali».

risoluzione alternativa delle controversie»<sup>82</sup>.

Sul disegno di legge delega lavorava la Commissione «per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi», incaricata presso il Ministero della giustizia e presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, chiamata a provvedere alla «stesura di un documento nel quale siano delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti ad esso alternativi», nonché alla «formulazione di proposte di possibili emendamenti al disegno legge A.S. 1662, anche tenendo conto di quanto già elaborato dagli uffici tecnici del Ministero della giustizia».

A fronte dei lavori della Commissione<sup>83</sup>, il 16 giugno 2021, il Governo presentava una serie di emendamenti al testo originario del disegno di legge n. 1662, definitivamente rinominato «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata».

Tuttavia, in sede di discussione in assemblea al Senato, il Governo presentava un maxiemendamento, recependo le modifiche approvate in Commissione giustizia in sede referente. Il disegno di legge veniva approvato dal Senato il 21 settembre 2021 e, in definitiva, dalla Camera dei deputati, nella seduta del 25 novembre 2021.

La legge delega, 26 novembre 2021, n. 206, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, da una parte, delegava il Governo alla riforma del processo civile, da attuarsi alla luce di ben specifici criteri direttivi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, d'altra parte, modificava direttamente alcune disposizioni relative ai procedimenti in materia di famiglia, esecuzione forzata ed accertamento

---

<sup>82</sup> D.M., 12 marzo 2021, in *www.giustizia.it*.

<sup>83</sup> La relazione finale della Commissione, «Proposte normative e note illustrative», del 24 maggio 2021 è pubblicata sul sito *www.giustizia.it*. In dottrina, per un'analisi sistematica della Relazione proposta dalla Commissione Luiso, v. BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna, 2022, *passim* e ID., *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 45 ss.

dello stato di cittadinanza<sup>84</sup>.

In occasione della riunione tenutasi il 28 luglio 2022, il Consiglio dei ministri approvava, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», successivamente trasmesso il 2 agosto alle Commissioni parlamentari<sup>85</sup>. Ricevuto il loro parere favorevole, il Governo approvava il testo del decreto legislativo nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Gli obiettivi dichiarati dalla legge delega sono quelli di semplificazione, speditezza e razionalizzazione processuale precisando, opportunamente, che l'efficientamento del processo non dovrà andare a discapito del contraddittorio, in quanto principio cardine del giusto processo. La giurisprudenza di legittimità, ex pluris, Cass., 5 febbraio 2021, n. 2832, non ha caso ha in più occasioni ribadito che l'esigenza di una tempestiva definizione del giudizio «non è concepibile quale valore assoluto, ma in rapporto ad altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost.». Per un'indagine sistematica del contenuto del d.d.l. delega, con riferimento al giudizio di cassazione, v. PASSANANTE, *La riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 993 ss.

<sup>85</sup> Rileva CECHELLA, *Introduzione alla giustizia civile riformata, in Il processo civile dopo la riforma*, a cura di CECHELLA, Bologna, 2023, p. XXII, rileva che «restava tuttavia l'interrogativo sulla effettiva coerenza della adozione dello schema del decreto legislativo con i c.d. Affari generali che dovevano contraddistinguere l'azione del governativa dopo la crisi, suscitato in particolare dalla decorrenza del termine per il parere della Camera e della successiva adozione di un testo, a séguito del parere parlamentare, oltre la data delle elezioni, fissate per il 25 settembre 2022». Tuttavia, secondo l'A., «essendo il decreto legislativo destinato all'attuazione del PNRR, condizione per l'ottenimento degli aiuti finanziari della UE, l'iter di approvazione definitiva dei decreti delegati non poteva subire soluzione di continuità e la riforma della giustizia civile, con la sua importante appendice sul giudice e il processo della famiglia e dei minori, sarebbe di conseguenza andata in porto».

<sup>86</sup> Si badi bene che un emendamento alla legge di bilancio, la l., 29 dicembre 2022, n. 197, ha anticipato l'entrata in vigore del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149, già fissata, nell'art. 35, al 30 giugno 2023, fissandola al 28 febbraio 2023 per tutti i processi introdotti con citazione notificata o ricorso depositato a partire dal 1 marzo 2023. Tuttavia, alcune disposizioni, come indicato nel regime transitorio originario, in particolare quelle sulla udienza a trattazione scritta e in video conferenza, sono entrate in vigore il 1 gennaio 2023. Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sull'appello si applicano alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023. Per il ricorso per cassazione, invece, le nuove norme sulla camera di consiglio sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2023, per i procedimenti in cui non è ancora fissata la camera di consiglio a quella data, secondo la previsione originaria del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149. Invece, la norma sul rinvio interpretativo pregiudiziale innanzi la Corte ha séguito un regime transitorio ancora diverso, poiché entrata in vigore il 1 gennaio 2023 per i provvedimenti pendenti a quella data. Le nuove norme sul processo esecutivo sono entrate in vigore facendo fede alla data di notificazione dell'atto di precetto se successiva al 28 febbraio 2023. A complicare ulteriormente la disciplina transitoria e l'attività dell'interprete è stato il decreto milleproroghe di cui alla l., 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato le disposizioni adottate in occasione dell'emergenza pandemica sino al 30 giugno 2021, e la

Al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149, si deve «molto di più di un generale riaspetto del processo di cognizione, di quello esecutivo e delle procedure alternative di risoluzione delle controversie»<sup>87</sup>. Ed infatti, dinanzi ad una lunga sequela pluridecennale di riforme, non si può certo tacere il carattere trasversale e sistematico dell'intervento riformatore *de quo*, teso a fronteggiare il drammatico problema della lentezza e dell'arretrato della giustizia civile per conferirgli nuovamente vigore in termini di efficienza ed effettività.

La riforma tocca significativamente il giudizio di cassazione muovendosi lungo due direttrici di fondo, rappresentate, per un verso, da aggiustamenti normativi al rito in cassazione, attraverso l'unificazione del rito camerale con la previsione di due distinti canali decisionali, l'uno per la decisione accelerata, l'altro per la decisione in camera di consiglio; per altro verso, da alcune innovazioni, come l'abolizione della «Sezione filtro» e la valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso l'introduzione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito.

La riforma del giudizio di legittimità suscita, senz'altro, grande interesse per l'originalità delle soluzioni adottate, segnando una rottura con il passato. Non resta, però, che chiedersi se una tale modifica dell'impianto processuale sia sufficiente a superare il c.d. «problema Cassazione» e, ciò, al netto degli esiti deludenti ottenuti dalle riforme succedutesi nel corso dell'ultimo decennio<sup>88</sup>.

---

necessità della formula esecutiva al titolo, sino al 28 febbraio 2023. V., in dottrina, FICHERA, *Lo strano caso dell'udienza pubblica in Cassazione*, in *Judicium*, 2023.

<sup>87</sup> Cfr. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2023, p. 6.

<sup>88</sup> Già GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 668, ammette che «come la grandissima parte della dottrina processualciviltistica italiana, dubito fortemente che l'ennesima riforma del processo civile, per quanto tecnicamente ben congegnata, sia la strada giusta per «aggredire» e risolvere il gravissimo problema dell'inefficienza del nostro sistema giudiziario in ambito civile. Da ormai più di un trentennio il nostro legislatore si accanisce sul processo civile con riforme piccole e grandi, a ritmi sempre più incalzanti, nella vana speranza che (...) possano servire ad accelerare il corso del processo». L'A., infatti, aggiunge occorre assumere un diverso approccio rispetto al problema, privilegiando «la riorganizzazione dell'apparato giudiziario (...) come da tempo raccomandato ed auspicato da molti osservatori». In questa direzione, anche, PROTO PISANI, *Ma è davvero impossibile scrivere una riforma del processo di cognizione capace di ridurre numero e durata dei giudizi?*, in *Judicium*, 2023, *passim*.

II. *La previsione di “nuove” norme ad efficacia “filtrante”*: dalla preclusione da «doppia conforme» al principio di «chiarezza ed «autosufficienza»

Gli esiti deludenti che hanno condotto al fallimento del “filtro” ex art. 360-*bis* c.p.c., hanno reso i valori di cui all’effettività e all’efficienza del giudizio di Cassazione un obiettivo ancora incompiuto ed una meta ancora da raggiungere.

La riforma Cartabia del processo civile in cassazione, invero, non interviene sulle due previsioni di inammissibilità, *rectius* manifesta infondatezza, del ricorso, prescritte dalla norma di cui all’art. 360-*bis* c.p.c., fonti di divergenti e mai sopiti dubbi interpretativi. Ciononostante, pur restando immutata l’architettura delle inammissibilità meritali, come prescritta dal codice di rito, è di tutta evidenza che l’intervento riformatore abbia introdotto “nuove” previsioni, anch’esse, ad efficacia “filtrante”, ricollegandovi la sanzione dell’inammissibilità.

*In primis*, bisogna segnalare la ricollocazione della preclusione da «doppia conforme», che impedisce la proposizione del ricorso in cassazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove la sentenza di appello abbia confermato in punto di fatto la sentenza del giudice di *prime cure*, dall’art. 348-*ter*, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione della sua intervenuta abrogazione, all’art. 360, comma 3, c.p.c.

Detta innovazione, sollecitata da ragioni di coerenza sistematica, se, da un lato, si limita ad una «pedissequa trasposizione» normativa<sup>89</sup>, dall’altro, reca la

---

<sup>89</sup> Cfr. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 670, «anziché limitarsi ad una quasi pedissequa trasposizione in seno all’art. 360 c.p.c. della formula normativa oggi presente nell’art. 348-*ter*, comma 3, c.p.c., si sarebbe forse potuta cogliere l’occasione per un aggiornamento del contenuto della norma, precludendo il ricorso per cassazione in caso di cd. doppia conforme, non solo in relazione al motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ma anche, in termini più generali, con riferimento a qualsiasi censura in punto di fatto». E, ciò, in quanto, rileva l’A., oggi, in base ad un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, inaugurato da Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881, in *Foro it.*, c. 209 ss., le censure concernenti questioni di fatto possono, in realtà, insinuarsi in Cassazione anche per il tramite del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la motivazione della sentenza impugnata sia priva del requisito del cd. minimo costituzionale. Sulla marginalità, di fatto, del quinto motivo di censura, v., in dottrina, SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 849 ss.; ID., *La logica del giudice e la sua scomparsa in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 639; DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1441 ss.



specificazione secondo cui la doppia conforme debba riguardare «medesime ragioni inerenti i medesimi fatti», occupandosi di restringere, ora in modo testuale, l'inammissibilità del ricorso per la sola ipotesi in cui la sentenza d'appello abbia integralmente confermato, con riguardo ai fatti di causa, quella del primo giudice<sup>90</sup>.

In ragione di detta nuova formulazione che fa dell'identità delle ragioni e dei fatti di causa, *expressis verbis*, il nocciolo duro della preclusione, non resta che interrogarsi sulle sorti del principio giurisprudenziale stante il quale ricorrerebbe un'ipotesi di doppia conforme anche quando le statuizioni di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo *iter* logico-argomentativo, ancorché in difetto di identità di ragioni giustificative<sup>91</sup>.

Tuttavia, il problema si rivela meno complesso del previsto e, ciò, in quanto, può assumersi che, a fronte di un'identica e convergente ricostruzione dei fatti di causa, si incorre pur sempre in un'ipotesi di preclusione da doppia conforme, con ogni conseguenza sull'ammissibilità del ricorso, salvo che le argomentazioni non siano tra di loro contraddittorie o contrastanti.

Più pregnante, almeno all'apparenza, è la modifica dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., in tema di contenuto necessario del ricorso, prescritto a pena di inammissibilità per dare attuazione, anche nel processo di cassazione, al principio di chiarezza e sinteticità degli atti<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Così, anche, TERRUSI, *Il processo di cassazione*, in *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, cit., p. 309 ss., secondo cui «le norma presuppone che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle “stesse ragioni”, per modo che la preclusione non possa operare nel caso in cui, invece, sia mancata, per esempio, un'istruzione probatoria, ovvero quando le motivazioni di fatto delle decisioni anteriori divergano su punti da ritenere essenziali e qualificanti».

<sup>91</sup> Il riferimento è, da ultimo, a Cass., 9 marzo 2022, n. 7724, in *De Jure*.

<sup>92</sup> Nelle note illustrative redatte dalla Commissione Luiso in materia di giudizio di cassazione veniva evidenziata «l'opportunità di intervenire in un'ottica di semplificazione e di accelerazione, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre i tempi di durata del processo (...) l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte», sottolineando l'opportunità di introdurre una disposizione *ad hoc* «in considerazione non solo della celerità del ruolo della Corte di cassazione nell'ordinamento, al vertice del sistema delle impugnazioni, ma anche per le caratteristiche peculiari rivestite dalla traduzione di quel principio nel giudizio di legittimità». Sui requisiti della chiarezza e sinteticità degli atti nella l. 26 novembre 2021, n. 206, v. LUONGO, *Il «nuovo» requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l'arrêt Succi e a.c. Italia*, in *Judicium*, 2021.

Sistematicamente, le modificazioni apportate sono le seguenti: *a)* a fronte «della sommaria esposizione dei fatti di causa», l'attuale n. 3, oggi, impone «la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi»; *b)* a fronte dei «motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano», l'attuale n. 4 stabilisce che il ricorso contenga «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano»; *c)* a fronte della «specifica individuazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», il corrente n. 6 prevede che il ricorso rechi «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi».

Occorre, però, rammentare la creazione, già per via pretorile, dei principi di specificità ed autosufficienza in tema di ricorso per cassazione, con ogni conseguenza sulla portata innovativa della norma<sup>93</sup>. Ed infatti, nonostante la lettera della legge, pre-riforma Cartabia, non sembrasse permettere significative interpolazioni, l'opera creativa della giurisprudenza si era presto fatta sentire, ammettendo l'esistenza dei principi *de quibus* come immanenti al sistema, pur se privi di riconoscimento normativo<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Tra le prime e più risalenti pronunce si ricorda Cass., 5 marzo 1991, n. 2325, in *De Jure*, così massimata: «il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366, n. 4, c. p. c.), aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; pertanto, non è consentito fare rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito, di cui è preclusa la diretta interpretazione alla corte di legittimità, ovvero formulare doglianze contro la sentenza di primo grado, quando sia stata impugnata quella d'appello», nonché, da ultimo, Cass., sez. un., 22 maggio 2014, n. 11308.

<sup>94</sup> In questo senso, anche, PASSANANTE, *La riforma delle impugnazioni*, cit., p. 995 ss., secondo cui si tratta «del recepimento di quell'orientamento giurisprudenziale che ha introdotto, inventandolo, il principio di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione». V., inoltre, in dottrina, prima della codificazione del principio, CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in *Judicium*, 2010; RICCI E. F., *Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, p. 736 ss. e SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2011, p. 607 ss. In argomento, anche TRIOLA, *La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza*, in

La riforma Cartabia, recependo il già noto orientamento giurisprudenziale, delinea, di fatto, il “modello” del ricorso per cassazione, enucleando dei veri e propri criteri redazionali di tipo forma-contenuto.

Segnatamente, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso dovrà indicare, in maniera chiara ed esauriente, i fatti di causa, in modo da garantire ai giudici di legittimità la piena cognizione della controversia, senza che sia necessario scrutinare autonomamente gli atti di causa<sup>95</sup>. In questa direzione, per meglio conciliare l’esposizione dei motivi di censura con la precisa enucleazione dei fatti di causa, il Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso, aggiornato da ultimo al 1 marzo 2023, ha stabilito che il ricorrente dovrà indicare, da un lato, la c.d. «sintesi dei motivi» e, dall’altro, l’«esposizione del fatto» che sia funzionale alla «percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva»<sup>96</sup>. Ad ogni buon conto, però, il d.m., 7 agosto 2023, n. 110, in tema di redazione di atti processuali, nulla aggiunge né tantomeno mutua il contenuto del protocollo d’intesa.

Il parametro descritto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone, a sua volta, al ricorrente l’onere, pena l’inammissibilità del ricorso, di esporre in modo chiaro i motivi di censura, nonché sinteticamente le ragioni che vi sono poste a fondamento, con l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate<sup>97</sup>.

---

*L’evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione. Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio*, Milano, 2013, p. 273 ss. e MONTALDO, *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 2086 ss.

<sup>95</sup> In particolare, TERRUSI, *Il processo di cassazione*, cit., p. 313 ss., rileva che «nell’ottica del legislatore, dunque, la Corte di cassazione deve poter agevolmente individuare il vizio denunciato, giustappunto sulla base delle chiare enunciazioni in fatto e delle argomentazioni giuridiche svolte dal ricorrente». L’A., dunque, assume che, «lo schema di ricorso correttamente redatto è nel tritico: a) sintesi dei motivi, b) esposizione dei fatti rilevanti, c) illustrazione delle censure consegnate ai motivi di impugnazione.

<sup>96</sup> Il Protocollo d’intesa sulle regole redazionali dei motivi di ricorso, aggiornato al 1 marzo 2023, è disponibile nella pagina [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>97</sup> Secondo MORCAVALLO, *Il ricorso per cassazione. Dal giusto processo al processo efficiente*, Milano, 2023, p. 80, a fronte dall’applicazione pratica di un tale onere derivano alcuni corollari. Per l’A., «il ricorrente che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento

Si crea, in tal modo, una sorta di endiadi tra i due criteri della chiarezza e della sinteticità che, come si legge nella Relazione illustrativa, «restano comunque autonomi, seppure tra loro indubbiamente collegati, in quanto un testo chiaro quando è univocamente intellegibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione».

Per quanto riguarda, invece, il principio di autosufficienza, il legislatore, utilizzando il criterio di delega di cui alla sinteticità e chiarezza, interviene anche sul n. 6, comma 1, dell'art. 366 c.p.c., recante l'onere di specifica allegazione, che, stando alla nuova formulazione, non andrà più soddisfatto con riferimento al ricorso nel suo complesso, bensì con riguardo a ciascuno dei motivi di impugnazione formulati.

In buona sostanza, la ricollocazione sistematica della «doppia conforme» nell'ambito della norma di cui all'art. 360, comma 3, c.p.c., nonché la riscrittura dall'art. 366-*bis* c.p.c., recante un controllo di ammissibilità collegato alla tecnica redazionale del ricorso, se, da un lato, non costituiscono propriamente un *novum* per il nostro sistema, dall'altro, sono esemplificativi di un'attenzione del legislatore alla razionalizzazione del giudizio di cassazione. D'altronde, solo a fronte di ben definiti e cristallizzati requisiti o parametri per l'ammissibilità dei ricorsi, si potrà in qualche modo assicurare al «filtro procedimentale» un'applicazione efficiente, restituendogli il valore di pieno strumento deflattivo<sup>98</sup>.

---

da parte del giudice di merito, ha il duplice onere di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso, senza che occorra la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali» e, ciò, dunque senza che l'onere possa essere assolto *per relationem*.

<sup>98</sup> Inoltre, secondo CASTAGNO, *La Cassazione*, in *Lezioni sul nuovo processo civile*, a cura di DALMOTTO, Torino, 2023, p. 150, «la riscrittura dell'art. 366 c.p.c. sembra fornire una base normativa sufficientemente chiara per evitare future condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alle decisioni di inammissibilità della Corte di cassazione, anche a fronte del nuovo motivo di revocazione di cui all'art. 391-*quater* c.p.c.». Tra le condanne per violazione dell'art. 6 della Carta europea dei diritti dell'uomo si ricorda, in particolare, il caso «*Succi e altri c. Italia*», che addebitava all'Italia un'applicazione eccessivamente formalistica delle norme relative al contenuto del ricorso. La Corte di Strasburgo, segnatamente, si era trovata a valutare se la pronuncia di inammissibilità di un ricorso in cassazione possa intaccare la sostanza del diritto del ricorrente ad adire un tribunale, stabilendo se le stringenti condizioni imposte per la redazione di un

### III. *La soppressione della «Sezione filtro» e l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni semplici ovvero alle Sezioni unite*

Se un primo gruppo di modifiche del giudizio di cassazione riguarda la fase di introduzione del giudizio e, segnatamente, i requisiti di forma-contenuto del ricorso, un secondo gruppo di innovazioni è rappresentato dall'unificazione dei riti camerale, stratificatisi nel corso del tempo, nonché dalla soppressione della c.d. «Sezione filtro».

L'art. 376 c.p.c., nella previgente formulazione, statuiva che il Primo presidente «tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 374 c.p.c., assegna i ricorsi ad apposita sezione». Dunque, in mancanza dei presupposti per l'assegnazione del ricorso, a norma dell'art. 374 c.p.c., alle Sezioni unite, il ricorso sarebbe stato assegnato alla Sezione semplice. Prima, però, della formale assegnazione del ricorso alla Sezione semplice, investita della competenza a trattare la materia oggetto della specifica controversia, avrebbe operato il filtro, affidato alla Sesta sezione<sup>99</sup> e consistente nella pronuncia di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso principale ovvero del ricorso incidentale eventualmente proposto.<sup>100</sup>

In altri termini, ove il giudice relatore della «Sezione filtro» avesse ritenuto possibile definire il ricorso, in sede camerale ai sensi dell'art. 375, nn.1 e 5, c.p.c. e secondo la procedura delineata dall'art. 380-*bis* c.p.c., il presidente di sezione fissava con decreto l'adunanza della Sesta sezione, indicando quale delle tre ipotesi di

---

ricorso in Cassazione perseguissero, nei casi di specie, uno scopo legittimo e proporzionato nel bilanciamento tra il principio di buona amministrazione della giustizia e il diritto di accesso al tribunale per la tutela dei propri diritti. In dottrina, v. BARONE, *La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Quest giust.*, 2021 e LUNGO, *Il «nuovo» requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l'arrêt Succi e a.c. Italia*, cit.

<sup>99</sup> Per una ricostruzione sull'origine, lo sviluppo ed il declino della «Sezione filtro», v. CASTAGNO, *La Cassazione*, in *Lezioni sul nuovo processo civile*, cit., p. 151 ss.

<sup>100</sup> In generale, v. TISCINI, *Il giudizio di cassazione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di LUISO-VACCARELLA, Torino, 2013, p. 436 ss. e GURRADO, *Il procedimento in cassazione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di TEDOLDI, Bologna, 2019, p. 799 ss.

inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza fosse stata ravvisata. Almeno venti giorni prima dell'adunanza, il decreto, unitamente alla relazione in cui il giudice relatore esponeva le ragioni giustificative della pronuncia camerale, venivano notificati alle parti, che avevano facoltà di presentare memorie e di chiedere di essere sentite, ove comparse.

In séguito all'ennesima riforma del giudizio di cassazione, operata in sede di conversione del d.l., 31 agosto 2016, n. 168, il legislatore elevava a regola la decisione resa con ordinanza in sede di camera di consiglio e riduceva ad eccezione quella adottata con sentenza all'esito della pubblica udienza. In altri termini, il processo camerale diveniva modalità ordinaria per la trattazione dei ricorsi, confinando la pubblica udienza all'ipotesi di particolare rilevanza della questione di diritto da affrontare, ovvero di insussistenza delle condizioni di cui ai nn. 1 e 5 dell'art. 375 c.p.c.<sup>101</sup>.

Più segnatamente, il ricorso veniva affidato al giudice relatore della Sesta sezione per la valutazione di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza e, in caso di esito negativo, assegnato alla sezione semplice affinché fosse deciso in sede camerale alla stregua del procedimento allora disciplinato dall'art. 380-bis.1 c.p.c., a meno che, per la sua valenza nomofilattica, il presidente non ritenesse opportuno destinarlo alla pubblica udienza<sup>102</sup>. Ove il giudice relatore avesse, ad un «sommario esame», ravvisato un'ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza, il ricorso sarebbe stato definito in seno alla Sesta sezione secondo il meccanismo, semplificato ed anch'esso camerale, di cui all'art. 380-bis c.p.c.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Sul punto, v. PUNZI, *La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 1 ss.; SASSANI, *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, cit., p. 35 ss.; SCARSELLI, *In difesa della pubblica udienza in Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, c. 30 ss.; LOMBARDO, *La nomofilachia nel giudizio di cassazione riformato*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 17 ss.

<sup>102</sup> In buona sostanza, il rito camerale previsto dall'art. 380-bis.1 c.p.c. si distingueva soltanto per la presenza del pubblico ministero, al quale era permesso depositare conclusioni scritte, nonché per la riconosciuta facoltà alle parti di comparire ed essere sentite.

<sup>103</sup> La riforma del 2016 sostituisce la relazione del relatore con una semplice «proposta» al Presidente di definizione immediata del giudizio ai sensi del n. 1 o del n. 5 dell'art. 375 c.p.c., alla quale fa séguito il decreto del presidente di fissazione dell'adunanza non partecipata in camera di

A fronte, però, di una simile proliferazione dei riti camerale si iniziava ad avvertire l'esigenza di eliminare il vaglio preliminare affidato all'Apposita sezione, ormai ridottosi in un inutile aggravio del processo di cassazione<sup>104</sup>. Così, con la novella legislativa, che ha comportato l'integrale riscrittura dell'art. 376 c.p.c., si è disposto che «il primo presidente assegna i ricorsi alle Sezioni unite o alla sezione semplice»<sup>105</sup>.

Il legislatore delegato, più segnatamente, riserva la pubblica udienza alla sola questione di diritto che sia «di particolare rilevanza», nonché nei casi di cui all'art. 391-*quater* c.p.c., mantenendo il già noto rapporto tra regola ed eccezione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, lett. f), della legge delega<sup>106</sup>, e persegue l'obiettivo di deflazionare il contenzioso di legittimità mediante l'uniformazione dei riti camerale e il decentramento dell'attività di «filtro».

---

consiglio, da notificarsi alle parti almeno venti giorni prima e alle quali è rimessa facoltà di depositare solo memorie non oltre cinque giorni anteriormente all'adunanza camerale.

<sup>104</sup> BRUNO-MENICUCCI, *Cassazione: le riforme di dettaglio*, in *Riforma del processo e controversie di lavoro. Con approfondimenti sul giudizio di cassazione*, a cura di GIORGI-CIASCHI, Torino, 2023, p.121 ss., assumono che la Corte di cassazione, a causa della generalizzazione del rito camerale, avesse perso «il proprio primato di agilità (...), divenendo anzi il suo rito più farraginoso di quello camerale ordinario». Parimenti, ACIERNO-SANLORENZO, *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione*, in *Quest. giust.*, 2021, p. 100, i quali ritengono che l'abolizione della «Sezione filtro» costituisca un intervento condivisibile «dal momento che cancella il faticoso meccanismo di individuazione del “luogo” di trattazione del processo destinato alla camera di consiglio, la «Sezione filtro» ovvero quella tabellarmente competente in materia, ed elimina la convivenza, non più razionalmente giustificabile, di due riti simili tra loro, che ormai solo nominalmente si distinguono in base all'importanza della questione trattata».

<sup>105</sup> Si specifichi che lo stesso articolo continua ad ammettere, nei due commi successivi, sia la possibilità per la parte di chiedere al Primo presidente, fino a quindici giorni prima dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale, che il ricorso assegnato ad una sezione semplice venga assegnato alle Sezioni unite, sia la possibilità che all'udienza o all'adunanza la rimessione alle Sezioni unite sia disposta con ordinanza su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio dal collegio.

<sup>106</sup> TERRUSI, *Il processo di cassazione*, in *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, cit., p. 316, rileva una marcata difformità rispetto a quanto era stato postulato dalla Commissione Luiso per la quale la trattazione in pubblica udienza doveva essere riservata ai casi di rilevanza mera della questione diritto. E ciò, nella misura in cui, secondo l'A., «dire – nei termini infine prediletti dal legislatore – che la Corte, sia a Sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza “quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'art. 391-*quater* c.p.c.”, vuol dire che la decisione con sentenza, secondo il rito della pubblica udienza, deve (o dovrebbe) rimanere confinata in un ambito del tutto residuale e per un'area di ricorsi quantitativamente ristretta».

Ebbene, a soli tredici anni dalla sua introduzione, la «Sezione filtro» viene così comprensibilmente abolita, prevedendosi che la trattazione dei ricorsi avvenga fin da subito dinanzi la sezione semplice *ratione materiae* competente a conoscerli, nonché nelle forme del rito camerale, oggi regolato dal nuovo art. 380-*bis*.1 c.p.c., e ferma la possibilità di far ricorso al procedimento, regolato dal nuovo art. 380-*bis* c.p.c., per la decisione accelerata dei ricorsi ritenuti inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

### III.1. *La nuova disciplina sul procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.: il rito camerale uniforme*

Per effetto, dunque, dell'abolizione della «Sezione filtro», il legislatore della riforma, da un lato, conserva il riferimento all'assegnazione dei ricorsi alle sezioni semplici ovvero alle Sezioni unite, dall'altro, riformula l'art. 380-*bis* c.p.c., prima recante il rito da applicarsi dinnanzi all'«Apposita sezione» e, oggi, il nuovo procedimento accelerato, ed unifica il rito camerale «ordinario» nelle forme di cui al nuovo art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Per ragioni di coerenza sistematica vale la pena, anzitutto, dedicare una qualche riflessione all'unificazione dei riti camerale, oggi sostituiti dal nuovo rito camerale uniforme, divenuto modello per la decisione in camera di consiglio, delle sezioni semplici ovvero delle Sezioni unite, compresi i regolamenti di giurisdizione e competenza in forza del richiamo operato dall'art. 380-*ter* c.p.c.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> In attuazione al criterio di delega sull'esigenza di uniformare i riti camerale, il legislatore interviene sull'art. 383-*ter* c.p.c. che in precedenza disciplinava un procedimento camerale *ad hoc* per la decisione dei regolamenti di giurisdizione e competenza, prevedendo che trovi applicazione il nuovo procedimento camerale di cui all'art. 380-*bis*.1 c.p.c. Tuttavia, come rileva TERRUSI, *Il processo di cassazione*, in *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, cit., p. 320, resta però salva la peculiarità di tali regolamenti «nei quali il procuratore deve depositare sempre le sue conclusioni scritte nel termine appositamente stabilito, a fronte della mera facoltà concessagli, invece, negli altri casi». In generale, v. SANTAGADA, *sub art. 380-ter c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, p. 584 ss.



Anche la novella da ultimo intervenuta, come si è detto, riconferma la soluzione della camera di consiglio come quella nettamente prevalente. Ed infatti, a norma dell'art. 375 c.p.c., la Corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando dichiara l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, ovvero, ancora, quando pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza ed in tema di revocazione o opposizione di terzo, a meno che non si discuta di questioni di diritto di particolare rilevanza, o nelle ipotesi di correzione di errore materiale, nonché, infine, in qualsivoglia altro caso in cui manchino i presupposti per la pubblica udienza.

Ciononostante, l'art. 380-bis.1 c.p.c. ha subito modifiche contenute. Viene, anzitutto, modificata la rubrica della disposizione in esame che, nella versione riformata, è intitolata «Procedimento per la decisione in camera di consiglio» senza più alcun riferimento alla sezione semplice. Un'ulteriore novità attiene alla dilazione dei termini, prevedendosi che la data di fissazione dell'adunanza venga comunicata ai difensori delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta, e non più quaranta, giorni prima.

Resta, invero, invariata l'opportunità conferita al pubblico ministero di depositare conclusioni scritte entro i venti giorni antecedenti alla data in cui è fissata l'adunanza. Allo stesso modo, le parti potranno depositare memorie, purché «sintetiche» ed «illustrative», entro e non oltre dieci giorni prima<sup>108</sup>. Parimenti, ancora, all'assetto pre riforma, la Corte giudica, senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti, in camera di consiglio non partecipata<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> A séguito delle modifiche contestualmente apportate all'art. 380-bis.1 c.p.c. e agli artt. 377 e 378 c.p.c., BERNINI, *Il procedimento innanzi alla Corte di cassazione*, in *Il processo civile dopo la riforma*, cit., p. 393 ss., mette in evidenza che si è creata una «perfetta identità tra termini previsti per la comunicazione della data di udienza/adunanza e per il deposito di memorie tra il rito con udienza pubblica e il camerale».

<sup>109</sup> Per approfondimenti sulla tendenza del legislatore alla sommarizzazione del giudizio di cassazione, v. MORCAVALLO, *Il ricorso per cassazione. Dal giusto processo al processo efficiente*, cit., p. 175 ss., secondo cui la sommarizzazione del giudizio si realizza mediante la previsione di molteplici modalità di accelerazione della definizione dei ricorsi.

Il legislatore, infine, tenendo conto delle indicazioni contenute nella legge delega, prevede che l'ordinanza, sinteticamente motivata, sia depositata al termine della camera di consiglio, rimettendo al collegio la facoltà di riservarsi il deposito, come plausibilmente si ritiene che accadrà, nei successivi sessanta giorni<sup>110</sup>.

Deve potersi ammettere, almeno stando a quanto sin ora illustrato, che il fine della semplificazione e razionalizzazione del processo di cassazione, *fil rouge* che muove l'intera opera di riforma, abbia trovato, almeno nelle intenzioni del legislatore, espressione nell'affermazione di un unico procedimento camerale ordinario, a fronte del quale, il mantenimento del doppio rito, non trovava più ragionevole giustificazione.

### III.2. *L'introduzione del procedimento accelerato disciplinato dal nuovo art. 380-bis c.p.c.: sempre più verso un «filtro» procedimentale*

Il legislatore è, altresì, intervenuto, quale conseguenza della soppressione della «Sezione filtro» e dell'abrogazione del procedimento camerale dinanzi a quest'ultima utilizzato, provvedendo all'integrale riscrittura dell'art. 380-bis c.p.c., ed introducendo un procedimento accelerato rispetto all'ordinaria sede camerale per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

---

<sup>110</sup> L'opportunità riconosciuta dal legislatore al collegio di riservarsi il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni al termine della camera di consiglio risponde, evidentemente, all'esigenza di assicurare, in ragione della complessità del ricorso, maggior tempo per la motivazione dell'ordinanza con la quale si conclude il procedimento camerale. In particolare, TERRUSI, *Il processo di cassazione*, in *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, cit., p. 321, assume che «naturalmente non può escludersi che la Corte, nel tempo, abbia la possibilità di dare pratico riscontro ad una eventualità del genere. Ma è prevedibile che la modalità normale di definizione non sarà questa». Inoltre, secondo <sup>110</sup> BRUNO-MENICUCCI, *Cassazione: le riforme di dettaglio*, in *Riforma del processo e controversie di lavoro. Con approfondimenti sul giudizio di cassazione*, cit., p. 128 ss., «questo aspetto potrebbe essere un elemento che in futuro potrebbe portare la Corte a tendere verso un modello decisorio sempre più *lato sensu* "monocratico" (...). Difatti, se si vuole depositare il provvedimento al termine della camera di consiglio è evidente che il consigliere relatore dovrà avere predisposto una bozza molto avanzata del provvedimento; diversamente, visto il numero di cause da decidere, la previsione in parola rimarrà del tutto velleitaria».

Segnatamente, la soppressione della Sesta sezione e del suo rito non ha fatto venir meno la sua funzione di «filtro», oggi diffusa, *ratione materiae*, tra le sezioni semplici ed imperniata in un inedito meccanismo procedimentale diretto ad assicurare la definizione dei ricorsi in tempi auspicabilmente più rapidi, attraverso la previsione di un'accelerazione del rito rispetto all'ordinario<sup>111</sup>.

La nuova disposizione di cui all'art. 380-*bis* c.p.c. prevede, anzitutto, che, qualora non sia stata fissata ancora la data della decisione, il presidente di sezione ovvero un consigliere delegato può formulare una «sintetica proposta»<sup>112</sup> di definizione del giudizio, da comunicarsi agli avvocati delle parti<sup>113</sup>, allorchè ravvisi l'inammissibilità, l'improcedibilità ovvero la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

---

<sup>111</sup> Il proposito di accostare alla soppressione della Sesta sezione l'introduzione di un nuovo procedimento semplificato con la medesima funzione di «filtro» è da attribuirsi ai lavori preparatori della Commissione Luiso. Operando un confronto tra il progetto di legge delega predisposto dalla Commissione ministeriale e l'art. 9, lett. e), l., 26 novembre 2021, n. 206, viene in evidenza come il legislatore delegante ne avesse pienamente condiviso il disegno. Tuttavia, il testo approvato dal legislatore delegato presenta non poche ed irrilevanti differenze rispetto al progetto ministeriale che, come a breve si vedrà, sono finalizzate a dissuadere ulteriormente la parte destinataria di una proposta di definizione contenente una previsione di inammissibilità, improcedibilità ovvero manifesta infondatezza a richiedere comunque una decisione da parte del collegio.

<sup>112</sup> La proposta, preceduta da uno studio approfondito del fascicolo, pur nella sua sinteticità dovrà essere comunque esaustiva, così da permettere al destinatario di comprendere le più intime ragioni che ne sono alla base, giustificandone l'adozione. Tuttavia, secondo BERNINI, *Il procedimento innanzi alla Corte di cassazione*, in *Il processo civile dopo la riforma*, cit., p. 400, «se accadrà quanto appena descritto è lecito dubitare che il nuovo procedimento possa garantire evidenti progressi in punto di speditezza; l'alternativa, certamente peggiore, è che le esigenze di speditezza e la necessità di «far numero» vadano a scapito del necessario approfondimento delle questioni e/o delle modalità di redazione delle proposte». In questa direzione, GIORGI, *Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerati e procedimenti accelerato (focus sulle controversie di lavoro)*, in *Giust. civ.*, 2022, p. 10 ss., ricorda l'esperienza del «Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura generale dello stato sull'applicazione del nuovo rito civile» stipulato per mitigare gli effetti della riforma sulle esigenze difensive delle parti, stabilendo «un minimo di «contenuto» sulla proposta da notificare ai difensori delle parti insieme con il decreto», interrogandosi sulla possibilità di estendere detto Protocollo anche «in futuro, in considerazione del mutato quadro normativo».

<sup>113</sup> Non essendo prevista la comunicazione della proposta al procuratore generale, in particolare, SANTAGADA, *sub art. 380-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., p. 580, condivide le sue perplessità in ordine «all'impossibilità di uno scrutinio da una parte pubblica esterna al rapporto contenzioso e alla mancata previsione della facoltà di richiedere autonomamente la trattazione in camera di consiglio, a tutela di un interesse pubblico».

Viene, anzitutto, in evidenza un dato temporale. Ai fini della formulazione della proposta di definizione del giudizio, per l'ipotesi in cui il ricorso appaia destinato all'insuccesso, è necessario che non sia stata ancora fissata la data dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, e ciò si spiega nella misura in cui una tale attività presupporrebbe, invece, il previo soddisfacimento, con esito negativo, di un simile vaglio.

Merita di essere rilevato, altresì, che la disposizione, nel prevedere la congiunzione «e» tra il ricorso principale e quello incidentale, lascia ben intendere, di conformità alla rotta già tracciata dall'art. 375 c.p.c., che l'opportunità di accedere al rito accelerato sia subordinata alla possibilità che la proposta di definizione anticipata possa essere estesa a tutte le posizioni processuali, vale a dire sia a quella del ricorrente sia a quella dell'eventuale controricorrente.

Un ulteriore aspetto di interesse concerne, poi, l'introduzione della categoria dell'improcedibilità e l'abolizione di quella della manifesta fondatezza del ricorso. Quanto alla prima, il legislatore della riforma si limita, di fatto, a recepire una prassi interpretativa, pacifica nella giurisprudenza di legittimità<sup>114</sup>. Per quel che concerne, invece, l'abolizione della manifesta fondatezza del ricorso tra le ipotesi in cui è destinato a sostanzarsi il vaglio preventivo della Corte, è di tutta evidenza che, tra i propositi della novella, vi sia stato quello di introdurre «un filtro a senso unico»<sup>115</sup>, evidentemente destinato a respingere i ricorsi inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, ma non anche a selezionare i ricorsi meritevoli di accoglimento.

---

<sup>114</sup> Per tutti, *ex pluris*, Cass., 18 ottobre, 2011, n. 21563, secondo cui «sebbene l'art. 375, comma primo, n. 1, c.p.c., anche nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non preveda espressamente tra i casi di applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., l'ipotesi di improcedibilità del ricorso, essa vi si deve ritenere egualmente compresa». In dottrina, parimenti, DE STEFANO, *La riforma prossima ventura del giudizio di legittimità. Note a lettura immediata sulla legge 206/21*, in *Giustizia insieme*, 2021, rileva che il testo dell'ultimo comma dell'art. 375 c.p.c., come novellato dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, nella parte in cui riservava il rito camerale «ad ogni altro caso», consentiva di ritenere comprese le ipotesi di improcedibilità.

<sup>115</sup> Cfr. SANTAGADA, *sub art. 380-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., p. 576.

Tutto ciò premesso, la disposizione, al paragrafo che segue, si preoccupa di descrivere l'articolato regime, incardinato su misure premiali o afflittive, che sussegue alla richiesta di decisione anticipata o, come si vedrà meglio, di «rinuncia incentivata»<sup>116</sup>.

Invero, se nei successivi quaranta giorni alla comunicazione della proposta, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato ed il giudice provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c., pronunciando decreto d'estinzione, liquidando le spese ma con esonero della parte soccombente dagli ulteriori oneri fiscali<sup>117</sup>. Nell'ipotesi opposta, la Corte procede in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., e, ove definisca il giudizio in conformità alla proposta, applica l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in punto di spese.

Entro, dunque, il termine suindicato, le parti sono tenute ad effettuare una scelta processuale di non poco conto: chiedere la decisione ovvero non farlo. In quest'ultimo caso, dunque, il ricorso «si intende rinunciato» per *facta concludentia*, come conseguenza del mancato deposito dell'istanza. Di converso, ove il ricorrente intenda avanzare richiesta di decisione, dovrà farlo, non solo espressamente e con

---

<sup>116</sup> Così, BRUNO-MENICUCCI, *Cassazione: le riforme di dettaglio*, in *Riforma del processo e controversie di lavoro. Con approfondimenti sul giudizio di cassazione*, cit., p. 135 ss.

<sup>117</sup> In ordine a tale aspetto, a differenza di quanto previsto nella legge delega, che affidava la pronuncia del decreto di estinzione al «giudice» che aveva formulato la proposta, il legislatore delegato attribuisce tale compito alla «Corte», evocando una pronuncia di tipo collegiale in contrasto con lo spirito della norma che, invece, intende attribuire ad un organo monocratico un ruolo esclusivo nella definizione della controversia. Tuttavia, la relazione illustrativa specifica che la pronuncia del decreto di estinzione e la liquidazione delle spese è effettuata dal presidente o dal consigliere delegato. Ciò induce, quindi, a ritenere che l'utilizzo dell'espressione «Corte» sia il frutto di un mero *refuso*, essendo la pronuncia del decreto d'estinzione un provvedimento monocratico demandato all'autore della proposta. FRASCA, *Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso quanto al processo davanti alla Corte di cassazione*, in *Giustizia insieme*, 2021, p. 6, evidenzia la mancata previsione di un rimedio per l'ipotesi in cui si pervenga ad una erronea declaratoria di estinzione. Tuttavia, non può escludersi che la parte che voglia impugnare il decreto di estinzione, data l'evidente omologia con la disciplina di cui all'art. 391 c.p.c., utilizzi il procedimento disciplinato al comma 3, a mente del quale «il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni successivi alla comunicazione». In generale sull'estinzione del processo di cassazione, v. FALCONI, *Estinzione del procedimento di Cassazione e natura del termine ex art 391, comma 3, c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2015, p. 614.

istanza, ma anche rilasciando una nuova procura speciale al difensore<sup>118</sup>.

È di tutta evidenza che la prescrizione del rilascio di una nuova procura speciale collida con il rilievo che il giudizio di cassazione sia dominato dall'impulso d'ufficio. È fuori di dubbio che la novella, al fine di disincentivare la prosecuzione del giudizio, abbia inteso onerare la parte del compimento di una molteplicità di attività. Tuttavia, ciò non esclude che dietro una tale previsione si celi, al contempo, una certa sfiducia o disistima del legislatore nei confronti della classe forense che potrebbe, invero, omettere di informare la parte della proposta di definizione anticipata e degli specifici ed ulteriori rischi che vi sono ora connessi<sup>119</sup>.

A completare il quadro è la previsione stante la quale, ove la parte abbia comunque chiesto la decisione ed il giudizio si sia concluso in conformità alla proposta di definizione anticipata, troverà applicazione l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in tema di responsabilità processuale aggravata e consistente nella condanna al ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore non solo della controparte ma anche della cassa delle ammende<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> CAPPONI, *Odissea nel Palazzaccio*, in *Judicium*, 2023, spiega la necessità di conferire una nuova procura speciale al difensore assumendo che «quella del consigliere delegato non è una proposta ma una decisione, di per sé idonea a definire (in rito, sia pure non sempre per motivi di rito) il giudizio di legittimità, avverso la quale è data alla parte interessata la possibilità di svolgere un'opposizione – ma serve un nuovo mandato, perché il primo si esaurisce nella fase preliminare, che è la “decisione accelerata” di cui è menzione nella rubrica della norma – all'esito della quale si ha accesso al collegio, cioè alla composizione della Corte costituzionalmente garantita».

<sup>119</sup> Di pari avviso, in dottrina, GIORGI, *Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerali e procedimento accelerato (focus sulle controversie lavoristiche)*, cit., p. 17, il quale rivela che «se così fosse, il legislatore non avrebbe considerato che, ove ciò accadesse, il difensore incorrerebbe nella violazione di uno specifico obbligo di informazione sancito dal vigente codice deontologico (art. 27, punto 7). Si segnala, inoltre, che la relazione governativa, reperibile alla pagina web [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it), tenta di giustificare la prescrizione di una nuova procura speciale, qualificando l'istanza come un atto rimesso alla parte personalmente, tanto da affermare che «la richiesta di decisione da parte del Collegio deve essere sottoscritta dalla parte e dal suo difensore», nonché che la proposta di rigetto «prefigura (...) un esito negativo per il ricorso, con un'uscita anticipata dalla Corte»; di talché, «per chiedere un'ulteriore valutazione, da parte di un Collegio della corte in camera di consiglio, occorre un atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente».

<sup>120</sup> Si tenga a mente che, in punto di sanzioni, il decreto delegato differisce radicalmente dalla legge delega. Quest'ultima aveva previsto come soluzione premiale il mero esonero dal raddoppio del contributo unificato e non anche, al pari del decreto delegato l'imposizione di sanzioni processuali. Va, però, rivelato, come meglio si dirà, che in tutti i casi di rinuncia al ricorso per cassazione,

L'aspro regime sanzionatorio appena descritto, consistente nel «costo per l'aggravio del servizio giustizia», funge senz'altro da dissuasore alla prosecuzione del giudizio<sup>121</sup>. Viceversa, però, deve rammentarsi che l'esonero dall'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto tra gli incentivi alla rinuncia ed estinzione del giudizio, non rappresenta grande novità, in quanto frutto del recepimento di un consolidato orientamento di legittimità<sup>122</sup>.

Tuttavia, merita essere segnalato che, ove il giudizio sia definito in conformità alla proposta, estendendosi la conferma collegiale alla specifica ragione di inammissibilità, improcedibilità, ovvero manifesta infondatezza<sup>123</sup>, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte non dovrebbe essere automatica. Infatti, benché l'uso, ad opera dell'art. 380-*bis* c.p.c., dell'indicativo presente «applica» non alluda invero all'esistenza di un potere

---

già in ragione della normativa precedente alla riforma, il rinunciante non è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002.

<sup>121</sup> Occorre, tuttavia, segnalare che la relazione illustrativa al decreto esclude qualsivoglia intento sanzionatorio, assumendo che la condanna al pagamento di ulteriori somme «non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, ma è la realistica presa d'atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata». A questo proposito, BRUNO-MENICUCCI, *Cassazione: le riforme di dettaglio*, in *Riforma del processo e controversie di lavoro. Con approfondimenti sul giudizio di cassazione*, cit., p.164 ss., ammettono l'impressione che «il legislatore abbia potuto fare «molto rumore per nulla». Secondo gli A., dunque, «dal punto di vista strettamente tecnico non è cambiato nulla. (...) L'unica differenza tra vecchio e nuovo regime potrebbe a questo punto stare nei requisiti di applicazione della responsabilità aggravata. Va, infatti, ricordato che secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni unite ed avallata dalla Corte costituzionale anche la fattispecie di responsabilità aggravata di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c. richiede mala fede o la colpa grave della parte soccombente (...). Tuttavia, va considerato che la relazione del 1 dicembre dell'Ufficio del massimario, (...), sostiene apertamente che la sua applicazione non richieda «la presenza del dolo o della colpa grave, bensì di una condanna oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo, quale avere agito o resistito pretestuosamente»». Gli A., infine, concludono ammettendo che «l'interpretazione letterale porta a concludere che tali requisiti continueranno ad essere necessari. Difatti, la norma in commento stabilisce che la Corte «applica il terzo e il quarto comma dell'art. 96», ma il terzo comma richiede la mala fede o la colpa grave: quindi applicare tale norma significa necessariamente valutare questi elementi».

<sup>122</sup> Il riferimento è a Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485, in *De Jure*, così massimata: «in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione».

<sup>123</sup> Sul punto, anche, CAPASSO, *Il giudizio di Cassazione*, in *La riforma del processo civile: percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di ANGELINI-CERAVOLO, Torino, 2023, p. 187 ss.

discrezionale in tal senso, l'art. 96, comma 3, c.p.c., cui rinvia, prevede espressamente una mera facoltà nella misura in cui si avvale del predicato «può». Ad ogni modo, la condanna a favore della controparte ed ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ove disposta, comporterà sempre la condanna a favore della cassa delle ammende ed ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ciò in virtù dell'avverbio «altresì»<sup>124</sup>.

In buona sostanza, se la sola minaccia al pagamento del doppio del contributo unificato correva il rischio di avere scarso *appeal* sui ricorrenti, anche la minaccia alla doppia sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. rischia di conoscere la stessa sorte, limitandosi allo stadio della “general-prevenzione”<sup>125</sup>.

Tutto quanto premesso non lascia scampo ad una qualche riflessione ulteriore sulla natura più intima dell'istituto.

La prima concerne la monocraticità della decisione accelerata. Il legislatore delegato, infatti, ha specificato la generica indicazione contenuta nella legge delega, «giudice della Corte», stabilendo che la formulazione della proposta di decisione anticipata compete al presidente della sezione ovvero ad un consigliere da quest'ultimo delegato, nonché quindi ad «un giudice singolo che funge da organo di smistamento, selezione e ammonizione»<sup>126</sup>.

Viene, dunque, in evidenza una certa aspirazione da parte del legislatore della

---

<sup>124</sup> Segnatamente, l'art. 380-*bis*, comma 3, c.p.c., prevede che «se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c. e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.». L'art. 96, comma 3, c.p.c., invece, statuisce che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Infine, l'art. 96, comma 4, c.p.c., dispone che «nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000».

<sup>125</sup> Così, anche, LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, Milano, 2023, p. 220.

<sup>126</sup> Cfr. CAPPONI-PANZAROLA, *Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito)*, in *www.it*, 2021, i quali, altresì, aggiungono che una simile attribuzione «evoca scenari di un rito sempre più sommario e sempre più caratterizzato dalla sua funzione di smistamento e respingimento».



riforma ad un'evoluzione monocratica dei compiti decisorii della Corte, nonostante la già trascorsa esperienza della Sesta sezione, comunque collegiale nella misura in cui la proposta del relatore avrebbe dovuto trovare il favore del collegio<sup>127</sup>, non abbia riconsegnato sempre “risultati esatti”<sup>128</sup>.

Al netto dell'opportunità di lasciare che sia un giudice unico a «chiudere, senza giudicare, il giudizio di legittimità»<sup>129</sup>, per il tramite di un provvedimento che, *bypassando* il collegio, costituisce un'anticipazione del giudizio idonea a definirlo, e non anche un adempimento che muove comunque verso una decisione collegiale, l'istituto desta altresì non poche preoccupazioni sulla sua tenuta costituzionale.

Ed infatti, se si ammette che la collegialità della decisione cassazionale è indirettamente assistita da una copertura costituzionale, la previsione di un giudice

---

<sup>127</sup> In generale, v. PICARDI, *L'ordinanza opinata nel rito camerale in Cassazione*, in *Giust. proc. civ.*, 2008, p. 322 ss.

<sup>128</sup> Basti pensare ai numerosi casi di pronunce d'inammissibilità di ricorsi, perché, ad esempio, proposti senza procura speciale ovvero in maniera evidentemente tardiva, e ciò a riprova del fatto che la Sesta sezione non si era avveduta di questioni del tutto elementari e con ogni probabilità eccepite dal ricorrente. Giusto per menzionarne qualcuna, *ex pluris*, Cass., 2 luglio 2019, n. 17708; Cass., 20 maggio 2019, n. 13529; Cass. 20 novembre 2018, n. 29945; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24124, Cass., 5 novembre 2018, n. 28146; Cass., 2 maggio 2017, n. 10630; Cass., 13 gennaio 2017, n. 794.

<sup>129</sup> Cfr. CAPPONI, *Dei giudici monocratici in cassazione*, in *Judicium*, 2023, p. 2. In particolare, secondo l'A., «non ci sembra possa sostenersi che il giudice singolo si limiterà a fare una semplice proposta che le parti saranno libere di accettare o meno, perché: (a) il giudice singolo è, nella fase di definizione accelerata, del tutto svincolato da un collegio, a differenza di quanto avvenuto finora per l'ordinanza opinata; (b) se il giudice singolo fosse latore di una mera “proposta” il processo di legittimità non potrebbe estinguersi senza una chiara e formale manifestazione di volontà delle parti; (c) se una fase del procedimento non fosse esaurita (...), non si spiegherebbe la necessità del rilascio di una nuova procura speciale; (d) il passaggio da una fase di definizione accelerata alla fase di decisione “ordinaria” (camerale) è reso ancor più chiaro nella progressione dal premio (trascurabile) alle sanzioni (...); (e) mentre la rinuncia agli atti richiede un'esplicita manifestazione di volontà delle parti (art. 390 c.p.c.), nel contesto della decisione accelerata il semplice silenzio delle parti conduce all'estinzione: effetto quindi prodotto non altro che dal provvedimento del consigliere delegato, autorizzato a chiudere in rito il giudizio di legittimità per ragioni di rito, di rito/merito e di schietto merito; (f) quello stesso provvedimento continuerà ad avere effetti anche nel séguito del giudizio, se è vero che il collegio, laddove riscontri che il giudizio va definito “in conformità alla proposta”, applica (non “può applicare”) le sanzioni. Decisione, pre-decisione, opinamento, delibazione: la si chiami come si vuole, sta di fatto che siamo dinanzi a un pronunciamento del giudice monocratico che neppure l'opposizione delle parti potrà risolvere, e che finisce per condizionare anche la decisione finale del collegio».

monocratico in Cassazione rischia di contrastare con l'art. 106 Cost.<sup>130</sup>, fermo restando che il disposto dell'art. 67, ord. giud., è chiarissimo nell'affermare che «la Cassazione giudica sempre in composizione collegiale». Tutto ciò, senza dimenticare che appare totalmente iniquo, sollevando dubbi di compatibilità costituzionale con l'art. 111, comma 2, Cost., che il consigliere proponente, per l'ipotesi in cui il ricorrente abbia comunque chiesto la decisione del ricorso, possa far parte del collegio giudicante<sup>131</sup>.

Lo scenario sin ora prospettato si complica ulteriormente ove si consideri che alla decisione monocratica corrisponde, vieppiù, la vaghezza delle categorie che la veicolano, quali l'inammissibilità, l'improcedibilità e la manifesta infondatezza del ricorso. Al giudice unico viene, così, riconosciuto un ampio potere discrezionale, che di fatto gli conferisce di spaziare dal rito per l'ipotesi di improcedibilità, al rito-merito per l'inammissibilità processuale ovvero meritale e, infine, al merito vero e proprio nell'ipotesi in cui il ricorso sia manifestamente infondato<sup>132</sup>.

---

<sup>130</sup> In generale sul tema, v. VERDE, *Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su Costituzione e processo)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 962, il quale desume dalla formulazione dell'art. 106, comma 2, Cost. l'illegittimità di «un ordinamento che sopprimesse totalmente la competenza riservata ai collegi».

<sup>131</sup> Riflessione condivisa anche da DE CESARE, *Il nuovo procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenti infondati e l'astuzia del legislatore*, in *ildirittoprocessualecivile.com*, 2023, il quale, attingendo alla nota sentenza, Corte cost., 19 settembre 1995, n. 432, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, c.p.p. «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato», assume che le motivazioni spese in quella sede dal giudice delle leggi si prestano, *mutatis mutandis*, alla rilettura conforme a Costituzione del nuovo art. 380-bis c.p.c.: per evitare la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 380-bis c.p.c., la norma va interpretata nel senso che il relatore del progetto di sentenza non può far parte del collegio quando il ricorrente chiede la decisione. Ad ogni buon conto, vale la pena sottolineare che non si tratta, tuttavia, di un profilo di criticità inedito. Il problema si era già posto in relazione al previgente testo dell'art. 380-bis c.p.c.: Cass., 5 febbraio 2020, n. 2720, aveva già ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui consentiva che il relatore componesse il collegio decidente e respinto l'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del relatore medesimo a motivo della non decisorietà della proposta formulata. Si segnala, tuttavia, che la questione è recentissimamente stata rimessa, con decreto del Primo presidente del 19 settembre 2023, alle delle Sezioni unite.

<sup>132</sup> Così, anche, CAPPONI, *Dei giudici monocratici in cassazione*, cit., p. 3, secondo cui «ove si rifletta sull'esperienza buia (e forse mal digerita) dei quesiti di diritto, pensare a una Corte di giudici monocratici che intendano sfoltire i ruoli coniano inammissibilità da concetti giuridici indeterminati fa semplicemente venire i brividi».

Infine, un'osservazione di natura terminologica ma non per questo priva di significativi risvolti pratici. Benché la rubrica della norma definisca il meccanismo *de quo* «decisione accelerata», il procedimento in parola, invero, sembra mancare di una simile prerogativa.

Orbene, come già osservato, a fronte di una proposta di decisione anticipata, il ricorrente può rinunciare al ricorso o, altrimenti, chiedere la decisione nelle forme ordinarie, alla stregua del procedimento camerale regolato dall'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Occorre, dunque, osservare che, nel primo caso, mancherà una decisione vera e propria, per essere stata la parte piuttosto incentivata alla rinuncia<sup>133</sup>. Una decisione, invero, vi sarà soltanto per l'ipotesi in cui la parte insista nel chiedere la trattazione del ricorso, ma di «accelerato» non vi sarà nulla. Infatti, deve rilevarsi che, in caso di mancata rinuncia, potrebbe non esservi alcuna differenza, in termini di celerità e speditezza, rispetto al giudizio ordinario, salvo potersi ritenere che l'«accelerazione» sia conferita dal fatto che il relatore abbia già redatto una proposta di definizione abbastanza dettagliata, il che, però, lo si deve ammettere, stride con la sinteticità che la norma *expressis verbis* impone.

In definitiva, ciò che è indubbio è che la riforma abbia codificato una nuova e singolare ipotesi di “doppia conforme”, di dubbia costituzionalità, atteso che la proposta di definizione anticipata, ove confermata dal collegio, può «trasformare la fisiologica aspirazione della parte ricorrente a sentir emettere la decisione, da diritto costituzionalmente garantito ad abuso del processo»<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> Occorre rammentare che, benché di decisione *stricto sensu* non possa parlarsi, trattandosi di una «sintetica proposta» volta ad incoraggiare la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio, ove la parte vi aderisca, la proposta del presidente o consigliere delegato diventa a tutti gli effetti idonea a definire il giudizio di legittimità, come conseguenza alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio. Per quest'ordine di motivi, la proposta di definizione anticipata, o rinuncia incentivata, avrà carattere decisorio, ma rappresenta un *tertium genus* avulso alle categorie decisorie cui siamo tradizionalmente abituati.

<sup>134</sup> Cfr. GIORGI, *Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerale e procedimento accelerato (focus sulle controversie lavoristiche)*, cit., p. 18. In questo senso, anche, CAPPONI, *Odissea nel Palazzaccio*, cit., p. 3, che definisce lo strumento *de quo* «un “frutto avvelenato” che la nostra Cassazione non meritava, e che sta ora alla prudenza e saggezza dei Presidenti e dei Collegi (speriamo non soltanto dei singoli) manipolare con tutta la dovuta accortezza».

#### IV. *L'introduzione del rinvio pregiudiziale interpretativo in Cassazione*

L'innovazione forse più significativa introdotta nell'ambito del giudizio di legittimità, in armonia con lo spirito acceleratorio e deflattivo sotteso all'intera opera di riforma, è infine rappresentata dall'istituto del «rinvio pregiudiziale» alla Corte di cassazione<sup>135</sup>.

La maturata consapevolezza che alla crisi del nostro organo di vertice abbia contribuito una normativa spesso alluvionale, frutto di orientamenti contrastanti e divergenti, ha condotto alla previsione di un meccanismo capace di investire la Corte del potere «di pronunciarsi nell'immediatezza del sorgere dell'incertezza interpretativa delle corti di merito»<sup>136</sup>.

Segnatamente, la riforma ha introdotto nel corpo del codice di rito, all'art. 363-*bis* c.p.c., la possibilità per il giudice del merito di disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte, perché decida su una questione di diritto con provvedimento vincolante. In altri termini, il giudice del merito può, ora, sentite le parti in contraddittorio, rimettere alla Corte di cassazione la decisione di una questione esclusivamente di diritto, che rechi i caratteri della novità e serialità, nonché «gravi difficoltà interpretative» e dalla cui soluzione dipenda la definizione, anche parziale, del giudizio.

---

<sup>135</sup> Per i primi commenti e le prime suggestioni, v. CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di cassazione?*, in *Giustizia insieme*, 2021; GIABARDO, *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nel progetto di riforma del codice di procedura civile*, ivi, 2021; SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, ivi, 2021; SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione giustizia*, 2021, p. 105 ss.; TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, in *Judicium*, 2021; FABIANI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 197 ss. Tuttavia, l'idea di utilizzare tale meccanismo come strumento deflattivo del contenzioso non è del tutto nuova, trattandosi di un'idea già affacciata nel corso dei lavori della commissione Vaccarella. In dottrina, v. SASSANI, *Corte suprema e ius dicere*, cit., p. 822 ss.; TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, cit., 826 ss.; TEDOLDI, *La delega sul procedimento di cassazione*, cit., p. 925 ss.

<sup>136</sup> SANTAGADA, *sub art. 363-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., p. 526.

Anche se non mancano evidenti assonanze con noti istituti del nostro ordinamento<sup>137</sup>, l'istituto del rinvio pregiudiziale interpretativo in Cassazione trae ispirazione dall'archetipo francese di nomofilachia preventiva della c.d. «*saisine pour avis de la Cour de cassation en matière civile*»<sup>138</sup>.

A differenza, però, del modello francese, fondato sull'efficacia persuasiva del c.d. «*avis*»<sup>139</sup>, l'istituto in analisi è invece contraddistinto dall'efficacia vincolante del principio di diritto, sia nel processo in cui vi è stata la rimessione sia, in caso di estinzione, nel nuovo processo eventualmente instaurato tra le stesse parti.

---

<sup>137</sup> Sussistono evidenti analogie con il giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi e con il procedimento interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE. In ambedue i casi è, infatti, attribuito al giudice il potere discrezionale di rimettere la decisione su una questione giuridica, rilevante per la decisione, a diversa autorità giudiziaria che pronuncia con efficacia vincolante. Per approfondimenti, sull'incidente di costituzionalità v. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2013, *passim*, mentre, sul rinvio pregiudiziale comunitario, D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012, *passim*. Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., inoltre, presenta taluni caratteri comuni a strumenti tipici del processo del lavoro, qual è l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi ex art. 420-bis c.p.c. Benché la *ratio* sottesa ai due istituti sia la stessa, nonché consistente nel garantire la risoluzione di questioni interpretative che esulino dalla portata individuale, essi presentano significative divergenze. Invero, mentre l'istituto lavoristico presuppone l'insorgenza di una questione circa la validità, l'efficacia e l'interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo, il rinvio pregiudiziale, come a breve si vedrà, prescinde da una qualche iniziativa delle parti. Cambia anche il ruolo della Corte: nel primo caso decide quale giudice d'impugnazione, nel secondo, invece, non essendo decisa la questione dal giudice del merito, su di essa si pronuncia la Corte per la prima volta.

<sup>138</sup> Secondo BARBIERI, *Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens*, in *Nuov. legg. civ. comm.*, 2022, p. 382 ss., le origini del rinvio pregiudiziale sarebbero risalenti all'istituto romanistico di età imperiale del rescritto. Di pari avviso, però, con riferimento all'istituto francese del «*saisine pour avis*», OPPETIT, *La résurgence du rescrit*, Parigi, 1991, p. 105 ss.

<sup>139</sup> Sulla natura giuridica dell'«*avis*», le soluzioni dottrinali offerte oltralpe appaiono abbastanza diversificate. Secondo CADIET, *L'attribution à la Cour de cassation d'une fonction consultative*, in *Juri class eurpériodique (Semaine juridique)*, 1991, p. 3587, l'«*avis*» potrebbe essere equiparato ad una «*question pré judiciaire*». GUINCHARD-VARINARD-DEBARD, *Institutions juridictionnelles*, Parigi, 2021, p. 905, tuttavia configurano l'«*avis*» come una questione pregiudiziale solo facoltativa, non sussistendo alcun obbligo per il giudice di investire il giudice di legittimità della questione. BLOCK-HILAIRE, *Interpréter la loi, les limites d'un grand débat révolutionnaire*, in *Mélanges de Smidt*, Amsterdam, 1988, p. 29, configurano l'«*avis*» come un istituto a cavallo tra un référé législatif (tipico del *droit intermédiaire*) ed il ricorso nell'interesse della legge, che però è successivo alla pronuncia della sentenza nel giudizio *a quo*, mentre la «*saisine pour avis*» ha carattere preventivo. Rispetto a quest'ultimo argomento, v., anche, PELLETTIER, *Quinze ans après: l'efficacité de savis de la Cour de cassation*, Parigi, 2006, p. 429.

Ad ogni modo, onde impedire «un'indiscriminata attivazione del rimedio con conseguente esito inflattivo delle pendenze, anziché deflattivo»<sup>140</sup>, la norma individua una serie di condizioni tra di loro concorrenti, a pena di inammissibilità, per l'attivazione del meccanismo del rinvio pregiudiziale. Deve trattarsi, invero, di una questione di puro diritto 1) necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio, non ancora risolta dalla Corte di cassazione, 2) foriera di gravi difficoltà interpretative e 3) suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi<sup>141</sup>.

Il requisito *sub* 1) è, in realtà, duplice. La questione di diritto da sottoporsi alla Corte dovrà costituire un antecedente logico rispetto alla decisione ed essere «nuova», ossia caratterizzata dal fatto che su di essa non si sia già formata alcuna decisione della Corte, così da impedire che l'intervento nomofilattico preventivo si riduca in un anomalo meccanismo di revisione degli orientamenti di legittimità già formati.

Occorre inoltre segnalare che, in mancanza dell'indicazione normativa di un termine iniziale per l'esercizio della facoltà di rinvio, appare piuttosto complessa la valutazione che dovrà compiere il remittente circa la «rilevanza della questione» per la decisione<sup>142</sup>. Secondo alcuni sarebbe da preferire che la rimessione si collochi solo dopo che sia stato definitivamente fissato il *thema decidendum*, cioè quando il giudice abbia assunto precisa contezza del diritto soggettivo dedotto in giudizio e delle norme applicabili alla fattispecie<sup>143</sup>.

---

<sup>140</sup> Cfr. DE STEFANO, *La riforma prossima ventura del giudizio di legittimità. Note a lettura immediata sulla legge 206/21*, cit., 2021.

<sup>141</sup> Deve potersi escludere, inoltre, trattarsi di questioni per le quali siano già previsti strumenti alternativi di decisione anticipata, quali il giudizio incidentale dinnanzi alla Corte costituzionale per le questioni di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per le questioni che concernono la validità e l'interpretazione delle norme di origine comunitaria, il regolamento di giurisdizione per le questioni pregiudiziali di giurisdizione.

<sup>142</sup> Un riferimento al requisito della rilevanza della questione lo si rintraccia nel giudizio incidentale di costituzionalità. Sul tema, v. le riflessioni di PIZZORUSSO, *Sulle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata mediante incidente di esecuzione*, in *Giur. it.*, 1964, p. 1291 ss.; CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1974, p. 48 ss.

<sup>143</sup> Così, GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, in *Judicium*, p. 19 ss.

Tuttavia, se, da un lato, una tale soluzione, senz'altro condivisibile, consente di evitare che una decisione prematura possa essere opinabile, dalle parti o dal giudice del merito, «per non corrispondenza o completezza dei fatti al principio di diritto enunciato»<sup>144</sup>, dall'altro, deve ammettersi che essa rischia, invero, di impedire la possibilità di rinvio, pressoché quasi, per tutta la durata del giudizio di primo grado<sup>145</sup>.

In presenza di una questione di diritto rilevante e nuova nel senso anzidetto, occorrerà, altresì, che sulla stessa insistano una varietà di interpretazioni divergenti, tutte ugualmente plausibili, sintomatiche di gravi difficoltà interpretative, e delle quali il rimettente dovrà dar conto nell'ordinanza di remessione (requisito *sub* 2).

Infine, il requisito *sub* 3 esige, in armonia con la finalità deflattiva perseguita del legislatore, che la questione di diritto sia seriale perché suscettibile di riproporsi in altri giudizi in considerazione della sua rilevanza sociale<sup>146</sup>.

---

<sup>144</sup> Cfr. SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, cit., p. 3.

<sup>145</sup> CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di cassazione?*, cit., evidenzia che se i giudici di merito attenderanno il manifestarsi dei conflitti interpretativi, la Corte finirà per essere «chiamata a dirimere contrasti già manifestati (...), non già a prevenirli». Si suggerisce, pertanto, la soluzione proposta da BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *Judicium*, 2022, p. 4, il quale individua il momento più opportuno per disporre il rinvio «subito dopo o contemporaneamente alla prima udienza, e con contraddittorio sulla remessione svolto nelle memorie precedenti a seguito di provocazione del giudice contenuta nella pronuncia sulle «verifiche preliminari» di cui al nuovo art. 171 bis c.p.c., purché la questione di diritto affiori già con sicura rilevanza dagli atti introduttivi; ovvero, ed in caso contrario, dopo la chiusura della trattazione e dell'istruttoria ed in luogo della fissazione dei termini finali di cui ai novellati artt. 189 e 352». O, ancora più in generale, si v. COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in *Il processo civile dopo la riforma*, cit., p. 155, assume che «per la rilevanza della questione di diritto è necessario e sufficiente che, nella prospettiva accolta dal giudice remittente, la norma che deve essere interpretata risulti applicabile, in base ad una valutazione *a priori* o *ex ante*».

<sup>146</sup> Secondo alcuni, non disponendo il rimettente di adeguati strumenti per l'apprezzamento della serialità della questione di diritto, l'operazione si rivelerebbe complessa. In quest'ordine di idee, BARBIERI, *Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens*, cit., p. 387, CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 591; GIABARDO, *In difesa della nomofilia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, cit. p. 5. *Contra*, invece, GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, cit., p. 19. Ad ogni modo, volgendo lo sguardo oltralpe, l'esperienza francese dell'istituto della «*saisine pour avis*», su cui si tornerà più approfonditamente in seguito, dimostrerebbe che la serialità della questione di diritto da parte del remittente rischi, in ragione della sua complessità, di sconcertare il ricorso a quest'ultimo. Come riporta, infatti,

Dinanzi, dunque, una questione di diritto recante tutti i requisiti sopradescritti, il giudice di merito, ove si determini a richiedere l'intervento nomofilattico, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, dispone con ordinanza motivata e non impugnabile il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte<sup>147</sup>. Con l'ordinanza il remittente dovrà dare evidenza della ritenuta sussistenza dei requisiti prescritti *ex lege* e, con specifico riferimento a quello di cui alle «gravi difficoltà interpretative», segnalare tutte le possibili opzioni ermeneutiche che insistono sulla questione di diritto controversa.

Il deposito dell'ordinanza dà luogo all'immediata sospensione del processo di merito, eccezion fatta per il compimento di atti urgenti, nonché di attività di istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione di diritto<sup>148</sup>. Si tratta, in realtà, non già di una vera e propria sospensione del giudizio, come tale assimilabile a quella necessaria regolata dall'art. 295 c.p.c., ma di «sospensione impropria»<sup>149</sup>, con la differenza che però vengono, nel caso *de quo*, ampliate le ipotesi che consentono l'eccezionale compimento di atti urgenti, ricomprendendosi anche il compimento di attività istruttoria estranea alla questione controversa.

---

SANTAGADA, *sub art. 363-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, cit., p. 534, in Francia, muovendo da una certa riluttanza del giudice di merito ad utilizzare lo strumento poiché «*il est difficile si la question se pose dans beaucoup d'autres affaires*» è stata proposta un'interpretazione elastica di questa condizione, stante la quale la «serietà» potrà ritenersi soddisfatta anche quando la questione di diritto sia soltanto «*susceptible de se poser dans de nombreux litiges*».

<sup>147</sup> Non vi è dubbio che il rinvio pregiudiziale costituisca una mera facoltà per il giudice del merito. E di questo ne è sintomatico il tenore letterale della disposizione nella misura in cui si avvale del predicato «può». Pertanto, deve ritenersi che il mancato esercizio del rinvio non incida sulla validità delle sentenze eventualmente emanata, anche per l'ipotesi in cui le parti abbiano sollecitato il potere del giudice di rimettere gli atti alla Corte di cassazione. Di questo avviso, anche, TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, cit., p. 5.

<sup>148</sup> Il legislatore delegato ha accolto il suggerimento espresso nel parere del Consiglio superiore della magistratura sul disegno di legge governativo di riforma del processo civile, consultabile alla pagina *web* [www.csm.it](http://www.csm.it), di non disporre in ogni caso la sospensione dell'intero giudizio. Il giudizio, infatti, prosegue con lo svolgimento dell'attività istruttoria su tutti gli aspetti che prescindono dal rinvio pregiudiziale e sono nella fase di definizione, ove non sia già pervenuta la decisione da parte della Corte, dovrà attendersi la pronuncia della decisione del giudizio *a quo*.

<sup>149</sup> Sulla «sospensione impropria», v. LIEBMAN, *Sulla sospensione propria e impropria nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 153 ss.; MENCHINI, voce *Sospensione del processo civile. Processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990.



L'effetto sospensivo, come è ovvio, implica che il processo venga riattivato alla cessazione della causa di sospensione. La norma, tuttavia, nulla aggiunge, limitandosi a prevedere che la Corte, già pronunciata sul rinvio, provveda alla restituzione degli atti al giudice di merito. Detta previsione non sembra, ad ogni buon conto, legittimare una riassunzione officiosa del processo *a quo* da parte del remittente ed in assenza di impulso di parte, talché può legittimamente ritenersi possibile colmare una tale lacuna normativa operando un rinvio al regime ordinario in tema di sospensione e riassunzione del processo<sup>150</sup>.

Un tema particolarmente dibattuto concerne, poi, la legittimazione attiva al rinvio pregiudiziale, stante il generico riferimento che fa la norma al «giudice del merito»<sup>151</sup>. Anzitutto, in mancanza di indicazioni relative al grado, può senz'altro trattarsi tanto del giudice di primo grado, come del giudice d'appello. Quanto, invece, alla possibilità di ritenere legittimati attivamente anche i giudici speciali all'attivazione del meccanismo del rinvio pregiudiziale occorre fare le dovute precisazioni, assumendo a riferimento il criterio stante il quale, per l'attivazione del meccanismo *de quo*, è condizione necessaria la futura ed eventuale ricorribilità della decisione in Cassazione<sup>152</sup>.

L'ampiezza della formula legislativa induce a ritenere incluso anche il giudice tributario, sia perché le sue decisioni sono sempre impugnabili per cassazione per

---

<sup>150</sup> COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in *Il processo civile dopo la riforma*, cit., p. 160, inoltre, riflette sul fatto che l'operatività del regime ordinario in tema di riassunzione «è espressamente prevista anche in fattispecie di sospensione impropria, determinata dal sorgere di un giudizio incidentale avente ad oggetto una questione del processo, a cui si accompagna la necessità della riassunzione, ad opera delle parti, a pena di estinzione».

<sup>151</sup> Tuttavia, quando il giudice di primo grado sia un giudice del lavoro e la questione integri gli estremi per l'esperimento sia dell'art. 420-*bis* c.p.c. in tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi, sia dell'art. 363-*bis* c.p.c., secondo TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, cit., il rinvio pregiudiziale non è ammesso in quanto l'art. 420-*bis* c.p.c. è *lex specialis* non derogabile dall'art. 363-*bis* c.p.c. che è norma generale, sia pur successiva. In questo senso, anche, CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, cit., p. 595.

<sup>152</sup> Diversamente opinando si dovrebbe giungere alla conclusione secondo cui, attraverso il rinvio pregiudiziale, si potrebbe estendere il sindacato della Corte su questioni sulle quali non sarebbe altrimenti chiamata a decidere.

violazione di legge, sia in virtù del richiamo operato dall'art. 1, comma 2, d. lgs., 31 dicembre 1992, n. 546, al codice di procedura civile per quanto non sia stato espressamente disposto dal decreto<sup>153</sup>. Gli altri giudici speciali, quali sono il giudice amministrativo e quello contabile, dovranno invece ritenersi sprovvisti di una tale legittimazione attiva al rinvio, atteso che le loro decisioni possono essere impugnate in cassazione per i soli motivi che attengono alla giurisdizione<sup>154</sup>.

#### IV.1. *Il vaglio presidenziale e il vincolo del principio di diritto*

Ricevuta l'ordinanza di remissione il Primo presidente, entro novanta giorni, verifica l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale, nonché la sussistenza dei requisiti di novità, grave difficoltà e ripetibilità della questione.

Il legislatore, dunque, affida in via esclusiva al Primo presidente un vaglio preliminare sull'ammissibilità del rinvio, una competenza monocratica e di tipo giurisdizionale, priva di precedenti<sup>155</sup>. Si tratta di un'attribuzione, non sommaria, come tale sempre rivedibile da parte del collegio, bensì funzionale a verificare, in via definitiva, se la questione oggetto di remissione sia meritevole di essere decisa.

---

<sup>153</sup> Sull'applicabilità del rinvio pregiudiziale nel processo tributario, v. GLENDI, *Rinvio pregiudiziale nel processo tributario? Antinomie ai vertici, da risolvere presto e bene*, in *Dir. prat. trib.*, 2022, p. 2196 ss.; PISTOLESI, *Il primo caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in materia tributaria*, in *Giustizia insieme*, 2023.

<sup>154</sup> TERRUSI, *Il processo di cassazione*, in *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, cit., p. 330 ss., ritiene che «sarebbe bizzarro ipotizzare un rinvio pregiudiziale col fine di decidere prioritariamente i sottesi profili di diritto, visto che sovengono, ai medesimi fini, le possibilità già offerte dal regolamento preventivo di giurisdizione (art. 10 c.p.a. e art. 16 c.g.a.), con la correlata efficacia panprocessuale che di per sé caratterizza l'eventuale conseguente statuizione della Corte regolatrice». L'A., poi, aggiunge il rilievo stante il quale «mai la Corte di cassazione potrebbe sindacare l'eventuale successiva decisione del giudice amministrativo o del giudice contabile che disattendendo il principio di diritto enunciato in un ipotetico caso di rinvio pregiudiziale, perché si tratterebbe sempre di un *error iuris* attratto dai limiti interni della giurisdizione speciale, non soggetto come tale al sindacato della Corte medesima».

<sup>155</sup> In termini, anche, DE STEFANO, *La riforma prossima ventura del giudizio di legittimità. Note a lettura immediata sulla legge 206/21*, cit., il quale rivela come tale funzione travalichi i confini delle tradizionali attribuzioni propria del Primo presidente. Per approfondimenti, in generale, v. DE ANGELIS, *Monocraticità e professionalità del giudice*, in *Foro it.*, c. 364 ss.

Ed infatti, ove il vaglio abbia esito negativo, il Primo presidente con decreto dichiara l'inammissibilità del rinvio ed ordina la restituzione degli atti al giudice di merito. Nell'ipotesi opposta, la questione viene assegnata ad una sezione semplice ovvero alle Sezioni unite per l'enunciazione del principio di diritto<sup>156</sup>. Ad ogni modo, la Corte, attesa la «particolare rilevanza» della questione rimessale, decide sempre in pubblica udienza con requisitoria del pubblico ministero da depositarsi non oltre venti giorni dall'udienza e con facoltà per le parti di depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima<sup>157</sup>.

Il rinvio da parte del giudice di merito, dunque, non investe automaticamente la Corte della questione, ma sottostà ad un vaglio presidenziale. Ad ogni buon conto, è verosimile ritenere che la funzione di «filtro» nel rinvio pregiudiziale, della quale è formalmente investito il Primo presidente, venga esercitata con il supporto dell'«Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite» e, ciò, nella misura in cui, il d. lgs., 10 ottobre 2022, n. 151, all'art. 7, comma 1, lett. b), prescrive tra le attribuzioni dell'Ufficio, quella di «supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 363-*bis*, comma 3, c.p.c.»<sup>158</sup>.

Orbene, superato positivamente il vaglio preventivo di ammissibilità, la Corte, risolvendo la questione, afferma il principio di diritto.

---

<sup>156</sup> Secondo CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, cit., p. 599, la soluzione legislativa lascia perplessi perché, se è vero che non tutte le questioni di massima di particolare importanza possono essere oggetto di rinvio pregiudiziale, sembra difficile escludere che una questione interpretativa nuova, di grave difficoltà e suscettibile di riproporsi in un numero giudizi futuri non abbia le caratteristiche che ne impongono l'assegnazione, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., alle Sezioni unite. Di pari avviso, COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in *Il processo civile dopo la riforma*, secondo cui è ragionevole prevedere che il vaglio positivo di ammissibilità del rinvio spesso possa accompagnarsi al riscontro dei presupposti per l'assegnazione della questione alle Sezioni unite.

<sup>157</sup> FABIANI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, cit., p. 206, osserva che «la parte non è affatto costretta a partecipare al giudizio di cassazione proprio perché il giudizio non si fonda sull'iniziativa di parte ed il fatto che non vi partecipi non indebolisce la difesa perché la legge stabilisce espressamente che il rinvio pregiudiziale presuppone il confronto tra giudice del merito e parti sulla questione».

<sup>158</sup> Di pari avviso, GIUSTI, *Le impugnazioni*, in *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di COSTANTINO, Bari, 2022, p. 242 ss.

Quanto all'efficacia del principio di diritto, l'art. 363-*bis*, comma 6, c.p.c., recita che «il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel medesimo processo in cui è proposta la domanda tra le stesse parti»<sup>159</sup>.

È di tutta evidenza, dunque, stante la chiara lettera della legge, l'attribuzione al principio di diritto così enunciato di un'efficacia panprocessuale. Il legislatore, fatta eccezione per i casi in cui il rinvio sia stato assegnato alle Sezioni unite, il cui *dictum* assumerebbe già valore “semi vincolante” ex art. 374, comma 3, c.p.c., nei confronti della sezione semplice investita della medesima *quaestio*, attribuisce al principio una certa vocazione espansiva, prevedendone l'indiscriminata vincolatività per il giudice rimettente<sup>160</sup>.

La Corte di cassazione, dunque, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale, decide la questione di diritto nell'ambito di una cognizione incidentale, fissando la premessa maggiore della futura decisione ed impedendone il riesame nel successivo corso del processo<sup>161</sup>. Il vincolo riguarderà, non solo il giudice che ha disposto il

---

<sup>159</sup> Si segnala che in dottrina non si è mancato di osservare che l'attribuzione di efficacia vincolante al principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale, potrebbe ingenerare sospetti di incompatibilità costituzionale con l'art. 101, comma 2, Cost., che sancisce il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Il dubbio, *ictu oculi* legittimo, però, si presta ad essere ben presto fugato se si considera quanto già Corte cost., 2 aprile 1970, n. 50, ha avuto modo di affermare, quando venne investita della questione del vincolo per il giudice di rinvio ex art. 384, comma 2, c.p.c., cioè che «l'efficacia della sentenza che dispone il rinvio è determinata dalla regola del *ne bis in idem*, che porta, di necessità e a seconda dei casi, ad una preclusione, alla cosa giudicata o, comunque, ad un punto fermo nel processo di graduale formazione logica della pronunzia finale».

<sup>160</sup> Per approfondimenti sul valore cogente riconosciuto alla pronuncia, v. CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”*, in *Giur. it.*, 2023, p. 467 ss.

<sup>161</sup> CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., p. 116, assume che il vincolo «dovrebbe impedire che rilevino con riferimento alla questione di diritto già decisa in sede di rinvio pregiudiziale eventuali mutamenti dell'orientamento della stessa Cassazione, anche se provenienti dalle Sezioni unite». *Contra*, chi invece sostiene che la successione nel tempo degli orientamenti giurisprudenziali debba essere parificata a quella delle leggi, con la conseguenza che, al pari del rinvio “ordinario”, l'efficacia del vincolo cessa davanti allo *ius superveniens*, alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma o all'intervento di una sentenza della Corte di giustizia, parimenti, nel rinvio pregiudiziale, il vincolo deve venir meno nel caso in cui l'interpretazione della Cassazione sia stata nelle more della stessa sconfessata e rinnegata. Di questo stesso avviso, anche, GIABARDO, *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nel progetto di riforma del codice di procedura civile*, cit., p. 6; GIUSTI, *Le*

rinvio, ma anche i giudici delle impugnazioni che dovessero essere eventualmente esperite avverso la sentenza che abbia definito il giudizio *a quo*<sup>162</sup>. Non anche, però, ogni altro giudice che ne potrebbe, piuttosto, rimanerne meramente persuaso<sup>163</sup>.

L'efficacia solo panprocessuale e, dunque, meramente persuasiva del principio di diritto nei confronti degli altri giudici del merito, diversi dal rimettente, trae evidentemente ragion d'essere nel principio costituzionale, *ex art. 101, comma 2, Cost.*, della soggezione del giudice soltanto alla legge, posto a presidio dell'indipendenza funzionale dello stesso<sup>164</sup>.

Il mancato adeguamento del giudice di merito rimettente al principio di diritto genera un vizio censurabile, analogamente a quanto accade in sede di cassazione con rinvio *ex art. 384, comma 2, c.p.c.*

---

*impugnazioni*, in *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, cit., p. 259.

<sup>162</sup> Secondo, FABBI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte*, in *Judicium*, 2023, «se il rinvio interviene in corso di giudizio di primo grado e questo si estingue, il principio di diritto rimane efficace in caso di riproposizione, senza che ciò ponga complicazioni alla prova con l'art. 310 c.p.c. Se, emessa sentenza di primo grado, durante il giudizio di appello si addivenga al rinvio pregiudiziale e poi alla emissione di un principio di diritto della S.C., dovrà interpretarsi la portata del rinvio stesso e quindi del principio reso al confronto con la sentenza di *prime cure*, sicché – laddove il principio con essa confliggesse – si dovrebbe ritenere che si versi nei casi (provvedimenti “modificativi”) che fanno eccezione allo stesso art. 338 c.p.c., e quindi che la estinzione del giudizio di appello non sia idonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in quanto già “modificata” dalla successiva decisione interpretativa».

<sup>163</sup> Si segnala che, accogliendo il suggerimento espresso dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito del parere sul disegno di legge governativo di riforma del processo civile (delibera del 15 settembre 2021), il legislatore della riforma si è determinato nel prevedere un'adeguata pubblicità della pendenza del rinvio pregiudiziale affinché i giudici di merito possano orientare la conduzione dei processi nei quali la questione medesima assume rilevanza. In particolare, BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, cit., che quanto alla efficacia normalmente persuasiva ed *erga omnes* del principio di diritto fissato in risposta ad un rinvio pregiudiziale, ritiene che «quando la Suprema Corte, particolarmente immedesimata nella percepibile “serialità” della questione, la risolva diffondendosi in motivazione nel delineare con significativa specificità la ipotetica situazione fattuale, seriale appunto, cui la soluzione in diritto è destinata ad applicarsi, così in qualche modo riducendo pro futuro le possibilità del *distinguishing* (e dunque del riscontro che il suo precedente non è in realtà in termini), ovvero indirizzando già a priori un tale *distinguishing*».

<sup>164</sup> In tema, MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, cit., osserva che «per superare il dubbio non potrebbe essere invocato né il principio del buon andamento della amministrazione della giustizia radicato nell'art. 97 Cost. dicendosi che nella portata vincolante della pronuncia della Cassazione si rinviene l'elemento decisivo per la buona riuscita dello strumento dal punto di vista deflattivo» né «in forza del principio della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2°, Cost.)».

A dispetto di ciò, tuttavia, attenendo il principio di diritto «al profilo esclusivamente ermeneutico e non a quello dell'applicazione della norma al caso concreto»<sup>165</sup>, non può escludersi che il rimettente pervenga, specie nel caso in cui il rinvio sia stato “prematurato”, ad una ricostruzione della fattispecie diversa da quella ipotizzata nell'ordinanza di rimessione, con conseguente irrilevanza del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale<sup>166</sup>.

Il vincolo è da ritenersi altresì superato ove, con sentenza delle Sezioni unite, la norma venga interpretata in maniera differente dalla soluzione offerta in sede di rinvio pregiudiziale. Infatti, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di cassazione con rinvio, in cui il principio di diritto enunciato, anche laddove nel corso del processo siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, «costituisce la regola di giudizio cui il giudice di merito deve adeguarsi», il principio enunciato in sede di rinvio interpretativo, in quanto mera «risoluzione dell'astratta questione interpretativa in funzione di immediata definizione di quale sia la corretta identificazione del contenuto della legge», non continua a produrre effetto vincolante in caso di mutamento di giurisprudenza imposto dalle Sezioni unite<sup>167</sup>.

In buona sostanza, il vincolo, costituito dalla soluzione di una questione interpretativa astratta e non anche da un vincolo di giudicato, in un certo qual senso, “decade” tutte le volte in cui la norma, alla quale la questione di diritto si riferisce, viene abrogata, o altrimenti modificata ovvero, sostituita per effetto di *jus superveniens*, se dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale ovvero, altrimenti, se ritenuta in contrasto con una norma unionale dalla Corte di giustizia<sup>168</sup>.

---

<sup>165</sup> SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit., p. 110.

<sup>166</sup> Per approfondire il tema, cfr. SCARSELLI, *Mala tempora currunt. Scritti sull'ultima riforma del processo civile*, Pisa, 2023, p. 85 ss.; BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, cit., il quale nota che «il responso pregiudiziale della Suprema Corte potrebbe rivelarsi, una volta che il processo di merito sia ripreso, vincolante solo in astratto ed in realtà divenuto privo di rilevanza a seguito del mutato convincimento sul quadro fattuale».

<sup>167</sup> I virgolettati sono di SCODITTI, *Brevi note sul rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit. In termini, v. anche, MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, cit.

<sup>168</sup> *Ibidem*.

IV.2. *Prime riflessioni sulla portata del neo introdotto istituto: sempre più verso un nuovo meccanismo di anticipazione della nomofilachia*

Non vi è dubbio che il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema costituisca uno strumento di nomofilachia preventiva con dichiarati fini deflattivi<sup>169</sup>.

Ad ogni buon conto, però, deve ammettersi che l'istituto di nuovo conio non partecipa direttamente all'obiettivo di conseguire celerità al processo o a smaltirne l'arretrato, quanto, piuttosto, a rafforzare la funzione nomofilattica su una questione interpretativa di puro di diritto con largo anticipo rispetto a quanto accadrebbe ove si dovesse attendere l'esaurimento dei precedenti gradi di merito. Il fine primario evidentemente perseguito dal legislatore è, perciò, quello di «superare, in tempi brevi, la deleteria e prolungata incertezza interpretativa che spesso si crea nella giurisprudenza di merito all'indomani dell'entrata in vigore di norme di dubbia interpretazione favorendo la rapida formazione di un precedente di legittimità»<sup>170</sup>. In altri termini, l'intento nomofilattico diviene così uno dei *goal* perseguiti dalla riforma con la previsione del meccanismo *de quo*, capace, ma solo in via sussidiaria, di assicurare una maggiore rapidità al processo in nome della certezza del diritto<sup>171</sup>.

Detta innovazione, astrattamente condivisibile, che giova di una consolidata esperienza comparatistica, capace di stimolare un'immediata risposta da parte della

---

<sup>169</sup> *Contra*, BRUNO-MENICUCCI, *Cassazione: le riforme di dettaglio*, in *Riforma del processo e controversie di lavoro. Con approfondimenti sul giudizio di cassazione*, cit., i quali sostengono che la nomofilachia non è un'attività rimessa esclusivamente al vertice del nostro ordinamento. Invero, a parere degli A., «l'attività di uniformazione per molti versi non è di competenza della sola Corte suprema, ma se intesa in senso "moderno" presenta importanti tratti orizzontali e di circolarità: essa trova il naturale punto di sintesi nella Corte di cassazione, ma è promossa dai giudici di merito, i primi a confrontarsi con la fluidità sociale, e torna ai giudici di merito, che misurano gli effetti pratici della giurisprudenza di legittimità».

<sup>170</sup> Così, GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 686. Secondo l'A., per quanto a livello teorico si tratta di un'innovazione astrattamente condivisibile, all'atto pratico è legittimo nutrire qualche dubbio sull'effettiva efficacia di un simile strumento poiché i precedenti non sono vincolanti per il giudice che decide successivamente un caso identico.

<sup>171</sup> L'auspicio sarebbe quello che, grazie ad una pronta soluzione del quesito di diritto, si riesca a prevenire il contenzioso futuro o comunque quello già sorto sulla medesima questione. Dubbio sulle possibili ricadute in termini di efficienza è FABIANI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, cit., p. 201.

Corte suprema pone, tuttavia, numerose questioni e perplessità.

Prima tra tutte è la tanto discussa opportunità di investire la Corte, da sempre sotto l'assedio dei ricorsi, di nuove ed ulteriori attribuzioni, con il rischio di gravare ulteriormente sullo stato di crisi che già la investe<sup>172</sup>.

Sotto altro e diverso versante, non manca chi ha espresso il timore che una simile innovazione possa determinare un impoverimento della giurisprudenza di legittimità, rischiando l'immediato rinvio alla Corte di «stroncare sul nascere una possibile evoluzione del quesito attraverso il dibattito di giudici di merito»<sup>173</sup>.

È, altresì, innegabile che tale meccanismo di nomofilachia preventiva abbia determinato una certa «svolta pubblicistica della giurisdizione civile»<sup>174</sup>, mutando le regole di accesso al giudizio di legittimità, ora possibile anche in assenza di domanda di parte, che sarà comunque chiamata a farsi carico dei relativi oneri, rischi e costi.

---

<sup>172</sup> In particolare, CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di cassazione?*, cit., offre un'esaustiva ricostruzione dei compiti attribuiti alla Corte nelle ultime esperienze di riforma. Secondo l'A., «dalla bozza Brancaccio-Sgroi ciò che recepì il legislatore del 1990, modificando l'art. 384 c.p.c., fu la possibilità per la Corte, attinta col n. 3) dell'art. 360 c.p.c., di decidere nel merito quando non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto; nel 2006 questa tecnica di decisione è stata generalizzata. (...) Altra competenza che la Corte ha nel tempo acquisito (...) è stata quella di scremare il proprio contenzioso: ma l'esperienza (art. 366-bis c.p.c., ora abrogato) dei quesiti di diritto (2006) è stata fallimentare, e subito abbandonata (...); non migliore quella relativa all'art. 360-bis c.p.c., perché in tre lustri di applicazione delle regole la Corte non è stata in grado di fornire chiare indicazioni su come interpretare il merito travestito da inammissibilità (o viceversa). (...) Altra competenza di recente "rilanciata" è stata quella dell'art. 363 c.p.c.: ma, anche in questo caso, la Corte ha dimostrato di non saper fare un uso discreto, selettivo e soprattutto utile dello strumento».

<sup>173</sup> BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, 2023, p. 532. Sul punto, anche, CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, cit., p. 589 e GATTUSO, *La riforma governativa del primo grado: le ragioni di un ragionevole scetticismo e alcune proposte organizzative ancora possibili*, in *Quest. giust.*, 2021, p. 66, il quale osserva che il rinvio pregiudiziale trascura il valore culturale della giurisdizione, sottovalutando il contributo che l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale fornisce alla Corte di cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. Parimenti, ancora, CONTI, *Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" della Corte di cassazione a confronto*, in *Giustizia insieme*, 2021, p. 4, secondo cui la nomofilachia è il «travaso di esperienze tra merito e legittimità».

<sup>174</sup> CAPPONI, *Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione civile*, Pisa, 2023, p. 92.



Non meno rilevanti sono gli effetti della rimessione pregiudiziale in termini di sospensione automatica del processo *a quo*, fatta eccezione per il compimento di atti urgenti e di attività istruttoria non dipendente dalla risoluzione della questione di diritto. Si potrebbe opinare che il beneficio che trae il nostro sistema compensi il sacrificio dei singoli litiganti<sup>175</sup>. Tuttavia, una tale argomentazione potrebbe non apparire bastevole se prima non ci si interroga sulla reale portata nomofilattica dell'istituto<sup>176</sup>.

L'aspetto più problematico concerne, invero, la non vincolatività del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale per il giudice che dovesse successivamente decidere su una identica questione. Il beneficio, allora, che il nostro sistema trae nell'evitare l'insorgenza di giudizi o nel risolverli in anticipo, è solo ipotetico ed eventuale, ma in ogni caso gravante sui singoli litiganti. Non a caso, infatti, l'esperienza della prassi giudiziaria ci insegna che, anche in presenza di autorevoli precedenti di legittimità, i dissidi sovente prosperano e si protraggono per lungo tempo<sup>177</sup>.

È di tutta evidenza che gli interventi operanti a livello processuale abbiano avuto spesso scarso esito. È forse arrivato il momento che il legislatore ripensi il ruolo della nostra Corte, liberandola dai residui della terza istanza ed attuando il modello di Corte suprema del precedente, «quel modello, elaborato un secolo fa con grande lungimiranza da Piero Calamandrei, che si è affermato ormai in Europa, per rimanere inattuato proprio nella Patria del grande Maestro»<sup>178</sup>.

---

<sup>175</sup> Invero, le parti potrebbero vedere sospeso il giudizio in ogni momento per rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte, prive di qualsiasi strumenti di reazione, quindi senza poter attivare alcun rimedio, neppure quello di cui all'art. 42 c.p.c., esperibile avverso i soli provvedimenti che abbiano disposto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. In termini, anche, BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, cit., p. 532.

<sup>176</sup> Sulla portata nomofilattica del rinvio pregiudiziale e sul nuovo innesto tra nomofilachia e accesso in Cassazione v., *infra*, cap. IV, par. II.

<sup>177</sup> V., *infra*, cap. III, par. I.1.

<sup>178</sup> LOMBARDO, *Passato e futuro della Cassazione civile (a cent'anni da «la cassazione civile» di Piero Calamandrei)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2023, p. 919 ss. Parimenti, GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, cit., *passim*.

## *V. Brevi note conclusive*

L'ultima riforma del processo di cassazione affronta il tema dell'accesso alla giustizia muovendosi lungo due direttrici convergenti. Da un lato, potenziando il «filtro», ormai sempre più procedimentale, attraverso la previsione di un meccanismo destinato alla definizione anticipata dei ricorsi destinati all'insuccesso, dall'altro, anticipando la nomofilachia, sino a riconoscere al giudice del merito l'opportunità di rimettere alla Corte la decisione su una questione di diritto che appaia controversa.

In buona sostanza, il legislatore, al fine di riconsegnare alla Cassazione la sua dignità di Corte suprema, introduce un vero e proprio meccanismo acceleratorio che consente di “scartare” i ricorsi condannati al fallimento, incentivandone la rinuncia e tracciando un canale preferenziale per quelli “cassazionalmente rilevanti”: un «filtro procedimentale», idoneo a decongestionare i lavori della Corte ma, solo in via mediata, capace di garantire uniformità e coerenza alla giurisprudenza. La funzione nomofilattica viene, invece, recuperata con la previsione del rinvio pregiudiziale che, sollecitando una pronuncia della Corte su una questione di diritto, tra le tante cose seriale, è idoneo a creare giurisprudenza uniforme ma, solo in via indiretta e potenziale, a ridurre il carico di contenzioso che grava sulla Corte.

Due istituti, questi ultimi, che, benché contrapposti, si compensano l'un l'altro, al netto, tuttavia, delle molteplici criticità che li investono, ora legate alla monocraticità delle decisioni presidenziali, spesso frutto di scelta di politica legislativa, ora legate alla vincolatività del principio di diritto, sovente destinato ad arrendersi allo stadio della persuasione. Ma non solo.

Deve, perciò, ammettersi che a fronte di un glorioso passato e di un presente evidentemente problematico, il futuro della Corte di cassazione, nonostante l'ennesima riforma, resti più che mai incerto.

**CAPITOLO III**  
**LE CORTI SUPREME IN EUROPA:**  
**UN SISTEMA DI GIURISDIZIONI SUPERIORI E REGOLE PER**  
**L'ACCESSO**

SEZIONE I

UNO SGUARDO ALL'EUROPA E AL CONTESTO SOVRANAZIONALE

SOMMARIO: I. I sistemi di *Common law* e *Civil law*: un modo diverso di guardare il diritto. – I.1. Il precedente giudiziario tra vincolatività e persuasione. – II. Percorsi di integrazione: verso un diritto processuale europeo armonizzato. – III. Regole d'accesso alle giurisdizioni superiori, contributi funzionali alla semplificazione e limiti alla ricorribilità. – IV. Un primo bilancio. – V. L'introduzione di un meccanismo di controllo dell'ammissibilità delle impugnazioni dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. – VI. Inammissibilità e non meritevolezza del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

*I. I sistemi di common e civil law: un modo diverso di guardare il diritto*

I meccanismi di accesso alla giustizia delle giurisdizioni superiori in Europa, evidentemente informati ad uno spirito deflattivo, risentono delle caratteristiche e delle peculiarità dei sistemi giuridici cui essi si riferiscono.

Per questo motivo, è preliminarmente doveroso evocare la *summa divisio*, ormai nota alla tradizione giuridica moderna e oltremodo contemporanea, tra sistemi giuridici di *civil law* e di *common law*.

La dicotomia alla quale la riflessione è informata si sostanzia in quella che è la basilare, ancorché complessa, differenza tra sistemi in cui la creazione del diritto è essenzialmente giurisprudenziale e sistemi in cui essa si atteggia quale fondamentalmente legislativa<sup>179</sup>.

---

<sup>179</sup> In termini assolutamente generali, gli ordinamenti di *common law*, riconoscendo efficacia vincolante alle decisioni assunte dal giudice ai fini della risoluzione di casi simili o materie analoghe, accolgono la giurisprudenza fra le fonti del diritto. Tali sistemi non si basano su un sistema di norme raccolte in codici, bensì sul principio dello *stare decisis*, vale a dire sul carattere vincolante del precedente giudiziario. La legge, in questo modo, diviene una mera fonte normativa di secondo grado, assolvendo il ruolo di cornice, all'interno della quale fanno parte le statuizioni contenute nelle

Tuttavia, benché nell'immaginario collettivo la distinzione tra il sistema giuridico continentale e quello più tipicamente anglosassone poggia sul fatto che il giudice di *common law*, e non anche quello di *civil law*, sia vincolato nel decidere dai precedenti, in realtà la questione è certamente più sfumata ed insidiosa, tendendo, in alcuni casi, a creare sovrapposizioni tra i due modelli<sup>180</sup>. Circostanza, quest'ultima, probabilmente sollecitata dall'idea che accomuna, seppur per vie differenti, le due tradizioni: creare prevedibilità e certezza del diritto<sup>181</sup>.

Difatti, gli ordinamenti di *civil law*, ancorché tipicamente legislativi, riconoscono alle giurisdizioni superiori la capacità di pronunciare *regulae iuris*, in forma di principi di diritto, venendo così a costituire uno stadio in cui i confini della persuasione finiscono per confondersi con quelli della vincolatività<sup>182</sup>.

---

pronunce giudiziarie. Gli ordinamenti di *civil law*, invece, mancano di tale prerogativa, escludendo le determinazioni giudiziali dal novero delle fonti di creazione e produzione del diritto: la legge assume il ruolo di cardine del diritto, venendo a giudici e giurisprudenza più semplicemente demandato il subordinato compito di applicare la legge attraverso la sua corretta interpretazione. Per un approfondimento, v., *ex pluris*, SACCO-GAMBARO, *Trattato di diritto comparato. Sistemi giuridici comparati*, Milano, 2018, p. 47 ss.

<sup>180</sup> In generale, v. AMOROSO, *La Corte di cassazione e il precedente, La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, cit., p. 47 ss. In particolare, CURZIO, *Il giudice e il precedente*, in *Quest. giust.*, 2018, p. 37, rileva che uno dei molteplici significati del termine giurisprudenza, come dimostra d'intendere il legislatore, ad esempio, nell'ambito dell'articolo 360-bis, c.p.c., è quello di precedente, assumendo che «anche quando non si relazionano come sinonimi, il nesso tra giurisprudenza e precedente è tra i più densi di implicazioni e conduce alle questioni cruciali della funzione e dei limiti della giurisprudenza, del rapporto tra legge e giurisdizione».

<sup>181</sup> Cfr. ARRUDA ALVIM, *¿Deben los jueces crear derecho?*, in *La misión de los Tribunales Supremos*, a cura di TARUFFO-MARINONI-MITIDIERO, Madrid, 2016, p. 307 ss.

<sup>182</sup> Nella fattispecie, il nostro ordinamento giuridico in più occasioni sollecita la pronuncia di una nuova «*regulae iuris*» da parte delle Sezioni unite, alle quali le sezioni semplici sono oltretutto vincolate nella misura in cui, ove ritengano di non condividerle, rimetteranno la decisione del ricorso alle sezioni unite. La Corte di cassazione, infatti, si pronuncia a sezioni unite, non solo nell'ipotesi ex art. 374 c.p.c. Si pensi all'art. 384 c.p.c. stante il quale «*la Corte enuncia il principio di diritto quando il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n.) 3, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza*». Detto principio di diritto può essere enunciato anche d'ufficio anche ai sensi dell'articolo 363, comma 3 c.p.c., «*quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza*». Ancóra, ai sensi dei primi due commi della medesima disposizione, «*quando le parti non abbiano proposto ricorso nei termini di legge o vi abbiano rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi*» e «*la richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del*

### I.1. *Il precedente giudiziario tra vincolatività e persuasione*

La dottrina del precedente nasce in Inghilterra in luogo ad una secolare ed ininterrotta prassi giudiziaria<sup>183</sup>, codificata solo sul finire del XIX secolo nella c.d. «*Doctrine of Binding Precedent*» anche nota quale «*Doctrine of Stare Decisis*»<sup>184</sup>.

Il risultato di tale esperienza ha dato luogo ad un sistema denominato di *case-law*, nel quale, da un lato, ciascun giudice non può discostarsi dai precedenti delle corti sovraordinate e, dall'altro, le c.d. «*appellate courts*» sono vincolate dai propri precedenti<sup>185</sup>.

Benché l'esperienza anglosassone tenda ad accomunare la nozione di «precedente» con la regola dello «*stare decisis*» è opportuno evidenziarne la differenza, ammettendosi tra le due sussistere, più propriamente, un rapporto di continenza.<sup>186</sup>

La prima individua, più genericamente, un *modus operandi*, consistente nel rispetto delle decisioni già emesse, e ne veicola l'elaborazione delle future. La seconda, invece, atteggiandosi quale più intima connotazione del diritto di matrice

---

*fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza».*

<sup>183</sup> In generale, v. STEIN, *I fondamenti del diritto europeo*, Milano, 1995, p. 122 ss. Con riferimento, invece, all'influenza dei *law reports* sull'affermarsi della dottrina del precedente, v. OLDHAM, *English Common Law in the Age of Mansfield*, North Carolina, 2004, p. 30 ss. e FIFOOT, *Lord Mansfield*, Oxford, 1936, p. 214 ss. Secondo gli Aa., ha sicuramente contribuito al rafforzamento dello *stare decisis* la progressiva riproduzione da parte dei *reporters* delle *ipsissima verba* dei giudici. Se però, in principio, le scarse raccolte giurisprudenziali hanno contribuito a ritardare l'affermazione dell'autorità dei precedenti, si assiste ad un significativo miglioramento della qualità delle raccolte solo verso la fine del XVIII secolo, quando Lord Mansfield, in qualità di *Lord Chief Justice* d'Inghilterra, non solo si rifiutò di mantenere raccolte di casistica incomplete ed inaccurate ma chiamò i migliori *reporters* del paese per lavorare sulla giurisprudenza del *King's Bench 163*, con la conseguenza che alla fine del medesimo secolo tutte e quattro le corti superiori finirono per disporre di *law reporters* professionali.

<sup>184</sup> Nel 1989 la *House of Lords*, nell'ambito del caso *London Street Tramways Ltd. v. London Country Council*, sancisce l'esistenza del principio della c.d. «vincolatività interna» (o in senso orizzontale), inteso quale obbligo della Corte Suprema inglese di non discostarsi dai propri precedenti. Il vincolo, invece, al precedente in senso verticale, inteso quale vincolo per le corti gerarchicamente subordinate di non discostarsi dal precedente delle corti superiori, invece, si era da tempo affermato.

<sup>185</sup> In generale, v. PASSANANTE, *Processo civile inglese*, voce *Enc. dir.*, 2017, p. 960 ss.

<sup>186</sup> Cfr. CRISCUOLI-SERIO, *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, 2021, p. 267 ss.

anglosassone, costituisce la regola tale per cui tutti i precedenti sono vincolanti o «*binding*».

Per questi motivi, il precedente non solo enuclea il diritto per il singolo caso, la c.d. «*res iudicata*», frutto del già posto in essere procedimento di sussunzione della norma al caso concreto, ma pone anche il diritto obiettivo, lo «*stare decisis*».

Tuttavia, ancorché la regola dello «*stare decisis*» non sia prerogativa dei sistemi di *civil law*, essa è comunque ben nota alla tradizione giuridica occidentale, in risposta alla sempre più emergente richiesta di certezza del diritto<sup>187</sup>.

La questione, in Italia, assume connotazioni distinte a seconda che ci si riferisca al vincolo del giudice del rinvio al principio di diritto formulato dal giudice di legittimità ovvero, più semplicemente, alle «*regulae iuris*» pronunciate dalla Suprema corte, a sezioni semplici o unite<sup>188</sup>.

---

<sup>187</sup> Il riferimento è alla *summa divisio*, di elaborazione dottrinale, tra corti supreme deputate al controllo della legittimità del provvedimento impugnato e corti di legittimità deputate a garantire uniformità e coerenza alla giurisprudenza attraverso la formazione di precedenti. V. TARUFFO, *La funzione delle corti supreme. Cenni generali*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, Napoli, 2011, p. 11 e ss. e MITIDIERO, *Cortes superiores e corte supremas. Da persuasão a vinculação, da jurisprudência ao precedente*, San Paolo, 2013, p. 33. CALAMANDREI, *La cassazione civile*, in *Opere Giuridiche*, cit., p. 79 ss., nell'ambito dei rapporti tra corti supreme e precedente nell'esperienza italiana, rileva che, non potendosi fisiologicamente escludere che giudici distinti risolvano la medesima questione in modalità differenti, la divergenza tra le due decisioni può essere corretta da un giudice superiore che sia valore di precedente obbligatorio ad una e non all'altra. CAVANI, *Casación y precedentes. Reflexiones a partir de Calamandrei*, in *La Casación hoy, cien años después de Calamandrei*, a cura di NIEVA FENOLL-CAVANI, Madrid, 2021, p. 192 ss., rileva che Calamandrei, nella sua opera, ancorché non lo ammetta espressamente, richiami la Dottrina del precedente o «*stare decisis*» di matrice angloamericana, pur tenendo a mente che «*las decisiones de la Corte de Casación non podrán tener eficacia obligatoria para otros casos pues esa es una característica que solo puede tener la ley*»: la Corte, dunque, esercitando la funzione di cui allo *ius constitutionis* ha come missione quella di proteggere la legge senza mai sostituirsi alla medesima, dovendo semplicemente individuare la norma frutto dell'interpretazione della legge come conseguenza del sillogismo giudiziale.

<sup>188</sup> Detta distinzione è andata accentuandosi specie dopo la riforma del 2006, in occasione della quale l'enunciazione del principio di diritto ha assunto carattere generale, non essendo più legata all'accoglimento della censura di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., ma potendosi facoltativamente ammettere anche per tutte le altre ipotesi, allorchè la Corte risolva «una questione di diritto di particolare importanza» ex art. 384, comma 1, c.p.c. Più in particolare, nella nuova dizione dell'art. 384 c.p.c., la Corte ha la possibilità di enunciare un principio di diritto ogniqualvolta «decide il ricorso», e, quindi, non solo più quando lo accoglie, ma anche quando lo respinge o lo dichiara inammissibile. Nel caso di specie è di tutta evidenza che la pronuncia del principio di diritto non interessa il caso deciso, in assenza del giudizio rescissorio. Per una posizione nettamente critica v., SASSANI, *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, cit., p. 35 ss.

Ma procediamo con ordine.

Come è a tutti noto, al di fuori dei casi di cassazione senza rinvio, la Corte cassa con rinvio, devolvendo il «*rescissorium*» ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata<sup>189</sup>. Il giudice di legittimità provvede, perciò, all'enunciazione di un principio di diritto, consistente nell'esatta interpretazione della norma di diritto, e al quale il giudice del rescissorio è obbligato ad uniformarsi.

Il principio di diritto così inteso, da un lato, resta vincolante anche nel caso di estinzione del giudizio di rinvio, imponendosi con la stessa intensità anche al nuovo giudice dinanzi al quale la domanda venga ad essere eventualmente proposta e, dall'altro, funge da regola generale per i futuri giudizi avanti ad oggetto una questione analoga<sup>190</sup>.

Ebbene, se il «*dictum*» della Corte, per il giudice del rinvio, dà luogo ad un vincolo diretto, per tutti gli altri giudici rappresenta invece un vincolo meramente fattuale, una “direttiva ermeneutica” da far propria in considerazione della funzione nomofilattica espletata dalla Corte suprema.

---

<sup>189</sup> Sulla natura del giudizio di rinvio, v. VERDE, *L'art. 393 c.p.c.: una disposizione da riscrivere*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 929 ss. Benché la giurisprudenza consideri normalmente il giudizio di rinvio una fase autonoma e a sé stante (cfr., *ex multis*, Cass., sez. un., 9 giugno 2016, n. 11844, con nota di BUONAFEDE-BERTOLLINI, *Irrilevante lo ius superveniens per l'impugnazione della sentenza di rinvio nel giudizio ex art. 615 c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 387 ss.), l'opinione non convince. Ciò si ricava non solo dal fatto che la sua proponibilità è legata da un termine perentorio alla decisione della corte, ma anche dal tenore dell'art. 393 c.p.c. che, prevedendo l'estinzione dell'intero processo nel caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, lascia intendere che questo sia intrinsecamente collegato alla fase precedente.

<sup>190</sup> Secondo RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 569, «l'efficacia del principio di diritto trascende i limiti dello stesso giudizio di rinvio», avvertendosi un'amplificazione della nomofilachia che finisce per vincolare ogni altro giudice dell'ordinamento pur in assenza del vincolo di diritto che riguarda invece il solo giudice del rinvio. In particolare, LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 2009, p. 348, rileva che il principio di diritto espresso dalla Cassazione rappresenta «un fenomeno singolare, un *unicum* nel sistema», da intendersi quale statuizione che esprime una premessa vincolante per la futura decisione. V, anche, REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2011, p. 524, secondo cui il principio di diritto deve assimilarsi alla cosa giudicata sulla base dell'efficacia panprocessuale dello stesso e CALAMANDREI-FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1974, p. 1099, che si basa sul presupposto che la sentenza emessa dal giudice del rinvio costituisce un provvedimento a formazione progressiva al quale concorrono più organi giudiziari, ognuno dei quali è chiamato a formare una parte della pronuncia definitiva.

Trascendendosi dall'ipotesi rappresentata dal vincolo del principio di diritto per il giudice di rinvio, la cui pregnanza oltremodo viene in rilievo per effetto dell'impugnabilità della sentenza in caso di omessa osservanza del medesimo, deve escludersi che il principio di diritto, altrimenti pronunciato, rappresenti una "preclusione" a giudicare diversamente<sup>191</sup>. A riprova di ciò, oltretutto, la circostanza secondo cui, a fronte di una sentenza decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione, ai cc.dd. precedenti di legittimità, la legge non ne preclude la ricorribilità in cassazione ove la parte faccia valere «elementi idonei a mutarne l'orientamento»<sup>192</sup>.

Sia pur nell'ambito dell'efficacia solo persuasiva dei precedenti di legittimità, può astrattamente immaginarsi una Cassazione «a tre livelli», a ciascuno dei quali risponde un differente grado di forza della pronuncia<sup>193</sup>.

Il primo livello, il più basso, è destinato alle decisioni delle sezioni semplici dei ricorsi per i quali non è richiesto alcun tipo di intervento nomofilattico. Il livello intermedio, invece, conosce le decisioni delle sezioni semplici in pubblica udienza per le questioni di diritto di «particolare rilevanza». Il livello più elevato vede, infine, le decisioni delle Sezioni unite su una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici ovvero su una questione di massima di particolare importanza.

---

<sup>191</sup> Fatta eccezione, come si è già visto, per le ipotesi di principio di diritto, enunciato in sede di rinvio pregiudiziale, vincolante per il giudice rimettente. V., *supra*, cap. II, par. IV.1.

<sup>192</sup> Anche negli ordinamenti di *common law*, nella prassi, l'obbligo giuridico di conformarsi alle decisioni delle corti superiori non riveste un carattere assoluto ma è derogabile attraverso il ricorso alle tecniche interpretative del «*distinguishing*» e dell'«*overruling*». Attraverso la tecnica del «*distinguishing*» il giudice può sostenere la presenza di una ragionevole distinzione legale tra le relative fattispecie, la c.d. «*reasonable legal distinction*», e considerare non pertinente al caso in questione la precedente statuizione, aggirando in questo modo la regola dello *stare decisis*. V. ZWIEGERT-KOTZ, *Introduzione al diritto comparato*, I, *Principi fondamentali*, Milano, 1992, p. 312 ss. e GUARNIERI, *Lineamenti di diritto comparato*, Padova, 2016, p. 347 ss.

<sup>193</sup> Si esprime in termini di «Corte multi-livello», PASSANANTE, *Calamandrei e il destino della Cassazione civile*, cit., p. 101 ss. Secondo l'A., più in particolare, alla sezioni semplici spetterebbe «la funzione negativa della nomofilachia: quella di garantire l'esatta osservanza della legge attraverso l'annullamento delle sentenze disobbedienti. (...) Alle Sezioni unite, invece, spetterebbe la funzione positiva dell'uniforme interpretazione».



## II. Percorsi di integrazione: verso un diritto processuale europeo

A fronte delle divergenze rilevate, non può al contempo negarsi l'incidenza di importanti tendenze unificatrici, manifestatesi sul piano sovranazionale, di matrice processualcivilistica.

Il processo di unificazione europea in materia processuale è avvenuto soprattutto per mezzo dell'introduzione di regolamenti comunitari che hanno, però, solo scarsamente intaccato le tradizioni ed ortodossie nazionali<sup>194</sup>. Allo stesso tempo, deve rammentarsi il ruolo fondamentale svolto dalle Corti europee in termini di armonizzazione, del quale è data evidenza nelle stesse relazioni tematiche di giurisprudenza, predisposte periodicamente dall'Ufficio del massimario<sup>195</sup>.

La creazione di uno *ius processualis commune europaeum* ha, altresì, trovato espressione nel progetto *Eli-Unidroit* culminato nella redazione dei *Transnational principles* e delle *European rules of civil procedure* aventi l'obiettivo di riunire "il meglio" di vari modelli positivi di processo con l'auspicio di ispirare i legislatori nazionali nella stesura delle riforme dei codici<sup>196</sup>. Tuttavia, anche il processo di

---

<sup>194</sup> Cfr. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione Europea*, Milano, 2015, *passim*; ID, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003, *passim*; TROCKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011.V., anche, BIAVATI-LUPOI, *Regolamenti europei e giustizia civile*, Bologna, 2022, *passim*.

<sup>195</sup> Sull'influenza del diritto europeo nel diritto nazionale interno, si v., invece, BIAVATI, *Le categorie del processo civile alla luce del diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 1323 ss., che, pur non toccando direttamente nessuno degli istituti classici del processo, passa in rassegna cinque dimensioni, rilevanti nel processo, quali sono la certezza, il silenzio, la parola, il tempo, le regole, giungendo ad ammettere che «l'influsso di concetti e categorie sorti nel contesto delle fonti europee, hanno ormai plasmato la cultura giuridica dei nostri paesi».

<sup>196</sup> Nell'ambito delle tendenze unificatrici devono annoverarsi alcuni importanti progetti. Si pensi, anzitutto, al *Codigo Modelo* dell'America Latina, consultabile in VESCOVI, *El código procesal civil modelo para Ibero-América*, II, Montevideo, 1997, *passim*. Si v., inoltre, SCHIPANI-VACCARELLA, *Un «Codice Tipo» di Procedura Civile per l'America Latina* (Atti del Congresso Internazionale, Roma, 26/28 settembre, 1988), in *Collana di studi giuridici latinoamericani*, Padova, 1990, *passim*; VACCARELLA, *Un codice tipo di procedura civile per l'America Latina*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 253 ss.; VINCENTI, *Un nuovo «ius commune» latino-americano in materia processuale?*, in *Riv. dir. civ.* 1991, p. 609 ss.; PROVERA, *Divagazioni storiche intorno al Progetto di «Codice tipo» di procedura civile per l'America Latina*, in *Index*, 1991, p. 333 ss. Il riferimento è senz'altro anche al Progetto Ali-Unidroit, culminato nella redazione dei *Transnational Principles and Rules of Civil Procedure*, rispetto al quale si v. HAZARD-TARUFFO, *ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure: Proposed Final Draft*, Philadelphia, 2004, *passim* e

unificazione che ha preso strada con l'elaborazione delle *European rules*, pur stimolando la comparazione, difficilmente si presta a demolire le tradizioni prevalenti, in considerazione della loro natura di fonti di *soft law*<sup>197</sup>.

Al processo di costruzione di un dialogo e di cooperazione giudiziaria fin ora illustrato, pur senza alcuna pretesa di esaustività, partecipa un'importante opera di integrazione posta in essere dai diritti fondamentali che trasversalmente incidono sui sistemi giuridici europei.

Ed infatti, con riferimento all'accesso alla giustizia delle Corti supreme, un importante punto di partenza, in un'ottica di armonizzazione, è rappresentato dalla norma di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, di fatto, codifica il «diritto ad un Tribunale». Diritto di accesso alla giustizia che, però, come la Corte Edu ha in numerose occasioni rammentato, non deve intendersi quale assoluto, spettando la sua regolamentazione ai singoli Stati aderenti<sup>198</sup>.

Il «diritto ad un Tribunale», dunque, abbisogna per sua natura di una disciplina nazionale che ne configuri le condizioni e le modalità di esercizio, qualificate

---

GASCÓN INCHAUSTI, *Las European Rules of Civil Procedure: ¿un punto de partida para la armonización del proceso civil?*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, p. 277 ss.

<sup>197</sup> Sul punto, CAPONI, *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, in *Quest. Giust.*, 2023, p. 44; ID, *Le regole modello Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 717 ss.; PASSANANTE, *Il diritto processuale civile tra positivismo e comparazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 1079 ss.

<sup>198</sup> La Corte Edu, d'altra parte, si riserva di decidere in ordine alla legittimità delle limitazioni eventualmente apposte dagli Stati aderenti. *Ex multis*, Corte EDU, 10 maggio 2011, *T.P. e K.M. c. Regno Unito*, ricorso n. 28945/95, par. 98; Corte EDU, 21 novembre 2001, *Fogarty c. Regno Unito*, ricorso n. 37112/97, par. 33; Corte EDU, 23 marzo 2010, *Cudak c. Lituania*, ricorso n. 15869/02, par. 55; Corte EDU, 28 maggio 1985, *Ashingane c. Regno Unito*, ricorso n. 8825/78, par. 57, affermando che «*the right is not however absolute. It may be subject to legitimate restrictions*» poiché «*these are permitted by implication since the right of access by its very nature calls for regulation by the State*», nonchè perchè «*regulation which may vary in time and in place according to the needs and resources of the community and of individuals*». Infatti, la Corte Edu, 16 febbraio 2021, ricorso n. 49652/10, *Zubac e Vermeersch vs. Belgio* e Corte Edu, 19 novembre 2020, ricorso n. 53221/14, *Efstratiou e altri vs Grecia*, pur condividendo la necessità avvertita dalla maggior parte delle Corti supreme in Europa di adottare o rafforzare meccanismi di «filtraggio» dei ricorsi in una prospettiva deflattiva, ha, a più riprese, comunque sottolineato che «resta il fatto che le limitazioni all'accesso alle corti di cassazione non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto».

da Strasburgo come «possibili e fisiologiche restrizioni al diritto di accesso alla Cassazione»<sup>199</sup>, sempre a patto che siano giustificate da uno scopo legittimo e proporzionali rispetto ad esso<sup>200</sup>.

## II.1. Segue. *Il giusto equilibrio tra forma e formalismo: l'affaire Succi*

In Italia, già alcuni anni orsono, autorevole dottrina ha manifestato la preoccupazione che la Corte, per contenere il carico di lavoro, potesse avere iniziato una selezione “successiva” dei ricorsi «affidandosi a meccanismi maltusiani che conducono ad un incremento considerevole delle pronunce di ammissibilità»<sup>201</sup>. E, ancor più di recente e con grande franchezza, non è mancato chi ha denunciato l'utilizzo «del formalismo per contenere la pressione».<sup>202</sup>

Si registra, in altri termini, una certa tendenza della Corte a trincerarsi dietro declaratorie di inammissibilità, in mancanza di efficaci strumenti o filtri di selezione preventiva<sup>203</sup>. I ricorsi, sovente rigettati per ragioni afferenti al rito, vedono loro

---

<sup>199</sup> DE SANTIS DI NICOLA, *Questioni di diritto e autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, a cura di TISCINI-LUISO, Pisa, 2023, p. 527.

<sup>200</sup> In particolare, RAIMONDI, *Corte di Strasburgo e formalismo in Cassazione*, in *Giustizia insieme*, 2014, sintetizza le statuizioni di Corte Edu, 5 aprile 2018, *Zubac c. Croazia*, ricorso n. 40160/12, assumendo che la Corte Edu «procede ad un esame in concreto, prendendo in considerazione normalmente tre fattori: a) la prevedibilità della restrizione; b) la responsabilità in capo al ricorrente o alle autorità degli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l'accesso alla giurisdizione superiore; c) se la restrizione applicata integri, non tanto una *application acceptable des formalités procédurales*, quanto un *formalisme excessif*, che attenta alla stessa sostanza del diritto di accesso al giudice, inteso come diritto ad ottenere una decisione di merito».

<sup>201</sup> VERDE, *In difesa dello jus litigatoris (sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, cit., p. 7.

<sup>202</sup> SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, cit., p. 44.

<sup>203</sup> Non sono, tuttavia, mancate occasioni in cui la Corte ha preferito opzioni interpretative delle norme sui requisiti di forma-contenuto volte ad assicurare che alla domanda di giustizia conseguiva adeguata risposta nel merito, traendo ispirazione dalla giurisprudenza della Corte Edu. Il riferimento è a Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931, con nota di POLI, *Le Sezioni unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 179 ss, secondo cui «se il motivo d'impugnazione, per come formulato, consente di individuare l'*error* che s'intende denunciare, lo scopo della norma che prescrive l'indicazione del motivo stesso è raggiunto».

brutalmente negato l'accesso in cassazione senza che, a monte, se ne sia potuta apprezzare, *latu sensu*, la bontà.

Proprio in tale quadro si collocano le statuizioni della sentenza della Corte Edu sull'*affaire Succi et autres c. Italie*<sup>204</sup> che, rimproverando un eccessivo formalismo in Cassazione, occasionato da una declaratoria di inammissibilità dovuta al mancato rispetto di regole formali prescritte per la redazione dell'atto di ricorso e, segnatamente, del principio di autosufficienza, condannava l'Italia per violazione del «*droit à un tribunal*».

La lezione che ci proviene da Strasburgo si sostanzia, invero, in un invito, non tanto alla disapplicazione del principio, quanto, piuttosto, ad una sua applicazione ragionevole e proporzionata che impedisca di cadere in un formalismo eccessivo, ovvero in una indiscriminata serie di ipotesi di denegata giustizia<sup>205</sup>.

L'obiettivo diviene quello di evitare «che si passi dalla giusta esigenza del rispetto delle forme, che sono poste sia a tutela della libertà delle parti sia per il corretto ed adeguato svolgimento delle funzione giurisdizionale, ad un deteriore formalismo, in cui la forma diventa fine a sé stessa e non protegge alcun interesse meritevole di tutela»<sup>206</sup>.

---

<sup>204</sup> Corte Edu, 28 ottobre 2021, *Succi c. Italia*, ricorso n. 55064/11, con nota di BIAVATI, *Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte Edu*, in *Quest. giust.*, 2021; CAPORUSSO, *Time is out of joint: Strasburgo frena l'elasticità del principio di autosufficienza*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, cit., p. 515 ss.; DE SANTIS DI NICOLA, *Questioni di diritto e autosufficienza del ricorso per cassazione*, ivi, cit., p. 525 ss.; LUONGO, *Il «nuovo» requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l'arrêt Succi e a.c. Italia*, cit.

<sup>205</sup> La Corte Edu, invero, ribadisce la compatibilità del quesito di diritto con l'art. 6 Cedu e lascia intendere che nemmeno il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporti restrizioni necessariamente contrarie al diritto di accesso alla giustizia. In particolare, BIAVATI, *Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte Edu*, cit., per limitare entro un quadro di ragionevolezza l'impatto della decisione, sottolinea che «neppure condannando l'Italia per la violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione in tema di diritto all'accesso a un tribunale, Strasburgo ha in alcun modo ipotizzato che le regole (scritte e giurisprudenziali) del processo in Cassazione vadano modificate. Ha semplicemente detto (e non è poca cosa) che in una causa concreta, vale a dire il ricorso del signor Succi, la suprema Corte italiana ha violato un diritto fondamentale».

<sup>206</sup> Cfr. ORIANI, voce *Nullità degli atti processuali – I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, 1990, p. 21.

### III. Regole di accesso alle giurisdizioni superiori, contributi funzionali alla semplificazione e limiti alla ricorribilità

A fronte delle evidenti divergenze di sistema e delle spinte uniformatrici comunque affermatesi, la maggioranza delle Corti supreme in Europa si dota di un filtro preliminare all'accesso in cassazione. Le diverse tradizioni giuridiche, sia pur con *background* differenti ed obiettivi istituzionali non necessariamente coerenti, finiscono dunque per avvicinarsi per effetto della previsione di un meccanismo di selezione dei ricorsi.

Se, sul piano funzionale, risulta piuttosto omogenea la configurazione della terza istanza di giudizio, in quanto diffusamente limitata alla violazione di norme di legge, sul piano strettamente procedimentale, per converso, appare fortemente diversificata l'accessibilità a tale impugnazione, in considerazione della previsione di filtri preliminari all'accesso, tra loro eterogenei, ancorché tutti informati all'esigenza comune di ridurre il carico di contenzioso e potenziare il ruolo pubblicistico e di indirizzo delle Corti supreme<sup>207</sup>.

Dunque, nella direzione di una compiuta nomofilachia europea, il filtro all'accesso in cassazione finisce per configurare, nei più ordinamenti nazionali, un vaglio preliminare dei ricorsi, basato su *standard* selettivi specifici, per razionalizzarne l'accesso, c.d. «*Rationing justice*»<sup>208</sup>.

---

<sup>207</sup> V. TARUFFO, *Las funciones de las Cortes Supremas. Aspectos generalis*, in *La misión de los Tribunales Supremos*, a cura di TARUFFO, MARINONI, MITIDIERO, Madrid, 2016, p. 246 ss., secondo cui «*la extrema variedad de las Cortes que pueden calificarse como supremas hace bastante difícil desarrollar un discurso unitario en torno a sus funciones. Sin embargo, como se ha tratado de poner en evidencia, parece posible individuar una línea de tendencia bastante común, que va emergiendo en estos últimos años y que parece imponerse a nivel general. Esta línea de tendencia parece moverse desde la función tradicional de tutela de la nomofilaquia, en el sentido principalmente reactivo del control de legitimidad de las decisiones de casos concretos específicos, hacia la función proactiva de desarrollo de la legalidad en sentido dinámico y orientando hacia el futuro, o sea participando activamente en el más general movimiento de evolución del derecho. Sin embargo, esto no implica necesariamente que la primera de las dos funciones falte en los órganos judiciales que hasta ahora la han ejercido, y en particular en las cortes de vértice de las jurisdicciones ordinarias, pero parece evidente que la segunda función está asumiendo un rol mucho más importante*».

<sup>208</sup> L'espressione è di GRISWOLD, *Rationing justice – The Supreme Court's caseload and what the Court does not do*, in 60 *Cornell Law Rev.*, 1975, p. 335 ss.

Detti limiti all'accesso in terza ed ultima istanza possono tradizionalmente raggrupparsi in due famiglie: quelli per effetto dei quali la ricorribilità è subordinata ad un vaglio preliminare del ricorso posto in essere dello stesso giudice di legittimità, e quelli per effetto dei quali il vaglio si riduce ad un "permesso" della sentenza, rilasciato da parte del giudice *a quo*.

In Inghilterra, ad esempio, l'accesso al giudizio di legittimità è subordinato al previo rilascio di un «*permission to appeal*» da parte del giudice di secondo grado o, in mancanza, da parte della *Supreme court* medesima<sup>209</sup>.

In Germania, il ricorso per «*revision*», può essere ammesso soltanto se il giudice di appello della sentenza impugnata o la stessa Corte federale di giustizia, previo reclamo in caso di diniego del primo, ne dichiara l'impugnabilità, la c.d. «*zulassung*»<sup>210</sup>.

In Italia, l'approccio è totalmente differente. La decisione sull'ammissibilità del ricorso fa capo ai giudici di legittimità e, segnatamente, alla sezione semplice, competente *ratione materiae*, a conoscere del ricorso, a séguito della soppressione

---

<sup>209</sup> ANDREWS, *The United Kingdom Supreme Court: a final appellate court created in haste and without manifest need*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, Edizioni Scientifiche Italiane, a cura di BESSO-CHIARLONI, Napoli, 2012, pp. 107-122; SORABJI, *El Tribunal supremo de Reino Unido: procedimientos, precedentes y reforma*, in *La casación hoy, cien años después de Calamandrei*, Madrid, 2021, p. 107 ss. Inoltre, COLLINS, *Giurisdizioni di legittimità: regole di accesso alle corti supreme in Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, a cura di ALPA-CARBONE, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 35, sottolinea che «la *Court of Appeal* fornisce alla Corte Suprema circa i quattro quinti dei suoi procedimenti. (...) La *Court of Appeal* decide annualmente molti più ricorsi dell'allora *House of Lord*. Le statistiche giudiziarie indicano che a partire dall'anno 2004, ad esempio, la *Court of Appeal* (sezione civile) ha trattato 1.059 procedimenti, mentre la (ormai *ex*) *House of Lord* ne ha trattati 77» e che uno studio delle statistiche degli ultimi anni ha invece dimostrato che la l'autorizzazione è stata concessa a circa un terzo scarso dei casi. Per ulteriori approfondimenti, v. anche, PICARDI, *Il sistema giudiziario inglese tra continuità e innovazione*, in *Judicium*, 2007, p. 609 e ss.

<sup>210</sup> Secondo GROSS, *L'accesso alla Corte Federale di Giustizia: il punto di vista dell'avvocato*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, cit., p. 115 ss Il filtro in Germania è di fatto triplice. Il primo, di carattere economico, funge da disincentivo nella misura in cui la parte soccombente dovrà farsi carico di tutti i costi, a partire dall'onorario del proprio legale e a finire con quello della controparte, nonché delle cosiddette spese di giustizia. Il secondo, invece, è rappresentato dal numero particolarmente ristretto degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte federale di giustizia, i quali ultimi formano difatti un ordine federale a sé, il più ristretto in Germania.

dell'«Apposita Sezione». Parimenti, la Francia, mutuando, per effetto della legge organica del 25 giugno 2001, il meccanismo di selezione preventiva dei ricorsi già operante presso il Consiglio di stato, rimette la decisione sull'ammissibilità del ricorso alla sezione competente a deciderlo ma in «*formation a trois*» o «*restreinte*» e, dunque, in un collegio ristretto composto da tre magistrati.<sup>211</sup>

Peculiare è poi il caso della Spagna. Il ricorso per cassazione si propone dinanzi al giudice *a quo*, la c.d. «*Audiencia Provincial*», che, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla legge per la proposizione del ricorso, rimette la decisione al *Tribunal supremo* o ai *Tribunales superiores de justicias*, ove il ricorso si fonda sulla violazione di una norma di legge delle Comunità autonome, cc.dd. «*normas de derecho civil foral*»<sup>212</sup>. Tuttavia, nonostante detto vaglio rechi una struttura “bifasica”, che parrebbe accomunare il «filtro» *de quo* al «*permission to appeal*», il giudizio di fatto reso dal giudice *a quo* è meramente formale, limitandosi ad aspetti che esulano dall'apprezzamento della meritevolezza del ricorso in una chiave nomofilattica.

Qual che sia l'organo deputato al vaglio, a divergere sono altresì le soluzioni filtranti adoperate: vi sono sistemi che ricorrono a criteri meramente qualitativi ed altri che, piuttosto, si avvalgono di soluzioni frutto di una commistione tra parametri quantitativi e qualitativi<sup>213</sup>.

---

<sup>211</sup> WEBER, *La Cour de cassation, La documentation française*, Paris, 2006, p. 37 ss. e DIDIER, *Alcune caratteristiche del sistema di cassazione alla francese*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, cit., p. 163 ss. Per un'indagine critica dell'istituto, v. FERRAND, *Des circuits différenciés au filtrage des pourvois. La tentation radicale de la Cour de cassation*, in *Recueil Dalloz*, 2017, p. 1770 e HAFTEL-MAYER, *Pour un accès démocratique a la Cour de cassation*, ivi, 2018, p. 1653.

<sup>212</sup> In generale, sul «*recurso de casación*» in Spagna, v. MARCOS GONZÁLEZ, *El derecho de acceso a los recursos y la admisión del recurso de casación civil*, in *Estudios sobre el recurso de Casación Civil: fase de admisión*, a cura di HUALDE LOPEZ, I, Navarra, 2020, p. 29 ss.

<sup>213</sup> A tal proposito, GIANNINI, *Access filters and the institutional performance of the Supreme Courts*, in *International Journal of Procedural Law*, 2022, p. 190 ss., individua un'ulteriore distinzione tra filtri propri ed impropri e, segnatamente, tra «*selection filters in the strict sense*» e quelli che «*only aim to speed up the treatment of appeals*», assumendo che «*the clearest expressions of so-called proper filters are selection mechanisms based on notions such as general public importance, general impact, fundamental significance, transcendence or similar legal categories. Throw them, the court has the ability to decide which cases to decide, depending on whether they*

In Spagna, con la riforma del 2000 introdotta con la «*Ley de Enjuiciamiento Civil*», il legislatore spagnolo definisce «*resoluciones recurribles*» le sentenze che abbiano deciso su un diritto fondamentale ovvero quelle di valore economico non inferiore a 600.000 euro e, in difetto, quelle recanti un «*interés casacional*»<sup>214</sup>.

In Germania, come in Svizzera ed Austria, il diritto di accesso della parte in cassazione è, in mancanza della c.d. «*zulassung*», condizionato al valore economico della lite, salvo che la questione non risulti «di fondamentale importanza» per l'unità e coerenza del diritto nazionale<sup>215</sup>.

Il Regno Unito adotta un parametro di interesse nomofilattico, i cc.dd. «*point of law of general public importance*», rinvenibili ove la questione soddisfi un'importanza pubblica per la collettività tale da rendere il ricorso meritevole di apprezzamento<sup>216</sup>.

---

*carry issues relevant to the fulfilment of the court's institutional functions. (...) Improper filters, instead, suppose the recognition of a more limited power of supreme courts. Unlike proper filters, these streamlining tools do not modify the final result of the appeal: the only anticipate the response that would also be given to the case if they where not applied».*

<sup>214</sup> Si badi bene che il *Real decreto-ley*, 28 giugno 2023, n. 5, ha lo scorso giugno soppresso il parametro della «*cuantía*», elevando l'*interés casacional* a principale canale di accesso in Cassazione. Sul punto, v., *infra*, cap. III, sez. II, par. VIII.

<sup>215</sup> Secondo GROSS, *L'accesso alla Corte Federale di Giustizia: il punto di vista dell'avvocato*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, cit., p. 115 ss., il filtro in Germania è di fatto triplice. Il primo, di carattere economico, funge da disincentivo nella misura in cui la parte soccombente dovrà farsi carico di tutti i costi, a partire dall'onorario del proprio legale e a finire con quello della controparte, nonché delle cosiddette spese di giustizia. Il secondo, invece, è rappresentato dal numero particolarmente ristretto degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte federale di giustizia, i quali ultimi formano difatti un ordine federale a sé, il più ristretto in Germania. Infine, un meccanismo di filtro più strettamente ancorato alla funzione nomofilattica espletata dalla Suprema Corte, teso a verificare se la questione di diritto possa dirsi di «importanza fondamentale» o se l'evoluzione del diritto o la salvaguardia dell'uniformità e coerenza della giurisprudenza di legittimità richieda una decisione in tal senso da parte dei giudici della Corte.

<sup>216</sup> Tuttavia, ad avviso di HANRETTY, *A Court of Specialists: Judicial Behavior on the UK Supreme Court*, Oxford, 2020, p. 26, «*the selection of cases is an important part of the Supreme Court's overall decision-making process. Most of the cases heard by the court are chosen by the court. (...) The decision to hear a case does not have any implications for the outcome, the decision not to hear a case does have considerable implications – implications not just for the particular litigants involved, but for the law more generally. In looking at the permission to appeal process (...) panels do not take fewer cases when they have a heavier caseload, and they do not take cases in which they themselves are experts. (...) Knowing who is appealing, and who is on the other side, helps predict whether a case will be granted permission to appeal or not – or more precisely, knowing whether or not central government is on one side or other of the dispute is helpful*».



La Corte di cassazione francese, poi, affida ad un collegio ristretto il potere, ex art. 1014 del «*code de procédure civile*», di rigettare i ricorsi irricevibili, per vizi di forma, ovvero quelli manifestamente infondati quando non è «*manifestement pas de nature à entraîner la cassation*»<sup>217</sup>.

#### IV. *Un primo bilancio*

La compatibilità delle limitazioni previste da ogni singolo ordinamento nazionale al diritto d'accesso alle giurisdizioni superiori «*depends on the special features of the proceedings in issue*» che «*may be more rigorous than those for an ordinary appeal*»<sup>218</sup>. Il «*right to access*» viene oggi sottoposto a significative restrizioni, sostanziatesi in soluzioni filtranti, che trovano propria legittimazione nell'esigenza di ridurre il carico di contenzioso delle Corti supreme al fine di garantire l'esercizio della loro preminente funzione pubblicistica di indirizzo<sup>219</sup>.

---

<sup>217</sup> In particolare, BESSO, *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze confronto*, cit., p. 148, sottolinea che l'istituto della «*formations restreintes*» francese, cardine del buon funzionamento della Corte, non costituisce un vero e proprio filtro di ammissibilità dei ricorsi, quanto «un diverso percorso di decisione degli stessi, caratterizzato da una maggiore snellezza grazie al numero inferiore dei giudici che compongono il collegio e alla mancanza di motivazione del provvedimento». In termini anche FERRARIS, «*Rationing Justice*». *La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia*, cit., p. 250, che, ponendo l'accento sul carattere procedimentale evidenzia che il sistema predisposto si incentra sulla previsione di «una corsia preferenziale». Poi, in generale, v., FERRAND, *La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. À propos de la loi n. 2016-1547 du 18 novembre 2016*, in *JCP*, 2016, p. 1407 ss.

<sup>218</sup> Cfr. Corte EDU, 12 novembre 2002, *Běleš e Others* c. Repubblica Ceca, n. 47273/99.

<sup>219</sup> Per approfondire il tema, v. DONDI-COMOGGIO, *Le Corti Supreme civili nell'esperienza comparatistica*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 291 ss. In particolare, secondo GIANNINI, *Access filters and the institutional performance of the Supreme Courts*, cit., p. 228, l'affermazione generale secondo cui i filtri di selezione sono concepibili solo in sistemi ove la Corte suprema si concentra esclusivamente sulla creazione di precedenti, dovrebbe essere rivista, l'A., difatti, sostiene che «*I believe it is more accurate to according to the institutional mission assigned to a supreme court (or more broadly, to any court of appeal), at a given time and jurisdiction. In legal system in which error control is important (...), it is reasonable to authorize (or guarantee, as the case may be) access to the superior court for the supervision of interpretative mistakes in the judgments of inferior courts but preventing overload. (...) On the other hand, in systems in which a third instance is conceived as valuable only to the extent that it serves to produce or revise precedents, providing*

Le Corti Supreme sono oggi chiamate a valutare l'ammissibilità del ricorso sulla scorta di parametri ora ancorati al valore della controversia, ora imperniati su concetti generali di più o meno agevole decifrazione.

Con specifico riguardo al «*permission to appeal*», la Corte di Strasburgo ha ritenuto compatibili con il diritto d'accesso al tribunale, ex art. 6 Cedu, le procedure di accesso che si sostanziano nel preventivo rilascio di un'autorizzazione alla proposizione del ricorso ad opera del giudice *a quo*<sup>220</sup>.

Così, sopita qualsivoglia perplessità sulla compatibilità del «*permission to appeal*» ai canoni del «*fair trial*», di tutta evidenza è il discrimine che intercorre tra, da un lato, soluzioni filtranti tese a valutare l'ammissibilità del ricorso e, dall'altro, soluzioni selettive tese a riconoscere l'impugnabilità della sentenza.

Quale sia la soluzione migliore non è certo un giudizio agevole.

Da un lato, il diniego al rilascio di un «*permission*» da parte del giudice *a quo*, escludendo, nella stragrande maggioranza delle ipotesi, già *a priori*, la ricorribilità, finisce per sgravare le Corti superiori da una pronuncia anche solo in termini di rigetto, salvo che non venga avanzata ulteriore istanza, un «*application for permission*», dinanzi alla Corte suprema<sup>221</sup>. Dall'altro, però, l'opportunità di sottoporre il

---

*coherence to the interpretation of the law or guiding its evolution*». In questo senso, v. anche, MITTIDIERO, *Dos modelos de cortes de vértice. Cortes superiores y cortes supremas*, in *La misión de los Tribunales Supremos*, cit., p. 82 e BRAVO HURTADO, *Two ways to uniformity: recourse to the Supreme Courts in the Civil Law and the Common Law world*, in *Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decision in Civil Matters*, a cura di UZELAC-VAN RHEE, Cambridge, 2014, p. 319-335.

<sup>220</sup> Questo, in considerazione della circostanza stante la quale i cc.dd. «*permissions for applications*» vengono rilasciati in assenza di contraddittorio e «*on papers*» ma dando brevi ragioni a supporto della loro concessione o diniego. Per una completa analisi sul giudizio di compatibilità del «*permission to appeal*» ad opera della Corte Edu, v. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Le Corti supreme in Europa: le regole per l'accesso*, in *Foro it.*, 2008, c. 239 ss.

<sup>221</sup> Più segnatamente, l'accesso è subordinato dalla necessità di ottenere un *permission to appeal* o dal giudice che ha emanato la sentenza che si intende appellare o, nel caso in cui questi lo neghi, direttamente dalla Supreme Court che valuta, pur con ampia discrezionalità, la rilevanza generale della questione di diritto sottoposta alla propria attenzione. Il filtro, anche dopo la riforma introdotta dai *Constitutional Acts* del 2005, resta sostanzialmente immutato. Detta indagine, infatti, concerne il rilievo pubblico generale della questione di diritto sollevata, venendo dunque il permesso rilasciato, secondo le cc.dd. «*Directions*», solo in relazione a ricorsi «*which raise an arguable point of law of general public importance which ought to be considered by the House at that time, bearing*

ricorso al giudice di legittimità consente fin da subito di estendere, già dinanzi a quest'ultimo, il campo di valutazione a profili di ritenuta rilevanza cassazionale che potrebbero essere non altrimenti colti dalla mera lettura del deciso.

Deve, tuttavia, rammentarsi che, nonostante la previsione di filtri preliminari, le Corti supreme, assegnatarie di un ruolo centrale nell'architettura istituzionale delle giurisdizioni superiori, rischiano, quando più e quando meno, e qual che sia la soluzione selettiva adottata, di essere fortemente impedito nell'esercizio del loro ruolo preminente, versando in una generale condizione di crisi non solo quantitativa ma anche, molto sovente, qualitativa.<sup>222</sup>

*V. L'introduzione di un meccanismo di controllo dell'ammissibilità delle impugnazioni dinanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea*

Al pari dei singoli ordinamenti nazionali, l'ordinamento sovranazionale dell'Unione europea conosce l'operatività di un filtro preliminare per l'accesso alla giustizia di ultima istanza.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, a partire da maggio 2019, si dota di un meccanismo preventivo di ammissibilità delle impugnazioni avverso talune sentenze del Tribunale, introdotto da un regolamento modificativo dello statuto della Corte, approvato dal Consiglio dell'Unione il 13 marzo 2019<sup>223</sup>.

---

*in mind that the cause will have already been the subject of judicial decision and may have already been reviewed on appeal».*

<sup>222</sup> Sulla crisi qualitativa e quantitativa cui versano le Corti Supreme e sui meccanismi per ovviare a tale crisi, v. GIANNINI, *Access filters and the institutional performance of the Supreme Courts*, in *International Journal of Procedural Law*, cit., p. 193-201.

<sup>223</sup> Si tratta del regolamento (Ue, Euratom) n. 629 del 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in *Gazz. uff. un. eur.*, l. 111 del 25 aprile 2019, pp.1-3, entrato in vigore il 1° maggio 2019. L'adozione del predetto regolamento si basa sulla domanda di modifica dello statuto formulata il 26 marzo 2018 dai giudici di *Kirchberg* cui ha fatto seguito l'accordo raggiunto nel dicembre 2018 tra i rappresentanti della presidenza del Consiglio, del Parlamento, della Commissione e della Corte. L'originaria proposta di modifica della Corte, formulata nel marzo 2018, aveva però una porta più ampia rispetto a quanto fu poi oggetto dell'accordo. Con lettera del 13

La modifica statutaria trova propria origine nell'empirica constatazione che il numero di cause promosse fosse aumentato a dismisura. Infatti, come si evince dall'ultima relazione annuale antecedente all'entrata in vigore della riforma, solo nel 2018 vengono introdotte dinanzi la Corte 849 cause (contro le 739 dell'anno precedente), nonché 199 impugnazioni (a fronte delle 147 del 2017) avverso le decisioni del Tribunale di primo grado<sup>224</sup>.

Dinanzi ad un aumento esponenziale del numero dei ricorsi, si è avvertito l'intento di creare un vaglio di ammissibilità per talune tipologie di impugnazioni che rendesse effettiva la macchina della giustizia europea, consentendo al contempo all'organo giudiziario di vertice dell'Unione di dedicarsi alle proprie attività principali e, *in primis*, ai rinvii pregiudiziali che, proprio nel 2018, avevano costituito il 66% del totale delle cause introdotte.

La previsione di un vaglio preliminare non costituisce, quindi, un rimedio generalizzato. Il nuovo art. 58-*bis*, comma 1, dello Statuto, in vigore per le impugnazioni di cui la Corte è investita a partire dal 1 maggio 2019, prevede che il nuovo meccanismo di ammissibilità si applichi alle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto le decisioni di una «commissione di ricorso indipendente» di uno dei seguenti uffici o agenzie dell'Unione: vale a dire, l'Ufficio

---

luglio 2018, la stessa Corte prendeva atto dei dubbi sollevati, soprattutto dalla Commissione, in merito alla portata del trasferimento al Tribunale della competenza a statuire in primo grado su determinate categorie di ricorsi per inadempimento ed all'impatto di un siffatto trasferimento sulla durata complessiva dei procedimenti. Alla luce di dette problematicità, la Corte invitava dunque il legislatore dell'Unione a dare priorità al trattamento delle altre parti della richiesta, sottolineando, per il contenuto restante della proposta, di volere attendere il completamento della terza fase della riforma dell'architettura giurisdizionale fissato per settembre 2019, nonché la relazione sul funzionamento del Tribunale di dicembre 2020. V., CONDINANZI, *Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storie e prospettive di una "tribolata" ripartizione di competenze*, in *Riv. dir. pub. comp. eu.*, 2018, sottolinea come la proposta di modifica aveva, nella sua prima formulazione, previsto «il trasferimento al Tribunale della competenza di statuire, in primo grado, sui ricorsi per inadempimento di cui agli artt. 108, par. 2, 258 e 259 TFUE, (...) il trasferimento alla Corte di giustizia della competenza di statuire sui ricorsi di annullamento di decisioni della Commissione che contestino la mancata e/o inadeguata esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte ex art. 250, par. 2 o 3, TFUE, (...) l'istituzione di un procedimento preventivo diretto a vagliare l'ammissibilità delle impugnazioni, così da consentire alla Corte di statuire su determinate categorie di impugnazioni solo qualora esse soddisfino taluni criteri».

<sup>224</sup> I dati statistici del contenzioso dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono contenuti nella «Relazione annuale» reperibile sul sito *web www.curia.europa.es*.

dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Cpvo), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), ed, infine, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa)<sup>225</sup>.

Lo stesso articolo, al comma 2, aggiunge, però, che l'impugnazione verrà ammessa, in tutto o in parte, solo ove sollevi, con chiaro riferimento nomofilattico, «una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione».

Il meccanismo così introdotto è, perciò, duplice. Da un alto, impedisce l'impugnazione davanti alla Corte delle decisioni del Tribunale che abbiano già beneficiato di un duplice controllo, dall'altro, ammette una triplice istanza giurisdizionale, avvalendosi però di un «filtro» basato sulla verifica di un interesse generale connesso all'importanza della questione di diritto sollevata.

In questo modo, la nuova norma pur introducendo, sulla carta, un nuovo giudizio di ammissibilità dell'impugnazione, di fatto, finisce per sancire un divieto di impugnazione per talune tipologie specifiche di ricorso<sup>226</sup>. In altri termini, pare che

---

<sup>225</sup> Così, anche, AMALFITANO, *La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: molti dubbi e alcuni possibili emendamenti*, in *Federalismi.it*, 2019, p. 20, precisa che «il meccanismo di filtro non è generalizzato, ovvero non riguarda tutti i *pourvois* che, in qualunque materia e rispetto a qualunque tipo di ricorso diretto, potrebbero essere instaurati dinanzi alla Corte di giustizia, ma solo le controversie che siano già state oggetto di esame da parte di un'autorità amministrativa indipendente, ossia le cause che hanno beneficiato di un ricorso amministrativo prima di essere portate dinanzi al Tribunale. Ciò avviene per le decisioni adottate in materia di marchi dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, ma anche per le decisioni di diverse agenzie dell'Unione dotte di organi amministrativi di ricorso (...)».

<sup>226</sup> Secondo, RASIA, *L'introduzione del "filtro" nel giudizio di impugnazione avanti la Corte di Giustizia dopo la riforma del 2019*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 702 ss., il funzionamento del filtro richiama l'istituto del riesame eccezionale prescritto dall'art. 62 dello Statuto che permette al primo avvocato generale (ma non alle parti processuali), allorchè ritenga che esista un grave rischio «per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione», di proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale quale giudice di secondo grado ovvero in primo grado nella nuova competenza pregiudiziale. Secondo l'A., infatti, «la struttura dei due istituti, la voluta somiglianza, direi quasi coincidenza, del dettato normativo dei requisiti, il loro comune obiettivo chiaramente nomofilattico, permette di richiamare per il controllo di ammissibilità la giurisprudenza che si è formata nel campo del riesame eccezionale. Così come l'intervento della Corte in sede di riesame è limitato a ipotesi in cui la decisione adottata del Tribunale appaia in netto contrasto con uno dei capisaldi del diritto dell'Unione («unità del diritto dell'Unione»), o comunque metta in discussione una giurisprudenza costante («coerenza del diritto dell'Unione») in questo nuovo giudizio, così i giudici del *Kirchberg*, facendo utilizzo dell'art. 58-bis, dovranno ammettere avanti la Corte solo impugnazioni che portano a decisioni che potranno costituire un precedente rispetto a cause future;

all'obiettivo nomofilattico accompagnato dalla previsione di meccanismi selettivi per l'accesso all'ultima istanza di giudizio dei ricorsi "più meritevoli", si sostituisca la mera volontà di rendere particolarmente arduo l'accesso alla Corte di giustizia al solo fine di evitare che il giudice apicale venga ulteriormente gravato<sup>227</sup>. Diversamente opinando, infatti, il legislatore europeo avrebbe dovuto estendere la previsione di un tale meccanismo di selezione a qualsivoglia ipotesi impugnatoria e non limitarlo ai soli giudizi beneficiari di un duplice controllo e, ciò, perché «non si può pensare di evitare l'abuso limitando l'uso perché in questo modo si finisce col negare quel diritto che pur si afferma di voler riconoscere»<sup>228</sup>.

#### VI. *Inammissibilità e non meritevolezza del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo*

Nell'architettura originaria del processo dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il ricorso individuale era sottoposto ad un vaglio preliminare di ammissibilità, prescritto dall'art. 20 Cedu, condotto dalla Commissione in qualità di organo esterno costituito da un membro per ciascun Stato contraente.

Il Protocollo n. 11, entrato in vigore nel 1998, al fine di «conservare e migliorare l'efficacia della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

---

accetteranno unicamente ricorsi che mirano a censurare un precedente del Tribunale potenzialmente difforme rispetto ad una costante giurisprudenza ovvero decisioni che si pongono in maniera pregiudizievole verso norme o principi giuridici che occupano una posizione rilevante nell'ordinamento europeo, in particolare principi fondamentali. Proprio sotto quest'ultimo profilo, la Corte ha già avuto modo di accostare il concetto di «unità o coerenza del diritto comunitario» alle prescrizioni connesse al diritto a un equo processo, in particolare al rispetto dei diritti della difesa e al principio del contraddittorio». Per approfondimenti sul riesame eccezionale, si v., anche, RASIA, *Civil Procedure in the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2022, p. 207 ss. e CORTESE, *Sub artt. 62, 62-bis e 62-ter*, in *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, a cura di AMALFITANO-CONDINANZI-IANNUCELLI, Napoli, 2017, p. 322 ss.

<sup>227</sup> A testimoniare la fondatezza di questo rilievo è, altresì, la circostanza secondo cui, tra il 2019 e il 2022, delle 177 impugnazioni ex art. 158-bis dello Statuto promosse contro le decisioni del Tribunale, 3 sono state ammesse, 150 non sono state ammesse, 11 sono state dichiarate irricevibili e 2, invece, senza séguito.

<sup>228</sup> Cfr. CIPRIANI, *Diritti fondamentali dell'Unione europea e diritto d'impugnare*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 990.

previsti dalla Convenzione», eliminava, senza al contempo scomparire il «filtro», il vaglio di ammissibilità affidato alla *European Commission of Human Right*, consentendo al ricorrente, per la prima volta, di adire direttamente l'organo giurisdizionale per sottoporre alla Corte la denunciata violazione dei diritti protetti dalla Convenzione.

Il filtro veniva, invero, attribuito alla competenza, *ex art. 28 Cedu*, di appositi comitati formati da tre giudici ed il ricorso poteva essere dichiarato inammissibile esclusivamente con una decisione unanime, con la conseguenza che, in mancanza, quest'ultima sarebbe stata rimessa alla camera<sup>229</sup>. Ne derivava, dunque, un sistema piuttosto macchinoso che, non partecipando significativamente a ridurre il «*backlog*» della Corte, ormai aumentato a dismisura, aveva finito per necessitare di una «riforma della riforma»<sup>230</sup>.

Il Protocollo n. 14 affida, ora, il compito di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi ad un giudice unico, introducendo la figura del «*single judge*» che, ricevuto il ricorso, ove ravvisi un'ipotesi di inammissibilità *ex art. 35 Cedu*, ne dà evidenza in una nota, da sottoporsi al titolare della Divisione, il «*non judicial rapporteur*», che potrà aderirvi come no. Ciononostante, il *single judge*, solo ove condivide la

---

<sup>229</sup> Secondo alcuni Autori, però, la collegialità era più apparente che reale. V., in particolare, BEERNAERT, *Protocol 14 and New Strasbourg Procedures: Towards Greater Efficiency? And at What Price?*, in *EHRLR*, 2004, p. 544, secondo cui, anche nel sistema previgente, la decisione dei comitati era in pratica rimessa al giudice relatore, dalla cui proposta raramente i colleghi si discostavano.

<sup>230</sup> Nel 1997 i ricorsi erano appena 4.750, mentre a maggio 2012 avevano superato la soglia dei 150.000, oltre trenta volte superiori al dato di quindici anni prima, con la creazione di un gravoso arretrato concentrato, soprattutto, in determinate sezioni (Russia, Turchia, Polonia, Italia). Sugli effetti successive all'adozione del Protocollo n. 11, dopo cui «*nothing was going to be quite the same again in Strasbourg*», v. CAFLISH, *The Reform of the European Court of Human Rights: Protocol No 14 and Beyond*, in *HRLR*, 2006, p. 403 ss. e HARMSSEN, *The Reform of the Convention System: Institutional Restructuring and the (Geo-) Politics of Human Rights*, Oxford, 2011, p. 121 ss. L'opportunità di una riforma risultava peraltro tanto più evidente ove si consideri che l'entrata in vigore del Protocollo n. 11 era stata accompagnata da un allargamento verso est degli Stati contraenti con un considerevole incremento dei soggetti legittimati a ricorrere. Sulla questione v. LESTER, *The European Court of Human Rights after 50 Years*, in *The European Court of Human Rights between Law and Politics*, a cura di CHRISTOFFERSEN-MADSEN, Oxford, 2011, p. 98, secondo cui «*when the proposal to create a single Court was first put forward, no one foresaw that the Soviet system was soon to collapse, resulting in a vast enlargement of the Council of Europe to its present membership of 47 States*».

valutazione di quest'ultimo, sottoscrive l'«*acceptance sheet*», dichiarando l'inammissibilità di tutti i ricorsi contenuti nel documento predisposto dal *non judicial rapporteur*, con una decisione di carattere definitivo da comunicarsi al ricorrente ai sensi della *rule 52A* del Regolamento della Corte. Se, invece, il giudice unico non dovesse condividere la proposta, rimette la causa al comitato, formato da un collegio di tre giudici, o alla camera, composta da sette giudici, per il suo ulteriore esame<sup>231</sup>.

La *decision* del *single judge* non può essere equiparata al *judgment* reso dalle altre formazioni della Corte anzitutto per il suo minore apparato motivazionale, originariamente consistente nella mera enunciazione della causa di inammissibilità. Senonché, in tal modo, se il ricorrente poteva agilmente comprendere perché il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perché, ad esempio, ritenuto tardivo, ben più difficilmente avrebbe potuto comprendere le ragioni per le quali lo stesso era stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato.

Si è iniziata, perciò, ad avvertire la necessità di rivedere il meccanismo di decisione affidato al *single judge*, provvedendosi così alla riforma del Regolamento di procedura della Corte nel senso che la decisione del giudice unico contenga una «*summary reasoning*», a tal fine utilizzando un'apposita «*list of standard texts for ground of inadmissibility*», da comunicarsi al ricorrente<sup>232</sup>.

---

<sup>231</sup> In questi termini anche, CASTAGNO, *L'inammissibilità nel giudizio di cassazione*, Torino, 2022, p. 223, secondo cui «la Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre da un lato sanzionava le decisioni dei giudici nazionali carenti di un'adeguata motivazione, dall'altro poneva essa stessa in essere simili decisioni». Parimenti, TICKELL, *Dismantling the Iron Cage, Dismantling the Iron Cage: the Discursive Persistence and Legal Failure of a "Bureaucratic Rational" Construction of the Admissibility Decision Making of the European Court of Human Rights*, in *German Law J.*, 2011, p. 1792 ss., si domanda, «*if the admissibility standards sometimes call for such extended examination, and are therefore not capable of being simply "applied" in a "uniform and rigorous" manner across all cases, what makes the "clearly inadmissible" cases that have dominated debates on admissibility decision-making so "clear"?*». V., anche, SHELTON, *Significantly Disadvantaged? Shrinking Access to the European Court of Human Rights*, in *HRLR*, 2016, p. 319 e

<sup>232</sup> Detta esigenza era già emersa in occasione della Conferenza del Consiglio d'Europa svoltosi a Bruxelles nel marzo 2015, ribadita al punto A(1)(c) dell'*Action Plan* conclusivo (v. COE, *High Level Conference on the Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility*, Brussels Declaration, 27 marzo 2015, p. 140, in [www.edoc.coe.int](http://www.edoc.coe.int)). Tuttavia, restano talune perplessità in ordine alla trasparenza delle decisioni di inammissibilità rese dal giudice



I criteri di ricevibilità del ricorso sono in ordine logico di priorità discendente ed investono una molteplicità di circostanze, a partire dall'abuso del diritto di ricorso sino a comprendere l'inosservanza del termine semestrale<sup>233</sup>. In questo modo, la Corte si dota di una molteplicità di criteri tali per cui, se l'impugnazione non soddisfa un criterio di ammissibilità più alto nell'elenco, non sarà necessario esaminare i criteri ulteriormente prescritti<sup>234</sup>.

---

unico: Non rappresentando un *case-law*, tali decisioni non sono infatti pubblicate nella banca dati della Corte e ciò, in assenza di collegialità della decisione, rischia di gettare più ombre che luci sul lavoro del nuovo organo. Sulla questione v. anche SACCUCCI, *L'entrata in vigore del Protocollo n. 14 e le nuove regole procedurali per la sua applicazione*, in *Dir. um. dir. int.*, 2010, p. 326 ss., secondo cui «una siffatta scelta, per quanto dovuta a comprensibili esigenze di razionalizzazione organizzativa del lavoro della Cancelleria (e, non a caso, da sempre strenuamente difesa dai suoi vertici), incide pesantemente sulla credibilità dell'intero sistema di protezione, in quanto – pur facendo salvo sulla carta il principio dell'accesso diretto alla Corte da parte di ciascun individuo – finisce in realtà per introdurre un meccanismo di filtraggio che sfugge in larga misura a qualsiasi forma di controllo».

<sup>233</sup> Ecco i criteri nell'ordine: 1) Ricorso anonimo; 2) Abuso del diritto di ricorso; 3) Ricorso uguale ad altro precedente già esaminato; 4) Ricorso già sottoposto ad altra procedura internazionale; 5) Incompatibilità *ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, ratione loci*; 6) ricorrente che ha perso lo *status* di vittima; 7) non esaurimento delle vie di ricorso interne o «*no exhaustion of domestic remedies*»; 8) termine decadenziale dei sei mesi; 9) Manifesta infondatezza; ovvero «*fourth instance*» o quarta istanza; 10) pregiudizio non rilevante o «*no significant disadvantage*». Per un'analisi approfondita delle cause di inammissibilità del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, v. BUFFA, *Il ricorso alla Cedu ed il filtro*, in *Il diritto in Europa oggi*, diretto da BUFFA, Milano, 2018, p. 63 ss. Ad ogni modo la Corte ha pubblicato, anche in lingua italiana, una guida alla ricevibilità, completa e ricca d'indicazioni e di riferimenti giurisprudenziali in relazione alle differenti situazioni ipotizzabili ed ai diversi criteri di ricevibilità del caso, visionabile alla pagina [web www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>234</sup> Con specifico riferimento *sub 2)*, recante il criterio del «ricorso uguale ad altro precedente già esaminato», ex art. 35, comma 2, lett. b), Cedu, v. BUFFA, *op. ult. cit.*, p. 65. L'A., rileva che la Corte non accoglie alcun ricorso se essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione ove non contenga fatti nuovi. L'ipotesi, che comprende i casi in cui la Corte ha cancellato un ricorso antecedente dal ruolo sulla base di una procedura di composizione amichevole, richiede l'identità del caso e, dunque, l'identità soggettiva delle parti, nonché l'identità fattuale dei ricorsi e della violazioni lamentate. A ciò si aggiunge che il ricorso sarà da dichiararsi irricevibile se essenzialmente identico a un ricorso già sottoposto a un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione: a tal fine l'irricevibilità opera se i ricorsi sottoposti alle diverse istanze internazionali concernono le stesse persone, gli stessi fatti e le stesse doglianze. La Corte ha, invero, ritenuto che non le è precluso esaminare il ricorso di cui viene investita se l'altro procedimento internazionale viene instaurato da un'organizzazione non governativa o da una confederazione sindacale cui il ricorrente è affiliato (Corte Edu, 5 luglio 2007, *Celniku c. Grecia* n. 21449/04; Corte Edu, *Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia*, 25 settembre 2012, n. 20641/05). La Corte ha, inoltre, avuto occasione di ribadire che il fattore decisivo non è la data di presentazione del procedimento parallelo, quando se è già stata adottata una decisione (Corte Edu, 7 aprile 2009, *Peraldi c. Francia*, n. 2096/05).

È indubbia l'incidenza positiva, in termini di efficienza del giudizio, che è risultata dall'introduzione del *single judge*. Basti pensare che nel 2012, per la prima volta dall'istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, il numero dei ricorsi pendenti è diminuito, passando da 151.600 a 128.100, cifra ridottasi ulteriormente, negli anni successivi, sino ai 59.800 ricorsi pendenti nel 2019, anno in cui il numero delle pronunce di inammissibilità è stato pari a 34.050, ossia l'84% dei ricorsi definiti dalla Corte<sup>235</sup>.

---

<sup>235</sup> I dati statistici sono reperibili nella pagina web [www.echr.coe.int/statistics](http://www.echr.coe.int/statistics).

## SEZIONE II

### TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. ESPERIENZE A CONFRONTO

SOMMARIO: I. Premessa metodologica. – II. Brevi cenni introduttivi al sistema giudiziario dell’ordinamento spagnolo. – II.1. Sistematica generale dei ricorsi straordinari: il «*recurso de Casación*» dinanzi al *Tribunal supremo*. – III. Provvedimenti impugnabili: l’art. 477 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*. – III.1. I cc.dd. «*requisitos para la admisión del recurso de casación*» e il procedimento deputato al vaglio. – IV. L’«*interés casacional*» come «*clave del recurso en Casación*». – V. Primi interventi ermeneutici: *los acuerdos de pleno no jurisdiccional de la Sala sobre los criterios de admisión*. V.1. *Interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal supremo*. – V.2. *Interés casacional por contradicción entre las Audiencias Provinciales*. – V.3. *Interés casacional por norma de vigencia inferior a cinco años*. – VI. Il disegno del nuovo *recurso de casación civil* nel *Proyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia*. – VI.1. La configurazione dell’*interés casacional* come canale principale di accesso al giudizio di cassazione. – VII. Alcune riflessioni a margine. – VIII. Postilla sul *Real Decreto-ley*, 28 giugno 2023, n. 5. – IX. Note conclusive in una prospettiva comparata.

#### I. Premessa metodologica

La comparazione, quale scienza del diritto e metodo di ricerca, costituisce un’operazione logica di raffronto critico tra almeno due spazi di diritto positivo, veicolata da una molteplicità di fattori tra loro eterogenei ed avente lo scopo di enucleare affinità e differenze che stimolino il confronto oltre ogni etnocentrismo.

Nell’ambito di una comparazione di tipo qualitativo e da un punto di vista strettamente metodologico si è inteso adottare l’approccio della c.d. «massima similarità», stante la familiarità sussistente tra l’ordinamento spagnolo e quello italiano, condividendo i due un’architettura giuridica piuttosto somigliante.

I fattori che, però, hanno condotto in questa direzione sono ben più profondi e traggono propria origine nel dato statistico. Da un lato, in ragione della familiarità sussistente, si avverte da sempre, tanto in Italia come in Spagna, la necessità di ridurre il carico di lavoro della Corte di cassazione per garantirle l’esercizio della sua massima funzione pubblicistica e di indirizzo. Dall’altro, però, a discapito di

suddetta familiarità, la Corte di cassazione spagnola pare molto meglio espletare la sua preminente funzione nomofilattica.

Infatti, nel corso del 2022, in Spagna si registrano, in principio, 12.010 ricorsi pendenti, 6.113 nuovi ricorsi iscritti e solo 4.076 definiti, con un numero di ricorsi pendenti alla fine dell'anno pari a 14.047. Lo stesso anno in Italia, invece, si contano 111.241 ricorsi pendenti all'inizio dell'anno, 29.915 nuovi ricorsi iscritti e 36.265 decisi con pubblicazione del provvedimento e un numero di cause pendenti alla fine dell'anno pari a 104.872<sup>236</sup>.

La Corte italiana, con le sue decine di migliaia di ricorsi annui e le sue corrispondenti pronunce, rappresenta, invero, un *unicum*, una “mostruosità” nel panorama delle giurisdizioni comparabili<sup>237</sup>. Tuttavia, nonostante si rinvenga in ambedue i casi un numero elevato di ricorsi pendenti, le statistiche giudiziarie in Spagna appaiono certamente più incoraggianti, sollecitando un'indagine comparata tesa a comprenderne le ragioni più profonde.

## II. Cenni introduttivi al sistema giudiziario dell'ordinamento spagnolo

Nella prospettiva di un'indagine comparata, si impone preliminarmente necessario un qualche breve cenno all'ordinamento giudiziario spagnolo e alla sua organizzazione.

Il sistema giudiziario in Spagna conosce la sussistenza di una pluralità di giudici appartenenti all'ordine giudiziario, titolari – così come previsto dalla norma di

---

<sup>236</sup> Le statistiche sui ricorsi in cassazione presentati alla Corte Suprema spagnola sono reperibili sul sito [www.poderjudicial.es](http://www.poderjudicial.es) e, in particolare, nei database «*Judicial Statistics (PC-AXIS)*». La raccolta di dati statistici in Italia è di competenza di un apposito ufficio, il c.d. 'Ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, che pubblica periodicamente un «Annuario statistico», consultabile sul sito [www.cortedicassazione.it/statistiche](http://www.cortedicassazione.it/statistiche). Attualmente, sia in Italia che in Spagna, la raccolta dei dati si è arrestata all'anno 2022.

<sup>237</sup> Cfr. RICCI G.F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, cit., p. 102.

cui all'art. 117 della *Constitución española* – delle fondamentali garanzie costituzionali di inamovibilità e di sottoposizione esclusivamente alla legge.

Il medesimo articolo eleva, poi, il principio di unità della giurisdizione a «*base de la organización y funcionamiento de los Tribunales*»: tale principio trova sua espressione nell'esistenza di un'unica giurisdizione, nonché quella ordinaria. Referente normativo fondamentale è la *ley orgánica del poder judicial*, 1 luglio 1985, n. 6, che, proprio nell'ambito della giurisdizione ordinaria, individua quattro *órdenes jurisdiccionales genéricos*, ovvero quello *civil, penal, contencioso-administrativo* e *social*<sup>238</sup>.

A sua volta, ciascuno dei quattro organi giurisdizionali conosce, quale organo deputato al controllo di legittimità della decisione impugnata e alla salvaguardia dell'uniformità del diritto su tutto il territorio nazionale, il c.d. «*Tribunal supremo*». Invece, in osservanza alla previsione della garanzia costituzionale della «*tutela judicial efectiva*», di cui all'art. 24 della Costituzione spagnola, il c.d. «*Tribunal constitucional*» rappresenta l'organo giurisdizionale deputato alla tutela dei diritti fondamentali.

Dunque, qual che sia l'ordine giurisdizionale di riferimento, il sistema giudiziario spagnolo vanta due gradi di giudizio di merito ed un terzo ed ultimo grado di controllo sulla legittimità della sentenza impugnata. Più segnatamente e per quel che attiene l'ordine giurisdizionale civile, operano quali tribunali di primo grado, i cc.dd. «*Juzgados de primera instancia*», per tutte le materie non attribuite per legge alla competenza del giudice di pace, c.d. «*Juzgado de paz*». Le cc.dd. «*Audiencias Provinciales*» sono, invece, organi giudiziari, operanti in composizione collegiale, e competenti in grado d'appello, che si configura, al pari del nostro ordinamento giuridico, quale «*revisio prioris instantiae*».

Peculiare è poi l'atteggiarsi dell'ultimo grado di giudizio. Come noto, in

---

<sup>238</sup> Per approfondimenti, v. MOSCHELLA, *Magistratura e legittimazione democratica*, Milano, 2009, p. 35-44 e BLANCO VALDÉS, *I giudici "bocca della legge" o potere dello Stato. Una riflessione intorno alla posizione costituzionale del potere giudiziario in Spagna*, in *La magistratura nello Stato costituzionale*, a cura di GAMBINO, Milano, 2004, p. 152.

conformità a quanto prescritto dalla *ley orgánica del poder judicial* in relazione all'amministrazione della giustizia, lo Stato è organizzato territorialmente in comuni, circoscrizioni, province e comunità autonome. In virtù di ciò, la competenza a conoscere il ricorso per cassazione spetta, in via generale, alla *Sala primera* del *Tribunal supremo*, salvo però che il ricorso si fondi nella violazione di norme di «*derecho foral*» o «*especial*» proprio delle comunità autonome. In quest'ultimo caso, la competenza a decidere sul ricorso farà capo ai cc.dd. «*Tribunales superiores de justicia*», organi di ultima istanza competenti a conoscere in materia di legge autonoma o con riferimento alla legislazione della corrispondente Comunità autonoma<sup>239</sup>.

## II.1 *Sistematica generale dei ricorsi straordinari: in particolare, il «recurso de Casación» dinanzi al Tribunal supremo*

La terza ed ultima istanza di giudizio in Spagna conosce un'importante dicotomia funzionale, sostanziata, da un lato, nel propriamente detto *recurso de casación* e, dall'altro, nel *recurso extraordinario por infracción procesal*, ambedue accomunati dalla circostanza di rappresentare «*recursos extraordinarios*».

Originariamente, la *Ley del Enjuiciamiento Civil* del 2000 disegna un sistema a doppio binario di ricorsi straordinari tra di loro alternativi: il *recurso por infracción procesal* di competenza della «*Sala de lo civil*» dei *Tribunales superiores de justicias*, teso a far valere la violazione di una norma processuale e, dall'altro, il

---

<sup>239</sup> L'esistenza di un diritto civile «forale» proprio di alcune regioni e la configurazione costituzionale dello Stato come «*Estado de las Autonomías*» ha fatto sì che la Costituzione stessa prevedesse l'istituzione di *Tribunales superiores de justicia* per giudicare i ricorsi in cassazione su questioni relative al loro diritto spaziale, a condizione che lo Statuto corrispondente abbia espressamente previsto detta attribuzione. Per approfondire il tema della «*Casación autonómica*», e, dunque il rapporto di competenza funzionale, v., *ex multis*, MONTERO AROCA-FLORS MATÍES, *Tratado de recursos en el proceso civil*, Valencia, 2014, p. 771 ss. e MUERZA ESPARZA, *Motivos de apertura de la casación civil autonómica*, in *Estudios sobre el recurso de casación civil*, a cura di HUALDE LÓPEZ, Navarra, 2020, p. 95 ss.

ricorso per cassazione, attribuito alla competenza funzionale della *Sala primera* del *Tribunal supremo*, per censurare la violazione di una o più norme di diritto sostanziale<sup>240</sup>.

Un tale progetto, avente l'obiettivo di rafforzare la funzione pubblicistica di cui allo *ius constitutionis* della Suprema corte, attraverso la creazione di un sistema di ricorsi alternativi ed attribuito alla competenza di organi giurisdizionali distinti, non è mai entrato in funzione<sup>241</sup>.

Allo stato, infatti, trova applicazione un regime transitorio, contenuto nella disposizione finale decimosesta della LEC/2000: i due ricorsi, contrariamente alla *ratio legis*, sono cumulabili e decisi dallo stesso "giudice", a seconda che la competenza funzionale spetti al *Tribunal supremo* ovvero ai *Tribunales superiores de justicia*. In altri termini, i *Tribunales superiores de Justicia* non hanno, almeno allo

---

<sup>240</sup> Secondo DE LA OLIVA SANTOS, *L'esperienza spagnola della cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 121, il dualismo di ricorsi per cassazione non cumulabili affronta una debolezza, nella misura in cui «se si opta per impugnare la sentenza in virtù di violazioni processuali *in procedendo* e anche *in iudicando*, non si può allo stesso tempo proporre ricorso per cassazione nel merito dinanzi al TS. Se si decide di ricorrere per cassazione al TS, non si è utilizzato il ricorso straordinario per violazione processuale e, pertanto, non si potrà ricorrere in «amparo» al *Tribunal constitucional* allegando violazioni processuali che comportino lesione dei beni giuridico-processuali contemplati nell'art. 24 CE». *Contra*, invece, SOPREDA NAVAS, *Los requisitos procesales del recurso de amparo: el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la especial trascendencia constitucional*, in *Cuadernos de derecho local*, 2015, p. 179, secondo cui, seppure la proposizione del «amparo» costituzionale richiama il previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione, «tratándose de recursos extraordinarios sujetos a requisitos específicos de interposición (...), no siempre es necesaria la interposición del recurso extraordinario para tener por agotada la vía jurisdiccional previa. Así lo ha indicado reiteradamente el Tribunal Constitucional (...) afirmando que (...) su interposición no resulta siempre preceptiva para dar por agotada la vía judicial, siendo únicamente exigible en los casos en que no quepa duda respecto de su procedencia, si bien quien pretende hacer valer la no interposición como motivo de inadmisibilidad de la demanda de amparo tiene la carga de acreditar la posibilidad de recurrir a esta extraordinaria vía en el supuesto concreto»

<sup>241</sup> Il motivo è da rintracciarsi nel fatto che, per attribuire alla *Salas de lo civil e de lo penal* dei *Tribunales superiores de justicia* la trattazione dei ricorsi straordinari per violazioni processuali, si rendeva necessaria una norma specifica di competenza funzionale, da inserirsi nella LOPJ, resa necessaria dalla riforma. Per questi motivi, nel corso dell'*iter* parlamentare della LEC/2000, il progetto di LEC è stato accompagnato da un progetto di riforma della LOPJ. Tuttavia, non si è ottenuta la maggioranza necessaria per approvare la riforma della LOPJ, che ha reso necessario prevedere un regime transitorio da applicare fino all'approvazione della necessaria riforma della LOPJ. Per approfondire, v. MONTERO AROCA-FLORS MATÍES, *Tratado de recursos en el proceso civil*, cit., p. 566 ss.

stato dell'arte, competenza a conoscere dei ricorsi per violazione di legge processuale, salvo che siano altrimenti competenti a decidere del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di seconda istanza delle *Audiencias Provinciales* per motivi che afferiscono alla materia.

Il *recurso extraordinario por infracción procesal* presuppone la violazione di una norma processuale afferente al processo ovvero alla sentenza; il *recurso de casación*, invece, si fonda, ex art. 477.1 LEC/2000, nella «*infracción de normas aplicables para resolver la cuestión objeto del proceso*».

La *Sala primera*, fin dall'entrata in vigore della LEC/2000, si è preoccupata di delimitarne il rispettivo ambito di applicazione, riservando la funzione nomofilattica di cui al c.d. «*interés casacional*» al *recurso de casación* e, segnatamente, alle sole questioni di diritto sostanziale<sup>242</sup>. Pertanto, ove una sentenza sia impugnabile per ritenuto sussistente «*interés casacional*», su cui a breve ci soffermeremo, non ci si potrà avvalere del solo rimedio impugnatorio del *recurso extraordinario por infracción procesal*, essendo necessario proporre anche (o solamente) *recurso de casación*.

Il ricorso per cassazione è, dunque, un ricorso straordinario per mezzo del quale possono essere impugate le sentenze pronunciate in grado d'appello dalle *Audiencias Provinciales* a fronte della violazione di una norma di diritto sostanziale. Pertanto, l'unico motivo di ricorso, contrariamente a quanto previsto in Italia

---

<sup>242</sup> Cfr. ATS, 5 marzo 2002, n. 89893, in *Vlex*, che segnatamente «*incumbe controlar las cuestiones procesales, entendidas en un sentido amplio, que no se circunscribe a las que enumera el art. 416 LEC/2000 bajo dicha denominación, sino que abarcan también las normas del enjuiciamiento civil que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión (...), de modo que los aspectos atinentes a la cosa juzgada, la distribución de la carga de la prueba y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre los hechos, en cuanto resultante de la aplicación de esas reglas y principios jurídicos que rigen la valoración de la actividad probatoria (...), se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción en el supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, así como, claro está, en la aplicación al caso enjuiciado de las normas sustantivas que habrán de fundarlo, y en donde se concretan las cuestiones que constituyen el objeto del proceso al que ha de referirse la infracción normativa*».



dalla norma di cui all'art. 360 c.p.c., consiste nella violazione di una norma di diritto sostanziale che, nell'ambito di un'operazione di sussunzione, è stata applicata per risolvere la *res litigiosa*<sup>243</sup>.

L'attributo «straordinario», riferito al *recurso de casación*, potrebbe tuttavia indurre in errore. L'ordinamento giuridico italiano definisce più propriamente «straordinari», si pensi all'opposizione di terzo ovvero alla revocazione straordinaria, tutti quei mezzi di impugnazione esperibili avverso un provvedimento già passato in giudicato, poiché decorsi i termini ordinari ad impugnare.

Detta accezione, però, nulla ha a che vedere con quella che interessa l'ordinamento spagnolo. Invero, il carattere straordinario si deve, in primo luogo, al fatto che *a)* non è proponibile avverso qualsivoglia decisione, ma esclusivamente avverso quelle espressamente individuate dalla legge, *b)* non può trovare fondamento in qualsivoglia motivo, bensì nella sola violazione di una norma di diritto afferente al c.d. «*ordenamiento sustantivo*», *c)* il suo ambito è ristretto all'esame e alla trattazione di questioni giuridiche che nulla hanno a che vedere con l'accertamento dei fatti di causa, in considerazione del suo atteggiarsi quale giudizio di mera legittimità.

### III. *Provvedimenti impugnabili: l'art. 477 della Ley de Enjuiciamiento Civil*

Un primo elemento di straordinarietà del rincorso si rinviene, dunque, nella

---

<sup>243</sup> MARCOS GONZÁLEZ, *El derecho de acceso a los recursos y la admisión del recurso de casación civil. Estudio jurisprudencial*, in *Estudios sobre el recurso de Casación Civil: fase de admisión*, cit., p. 47, «*la infracción sustantiva se produce debito a un defecto interpretativo en la/s normas/s aplicada/s conforme a términos comparativos con los estándares dinámicos del Tribunal supremo o con su función jurisprudencial*». Secondo l'A., la violazione deve riguardare norme di diritto privato, anche se non si esclude l'accesso in cassazione di norme di diritto sostanziale diverse da quelle civili, potendosi allevare la violazione di un precetto costituzionale, fatta eccezione per l'art. 24 CE, nonché di norme di «Ley orgánica», così come di decreti-legge e decreti legislativi. Sono, invece, inidonei a fondare un *recurso de casación*, regolamenti, norme «generalí» (per esempio, l'art. 609 c.c. che, limitandosi a descrivere i distinti modi di acquisto della proprietà, è carente di interesse cassazionale), nonché norme amministrative, penali, o lavoristiche che non si pongano a loro volta in relazione con una norma civile.

previsione legislativa delle cc.dd. «*resoluciones recurribles*», per le quali intendendosi le sentenze pronunciate in seconda istanza dalle *Audiencias Provinciales*<sup>244</sup>, ma esclusivamente al cospetto di taluni specifici requisiti prescritti dall'art. 477 LEC/2000<sup>245</sup>.

Sono, in primo luogo, ricorribili per cassazione le sentenze ove si sia fatta questione di diritti fondamentali, fatta eccezione per il diritto fondamentale alla tutela giudiziale effettiva, ex art. 24 della Costituzione spagnola che, in quanto afferente all'ambito processuale, la sua violazione è tutelabile esclusivamente attraverso l'esperimento di un *recurso extraordinario por infracción procesal*.

Sono, poi, ricorribili per cassazione le sentenze ove il valore economico della lite sia superiore a 600.000 euro, purché il processo abbia avuto origine per «*razón de la cuantía*» che non afferiscono alla materia del contendere.

Ove, infine, il valore economico della lite sia inferiore al limite prescritto, sarà comunque possibile proporre ricorso per cassazione purché quest'ultimo presenti «*interés casacional*», sussistente tutte le volte in cui la sentenza impugnata è

---

<sup>244</sup> In via assolutamente eccezionale, sono ricorribili in cassazione, ove sussista «*interés casacional*», le ordinanze di exequatur pronunciate per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere di conformità al Regolamento di Bruxelles. Invece, non sarà ricorribile per cassazione qualsivoglia altro provvedimento che non rivesta la forma di una sentenza, le sentenze che avrebbero dovuto assumersi nella forma di ordinanze, ovvero le sentenze che risolvono questioni meramente incidentali.

<sup>245</sup> La norma di cui all'art. 477, comma 2°, LEC/2000, testualmente recita che le sentenze pronunciate dalle *Audencias Provinciales* in seconda istanza sono ricorribili in cassazione nei seguenti casi: «1. Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución; 2. Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros; 3. Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional». I commi successivi, nel tentativo di meglio specificare il contenuto dell'interesse cassazionale, aggiungono che «se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido», nonchè che «Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente».

stata decisa in contrasto alla giurisprudenza consolidata del *Tribunal supremo*, ovvero abbia deciso questioni sulle quali esiste un contrasto nella giurisprudenza delle *Audiencias provinciales* o applichi norma vigente da meno di 5 anni, sempre che non sia già di per sé sussistente giurisprudenza consolidata di legittimità su norme anteriori analoghe o similari.

Vengono già in evidenza alcuni i rilievi critici.

Alla luce di quanto sopra, ove ricorrano il primo, il secondo, ovvero entrambi i primi due requisiti descritti, sarà possibile, indistintamente, proporre ricorso per violazione processuale ovvero per cassazione o entrambi. Laddove, invece, la sentenza sia ricorribile per rinvenuto interesse cassazionale, unico mezzo di impugnazione esperibile sarà il *recurso de casación*, tutt'al più, insieme al *recurso por infracción procesal*, ma mai quest'ultimo di per sé solo.

Inoltre, vale la pena sottolineare che, sebbene le sentenze nelle quali abbia avuto luogo una violazione di un diritto fondamentale di cui all'art. 24 CE non siano ricorribili per cassazione se non per mezzo del *recurso por infracción procesal*, nulla esclude la loro ricorribilità a mezzo del primo rimedio ove concorra una delle altre due cause meglio sopra descritte.

Oltretutto, l'opportunità di impugnare, per mezzo del *recurso de casación*, una sentenza per motivi che afferiscono alla violazione di diritti fondamentali, ovvero al valore economico della lite, senza che in nessuno dei due casi rilevi l'interesse cassazionale, finisce per mettere in evidenza come, nelle prescritte due ipotesi, prevalga l'interesse individuale delle parti, lo *ius litigatoris*. Circostanza, quest'ultima, fortemente in antitesi con la funzione nomofilattica di cui allo *ius constitutio-*  
*nis* di cui è titolare il *Tribunal supremo*, nella misura in cui, e su questo non vi è alcun dubbio, «*el fin primordial de la casación ha sido la defensa de la recta aplicación de las leyes*»<sup>246</sup>.

---

<sup>246</sup> Cfr. JIMÉNEZ CONDE-GARCÍA ROSTAN CALVIN-TOMÁS TOMÁS, *Manual de derecho procesal civil*, Murcia, 2021, p. 309. Oltretutto, secondo DE LA OLIVA SANTOS, *Un nuovo modello di Cassazione civile per il Tribunale Supremo Spagnolo*, in BESSO-CHIARLONI, *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, cit., p. 85, tra le tante cose, «il criterio della rilevanza

Ciò nonostante, il vero *punctum dolens* è da rintracciarsi nel parametro rappresentato dall'*interés casacional* che, già *ictu oculi*, parrebbe ammettere più agevolmente l'accesso in cassazione, in luogo di assolvere una funzione di *screening*, selezionando i ricorsi "più meritevoli". E, ciò, a causa della vaghezza del suo contenuto che ha finito per imporsi sui limiti, invece più "rigidi", tracciati dai presupposti che lo precedono. Ma sul punto si tornerà a breve<sup>247</sup>.

### III.1. *I cc.dd. «requisitos para la admisión del recurso de casación» e il procedimento deputato al vaglio*

L'ordinamento giudiziario spagnolo conosce l'operatività di un meccanismo di «filtro» deputato al vaglio dei ricorsi "cassazionalmente rilevanti", creato per far fronte all'ingente carico di lavoro del *Tribunal supremo*, che ormai da tempo ne ha compromesso la funzione istituzionale di indirizzo.

Suddetto vaglio, ora ancorato a parametri afferenti al valore economico della lite ora imperniato a criteri di tipo qualitativo, qual che sia il criterio adottato per il suo esperimento, soddisfa una funzione deflattiva del contenzioso, riservando l'esercizio della funzione nomofilattica alla sola sussistenza di un «*interés casacional*». Sarà, pertanto, ricorribile per cassazione dinanzi al *Tribunal supremo* un provvedimento che abbia visto leso un diritto fondamentale, nonché un provvedimento il cui valore economico della lite sia superiore al limite normativo, senza che in nessuna delle due ipotesi rilevi, contemporaneamente, un qualche "interesse cassazionale"<sup>248</sup>.

---

economica spingerebbe, molte volte, a trascurare quello istituzionale dell'interesse generale, perché lascerebbe chiusa la porta a ricorsi per cassazione assolutamente giustificati dalla necessità di formare una giurisprudenza autorevole».

<sup>247</sup> V., *infra*, par. VI, cap. III.

<sup>248</sup> Per approfondire, v. NIEVA FENOLL, *Crítica a los criterios de recurribilidad en casación e infracción procesal al amparo del Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011*, in *La ley*, 2012, p. 18.

Ad ogni modo, il mancato soddisfacimento di uno dei meglio sopra descritti tre parametri è causa «*de inadmisión del recurso de casación*», vale a dire di “non ammissione”<sup>249</sup>.

Detto giudizio soddisfa, più segnatamente, una struttura bifasica<sup>250</sup>. Difatti, il ricorso si propone nel termine di venti giorni decorrenti a far data dalla notificazione del provvedimento dinanzi al giudice *a quo*, quindi alle *Audiencias provinciales*, perché verifichino se la decisione impugnata è ricorribile, quindi, se si tratta di una sentenza di seconda istanza pronunciata dalle *Audiencias provinciales* e se il termine legale ad impugnare è stato correttamente rispettato.

Conclusasi la «*primera admisión del recurso*», di tipo meramente formale, il *Tribunal supremo*, e segnatamente il «*Magistrado ponente*» della *Sala primera* o «*de lo civil*», sottopone il ricorso a quest’ultima per una «*segunda admisión*».

La Sala, ai sensi dell’art. 484, comma 1, LEC/2000, che disciplina il rapporto tra «*casación común*» e «*casación autonómica*»<sup>251</sup>, prima di pronunciarsi sulla “ammissione” del ricorso, è però chiamata ad accertare la propria competenza funzionale<sup>252</sup>.

---

<sup>249</sup> In Spagna, con il termine «*inadmisión*» ci si riferisce al rigetto della domanda per mancato soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla legge ovvero inutile decorso del termine prescritto dalla stessa. Infatti, nel caso di specie, che meglio a breve si approfondirà, l’art. 483 LEC/2000 definisce «*causas de inadmisión*» del ricorso per cassazione motivi che afferiscono tanto all’improcedibilità della domanda quanto alla proponibilità della stessa, fino a coinvolgere l’interesse cassazionale.

<sup>250</sup> Se, da un lato, in Italia il controllo sull’ammissibilità del ricorso viene posto in essere dal giudice di legittimità e, segnatamente, dalla sezione, *ratione materiae*, competente, in Spagna il filtro sembra acquisire alcune caratteristiche del «*permission to appeal*» tipico del sistema giudiziario anglosassone, ove l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato alla previa concessione di un “permesso” da parte del giudice *a quo* (ancorché nel caso della Spagna si sostanzia in una valutazione che meglio rappresenta una mera formalità) o, in mancanza, della *Supreme Court*, ove la questione sollevata nel ricorso sia considerata di importanza pubblica tale da rendere il ricorso degno di apprezzamento e quindi ammissibile. In generale si v., ANDREWS, *The United Kingdom Supreme Court: a final appellate court created in haste and without manifest need*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, cit., p. 107-122; SORABJI, *El Tribunal supremo de Reino Unido: procedimientos, precedentes y reforma*, in *La casación hoy, cien años después de Calamandrei*, Madrid, 2021, p. 107 ss.

<sup>251</sup> Cfr., *supra*, par. III, cap. III.

<sup>252</sup> MONTERO AROCA-FLORS MATÍES, *Tratado de recursos en el proceso civil*, cit., p. 1006 ss., spiega più specificatamente che «*si el Tribunal no tiene dudas sobre su competencia, recibidas las actuaciones y transcurrido el plazo para la personación de las partes, pasará a pronunciarse*

L'art. 483 LEC/2000 offre una ricognizione sistematica di alcune delle cc.dd. «*causas de inadmisión*», stante le quali si procede a dichiarare il ricorso “non ammesso” se: a) è improcedibile a causa dell’impugnabilità della sentenza o della presenza di un qualche difetto di forma non sanabile; b) l’atto introduttivo non soddisfa i requisiti prescritti dalla legge; c) la controversia non integra il valore economico normativamente prescritto o per ritenuta insussistenza di *interés casacional*; d) manifestamente infondato<sup>253</sup>.

A contribuire alla definizione delle ulteriori cause di *inadmisión del recurso de casación* è stata la *Sala primera de lo civil* che, per far fronte all’incertezza normativa tutt’oggi mai sopita, ha provveduto all’adozione dei cc.dd. «*Acuerdos de pleno no jurisdiccional*» già subito dopo l’entrata in vigore della LEC/2000 e, da ultimo, nel 2017, con l’obiettivo di definire i criteri di accesso alla giustizia di legittimità.

Tra le suddette cause si ricorda l’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto decorso inutilmente il termine legale ad impugnare<sup>254</sup>, ovvero sia manifestamente

---

*sobre la admisión del recurso conforme a lo previsto en el artículo 483, sin que exista resolución expresa afirmando la competencia. Si el Tribunal pone en duda su competencia, hasta el extremo de entender de entrada que es incompetente, entonces es cuando lo pondrá de manifiesto a las partes que se hubieren personado (lo que puede suponer en el caso concreto no deba oírse a las partes si no se han personado), concediéndoles un trámite de audiencia por plazo de diez días, se entiende para que informen sobre la competencia».*

<sup>253</sup> L’art. 483, 2 comma, LEC/2000 recita che la *Sala Primera* «*procederá la inadmisión del recurso de casación: 1.º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable. 2.º Si el escrito de interposición del recurso no cumpliera los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley. 3.º Si el asunto no alcanzase la cuantía requerida, o no existiere interés casacional por inexistencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente más de cinco años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar*».

<sup>254</sup> Il riferimento è alle norme di cui agli artt. 470, comma 1, e 479, comma 1, LEC/2000. Il STS, 31 maggio 2017, n. 5296, oltretutto, è giunto ad affermare che la mancata comparizione del ricorrente nei termini prescritti dinanzi al *Tribunal supremo* è vizio insanabile, nella misura in cui «*por este Tribunal se ha reiterado en numerosas resoluciones que la consecuencia de la no comparencia ante esta sala de la parte recurrente, dentro del término de emplazamiento de treinta días que efectúa la Audiencia, es la declaración del recurso como desierto, pues de la vigente redacción de esos artículos 472 y 482-1 de la LEC se deriva que el recurrente tiene la obligación de personarse en tiempo y forma ante el tribunal ad quem del que expresamente solicita la tutela, siendo la deserción el efecto implícito en esos preceptos, criterio que el Tribunal Constitucional ha considerado ajustado al canon de constitucionalidad en el ATC 244/2014, de 6 de julio. En ningún caso la*

infondato per essere stata la questione già decisa in modo conforme alla «*doctrina jurisprudencial*» affermatasi sulla stessa questione<sup>255</sup>, o sia stato contestualmente proposto ricorso per cassazione contro la stessa sentenza dinanzi al *Tribunal superior de justicia*<sup>256</sup>, ovvero, ancora, ove vi sia discordanza tra la contestazione della violazione allegata e l'intestazione del motivo<sup>257</sup>.

---

*personación fuera del plazo es un requisito subsanable como mantiene el recurrente. Estas normas, tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez, pues lo requisito procesales no se hallan a disposición de las partes, y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a los recursos legalmente establecidos no permite llegar a la consecuencia de que exista una prorogabilidad arbitraria de los plazos, ni de que estos puedan quedar a la disposición de las partes. Cabe añadir, en cuando a la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial en su modalidad de derecho a acceder a los recursos, que tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer determinados recursos y, por tanto, a recurrir en casación y por infracción procesal, siendo perfectamente posible que no esté prevista semejante posibilidad, pues el derecho a los recursos es de contenido legal, por lo que está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra sobre la materia».*

<sup>255</sup> Il riferimento è alla norma di cui all'art. 484, comma 2, n. 4), LEC/2000. Secondo BLANCO SARALEGUI, *Técnica casacional y admisión de los recursos*, in *Estudios sobre el recurso de Casación Civil: fase de admisión*, cit., p. 184, «*esta forma de proceder tal vez no sea del todo coherente, y convendría que fuera utilizada, en asuntos tramitados por materia, la de la falta de acreditación o inexistencia del interés casacional*».

<sup>256</sup> La competenza a decidere un ricorso per cassazione è indivisibile. Pertanto, la proposizione dello stesso ricorso dinanzi al *Tribunal supremo* e al *Tribunal superior de justicia* è da ritenersi destinata ad una dichiarazione di *inadmisión*. In questo senso, il STS, 11 novembre 2015, ha espressamente ammesso che «*como criterio general esta sala ha declarado la improcedencia de dividir la continencia del recurso (...) no resultando posible, de acuerdo con el tenor del artículo 478 de la LEC, compartimentar con un tratamiento diferenciador o disgregador el control de admisibilidad de casa uno de los motivos que integran el recurso interpuesto (...). En definitiva, la ley acepta sin reparos que los Tribunales Superiores de Justicia puedan conocer también del Derecho común cuando se invoca junto a normas de Derecho foral o especial en un recurso de casación, de igual forma que la ley admite que el Tribunal Supremo conozca de Derecho foral o especial, y en la distribución no divide la competencia para el conocimiento de un mismo recurso, sino que la atribuye a un único órgano*». In dottrina, v. MARCO MARCO, *Sobre el órgano judicial competente para resolver la casación frente a normas de derecho civil autonómico*, in *Rev. Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 2020, p. 391-402 e BONET NAVARRO, *Facultades del Tribunal Supremo para enjuiciar y controlar la aplicación del Derecho civil foral*, in *Rev. Derecho civil foral*, 1998, p. 226-254.

<sup>257</sup> Il riferimento è alle norme di cui agli artt. 473, comma 2, e 483, comma 2, LEC/2000. *Ex pluris*, il STS, 21 aprile 2010, n.3543, ha difatti ammesso che, «*esta Sala, fundándose en el carácter pragmático de la discusión lógica mantenida en el proceso judicial, ha venido declarando que la equivalencia de resultado o falta de efecto útil de la casación o de sus motivos conduce a sus desestimación*».

Vale la pena specificare altresì che, qual che sia il ricorso esperito, *extraordinario por infracción procesal* ovvero *de casación*, il *Tribunal supremo* nell'ambito della «*segunda admisión*» è, in primo luogo, chiamato a verificare se concorrono i cc.dd. «*requisitos para la procedencia del recurso de casación*», stante la dicotomia di rimedi esperibili, e, solo in caso di esito positivo, la «*admisibilidad*» del ricorso alla luce dei parametri di cui sopra.

L'ordinanza che dichiara la “non ammissione” del ricorso può essere tanto totale come parziale: il ricorso può, da una parte, essere dichiarato “non ammesso” «*en su conjunto*», ovvero con riguardo solamente ad «*algunas de las infracciones alegadas*»<sup>258</sup>. Avverso l'ordinanza che abbia dichiarato o negato la «*admisión del recurso*» non è dato ricorso alcuno, coerentemente alle logiche che sottendono l'istituto, avendo trovato l'accesso in cassazione, pur se allo stadio del “tentativo”, comunque sua espressione<sup>259</sup>.

---

<sup>258</sup> L'art. 483, comma 3, LEC/2000, recita che «*si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso de casación y la firmeza de la resolución recurrida. Si la causa de inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones alegadas, resolverá también mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie*».

<sup>259</sup> Recita la norma di cui all'art. 483, comma 4, LEC/2000, difatti che «*contra el auto que resuelva sobre la admisión del recurso de casación no se dará recurso alguno*». È pacifico che il rigetto del ricorso e l'impugnabilità del c.d. «*auto de inadmisión*» non violino il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ex art. 24, comma 1, della Costituzione spagnola. Il *Tribunal constitucional*, 16 ottobre 1995, n. 149, ha difatti precisato che «*a diferencia del acceso a la jurisdicción, el derecho de acceso a los recursos no nace ex constitutione sino de lo que establezca en cada caso la ley, gozando el legislador de un amplio margen de libertad para configurar el sistema de recursos contra las resoluciones judiciales. Por lo que es constitucionalmente lícita incluso la eventualidad de que no existan, salvo en el ámbito penal; correspondiendo a los órganos judiciales la verificación y control de la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales que condicionan el acceso a los recursos. En este sentido, hemos declarado que es la Sala Primera del Tribunal Supremo a la que le compete decir la última palabra sobre la admisibilidad de los recursos de casación ante ella interpuestos, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 C.E.). Esto es, cuando quedare cerrada la vía del recurso por una resolución que sea manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 148/1994, fundamento jurídico 4.)*» Per approfondire il tema, attraverso una ricostruzione dei principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali espressisi sulla questione, v. DE CASTRO MARTÍN-GONZÁLEZ VELASCO, *El trámite de la admisión del recurso de casación civil en España, según la sala primera, de lo civil, del Tribunal Supremo*, in *El recurso de Casación Civil*, a cura di BONET NAVARRO-MARTÍN PASTOR, Navarra, 2010, p. 223 ss., secondo cui «*no cabe recurso de reposición porque la única respuesta que prevé es la de formular alegaciones, sin entrar en la cuestión de la forma y fondo de aquella Providencia que se dicta siguiendo exactamente lo que ordena la ley*».



#### IV. L'«*interés casacional*» come «*clave del recurso de Casación*»

Costituisce, dunque, unico motivo di censura in cassazione la violazione di una o più norme di diritto sostanziale, «*aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso*», sempre che la sentenza sia suscettibile di essere impugnata per *razones de derechos fundamentales, de cuantía o de interés casacional*.

In particolare, il contenuto dell'interesse cassazionale, come codificato dalla LEC/2000, resta tuttavia di non agevole decifrazione, risolvendosi in un autentico paradosso che, in luogo a filtrare i ricorsi più “meritevoli”, finisce per attribuire alla Corte una forse eccessiva discrezionalità in quanto al suo apprezzamento<sup>260</sup>.

Più segnatamente, la norma di cui all'art. 477, comma 3, LEC/2000, recita che un ricorso per cassazione presenta interesse cassazionale in tre ipotesi, ossia quando «*la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo*», «*resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias provinciales*», oppure «*aplique normas que no llevan más de cinco años en vigor, siempre que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido*».

La legge, nella prima ipotesi, ammette la ricorribilità per cassazione esclusivamente nell'ipotesi di «*jurisprudencia contradictoria*», per essere stata la sentenza decisa in modo difforme all'orientamento di cassazione, ma non anche per aver il giudice di seconda istanza mal interpretato una norma di legge, precludendo, infine,

---

<sup>260</sup> NIEVA FENOLL, *El recurso de casación civil*, Barcellona, 2002, p. 185, rinvia principalmente il “paradosso” nel fatto che «*a quien menos interesa ese interés es precisamente a la propia casación, si es que pretende subsistir*». Ciononostante, secondo DE LA OLIVA SANTOS, *Un nuevo modelo de Cassazione civile per il Tribunale Supremo Spagnolo*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, cit., p. 85, per stabilire con criteri oggettivi l'interesse cassazionale occorre definirne *a priori* i caratteri essenziali. Secondo l'A., «l'interesse cassazionale è indiscutibile quando sulla questione esista una giurisprudenza contraddittoria dei tribunali inferiori o, anche quando, per la novità assoluta delle norme, ancora non esista un'interpretazione autorevole delle stesse. È anche accettabile che si rinvenga un interesse cassazionale quando l'errore che si considera commesso nella sentenza impugnata consiste nell'aver contraddetto l'orientamento giurisprudenziale uniforme o chiaramente predominante del *Tribunale supremo*, sempre che, ovviamente, esista». In questo senso, anche, SERRA DOMÍNGUEZ, *El recurso de casación en la LEC 1/2000*, p. 1443.

l'accesso in cassazione nell'ipotesi in cui non si sia già previamente formata giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa<sup>261</sup>.

Con specifico riferimento alla seconda delle tre ipotesi, l'obiezione che si muove è che il legislatore abbia ritenuto forse più interessante la contraddittorietà della giurisprudenza tra le *Audiencias provinciales* alla mancanza di un orientamento di legittimità, dimenticando la finalità propria del giudizio di cassazione, tesa, non già ad eliminare un contrasto sussistente in seconda istanza, ontologicamente fisiologico, ma a creare giurisprudenza di legittimità uniforme che, tutt'al più, orienti, l'operato delle *Audiencias provinciales*<sup>262</sup>.

Quanto, infine, alla terza ed ultima ipotesi, che ammette la ricorribilità di una sentenza ove questa abbia fatto applicazione di una norma in vigore da meno di cinque anni, alcuni dubbi vengono in rilievo con riferimento all'individuazione *dies a quo*<sup>263</sup>, ferma restando, d'altra parte, l'inadeguatezza del termine di cinque anni, probabilmente, insufficiente perché una norma sveli realmente tutti i suoi problemi ermeneutico-applicativi<sup>264</sup>.

---

<sup>261</sup> In dottrina si è discusso se il parametro per determinare la ricorribilità per *interés casacional* sia rappresentato dalla «*doctrina jurisprudencial*» ovvero dalla «*jurisprudencia*» in considerazione del riferimento ad ambedue le nozioni. V., sul punto, DE LA OLIVA SANTOS-DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ-VEGAS TORRES, *Derecho Procesal. Introducción*, Madrid, 2004, p. 35.

<sup>262</sup> Per un'indagine critica sul fine perseguito dalla cassazione, v. SIGÜENZA LÓPEZ, *Ni el recurso de casación es una tercera instancia, ni su único fin es la unificación de jurisprudencia*, in *El recurso de casación civil*, cit., p. 247 ss.

<sup>263</sup> Alcune proposte sono state avanzate da MUÑOZ GIMÉNEZ, *Comentario a los arts. 468 y ss.*, in *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 2268, secondo cui il termine decorre a far data dalla «*interposición de la demanda*» ovvero da ALMAGRO NOSETE, *Los recursos extraordinarios sobrevivientes*, in *Instituciones del nuevo proceso civil*, a cura di CUEVILLAS SAYROL, Barcellona, 2000, p. 790, che, invece, ancora il *dies a quo* a partire «*de su uso por el Tribunal de Apelación*». Da ultimo, *ex multis*, STS, 12 dicembre 2000, ha stabilito che «*por lo que respecta a las normas con menos de cinco años de vigencia, el computo debe efectuarse tomando como dies a quo la fecha de su entrada en vigor, mientras que el dies ad quem será la fecha en que se dicte la sentencia recurrida*».

<sup>264</sup> Sull'inidoneità del termine, v. NIEVA FENOLL, *El recurso de casación civil*, cit., p. 207, che, ironizzando, scrive «*espero que mientras esté en vigor este inciso del art. 477.3 LEC, al legislador no se le ocurra promulgar, por ejemplo, un nuevo Código Civil. Porque es inconcebible como puede haber pasado al legislador que, en cinco años, ni una norma de tal enjundia y extensión, ni ninguna otra, puedan desvelar al menos una mínima parte de sus problemas de interpretación. Basta consultar la jurisprudencia para percatarse de que desde 1888, es decir, en más de un siglo, ni mucho menos se ha solucionado todas las cuestiones que plantea el articulado del Código Civil*».

La situazione si complica ulteriormente ove si consideri che il ricorrente dovrà, oltremodo, dimostrare l'inesistenza di giurisprudenza cassazionale anteriore intervenuta sulla stessa questione. Circostanza, quest'ultima, che, oltre a rendere meno agevole il ricorso, rappresenta quasi un'ovvietà, nella misura in cui, ove già sussista giurisprudenza cassazionale, ci si collocherebbe nell'ambito del primo inciso, afferente alla «*contradicción con la jurisprudencia casacional*», senza che rilevi il periodo di vigenza della norma.

V. *Primi interventi ermeneutici: acuerdos de pleno no jurisdiccionales de la Sala sobre los criterios de admisión*

«Non sembra opportuno e soddisfacente per coloro che chiedono giustizia, avidi di certezza giuridica e di uguaglianza di trattamento, che la configurazione del nuovo ambito cassazionale, senza dubbio per ragioni e motivi che trascendono elementi congiunturali, sia portato a termine mediante una selezione casuistica di alcuni casi di “interesse cassazionale” se detto elemento viene lasciato ad un apprezzamento di carattere molto soggettivo che causerebbe incertezza giuridica e rischi di grave sfiducia e disaccordo con le decisioni del TS»<sup>265</sup>.

---

<sup>265</sup> Così, DE LA OLIVA SANTOS, *L'esperienza spagnola della cassazione civile*, cit., p. 120. Secondo MONTERO AROCA-FLORS MATÍES, *El recurso de casación civil (casación e infracción procesal)*, Valencia, 2012, p. 434, «*el sentido de este recurso es el originario de la casación: aquél por medio del cual no se trataba tanto de tutelar los derechos subjetivos de las partes concretas de un proceso, como de, por su medio, contribuir a la unidad del ordenamiento jurídico*». Invece, BLASCO GASCÓ, *El interés casacional. Infracción o inexistencia de doctrina jurisprudencial en el recurso de casación*, Cizur Menor, 2002, p. 36, sostiene che «*por interés casacional se puede entender aquel que trasciende al de las partes, por tanto, más allá del ius litigatoris, y que justifica la recurribilidad en casación de una determinada sentencia. En este sentido, es el criterio o los criterios de política legislativa que establece el legislador para acceder al recurso de casación*». Contra, invece, ALMAGRO NOSETE, *Situación de la casación civil en España*, in *Los recursos ante los Tribunales Supremos en Europa*, a cura di ORTELLS RAMOS, Madrid, 2008, p. 257, secondo cui si tratterebbe più segnatamente di «*un interés reconocido, por determinación de la Sala de casación, como trascendente en su proyección jurisprudencial, por encima del caso mismo, evitando así sentencias que, dada la naturaleza del caso y su solución, no aportan nada por ser reiterativas o anodinas, al acervo jurisprudencial, e impiden, por la densidad del trabajo ocuparse prioritariamente y dentro de un*

Nonostante, dunque, la lettera della legge si sforzi di circoscrivere il perimetro dell'*interés casacional*, la non sufficiente determinatezza di contenuto che si appalesa ha finito per rendere necessario l'intervento della *Sala primera* della Corte suprema con l'adozione dei cc.dd. «*Acuerdos de pleno no jurisdiccionales*», prima nel 2000, poi nel 2011 e, infine, nel 2017<sup>266</sup>.

I giudici della *Sala primera* del *Tribunal supremo*, riuniti in assemblea il 12 dicembre del 2000, approvavano, già un mese prima dell'entrata in vigore della LEC/2000, i cc.dd. «*Criterios sobre recurribilidad, admisión y régimen transitorio en relación con los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, regulados en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*»<sup>267</sup>.

---

*tiempo de resolución razonable de aquellos otros asuntos que lo merecieran como enriquecedores del ius constitutionis*».

<sup>266</sup> TARUFFO, *Las funciones de las Cortes Supremas entre uniformidad y justicia*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 24, a proposito degli accordi adottati dalla *Sala Primera* sottolinea che essi costituiscono una sorta di «*declaración extrajudicial*» relativa a «*los propios ordenamientos relativos a la interpretación de una norma de gran importancia sobre la característica de la admisibilidad del recurso al mismo Tribunal, ósea del artículo 477 n. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de la norma que subordina la admisibilidad del recurso a la presencia de un interés casacional, y con la finalidad de clarificar como debe ser interpretada esta cláusula, de significado incierto, que el Tribunal haya emanado esa declaración*». Ciò, a differenza di quanto accade con il c.d. «*interés casacional objetivo*» proprio dell'«*orden contencioso-administrativo*», nel quale, come segnala COLOMER HERNÁNDEZ, *El nuevo recurso de casación*, cit., p. 470, «*esta naturaleza objetiva excluye una delimitación libre del contenido del interés casacional en cada caso por parte de la Sección de admisión del Tribunal Supremo, dado que, en principio, solo habrá interés casacional en alguno de los supuestos previstos en los números 2 y 3 del artículo 88 LJCA/1988*».

<sup>267</sup> DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, *Un torpedo a la casación*, in *Tribunales de Justicia*, 2001, qualifica detto accordo un «*torpeado*», un atto “scomodo” o “maldestro” della Cassazione. Per ORTELLS RAMOS, *El Tribunal Supremo español: un tribunal en busca de identidad*, in *El Tribunal Supremo, su doctrina legal y el recurso de casación. Estudios en Homenaje del Profesor Almagro Nosete*, a cura di GIMENO SENDRA, Madrid, 2007, p. 71, con l'accordo si persegue il fine di alleggerire il carico di lavoro della *Sala Primera* «*pero a costa de impedir el fin de política legislativa que se perseguía con la nueva ordenación de la recurribilidad en casación (posibilidad de pronunciamiento del TS sobre cualquier clase de materia litigiosa de Derecho Privado). El recurso pierde utilidad como instrumento general para garantizar la igualdad en la aplicación de la ley en toda materia de Derecho privado*». BLASCO GASCÓ, *El interés casacional*, cit., p. 23, lo qualifica come un «*acto de defensa*» da parte dei giudici della *Sala Primera* per non aver il legislatore del 2000 aver tenuto conto del loro giudizio nella redazione del testo finale di legge. Per BUENDÍA CÁNOVAS, *La casación civil. Estudio doctrinal sobre los fines casacionales*, Madrid, 2006, p. 337, questo accordo «*posee una clara voluntad de reducir el volumen de recursos que al Tribunal Supremo acceden, sin valorar suficientemente las consecuencias que esa actitud restrictiva tiene para la necesaria unidad jurisprudencial, y, en definitiva, para la unidad del Ordenamiento jurídico*». Si veda anche STS, 28 gennaio 2003 e STC, 23 maggio 2005, n. 131.

Per il tramite di detto accordo, i criteri della materia, della *summa gravaminis* e dell'*interés casacional* furono definiti alternativi tra loro e perciò non cumulabili, con la conseguenza che «*sólo cabrá solicitar la preparación al amparo de uno de ellos y el tribunal no podrá reconducir a otro distinto del invocado por la parte*», pena la “non ammissione” del ricorso.

Il 30 dicembre del 2011, come conseguenza della riforma introdotta dalla *Ley de medidas de agilización procesal*<sup>268</sup>, emanata il 10 ottobre dello stesso anno, la *Sala primera* ha approvato un nuovo «*Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal*», sostitutivo del precedente e contenente una ricognizione sistematica delle cause di *inadmisión del recurso*, nonché delle *resoluciones recurribles*. L'accordo, oltretutto, per la prima volta, ammetteva che il ricorso per interesse cassazionale potesse aver luogo non solo avverso decisioni assunte in processi che hanno avuto origine per ragioni che afferiscono alla materia del contendere, ma anche avverso sentenze pronunciate per ragioni di «*cuantía*», quando inferiore al limite legale ovvero indeterminata<sup>269</sup>.

Facendo tesoro dell'esperienza raccolta nel corso dei primi anni di applicazione della norma, come riformata, il *Pleno no jurisdiccional* della *Sala primera* approvò il 27 gennaio 2017 un nuovo Accordo «*sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal*».

Detto accordo, da un lato, allineandosi a quelli che lo hanno preceduto, ribadiva che, ai fini dell'“ammissione” del ricorso, «*no cabe indicar más que una*

---

<sup>268</sup> La riforma è intervenuta modificando il secondo paragrafo dell'articolo 477, comma 2, LEC/2000, elevando il valore economico della lite a 600.000 euro e permettendo, al contempo, di scegliere la “via” della *cuantía* ovvero dell'*interés casacional* indipendentemente dal fatto che il procedimento abbia trovato origine per ragioni «*de la cuantía o la materia*». In questa linea, come segnalato da STS, 9 marzo 2016, n. 140, la riforma ha l'obiettivo di consentire alla *Sala Primera* di esercitare «*su función de unificación de doctrina, siempre que se trate de materias en que efectivamente ello resulte necesario para la mejor administración de justicia, sin que pueda concederse cabida a los supuestos en que el interés casacional resulta meramente ficticio y no se pretenda en realidad más que la formulación por esta Sala de un nuevo juicio que integre, a su vez, una tercera instancia*».

<sup>269</sup> Per un'indagine approfondita e critica del contenuto dell'accordo del 2011, v. NIEVA FENOLL, *Crítica a los criterios de recurribilidad en casación e infracción procesal al amparo del Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011*, cit., p. 3 ss.

*modalidad en el mismo recurso*»<sup>270</sup>, ma, dall'altro, fissava, in maniera inedita, il contenuto “minimo” dell'*interés casacional*, indicando una serie di requisiti che il ricorso avrebbe dovuto soddisfare per essere “cassazionalmente rilevante”.

#### V.1. *Interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal supremo*

Venendo alla prima ipotesi, vale a dire all’«*interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo*», la necessità che la sentenza impugnata si opponga all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, quale requisito per l’accesso in cassazione, ha dato luogo ad un’importante sforzo ermeneutico teso a determinare, innanzitutto, quando possa ritenersi sussistente una «*doctrina jurisprudencial*» e, quindi, un orientamento consolidato.

La *Sala primera* è, così, giunta ad ammettere che nell’atto introduttivo «*se citen dos o más sentencias de la Sala primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas*»<sup>271</sup>. Regola generale è, dunque, che il ricorrente provi

---

<sup>270</sup> In questo senso si era, già da tempo, orientata la giurisprudenza. *Ex pluris*, STS, 8 aprile 2016, n. 232, secondo cui «*es indudable que no cabe interponer un recurso por interés casacional con base en la existencia de “jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales” para armonizar decisiones diferentes de las Audiencias o sus Secciones en materia de cuantificación de indemnizaciones, por semejantes que puedan ser los supuestos contemplados, salvo que tales decisiones sean reflejo de diferencias en la interpretación o aplicación de una norma que prescriba bases para la cuantificación del daño de que se trate. Lo demuestra de modo incontrovertible el dato legal siguiente: lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 477 LEC es aplicable por igual a las tres modalidades del recurso de casación que enumera el apartado 2 del mismo artículo*». V., anche, STS, 1 giugno 2017, n. 351.

<sup>271</sup> In questo senso, MARTÍN VALVERDE, *La unificación de la doctrina jurisdiccional y la unidad de la jurisprudencia como funciones del Tribunal Supremo*, in *El Tribunal Supremo en el ordenamiento constitucional. Jornadas en conmemoración del XXV Aniversario de la Constitución de 1978*, Madrid, 2004, p. 349 ss., che indica che questa regola «*no responde seguramente a un elemento esencial del concepto de jurisprudencia, pero sí incorpora un factor de garantía, como es la deliberación en dos o más ocasiones, que debe acompañarla también en la jurisprudencia de unificación de doctrina*».

l'esistenza di un tale contrasto giurisprudenziale menzionando almeno due sentenze di legittimità che, a detta della *Sala*, possano ritenersi di per sé idonee ad integrare *doctrina jurisprudencial*.

Detta regola conosce, però, un'eccezione. Ove, invero, «*se trate de sentencias del Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional*», sarà sufficiente la menzione di una sola sentenza<sup>272</sup>.

Infine, l'Accordo segnala un'ultima eccezione, definita «*extraordinaria*», alla regola generale. Non sarà necessario che il ricorrente citi alcuna sentenza della *Sala primera* quando «*justifique debidamente la necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión jurídica sobre una determinada materia*».

Detta eccezione finisce, a differenza delle precedenti, per estendere ulteriormente i confini dell'interesse cassazionale verso orizzonti, fino ad allora, ancora inediti, ammettendo l'opportunità di proporre *recurso de casación por interés casacional* laddove necessario che si formi giurisprudenza cassazionale su una questione ovvero ove si giustifichi l'opportunità di modificarne l'orientamento già esistente<sup>273</sup>.

---

<sup>272</sup> L'Accordo del 23 novembre 2017, della *Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial*, che pubblica il c.d. *Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo*, «*sobre composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del alto Tribunal y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2018*», pubblicato nel BOE dell'11 dicembre 2017, sottolinea che «*La Sala en Pleno será convocada por el presidente cuando se considere necesario que la deliberación sobre un asunto se lleve a cabo por todos los magistrados, atendiendo a la función unificadora y de creación de doctrina jurisprudencial que incumbe al tribunal, en cuyo caso se designará un ponente de entre los magistrados de la sala. Asimismo, cualquier magistrado podrá instar al presidente la convocatoria de la Sala en Pleno para la resolución de un recurso del que sea ponente o conozca su sección. En el caso de que el presidente acuerde que se reúna la Sala en Pleno, se mantendrá la ponencia asignada. Forman parte de la Sala en Pleno todos los Magistrados de la Sala Primera*». Secondo ORTELLS RAMOS, *La casación en España: selección de recursos y carga de trabajo del Tribunal Supremo*, cit., p. 78, in questo modo, nonostante le sentenze di Pleno non siano vincolanti per le altre Sezioni, «*su doctrina será respetada en la práctica, de tal manera que la función orientadora del Tribunal Supremo habrá sido potenciada mediante una decisión discrecional relativa al órgano que ha de dictar la sentencia*».

<sup>273</sup> CATALINA BENEVENTE, *La acreditación del interés casacional ante la Sala Primera del Tribunal Supremo*, in *AFDUAM*, 2018, p. 297, «*En ambos casos se abre el recurso de casación a*

Fatto salvo quanto fin ora sostenuto, l'Accordo *de pleno* del 2017, infine, si preoccupa di specificare che la mera menzione degli orientamenti giurisprudenziali per l'apprezzamento della sussistenza di interesse cassazionale non è sufficiente, essendo altresì necessario che il ricorrente provi l'«*identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto de recurso*»<sup>274</sup>.

Risulta, invero, particolarmente arduo definire una regola generale ed in grado di apprezzare l'esistenza di «*identidad de razón*» tra la sentenza impugnata e quelle assunte come parametro di riferimento dal ricorrente. Ciononostante, è senz'altro condivisibile l'impostazione assunta da autorevoli studiosi secondo cui, basicamente, il tenore della lettera della legge consente di assumere che «*no cabe exigir ni identidad ni analogía*», essendo piuttosto sufficiente che «*exista una*

---

*supuestos que no están previstos en el artículo 477.3 LEC. Los Magistrados del Tribunal Supremo lo hacen por la vía de incluir en el acuerdo un nuevo supuesto de interés casacional: que la Sala Primera considere necesario establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida, pero no sobre la base de contradicción con la existente sino porque ha «evolucionado la realidad social o la común opinión jurídica de una determinada materia».* L'A., inoltre, evidenzia che, nonostante il ricorrente sia sgravato dall'onere di citare giurisprudenza, la formulazione di detto requisito finisce per rappresentare una “trappola” nella misura in cui «*la mayor parte de las inadmisiones se fundamentan en la falta del número de sentencias requeridas para justificar la existencia de interés casacional. Por ello, si el recurrente pretende acceder al recurso de casación por esta vía deberá justificar muy claramente, e indicarlo en el encabezamiento del motivo, que la ausencia de citas de otras sentencias se justifica en la necesidad de que el Tribunal Supremo establezca o modifique jurisprudencia al haber evolucionado la realidad social o la común opinión jurídica sobre una determinada materia*». Inoltre, aggiunge l'A., ove il ricorrente decida di citare una sentenza del Tribunal Suprema decisa in modo conforme a quella che si intende impugnare, con l'obiettivo di modificare l'orientamento di cassazione, «*se puede encontrar con una resolución de inadmisión por no citar sentencias en sentido contradictorio a la recurrida. Por eso es fundamental que el recurrente deje claro en el escrito de interposición la utilización de esta nueva vía prevista exclusivamente por el acuerdo*».

<sup>274</sup> Gli Accordi *de pleno no jurisdiccional* hanno nel tempo, rispetto a detta questione, assunto posizioni distinte. In particolare, nell'Accordo del 2000 si segnalava che «*la diversidad de respuestas judiciales, en razón a fundamentos de derecho contrapuestos, debe producirse en controversias sustancialmente iguales, lo que requiere expresar la materia en que existe la contradicción y de qué modo se produce está, así como exponer la identidad entre cada punto resuelto en la sentencia que se pretende recurrir y aquel sobre el que existe la jurisprudencia contradictoria que se invoca*». Nell'Accordo del 2011, la Sala Primera si è pronunciata in relazione a detta questione in senso negativo, ammettendo che non sia necessario che «*que las sentencias invocadas se refieran a un supuesto fáctico idéntico al resuelto en la sentencia recurrida. En todo caso, la parte recurrente debe justificar que la resolución del problema jurídico planteado en el recuso se opone al criterio seguido por la jurisprudencia*». Infine, l'Accordo del 2017 torna a confermare la necessità che il ricorrente giustifichi l'esistenza di «*identidad de razón*» tra la sentenza impugnata e le sentenze del Tribunal Supremo poste a fondamento del ricorso.



*doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo y que la sentencia recurrida pueda entenderse que contiene una razón de decidir contraria a la misma»<sup>275</sup>.*

## V.2. *Interés casacional por contradicción entre Audiencias provinciales*

La sentenza impugnata, stando alla lettera della legge, presenta interesse casazionale quando abbia deciso «*puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias provinciales*». La formulazione è senz'altro infelice per non esser stata dal legislatore, a suo tempo, sufficientemente circostanziata nel suo contenuto, sollecitando così un intervento ermeneutico.

Preme in primo luogo sottolineare che, perché vi sia interesse cassazionale, non basta che si affermi l'esistenza di un'interpretazione contraddittoria tra le *Audiencias provinciales*, essendo altresì necessario che non esista giurisprudenza del *Tribunal supremo* sulla questione<sup>276</sup>.

---

<sup>275</sup> Cfr. MONTERO AROCA-FLORS MATÍES, *El recurso de casación civil (casación e infracción procesal)*, cit., p. 440 ss. In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità maggioritaria. *Ex multis*, ATS, 22 novembre 2017, n. 1175, secondo cui «*Es irrelevante que los motivos de casación planteados en el recurso que examinó la sentencia de pleno y los motivos aducidos por el banco recurrente no sean coincidentes en su formulación porque sí coincide el tema jurídico. Lo relevante para apreciar la causa de inadmisión que ahora se aplica no es la comparación de las posturas de las partes en los procesos ni exclusivamente los enfoques de las sentencias recurridas en ellos, tampoco la absoluta identidad de la secuencia de hechos, sino que la sentencia recurrida, objetivamente considerada y desde el respecto a su base fáctica, no se oponga a la doctrina de esta sala al declarar la existencia de error como esencial y excusable*» ovvero ATS, 14 febbraio 2018, n. 3404, stante il quale «*Identidad de razón que no existe, a todas luces en el supuesto de autos, al referirse el interés casacional que se invoca (la limitación temporal de la pensión de alimentos al hijo mayor de edad que ha terminado su formación) a una cuestión diferente a la discutida y objeto de autos (la determinación temporal de extinción de la pensión alimenticia, en el concreto supuesto examinado, pactada en el convenio*».

<sup>276</sup> Occorre chiedersi se l'errore del ricorrente dovuto al disconoscimento di giurisprudenza cassazionale sulla questione implichi la *inadmisión* del ricorso. A questo proposito, STS, 31 gennaio 2018, n. 3060, ha statuito che «*la oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y la jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, respecto de una misma cuestión jurídica, son modalidades excluyentes entre sí*». Dunque, il ricorrente non potrà giustificare l'esistenza di interesse casazionale ammettendo, da un lato, l'esistenza di giurisprudenza contraddittoria delle *Audiencias Provinciales* e, dall'altro, per «*desconocimiento por dicha sentencia de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo*». Tutto ciò, con la conseguenza, *ex pluris*, ATS, 13 dicembre

Ad ogni modo, perché il ricorso superi positivamente il vaglio, l'Accordo *de pleno* del 2017 si preoccupa di stabilire che il ricorrente «*debe invocar al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de una Audiencia en las que se decida colegiadamente en un sentido y al menos otras dos, procedentes también de una misma sección de una Audiencia, diferente de la primera, en las que se decida colegiadamente en sentido contrario*»<sup>277</sup>.

Il ricorrente, per dimostrare la meritevolezza del ricorso, dovrà quindi invocare almeno due sentenze definitive decise in modo conforme da una stessa sezione ed almeno ulteriori due decise in senso contrario alle precedenti da altrettanta e differente sezione<sup>278</sup>. Segnatamente, il ricorrente dovrà assumere come termine di comparazione due sentenze definitive pronunciate da una differente *Audiencia Provincial*, purché nell'ambito della stessa sezione.<sup>279</sup>

---

2017, n. 2311, secondo cui «*el recurrente elige dos modalidades que son incompatibles, ya que la existencia de jurisprudencia contradictoria conlleva que no exista jurisprudencia del TS sobre el problema jurídico planteado, pues en otro caso habría sido resuelta por esta sala la contradicción denunciada*».

<sup>277</sup> Secondo l'Accordo del 2000 per «*jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales «debe entenderse la relativa a un punto o cuestión jurídica, sobre el que exista un criterio dispar entre Audiencias Provinciales o Secciones orgánicas de la misma o diferentes Audiencias, exigiéndose dos sentencias firmes de uno de esos órganos jurisdiccionales, decidiendo en sentido contrario al contenido en el fallo de otras dos sentencias, también firmes, de diferente tribunal de apelación*». L'Accordo del 2011, invece, sottolineava che detto motivo di cassazione «*exige que sobre un problema jurídico relevante para el fallo de la sentencia recurrida se invoquen dos sentencias firmes de una misma sección de una AP que decidan en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias, también firmes, de una misma sección. Esta última ha de ser distinta, pertenezca o no a la misma AP*».

<sup>278</sup> L'imposizione legislativa di menzionare almeno due sentenze decise nello stesso modo è stata criticata da MONTERO AROCA-FLORS MATÍES, *El recurso de casación civil (casación e infracción procesal)*, cit., p. 451, nella misura in cui viene mutuato lo stesso requisito richiesto per le sentenze del *Tribunal Supremo*. Secondo BLASCO GASCÓ, *El interés casacional. Infracción o inexistencia de doctrina jurisprudencial en el recurso de casación*, cit., p. 51, basterebbe, invece, menzionare una sentenza decisa in maniera differente per integrare il requisito dell'esistenza di «*jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales*», e ciò in quanto «*para establecer la contradicción hay que entender que una sola decisión anterior tomada en sentido opuesto al de la sentencia recurrida, sin que sea preciso dos pronunciamientos conformes entre sí pero contrarios al de la sentencia de autos; aunque en este caso la labor del Tribunal Supremo en orden a la unificación de la doctrina (que parece ser el fundamento de este supuesto de interés casacional), sería posiblemente ingente*».

<sup>279</sup> Ad ogni modo, è necessario che nell'ambito di uno dei due gruppi figuri la sentenza impugnata.

Infine, l'Accordo contempla un'eccezione alla regola generale stante la quale «no será imprescindible la cita de sentencias con los requisitos indicados cuando, a criterio de la Sala primera, conste de manera notoria la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias provinciales sobre el problema jurídico planteado. Para ello es necesario que el problema haya sido debidamente puntualizado por la parte recurrente y se haya justificado la existencia de un criterio dispar entre Audiencias mediante la cita de sentencias contrapuestas»<sup>280</sup>.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato antecedentemente, e fatta salva l'equazione "due a due", il ricorrente, ove il contrasto giurisprudenziale sia notorio, da un lato, non dovrà menzionare una sentenza emessa necessariamente dalla stessa *Audiencia Provincial* conformemente a quella impugnata, e, dall'altro, non sarà tenuto a ricercare ulteriori due sentenze obbligatoriamente nell'ambito della stessa sezione ma di una differente *Audiencia Provincial*. Piuttosto, sarà sufficiente che citi almeno quattro sentenze decise in modo difforme, provenienti dalle *Audiencias provinciales*.

Il ricorrente, in ogni caso, dovrà indicare in che termini ha luogo il contrasto e, segnatamente, «expresar el problema jurídico sobre el que existe la contradicción que alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada».

La soppressione dell'inciso «el problema jurídico resuelto debe ser el mismo»

---

<sup>280</sup> In questo senso, SSTS, 18 luglio 2017, n. 461, stante il quale «la parte recurrente ha expresado con claridad el problema jurídico sobre el que existe contradicción respecto de aquellos que constituyen ratio decidendi de la sentencia recurrida. Ha citado sentencias de una sección en que se decide colegiadamente en un sentido y otras, diferentes de la primera, en las que se decide colegiadamente en sentido contrario, figurando en uno de esos grupos la sentencia recurrida. Pero en el hipotético caso de que se entendiese que ese formalismo no ha sido satisfecho, se ha de traer a colación el Acuerdo sobre criterios de admisión de esta sala, de 27 de enero de 2017, en el que se afirma que "no obstante, no será imprescindible la cita de sentencias con los requisitos indicados cuando, a criterio de la Sala Primera, conste de manera notoria la existencia de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre el problema planteado". Tal constancia es patente por cuanto, decidiendo sobre problemas jurídicos idénticos, y por alegarse la existencia de doctrina contradictoria de las audiencias provinciales, ya ha decidido esta sala en la sentencia de Pleno 16/2017, de 16 de enero y en posteriores».

nell'ambito dell'Accordo del 2017<sup>281</sup>, ha reso superfluo che, ai fini della sussistenza dell'interesse cassazionale, le sentenze delle *Audiencias provinciales*, assunte come termine di paragone, affrontino la stessa identica questione giuridica, pur restando, tuttavia, dubbio il livello, seppur minimo, di identità comunque richiesto<sup>282</sup>.

### V.3. *Interés casacional por norma de vigencia inferior a cinco años*

Il ricorso per *interés casacional* trova altresì fondamento ove la sentenza impugnata abbia fatto applicazione di «*normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido*».

La *Sala primera* con l'Accordo del 2017 non apporta elementi di grande novità, limitandosi a ribadire quanto già convenuto negli accordi precedenti, nonostante, nella prassi, la sua applicazione abbia ingenerato diversi dubbi di varia natura<sup>283</sup>.

---

<sup>281</sup> Infatti, nell'Accordo del 2000 il ricorrente doveva «*razonar sobre la identidad de supuestos entre la sentencia recurrida y las que se invoque como contradictorias entre sí*». Invece, nell'Accordo del 2011, i Magistrati della *Sala primera* ammettevano che «*el problema jurídico resuelto debe ser el mismo. En consecuencia, la parte recurrente debe expresar el problema jurídico sobre el que existe la contradicción que alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada*».

<sup>282</sup> A questo proposito si segnala un'interessante pronuncia del STS, 8 aprile 2016, n. 226, secondo cui «*acerca del interés casacional es cierto que, en su modalidad de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, exige coincidencia entre el caso resuelto por la sentencia impugnada y los casos sobre los que se hubieran pronunciado las sentencias invocadas como representativas de aquella doctrina jurisprudencial, de modo que la interpretación de una norma determinada no se intente trasladar a unos hechos opuestos o distintos de los que justificaron o explican tal interpretación; pero no lo es menos que dicha coincidencia basta con que sea sustancial, pues exigir una total identidad equivaldría a eliminar en la práctica esta modalidad de interés casacional, como también la de existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, si se tiene presente que en el Derecho privado, regido generalmente por el principio de autonomía de la voluntad, el contenido de los negocios jurídicos es tan diverso que lo normal es la diferencia y lo excepcional la identidad*»

<sup>283</sup> V. MONTERO AROCA-FLORES MATÍES, *El recurso de casación civil (casación e infracción procesal)*, cit., p. 453, circa la differenza che intercorre tra l'entrata in vigore della legge e la nascita del diritto che essa prescrive.

Da un lato, ai fini della *admisión del recurso de casación* è necessario che il ricorrente preliminarmente dimostri che «*no existe doctrina jurisprudencial de la Sala primera del Tribunal supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido*», dovendo questi altrimenti optare per la via del ricorso per cassazione prescritta ai sensi del n. 1) dell'art. 477, comma 2, LEC/2000<sup>284</sup>. Dall'altro, la Sala, in tema della decorrenza del *dies a quo* per il computo del termine quinquennale e, in armonia con la scelta adottata nel 2000, finisce per ribadire che «*debe efectuarse tomando como dies a quo la fecha de su entrada en vigor y como dies ad quem la fecha en que la norma fue invocada por primera vez en el procedimiento*».

#### VI. *Il disegno del nuovo recurso de casación civil nel Proyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia*

La *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2000 riordina, dunque, il sistema dei «*recursos extraordinarios*», configurando il *recurso de casación* quale mezzo di impugnazione diretto a far valere la violazione di una norma di diritto sostanziale e il *recurso extraordinario por infracción procesal* quale rimedio teso a far valere la violazione di una norma di diritto processuale, ambedue attribuiti alla competenza, per effetto del regime transitorio tutt'ora vigente, della *Sala primera*.

---

<sup>284</sup> In giurisprudenza, si v. ATS, 17 gennaio 2018, n. 2721, segnala che «*el motivo sexto incurre en la causa de inadmisión de falta de justificación de interés casacional por aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años. El artículo 217.3.o LSC, en el que se funda el interés casacional, no se corresponde con su redacción original, sino que corresponde a la redacción dada por la Ley de 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, y que entró en vigor el 2 de enero de 2015. Dicho precepto no ha sido aplicado por la sentencia recurrida*»; ATS, 15 novembre 2017, n. 2680, sottolinea che «*el interés casacional que se alega en cuanto a la aplicación de la disposición transitoria única de la Ley 4/2012, como norma inferior a cinco años y sobre la que no existe jurisprudencia, resulta inexistente ya que los contratos objeto del presente recurso se contrataron el 15 de noviembre de 2002 y el 29 de marzo de 2004, y se rigen por la Ley 42/1998, y en relación con la interpretación de la disposición transitoria única de la referida Ley, sobre la adaptación de los regímenes de aprovechamiento preexistentes, existe jurisprudencia de la sala y la sentencia recurrida resuelve en atención a la reciente doctrina*».

Tra le deficienze del sistema, anzitutto, viene in evidenza la subordinazione del *recurso por infracción procesal* al previo apprezzamento di un interesse cassazionale per violazione di una norma di diritto sostanziale. La LEC/2000, di fatto, limita la ricorribilità *por infracción procesal* nella misura in cui, ove unico canale di accesso in cassazione risulti essere l'*interés casacional*, la censura della violazione di una norma di diritto processuale richiede la proposizione altresì di un *recurso de casación*, con la conseguenza paradossale che l'*inadmisión* del secondo avrebbe dato luogo all'*inadmisión* del primo. In secondo luogo, ulteriore perplessità concerne la previsione, a seconda della natura sostanziale ovvero processuale della norma violata, di un doppio sistema di ricorsi e di tre distinti canali di accesso in cassazione, riservando alla Corte l'esercizio della funzione nomofilattica per la sola ipotesi di *interés casacional* e riducendola, in tutti gli altri casi, ad una mera terza istanza di giudizio.

Si è, perciò, reso necessario un intervento riformatore che, nel novembre del 2020, ha condotto all'approvazione di un *anteproyecto de Ley* e, che, allo stato dell'arte, si incontra alla stadio di disegno di legge nel «*Proyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia*» del 22 aprile 2022<sup>285</sup>.

La riforma si prefigge oggi tre obiettivi. In primo luogo, la previsione di un unico ricorso straordinario, il *recurso de casación*, per la censura della violazione di una norma tanto di diritto sostanziale quanto di diritto processuale. Poi, il potenziamento dell'*interés casacional*, perché divenga canale principale di accesso in cassazione. Infine, la razionalizzazione dei tempi di risposta della *Sala primera*

---

<sup>285</sup> Cfr. *Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), Congreso de los Diputados, XIV Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, 22 aprile 2022, n. 97-1*. A parere di BELLIDO PENADÉS, *Claroscuros de la proyectada reforma del recurso de casación civil*, in *Revista General de Derecho Procesal*, 2022, p. 6, si tratta di un ritorno solo apparente al sistema prescritto per il ricorso per cassazione antecedente alla riforma introdotta ad opera della LEC/2000. Questo perché, secondo l'A., «*la vuelta al sistema de recursos extraordinarios anterior a la LEC es tan solo aparente, pues el sistema de casación civil clásico, caracterizado por un sistema de numerus clausus mediante la enumeración de las concretas infracciones que dan acceso al recurso – especialmente, respecto de las procesales –, da paso a un nuevo sistema, en el que el interés casacional se configura como eje central de las vías de acceso al recurso de casación civil*». Infine, aggiunge che «*Siendo así, resulta necesaria una mayor predeterminación normativa mediante una mayor y mejor delimitación legal del concepto de interés casacional*».

nella fase di *admisión* del ricorso, traendo spunto dall'*orden jurisdiccional contencioso-administrativo*<sup>286</sup>.

#### VI.1. *La configurazione dell'interés casacional come canale principale di accesso al giudizio di cassazione*

Tra i principali obiettivi della riforma vi è senz'altro quello di potenziare l'*interés casacional* perché divenga il principale canale di accesso al giudizio di cassazione in armonia con la preminente funzione nomofilattica da quest'ultimo espletata.

Dando séguito ai principi ispiratori della riforma, il "prelegislatore" ha previsto la soppressione della «*cuantía*», ovverossia del valore economico della lite tra le vie di accesso al giudizio di legittimità<sup>287</sup>.

Tuttavia, nonostante «*se pretende fortalecer el interés casacional, que es el que mejor simboliza la función social del Tribunal supremo, como cauce único de acceso al recurso*», la riforma fa salva la «*tutela judicial civil de derechos fundamentales sustantivos*»<sup>288</sup>. Vale la pena, però, sottolineare che se la violazione di un

---

<sup>286</sup> Sulla nozione di «*interés casacional objetivo*», secondo cui ex art. 8, comma 3, LJCA «*se presumirá que existe interés casacional objetivo: a) cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia. b) cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea*», v. GARCÍANDÍA GONZÁLEZ, *La casación contencioso-administrativa tras la reforma de 2015: configuración legal y acceso al recurso*, in *Estudios sobre el recurso de casación civil: fase de admisión*, cit., p. 307 ss.; CANCIO FERNÁNDEZ, *Los requisitos de admisión del recurso, en especial el interés casacional objetivo*, in *Estudios sobre el recurso de casación civil: fase de admisión*, cit., p. 330 ss.

<sup>287</sup> Detto parametro è stato più volte oggetto di riforma. In quella operata dalla *Ley 10/1992* la *cuantía* viene elevata da tre a milioni di *pesetas*. La *LEC/2000*, nella sua redazione originaria, ha incrementato il valore economico della lite a venticinque milioni di *pesetas*, restando ferma, con l'ingresso dell'euro ad opera del RD 1417/2001, del 17 dicembre, in 150.000 euro. Successivamente, con la riforma introdotta dalla *Ley 37/2011*, del 10 ottobre, *de Medidas de Agilización Procesal*, la *cuantía* viene quadruplicata a 600.000 euro.

<sup>288</sup> Nella riformulazione del nuovo art. 477, comma 2, *LEC* si prevede che «*el recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional. No obstante, podrá interponerse en todo caso recurso de casación contra*

diritto fondamentale di tipo sostanziale costituisce causa autonoma di accesso in cassazione, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un qualche *interés casacional*, ove, invece, la violazione investa un diritto fondamentale di natura processuale, ex art. 24 CE, l'accesso in cassazione viene a mancare di carattere autonomo, potendo trovar luogo esclusivamente attraverso la via dell'interesse cassazionale<sup>289</sup>.

Tutto ciò premesso, il disegno di legge fa pressoché salva la definizione normativa di *interés casacional* tuttora in vigore, frutto dello sforzo ermeneutico dalla *Sala primera* con l'*Acuerdo de pleno no jurisdiccional* del 2017<sup>290</sup>.

Nella nuova formulazione dell'art. 477, comma 3, LEC, si prevede la sussistenza di *interés casacional* anche quando la sentenza impugnata «*aplique normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo*», codificando l'eccezione «*extraordinaria*» e di natura pretorile, contenuta nell'Accordo del 2017, che, nell'ambito dell'«*oposición a la jurisprudencia del Tribunal supremo*», statuisce l'esistenza di interesse cassazionale anche quando risulti necessario «*establecer jurisprudencia*».

---

*sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución, aun cuando no concurra interés casacional*». In dottrina, condivide detta impostazione, BELLIDO PENADÉS, *Claroscuros de la proyectada reforma del recurso de casación civil*, cit., p. 9, secondo cui «*la importancia de la materia sobre la que versan el proceso civil de tutela de derechos fundamentales y el posterior recurso aconseja la no supresión de esta garantía de los derechos fundamentales; sin que se pueda olvidar que, en la actualidad, tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realizada mediante la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, no toda lesión de un derecho fundamental tiene acceso al recurso de amparo, sino solo aquella que revista especial trascendencia constitucional*». Tale scelta è invece criticata da CALAZA LÓPEZ, *El papel estelar del interés casacional objetivo en la inminente regulación de la casación civil*, in *Estudios sobre el recurso de casación civil: fase de admisión*, cit., p. 235.

<sup>289</sup> Solo la prassi potrà chiarire in che modo la censura della violazione di una norma di diritto processuale, sia essa fondamentale o no, possa trovare accesso in cassazione per interesse cassazionale per contrasto con la giurisprudenza del *Tribunal Supremo*, dal momento che, fino ad oggi, non si è mai realmente formata giurisprudenza di cassazione su tali questioni. In particolare, sulla «*valoración de la prueba*», v. MUÑOZ ARANGUREN, *El diseño del nuevo recurso de casación civil en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia*, in *Diario La Ley*, 2022, p. 7 ss.

<sup>290</sup> V., MARÍN CASTÁN, *Claves para una reforma urgente de la casación civil*, in *Estudios sobre el recurso de Casación Civil: fase de admisión*, cit., p. 271.



Si rammenti, inoltre, che con l'Accordo la *Sala primera* rinviene altresì la sussistenza di interesse cassazionale nell'ipotesi in cui sia necessario modificare l'orientamento giurisprudenziale del *Tribunal supremo*<sup>291</sup>. Ed è proprio in questa direzione che, plausibilmente, la riforma introduce una “nuova” ipotesi di interesse cassazionale, stante la quale «*podrán apreciar que existe interés casacional notorio cuando la resolución impugnada se haya dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica*». Detta ipotesi, che si sostanzia nella previsione di ricorsi di «*interés general*», costituisce clausola generale per l'accesso in cassazione<sup>292</sup>. Tuttavia, ancorché detta previsione possa, almeno ad un primo sguardo, apparire inedita, sembra, anch'essa, il frutto della codificazione dei lavori della *Sala primera* del 2017 e, più segnatamente, canale di accesso al giudizio di legittimità per l'ipotesi «*extraordinaria*» in cui risulti “cassazionalmente rilevante” «*modificar la [ndr jurisprudencia] ya establecida*».

Infatti, se si ammette che l'interesse cassazionale è già prescritto per l'ipotesi in cui sussista un contrasto con la giurisprudenza del *Tribunal supremo* o tra le *Audiencias provinciales*, ovvero risulti necessario che si formi un orientamento di legittimità su una questione di diritto, è probabile che l'intenzione del legislatore sia proprio quella di accogliere, tra le ipotesi di rilevanza cassazionale, il potere di *overruling* della Corte, già contemplato nell'Accordo del 2017, attraverso la previsione di una clausola aperta e residuale.

---

<sup>291</sup> Segnatamente l'Accordo del 2017 prevede la sussistenza di interesse cassazionale quando risulti necessario «*modificar la [ndr jurisprudencia] ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia. Esta excepción tiene el carácter extraordinario que se desprende de su naturaleza. Por ello, el recurso no será admisible cuando la Sala Primera del Tribunal Supremo no considere que su jurisprudencia deba ser modificada*».

<sup>292</sup> Così, MUÑOZ ARANGUREN, *El diseño del nuevo recurso de casación civil en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia*, cit., p. 6, secondo cui si tratta di una clausola generale, simile alla formula tedesca dell'importanza generale (c.d. «*grundsätzliche Bedeutung*») che «*permitirá al TS apreciar discrecionalmente que un caso reviste interés casacional, aun cuando no aparezca expresamente previsto en el elenco de supuestos mencionados en el apartado 3 del art. 477 LEC*».

## VII. Alcune riflessioni a margine

Per far fronte all'esigenza di ridurre il carico di lavoro del *Tribunal supremo*, la mera configurazione legale, di matrice "non costituzionale", del diritto alla proposizione di un *recurso de casación* ha storicamente legittimato la previsione normativa di limiti legali tesi alla selezione dei ricorsi più meritevoli. Invero, in Spagna, il diritto di accesso alla giustizia di legittimità, ancorché espressione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, di cui all'art. 24 della *Constitución*, non trova alcun fondamento costituzionale<sup>293</sup>.

Pur a fronte di un tale sistema di selezione, in luogo all'*inadmisión* di un ricorso per cassazione per effetto dei parametri meglio sopra descritti, è data facoltà, alla parte che assuma violato il proprio diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, di ricorrere in «*amparo*» dinanzi al *Tribunal constitucional*. Tuttavia, nel corso del 2022, nell'ambito dei 5177 *recursos de amparo* sollevati avverso una decisione del *Tribunal supremo*, si registrano solamente 18 decisioni annullate per rinvenuta violazione del *derecho a la tutela judicial efectiva* e ciò non necessariamente a fronte di un'ordinanza di *inadmisión* del ricorso per cassazione, in quanto non meglio specificato<sup>294</sup>.

---

<sup>293</sup> TC, *de pleno*, 7 febbraio 1995, n. 37 «*El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le de cada una de esas leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal. No puede encontrarse en la constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad de legislador*». STC, 10 marzo 1995, n. 37, si è inoltre preoccupato di sottolineare la distinzione tra il diritto all'accesso alla giustizia, inteso come elemento essenziale del contenuto della *tutela judicial efectiva*, e il diritto alla proposizione di un ricorso, statuendo che «*el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas. El derecho a poder dirigirse a un Juez en busca de protección para hacer valer el derecho de cada quien, tiene naturaleza constitucional por nacer directamente de la propia Ley suprema. En cambio, que se revise la respuesta judicial, meollo de la tutela, que muy bien pudiera agotarse en sí misma, es un derecho cuya configuración se defiende a las leyes. Son, por tanto, cualitativa y cuantitativamente distintos*».

<sup>294</sup> I dati statistici sono raccolti nella pagina [www.tribunalconstitucional.es](http://www.tribunalconstitucional.es).

Benché, dunque, l'accesso in cassazione conosca la sussistenza di un "doppio filtro", rappresentato dall'eventuale *recurso de amparo*, esso nella prassi trova scarsa applicazione, oltre che raro accoglimento per ritenuta insussistenza di una «*especial trascendencia constitucional*»<sup>295</sup>, affermandosi una certa tendenza del *Tribunal constitucional* a riconfermare le *inadmisiones* del *Tribunal supremo* e a conformarsi al suo operato.

Si tenga a mente che il *Tribunal supremo*, nel corso del 2022, a fronte di 6.113 nuovi ricorsi per cassazione ne dichiara circa più della metà «*inadmitidos*». Ancorché non sia possibile conoscere con precisione alla stregua di quali parametri abbia avuto luogo una tale *inadmisión*, la stragrande maggioranza di queste trova e continua a trovare fondamento nel mancato soddisfacimento dei requisiti di forma prescritti dall'art. 483 LEC/2000, che afferiscono alla struttura e all'estensione del ricorso ovvero alla tecnica di formulazione e sviluppo dei motivi di censura<sup>296</sup>.

Deve rilevarsi, dunque, che la Corte suprema, dichiarando non di rado la "non ammissione" del ricorso per cassazione a causa del mero mancato soddisfacimento di requisiti formali, il suo giudizio finisce per arrestarsi ad uno stadio primordiale e

---

<sup>295</sup> I dati statistici del *Tribunal constitucional* sono reperibili sul portale di «*Estadísticas jurisdiccionales*» di cui al seguente sito web [www.tribunalconstitucional.es/cuadros-estadisticos](http://www.tribunalconstitucional.es/cuadros-estadisticos). Per approfondire il tema del *recurso de amparo* e, segnatamente, del filtro di accesso, costituito dalla «*especial trascendencia constitucional*», v. BELADIEZ ROJO, *El recurso de amparo y la especial trascendencia constitucional*, in *Revista General de Derecho Constitucional*, 2017, p. 1 ss., secondo cui «*se aprecia que el asunto tiene especial trascendencia constitucional porque el objeto del mismo es examinar si la interpretación de la legalidad procesal que está efectuando el Tribunal supremo es conforme al derecho al recurso. Se plantea si la interpretación de los arts. 477.2 y 483.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, en virtud de la cual se inadmiten los recursos contra las Sentencias de la Audiencia Provincial adoptadas por un único Magistrado por entender que no son susceptibles de ser recurridas en casación, es lesiva del referido derecho fundamental. El recurso de amparo se inadmite por entender que la interpretación que efectúa el Tribunal supremo es razonable (no existe sombra de arbitrariedad), está motivada y entra dentro de sus facultades de determinación de los requisitos de acceso a la casación*». V., anche, MATIA PORTILLA, *La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 2009, p. 345 ss.

<sup>296</sup> Non essendo reperibile alcun dato in tal senso nelle raccolte statistiche ufficiali, «*Judicial Statistics (PC-AXIS)*», si è provveduto all'intervista di Proff. universitari attualmente impegnati in attività di collaborazione con i principali studi legali di Madrid. Tra questi, in particolare, il Prof. Fernando Gascón Inchausti, Cattedratico dell'Università Complutense di Madrid in Diritto Processuale.

come tale antecedente all'apprezzamento della rilevanza cassazionale del medesimo<sup>297</sup>.

Al massimo vertice dell'ordinamento giudiziario spagnolo può, invero, imputarsi una funzione nomofilattica vicina al «*certiorari*» statunitense, per effetto della formulazione di criteri legali dai contorni non sempre ben definiti, ma, di fatto, tesi a selezionare, come insegna Michele Taruffo, «*los casos sobre los que se considera conveniente una decisión sobre el fondo, destinada a crear un precedente y para excluir aquellos que no merecen esta decisión*»<sup>298</sup>. Si avverte, pertanto, una più precisa aspirazione del *Tribunal supremo* a decidere solo un numero contingente di decisioni, opportunatamente selezionate, perché fungano da precedente per l'applicazione uniforme del diritto su tutto il territorio nazionale<sup>299</sup>.

---

<sup>297</sup> In particolare si v. GASCÓN INCHAUSTI, *Requisitos formales para la interposición de los recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal*, in *Comentario a las sentencias de unificación de doctrina*, a cura di IZQUIERDO TOLSADA, 2017, p. 267 ss. e ID, *Entre la exigencia razonable y el formalismo arbitrario: la necesidad de indicar con precisión la norma infringida en el encabezamiento de cada motivo de casación*, ivi, 2020, p. 107 ss., secondo cui, aggiunge, «*en efecto, cuando el legislador permite acceder al tercer nivel de enjuiciamiento que existe en nuestra jurisdicción ordinaria, no lo hace sólo para tutelar el derecho material del justiciable que recurre, sino también, y sobre todo, con el archisabido propósito nomofilático de crear o unificar jurisprudencia, lo que añade un ingrediente básico de interés general y justifica unos estándares elevados de exigencia formal. Siendo así las cosas, resulta imprescindible que todos los sujetos involucrados se atengan a ciertas pautas formales, que permitan identificar con precisión y claridad el problema jurídico, y hacerlo además con el nivel de rigor jurídico propio de un contexto en el que, por vía jurisprudencial, se aspira a interpretar o incluso a innovar el ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, los requisitos formales no son barreras para el acceso a los recursos, ni filtros absurdos para justificar una supuesta desidia de los tribunales superiores, sino herramientas necesarias para que los recursos extraordinarios puedan cumplir la función para la que fueron creados. La necesidad de respetarlos, por tanto, no debe conducir a una percepción negativa del formalismo, sino que más bien debería enlazarse con unas nociones positivas de cooperación y de profesionalidad*».

<sup>298</sup> Cfr. TARUFFO, *Sobre la evaluación del Tribunal de Casación italiano*, in *La Casación hoy, cien años después de Calamandrei*, cit., p. 23, che, nel condurre un'indagine comparata, fa riferimento a tutti quegli ordinamenti di *civil law* più vicini al «*certiorari*» nordamericano ancorché «*estos métodos de selección preliminar de los casos que son decididos en el fondo por los tribunales supremos no producen resultados cuantitativos equiparables a los del Tribunal supremo estadounidense*». In termini anche, FERRARIS, *Rationing Justice: La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia*, Torino, 2016, p. 239 ss.

<sup>299</sup> ORTELLS RAMOS, *La casación en España: selección de recursos y carga de trabajo del Tribunal Supremo*, in *El recurso de Casación civil*, cit., p. 77, avverte un'evidente discrezionalità «*paralegale*» nell'ambito della selezione dei ricorsi. Infatti, secondo l'A., «*si, en la casación por interés casacional, la contradicción es afirmada respecto de doctrina jurisprudencial del TS, no es*

### VIII. *Postilla sul Real decreto-ley, 28 giugno 2023, n. 5*

Nel momento in cui il presente lavoro veniva licenziato, il Governo spagnolo adottava il *Real Decreto ley* n. 5/23<sup>300</sup> che, al titolo VII del libro V, modifica il processo civile di cassazione, a tal fine recuperando il testo del *Proyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia*, sin ora oggetto di trattazione<sup>301</sup>.

La riforma definitivamente pone fine alla duplicità di ricorsi, scomparendo in questo modo il *recurso extraordinario por infracción procesal*; elige il parametro dell'*interés casacional* quale unico canale di accesso in cassazione per la violazione di norme tanto sostanziali, quanto processuali, eliminando al contempo, tra le vie di accesso, il parametro della «*cuantía*» per valore economico della lite superiore a 600.000 euro; e definitivamente introduce la nozione di «*interés casacional notorio*», quale clausola residuale di accesso per l'ipotesi in cui la decisione impugnata rivesta «*interés general*».

Tutto quanto premesso non suscita particolare stupore perché in perfetta armonia con il disegno prospettato dal *Proyecto de la ley de medidas de eficiencia procesal*, valendo le argomentazioni critiche sin ora esposte.

Al *Real decreto ley* si deve però, in maniera del tutto inedita, l'introduzione

---

*despreciable el amplio ámbito de decisión que el que dispone la SC del TS por ser ella misma la que define es que consiste su doctrina jurisprudencial y si la misma existiere. Debido a esta elasticidad, es posible encontrar resoluciones del TS que consideran existente el interés casacional aunque la contradicción solo concorra respecto de una sentencia de la Sala, o que, contra lo que es habitual, salvo en supuestos de recurribilidad por cuantía o por ley nueva, no mencionen ninguna sentencia del TS con la que la sentencia recurrida sería contradictoria». Aggiunge, infine, che «puede encuadrarse que la Sección de admisión, en casos en los que es dudosa la recurribilidad de una sentencia, tiende a inclinarse a favor de la admisión si se trata de asuntos que suscitan cuestiones jurídicas importantes a juicio de la Sección, o que se refieren a una materia respecto de la que consta que está planteado un gran número de litigios o, incluso, si tratan de materias a las cuales, en un determinado periodo, la Sala ha decidido prestar una atención preferente.*

<sup>300</sup> Il testo del *Real Decreto ley*, 28 giugno 2023, n. 5, è reperibile e può essere consultato alla pagina web [www.boe.es](http://www.boe.es).

<sup>301</sup> I lavori parlamentari sul *Proyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia* hanno subito una battuta d'arresto a causa della convocazione delle elezioni generali.

di significative novità in tema di *admisión del recurso*. Alla *Sala primera* del *Tribunal supremo* viene, invero, affidato il compito di effettuare un secondo controllo sull'intervenuto soddisfacimento dei requisiti formali del ricorso, al pari di quello già spettante al giudice *a quo*, che non viene al contempo abrogato. La riforma, inoltre, accosta alla verifica del rispetto del termine legale ad impugnare e della ricorribilità della decisione impugnata, anche il controllo della «*denuncia previa de la infracción*» da parte del ricorrente per l'ipotesi di violazione di norme processuali, così mantenendo, a fronte di un regime ormai unificato, comunque una qualche disparità di trattamento.

Che l'obiettivo della riforma sia quello di decongestionare l'attività della Suprema corte per garantire una più efficiente amministrazione della giustizia non v'è dubbio. Parimenti, non vi è alcun sospetto in merito al fatto che l'intento del legislatore sia stato quello di potenziare la funzione nomofilattica della Corte, da un lato, elevando l'interesse cassazionale ad unico criterio di accesso in cassazione e, dall'altro, liberando la *Sala primera* da qualsivoglia attività che non partecipi alla formazione di un orientamento giurisprudenziale di legittimità.

È, però, di tutta evidenza che la riforma del processo civile di cassazione, da ultimo entrata in vigore in Spagna, perfettamente converga con il disegno già tracciato dal *Proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia* che, a sua volta, mutua il contenuto degli accordi della *Sala primera* del 2017. Non resta che chiedersi se, fatte le dovute eccezioni, una già consolidata prassi giudiziaria, ora positivizzata in norma di legge, basti a contribuire ad un efficientamento del giudizio di legittimità. La domanda è forse retorica, tuttavia non resta che attendere gli esiti che deriveranno dalla sua imminente applicazione.

#### IX. *Note conclusive in una prospettiva comparata*

Il sistema delle giurisdizioni superiori in Europa è evidentemente informato a principi e regole ispiratrici comuni. Le Corti supreme, massimi vertici degli

ordinamenti nazionali ed affidatarie del ruolo di guida coerenza di diritto, si dotano di filtri all'accesso, tra loro eterogenei, informati all'esigenza comune di ridurre il carico di contenzioso per potenziarne il ruolo pubblicistico e di indirizzo.

Dunque, nella direzione di una compiuta nomofilachia europea, il «filtro» all'accesso in cassazione finisce per configurare, nei più ordinamenti nazionali, un vaglio preliminare, basato su *standard* selettivi specifici, teso a selezionare i ricorsi «cassazionalmente rilevanti».

Si è osservato che detti limiti all'accesso in terza ed ultima istanza possono tradizionalmente raggrupparsi in due *species*: quelli per effetto dei quali la ricorribilità è subordinata ad un vaglio preliminare del ricorso posto in essere dello stesso giudice di legittimità, e quelli in cui il vaglio si riduce ad un «*permission to appeal*» della sentenza, rilasciato dallo stesso giudice *a quo* o da un organo, estraneo alla Corte, ma a ciò appositamente preposto.

Nell'ambito di una tale tradizionale concezione, costituisce una sorta di *tertium genus* il caso della Spagna. Il ricorso per cassazione, invero, si propone dinanzi al giudice *a quo*, la c.d. «*Audiencia provincial*», che, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla legge per la proposizione del ricorso, rimette la decisione al *Tribunal supremo* o ai *Tribunales superiores de justicias*, ove il ricorso si fonda sulla violazione di una norma di legge delle Comunità autonome, cc.dd. «*normas de derecho civil foral*».

Nonostante detto vaglio rechi una struttura apparentemente «bifasica», che parrebbe accomunare il «filtro» *de quo* al «*permission to appeal*», il giudizio reso, di fatto, dal giudice *a quo* è meramente formale, limitandosi ad aspetti che esulano dall'apprezzamento della meritevolezza del ricorso in una chiave più strettamente nomofilattica.

Ed infatti, il ricorso si propone, nel termine di venti giorni decorrenti a far data dalla notificazione del provvedimento, dinanzi al giudice *a quo*, quindi alle *Audiencias provinciales*, perché verifichino se la decisione impugnata è ricorribile, quindi, se si tratta di una sentenza di seconda istanza e se il termine legale ad impugnare è stato rispettato. Conclusasi la «*primera admisión del recurso*», di tipo

meramente formale, il *Tribunal supremo*, e segnatamente il «*Magistrado ponente*» della *Sala primera* o «*de lo civil*», sottopone il ricorso a quest'ultima per una «*segunda admisión*», tesa ad avvalorare, almeno solo fino a qualche mese fa, se la sentenza impugnata fa questione di diritti fondamentali, se il valore economico della lite è superiore a 600.000 euro ovvero, in mancanza, se il ricorso per cassazione reca un qualche «*interés casacional*»<sup>302</sup>.

La riforma del processo civile di cassazione, intervenuta ad opera del *Real decreto-ley*, 28 giugno 2023, n. 5, eleva l'*interés casacional* a principale canale di accesso al giudizio di cassazione in armonia con il prefigurato fine nomofilattico, sopprimendo il canale d'accesso della «*cuantía*» o valore economico della lite, ma facendo salva la «*tutela judicial civil de derechos fundamentales sustantivos*».

Tuttavia, come si rammentava già, l'apprezzamento dell'*interés casacional*, *standard* selettivo per l'accesso in cassazione, viene affidato al giudice di legittimità competente a conoscere del ricorso e non anche al giudice *a quo*, rassegnato ad un controllo di natura meramente formale, collocandosi il «filtro» in Spagna in un territorio ibrido: dal «*permission to appeal*», vaglio tipicamente “in entrata”, mutua la struttura bifasica del giudizio, mentre dai filtri più tipicamente procedurali prende in prestito il controllo sulla nomofilachia da parte dei giudici di legittimità.

Dunque, accostando l'esperienza *de iure condito* italiana a quella spagnola, possono trarsi le seguenti considerazioni.

Se, in Spagna, il preminente obiettivo della riforma è quello di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte, liberando la *Sala primera* da qualsivoglia attività che non abbia a che vedere con la formazione di orientamenti uniformi di legittimità, in vista dell'istaurazione di una più severa prassi del precedente sotto l'illuminata guida della *Tribunal supremo*; in Italia, al tentativo, poi dimostratosi vano,

---

<sup>302</sup> Si rammenta che l'*interés casacional* sussiste tutte le volte in cui la sentenza impugnata è stata decisa in contrasto alla giurisprudenza consolidata del *Tribunal supremo*, ovvero abbia deciso questioni sulle quali esiste un contrasto nella giurisprudenza delle *Audiencias provinciales* o applichi norma vigente da meno di 5 anni, sempre che non sia già di per sé sussistente giurisprudenza consolidata di legittimità su norme anteriori analoghe o similari. La riforma, oggi, introduce, altresì la nozione di «*interés casacional notorio*», quale clausola residuale di accesso per l'ipotesi in cui la decisione impugnata rivesta «*interés general*».



di precludere l'accesso in cassazione a tutti i ricorsi decisi di conformità alla giurisprudenza di legittimità, ha fatto sèguito, fatta eccezione per il rinvio pregiudiziale interpretativo, un pressoché totale abbandono dell'obiettivo nomofilattico, attraverso la previsione di un «filtro procedimentale» nelle forme del rito accelerato e l'introduzione di “nuovi” *standard* selettivi di natura meramente formale.

Dunque, una riforma, da un lato, che valorizza la missione nomofilattica della Corte e che, dall'altro, intende razionalizzare il giudizio di legittimità attraverso l'auspicio di pronunce più celeri, condannando, forse, la nostra Corte a rappresentare un *unicum*, una «mostruosità nelle giurisdizioni comparabili» per molto tempo ancora<sup>303</sup>.

---

<sup>303</sup> RICCI G.F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, cit., p. 102



## CAPITOLO IV

### UNA NUOVA FIGURA DI FILTRO?

SOMMARIO: I. L'idea di «filtro» abbracciata dalle recenti riforme: un'impostazione univoca?.

– I. 1. Uno sguardo all'abolizione del filtro in appello. – I.2. La necessità di ricercare un nuovo significato all'espressione «filtro». – II. Un nuovo innesto tra filtro e nomofilachia?: tendenze attuali.

– II.1. La nomofilachia come strumento di prevedibilità delle decisioni?. – III. Considerazioni conclusive.

I. *L'idea di «filtro» abbracciata dalle recenti riforme: un'impostazione univoca?*

Per ragioni di completezza non resta che chiedersi se le opere di riforma, intervenute sul procedimento di legittimità, abbiano nel corso del tempo abbracciato un'impostazione univoca di «filtro»<sup>304</sup>.

Anticipando già la conclusione di queste note, non sembra che il legislatore sia stato propriamente in grado di perseguire un'idea univoca dell'istituto ogni qualvolta si è apprestato ad affrontare l'annoso problema della selezione dei ricorsi in cassazione.

Orbene, se teniamo a mente le riforme che più incisivamente hanno riguardato il vaglio di selezione dei ricorsi viene in evidenza quanto segue.

L'idea di fondo che ha ispirato il primo intervento riformatore del 2009 era quella di introdurre un dispositivo, capace di incidere sul piano sostanziale «falciando ricorsi che, seppur corretti, non corrispondono ai requisiti di sostanza previsti dalla norma»<sup>305</sup>, quindi un filtro destinato ad una cernita qualitativa delle questioni da esaminare<sup>306</sup>.

---

<sup>304</sup> V., *supra*, capp. I e II.

<sup>305</sup> Così, RICCI G.F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, cit., p. 105.

<sup>306</sup> Cfr. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, con nota di TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non sufficiente risposta delle sezioni unite*, cit., p. 403 ss.

Nonostante, dunque, l'evidenza di un congegno ideato al solo scopo di realizzare un'opera di smaltimento interno dei ricorsi, per aver il legislatore, come già osservato, optato per una soluzione eminentemente procedimentale, le due nuove ipotesi di inammissibilità venivano attecnicamente riportate all'idea di «filtro»<sup>307</sup>.

Detta funzione di filtro veniva imputata al solo meccanismo enucleato dalla norma di cui all'art. 360-*bis* c.p.c., e non anche a qualsivoglia altro strumento capace di assicurare una selezione dei ricorsi, e, ciò, in conflitto con la più generale ed incontrastata idea secondo cui a identità di funzioni e scopi corrisponde un'identità di mezzi e risorse<sup>308</sup>.

Scarsa attenzione veniva poi dedicata agli aspetti processuali. Ferma, invero, la creazione di un'«Apposita» sezione dalle competenze trasversali e di un rito semplificato da utilizzarsi dinanzi a quest'ultima, la riforma del 2016 ne sviliva la portata deflattiva, elevando da eccezione a regola il rito camerale ideato per la Sesta sezione<sup>309</sup>.

In buona sostanza, detta impostazione, che formalmente elevava l'inammissibilità meritale *ex art. 360-bis* c.p.c. a funzione di filtro e, addirittura, ne depotenziava il carattere procedimentale, ha tuttavia subito un importante cambiamento di rotta con la riforma Cartabia della giustizia civile<sup>310</sup>.

---

<sup>307</sup> V., *supra*, cap. I.

<sup>308</sup> Restando sul campo delle inammissibilità, il riferimento potrebbe essere, ad esempio, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per doppia conforme o per difetto di specificità ed autosufficienza del ricorso, oggi codificato nella norma di cui all'art. 366 c.p.c. e, prima della riforma Cartabia, di elaborazione solo pretorile. Si tratta di quelle che, PROTO PISANI, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, 2007, c. 124, definisce le cc.dd. «vere e proprie tagliole per il legale sprovveduto».

<sup>309</sup> In particolare, SILVESTRI C., *Note in tema di giudizio di cassazione riformato*, cit., p. 1043 ss., ripercorrendo gli aspetti problematici del rito camerale dinanzi la Sesta sezione, rileva una inutile duplicazione di attività e inevitabili rallentamenti dell'*iter* procedimentale, che costituiscono l'esatto opposto degli obiettivi «virtuosi» che la selezione dei ricorsi persegue, laddove viene attuata seriamente».

<sup>310</sup> Come rileva CASTAGNO, *La Cassazione*, in *lezioni sul nuovo processo civile*, cit., p. 152, «la distinzione tra la sesta sezione e le altre sezioni della Corte, tuttavia, si era considerevolmente ridimensionata in seguito all'ennesima riforma del giudizio di cassazione, operata in sede di conversione del d.l., 31 agosto 2016, n. 168».

Per la prima volta il legislatore valorizza, *expressis verbis*, la portata procedimentale del filtro, scevro da qualsiasi carattere *latu sensu* selettivo, prevedendo un nuovo rito accelerato per la definizione anticipata dei ricorsi destinati all'insuccesso, al fine di riservare la cognizione "piena" ai soli ricorsi che *prima facie* appaiano correttamente elaborati e che rechino questioni dal carattere e dall'esito "non manifesto".

### I.1. *Uno sguardo all'abolizione del filtro in appello*

A riprova di una tale inversione di tendenza è altresì l'abolizione del tanto discusso filtro in appello che prevedeva l'opportunità di dichiarare inammissibile l'impugnazione che non avesse «ragionevole probabilità di essere accolta»<sup>311</sup>.

Più segnatamente, la l., 7 agosto 2012, n. 134, nel tentativo di ridurre il carico di lavoro delle corti territoriali, aveva introdotto un filtro consistente in un'ipotesi di inammissibilità dell'appello, costruita sulla base di una valutazione prognostica sull'esito dell'impugnazione esperita. E, ciò, con la conseguenza che, se ad una delibazione *prima facie*, il giudice non avesse ritenuto l'appello passibile di accoglimento, sentite le parti, prima della trattazione della causa, avrebbe dichiarato l'impugnazione inammissibile con ordinanza inimpugnabile *ex art. 348-ter c.p.c.*

È a tutti noto lo scarso favore che ha ricevuto l'istituto fin dalla sua entrata in vigore, in ragione dei numerosi problemi applicativi legati, non solo all'intrinseca ambiguità dell'inammissibilità meritate<sup>312</sup>, ma anche al regime di impugnazione

---

<sup>311</sup> In dottrina, *ex pluris*, BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 389 ss.; BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello*, *ivi*, 2013, p. 573 ss.; POLI, *Il nuovo giudizio in appello*, *ivi*, 2013, p. 120 ss.; VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 507 ss.; Id., *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 977 ss.; CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 1133 ss.; BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, p. 358 ss.;

<sup>312</sup> Anche in appello ritorna il tema della commistione di categorie: da un lato, l'inammissibilità, connessa a vizi di natura formale e, dall'altro, la non ragionevole probabilità di accoglimento,

dell'ordinanza di inammissibilità<sup>313</sup>.

La legge delega ha, così, imposto al legislatore delegato di ristrutturare detta ipotesi di inammissibilità dell'appello, in modo da prevedere che «l'impugnazione che non ha ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e (...) che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a sèguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi».

L'art. 348-*bis* c.p.c., come riformato, seppur oltrepassando parzialmente i limiti tracciati dalla delega, abilita il giudice d'appello a disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-*bis* c.p.c. e, dunque, nelle forme prescritte dall'art. 281-*sexies* c.p.c., per l'ipotesi in cui l'appello appaia manifestamente infondato ovvero inammissibile *tout court*<sup>314</sup>.

---

ancorata a valutazioni afferenti al merito dell'impugnazione proposta. In termini, *ex multis*, BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, cit., p. 338 ss.; MONTELEONE, *Il processo civile in mano al governo dei tecnici*, in *Judicium*, 2021; IMPAGNATIELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in *L'appello e il ricorso in cassazione nella riforma del 2012*, in *Foro it.*, 2012, c. 296; SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *n L'appello e il ricorso in cassazione nella riforma del 2012*, in *Foro it.*, 2012, c. 287; DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima «riforma urgente»: quando i rimedi peggiorano il male*, in *Judicium*, 2012.

<sup>313</sup> A fronte di un'ordinanza di inammissibilità *ex art.* 348-*ter* c.p.c. ad essere suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice di legittimità era soltanto la sentenza emanata dal giudice di *prime cure*, e, ove l'inammissibilità era da ritenersi fondata sulle stesse ragioni poste a base della sentenza di primo grado, si prevedeva che il ricorso per cassazione si sarebbe potuto proporre esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. Si segnala altresì che, Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914, ha sancito che «la decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per motivi processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-*ter* c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario in cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza del merito del gravame». Sul tema, in generale, v. TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p. 461 ss.

<sup>314</sup> Come rileva BOCCAGNA, *Nuove norme sulle impugnazioni in generale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 653, si tratta di un «percorso decisorio, quello disciplinato dall'art. 350-*bis* (cui il nuovo art. 348-*bis* rinvia), oltretutto, non esclusivo, poiché utilizzabile anche in relazione agli ordinari casi di inammissibilità (v. lo stesso art. 348-*bis*) e a quelli in cui l'impugnazione appaia manifestamente fondata, nonché in ogni altro caso in cui il giudice ritenga opportuno disporre la discussione orale della causa in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della stessa (così il nuovo art. 350, comma 3)». A tal proposito, aggiunge PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, cit., p. 353 che, tra gli aspetti più condivisibili della riforma, si registra l'assenza di commistione che prima si registrava nel vecchio art. 348-*bis* c.p.c. tra elementi di rito e di merito, l'abbandono della generica formula «ragionevole probabilità di accoglimento», nonché l'abbandono del modello di deliberazione sommario dell'atto introduttivo e della decisione con ordinanza in favore del modello

Ebbene, la riforma, sopprimendo il filtro di ammissibilità in appello, come sino ad oggi conosciuto, introduce un percorso decisorio semplificato, alternativo alla trattazione ordinaria. Invero, non scompare il filtro, prima incardinato su ipotesi di inammissibilità meritale, e, ora, integrato da un nuovo modello decisorio a trattazione accelerata e, come tale, ispirato a ragioni di celerità processuale.

Ai sensi del nuovo art. 350-*bis* c.p.c., che disciplina la fase decisoria in forma semplificata, operando un rinvio al modulo decisorio *ex art. 281-sexies*<sup>315</sup>, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, o, altrimenti, si riserva di depositarla nel termine ordinario di successivi trenta giorni<sup>316</sup>. Oltretutto, sempre nella prospettiva di un'accelerazione procedimentale, l'art. 350-*bis*, comma 3, c.p.c., prescrive una forma semplificata di sentenza con motivazione sintetica «anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi».

In buona sostanza, la novella saluta con favore l'abbandono dell'ambiguo richiamo alla «ragionevole probabilità di accoglimento», ammettendo il “*saltum*” della trattazione e dell'istruttoria, non solo ove l'appello appaia destinato all'insuccesso, ma anche nelle ipotesi più liete di accoglimento, in ragione dell'utilizzabilità di suddetto modulo decisorio anche ove l'impugnazione venga dichiarata manifestamente fondata, ai sensi dall'art. 350, comma 3, c.p.c.

---

decisionale *ex art. 281-sexies* c.p.c., destinato a chiudersi con sentenza ricorribile in cassazione nelle forme ordinarie.

<sup>315</sup> Più segnatamente, suddetto modulo decisorio è destinato ad operare sia nei casi in cui il presidente abbia fissato direttamente la discussione orale davanti al collegio all'esito dell'operazione di *screening* di cui sopra (manifesta infondatezza o inammissibilità dell'appello ovvero laddove si ritenga opportuno in ragione della «ridotta complessità o dell'urgenza della causa»), sia nell'ipotesi in cui la trattazione dell'appello si sia svolta davanti al giudice istruttore nominato dal presidente.

<sup>316</sup> Secondo VIOLANTE, *sub art. 350-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, cit., p. 495 ss., «tale *iter* evidenzia che nonostante il mero richiamo all'art. 281-*sexies* c.p.c., l'applicazione di detto modulo è sensibilmente diversa, atteso che l'udienza di discussione di fronte al collegio verrà fissata dal presidente *ex art. 394-bis* c.p.c., una volta che ha ritenuto di non nominare l'istruttore».

## I.2. La necessità di ricercare un nuovo significato all'espressione «filtro»

Già nel primo capitolo della presente trattazione è emerso un primo ed embrionale tentativo di approssimazione del significato da attribuire all'espressione filtro, riconsegnando l'idea secondo cui, benché le due parole siano riconducibili nell'alveo di una medesima aerea semantica, «criterio selettivo» e «filtro» non sono due concetti perfettamente sovrapponibili<sup>317</sup>.

Se, infatti, il filtro costituisce un più generico momento di cernita, sostanzian-dosi, di fatto, in un vaglio preliminare, il criterio selettivo è, più segnatamente, lo strumento di cui il primo si avvale per l'operazione di vaglio.

Come già osservato, dal filtro tipicamente selettivo, come tale preliminare all'accesso, deve distinguersi un filtro più propriamente procedimentale affidato ad *iter* decisionali semplificati<sup>318</sup>.

Nel primo caso, esso ricorre a parametri selettivi, tesi ad una cernita di tipo qualitativo dei ricorsi meritevoli di apprezzamento in un'ottica nomofilattica, pena l'inammissibilità – insindacabile – del ricorso; nel secondo, invece, il filtro, si serve di *iter* decisionali *ad hoc*, la cui operatività è subordinata al soddisfacimento di criteri selettivi dai quali può dipendere l'inammissibilità, la manifesta infondatezza o,

---

<sup>317</sup> In termini, LOCATELLI, *La selezione degli appelli civili*, in *Quaderni Judicium*, Pisa, 2017, p. 192, assume, seppur tenendo a mente il filtro in appello, che «pur attingendo entrambi [*ndr* la «selezione» e il «filtro»] all'idea generale di metodo per scremare qualcosa, non si tratta di termini tra loro collegati da un nesso di sostituibilità assoluta, bensì dotati ciascuno di una propria specificità su cui è importante soffermarsi». L'A., soffermandosi sull'origine etimologica dei due termini, rileva che «selezione», proviene da *selectus* che è il participio passato del verbo *seligere*, cioè scegliere; «filtro» è invece un sostantivo che deriva dal basso latino *filtrum* e che ha la stessa origine etimologica della parola *feltro*, cioè un corpo poroso di materiale opportuno attraverso il quale si fa passare un fluido allo scopo di trattenerne le particelle solide. Più, in generale, nell'opera di OGDEN-RICHARDS, *The meaning of meaning*, Usa, 1923, i termini «selezione» e «filtro» non sono mai utilizzati in modo casuale, e dove si voleva genericamente riferire ad un criterio di cernita, vengono utilizzate le espressioni ampie e generali come «vaglio preliminare», «scelta», «scrematura».

<sup>318</sup> Sulla distinzione tra «filtro selettivo» e «filtro processuale», v., tra i primi e più risalenti commenti, BRIGUGLIO, *Ecco il filtro! (L'ultima riforma del giudizio in cassazione)*, cit., p. 1275 ss.; MENCHINI, *Inammissibilità del ricorso*, in *La riforma della giustizia civile*, cit., p. 110 ss.; LUISO, *La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro (art. 360-bis c.p.c.)*, cit., p. 1131 ss.; SALMÈ, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 2009, c. 1278 ss.; POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 367 ss.; TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*, cit., p. 403 ss.



ancóra, l'improcedibilità del medesimo. A ciò consegue che, se il «filtro selettivo» si attiva, «a monte», con riguardo a qualsivoglia ricorso per cassazione promosso, precludendone l'accesso ove questo sia negato; il «filtro procedimentale», invece, non può che farlo a posteriori, «a valle», al cospetto di taluni ricorsi soddisfacenti uno o più criteri selettivi e ai quali destina moduli decisionali abbreviati.

Ci si può, allora, subito avvedere della sostanziale differenza di concetto tra «filtro» e «criterio selettivo», pur nella vicinanza semantica dei due termini, sovente utilizzati come sinonimi, ma in realtà riferiti a momenti di natura differente nella delicata operazione di vaglio dei ricorsi.

Il nostro, come si è avuto modo già di acclarare, è un «filtro procedimentale», collocandosi in una prospettiva di «deflazione» piuttosto che di «selezione»: una sorta di *fast track* per le impugnazioni *latu sensu* «viziate»<sup>319</sup>.

Ad ogni buon conto, seppur non con specifico riguardo al tema dell'accesso in cassazione latamente inteso, non può trascurarsi l'esistenza e l'operatività di un «filtro selettivo» nel nostro ordinamento. Il riferimento è al filtro presidenziale in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo.

Orbene, come ormai noto, il rinvio pregiudiziale di una questione di puro diritto non investe direttamente la Corte ma sottostà ad un vaglio preventivo sull'ammissibilità del medesimo, affidato al Primo presidente. Più precisamente, questi dovrà verificare la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti di causa, nonché che la questione rechi tutti i requisiti prescritti *ex lege* di cui alla novità, importanza e potenziale serialità della stessa.<sup>320</sup>

È di tutta evidenza la natura selettiva del filtro *de quo*. Esso, invero, si sostanzia in una serie di criteri selettivi, debitamente prescritti dall'art. 363-*bis*, comma 1, c.p.c., tesi a rilevare, già «in entrata», pena l'inammissibilità del rinvio, la rilevanza della questione in una prospettiva nomofilattica<sup>321</sup>.

---

<sup>319</sup> V., *supra*, cap. I, sez. II, *passim*.

<sup>320</sup> V., *supra*, cap. II, parr. IV ss.

<sup>321</sup> V. *supra*, cap. II., par. IV.2.

Non può nascondersi un certo timore dovuto all'ampiezza delle maglie dei parametri di cui si avvale, oltremodo riconfermato dalla, seppur breve, esperienza applicativa dell'istituto che ha visto l'ufficio di presidenza della Corte profittare delle prime occasioni di rinvio per «creare un reticolo di *input* ricostruttivi intesi al miglior funzionamento possibile del neo introdotto meccanismo»<sup>322</sup>.

Ed infatti, già dalle prime pronunce della Prima presidente sulle ordinanze di rinvio pregiudiziale<sup>323</sup> sono emersi dei primi spunti ricostruttivi di carattere generale sui criteri deputati al vaglio preliminare ai fini dell'ammissibilità del rinvio *ex art. 363-bis c.p.c.*

In definitiva, l'esperienza nostrana, si pensi al «filtro selettivo» presidenziale nell'ambito del rinvio pregiudiziale ed al «filtro procedimentale» costituito dal rito

---

<sup>322</sup> In termini, BRIGUGLIO, *Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. Prima puntata*, in *Judicium.*, 2023 e ID, *Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. Seconda puntata*, *ivi*, p. 6, ove aggiunge che la Corte «ha preso notevolmente sul serio il nuovo istituto, ben lungi dallo svolgere quell'Ufficio mere e frettolose funzioni di vigile urbano della ammissibilità/inammissibilità dei rinvii»; infine, *v.*, anche, ID, *Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. Terza puntata*, *ivi*, 2023.

<sup>323</sup> I provvedimenti sin ora adottati dalla Prima presidente sulle ordinanze di rinvio *ex art. 363-bis c.p.c.* diversificano tra declaratorie di ammissibilità ed inammissibilità del rinvio e, in caso di ammissibilità, rilevano una certa diversificazione anche in quanto ad assegnazione alle Sezioni unite ovvero alle sezioni semplici. Per rappresentare la mole di rinvii pregiudiziali già esperiti (e già decisi in sede di vaglio presidenziale) al momento in cui si scrive (ottobre 2023), si citano, Prima pres., 18 aprile 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento con rg 423/2023; Prima pres., 9 maggio 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 4 aprile 2023 del Tribunale di Verona con rg 2228/2022; Prima pres., 10 maggio 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 17 aprile 2023 del Giudice di pace di Caserta con rg 2666/2022; Prima pres., 9 giugno 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 23 maggio del Tribunale di Milano 2023 con rg 42505/2022; Prima pres., 14 giugno 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31/05/2023 del Tribunale di Treviso con rg 2915/2023; Prima pres., 5 luglio 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 17 giugno 2023 del Tribunale di Modena con rg 147/2018; Prima pres., 24 luglio 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 11/06/2023 del Tribunale di Bologna con rg 5751/2023; Prima pres., 26 luglio 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 20 giugno 2023 della Corte d'appello di Firenze con rg 257/203; Prima pres., 28 luglio 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 19 luglio 2023 del Tribunale di Macerata con rg 1585/2023; Prima pres., 14 settembre 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 26 luglio 2023 del Tribunale di Roma con rg 21198/2023; Prima pres., 18 settembre 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 3 agosto 2023 del Tribunale di Parma con rg 363/2023; Prima pres., 18 settembre 2023, su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 25 luglio 2023 del Tribunale di Milano con rg 30215/2023. Si consideri, inoltre, che quanto rappresentato è da considerarsi al netto dei rinvii pregiudiziali già esperiti e non ancora decisi in sede di vaglio.

accelerato, dimostra che, qual che sia la natura del filtro, i parametri selettivi cui esso si ancora, specie se di valenza nomofilattica, mantengono una certa ambiguità e vaghezza, rischiando di comprometterne il rilievo nomofilattico e finendo per legittimare una cernita dei rinvii, ora veicolata da mere e sole valutazioni di politica del diritto<sup>324</sup>.

## II. *Un nuovo innesto tra filtro e nomofilachia?: le tendenze attuali*

La definitiva consacrazione di un filtro procedimentale in Cassazione, ispirato a logiche di deflazione del contenzioso ma, solo in via mediata o indiretta, idoneo ad assicurare uniformità e coerenza alla giurisprudenza, mette in crisi il tentativo del legislatore del 2009 di instaurare, anche in Italia, una prassi del precedente attraverso la previsione di un criterio selettivo, consistente nella declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso una sentenza decisa di conformità alla giurisprudenza di legittimità.

Destinare un nuovo modulo decisorio semplificato a tutti i ricorsi destinati all'insuccesso ed anticipare la nomofilachia già ai primi due gradi di giudizio non basterà, probabilmente, a risollevare la nostra Corte dallo stato di crisi in cui già da troppo tempo versa.

La deriva della Corte di cassazione ha origini più profonde, sovente connesse al suo ruolo istituzionale di vertice dell'ordinamento giudiziario, nonché di guida coerenziatrice del diritto. Dette funzioni, che nel disegno di Piero Calamandrei de «La Cassazione civile»<sup>325</sup> rappresentano il fine primordiale del vertice del nostro

---

<sup>324</sup> In termini, COSTANTINO, *De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile*, in *Quest. giust.*, 2022, che, riferendosi alla previsione di parametri selettivi di valenza nomofilattica, evoca l'immagine di «un guardiano chiamato a selezionare gli accessi in base a credenziali in buona misura “politiche”, sia pure di politica giudiziaria o di “politica nomofilattica”». PARIMENTI, FONTANA, *Il filtro magico in nome della nomofilachia (profili costituzionali dell'art. 360-bis c.p.c.)*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, a cura di AA.VV., Napoli, 2011, p. 1471, «il rischio è quello di esaltare oltre ogni ragionevole misura il monopolio interpretativo della Suprema corte».

<sup>325</sup> CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, cit., *passim*.

potere giurisdizionale, fanno fatica a trovare spazio, riducendo la giurisprudenza di legittimità «ad una sorta di repertorio «*bon à tout faire*», nel quale si può sempre sperare di trovare qualche pezza d'appoggio per la tesi che si vuole sostenere»<sup>326</sup>.

L'aforisma del Maestro non è altro che la fotografia di una crisi che vede la Corte non essere più in grado di produrre un corpo di precedenti capace di garantire certezza e prevedibilità del diritto ovvero assicurare adeguatamente giustizia.

In effetti, deve ammettersi che nessun sistema solido di precedenti giudiziari possa svilupparsi nel bel mezzo del diluvio decisionale che, tutt'oggi, invade il nostro ordinamento redendo la nomofilachia «vittima collaterale di un più generale collasso del sistema della giustizia»<sup>327</sup>.

L'eccessivo numero di ricorsi, coniugato con l'inesistenza di filtri capaci di garantire una adeguata selezione dei ricorsi, è causa del fiorire di oscillazioni e contrasti giurisprudenziali sincronici. Di qui, la necessità di recuperare l'«esatta osservanza» e «l'uniforme interpretazione» della legge, non solo per restituire autorevolezza alla Corte, ma anche per assicurare un processo *latu sensu* più efficiente, attraverso l'elaborazione di regole chiare e definite per l'applicazione che di esse verrà fatta anche nella successiva giurisprudenza di merito.

## II.1. *La nomofilachia come strumento di prevedibilità delle decisioni?*

Le giustificazioni, infatti, poste alla base della generale aspirazione nomofilattica sono molteplici. Tra queste vale la pena rammentare l'esigenza di assicurare la certezza del diritto, la garanzia dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché la prevedibilità delle decisioni future.

---

<sup>326</sup> Cfr. TARUFFO, *La corte di cassazione tra legittimità e merito*, in *Foro it.*, 1988, c. 237, ora in *Il vertice ambiguo*, cit., p. 103.

<sup>327</sup> ANTONIOLLI, *Il ruolo dei precedenti giudiziari nel diritto italiano e la nomofilachia della Corte di cassazione. Spunti critici sul nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo*, in *Processo civile e Costituzione*. Omaggio a Nicolò Trocker, a cura di CHIZZINI-VARANO-SILVESTRI, Milano, 2023, p. 126.

Il progresso scientifico e tecnologico ha trasformato il tradizionale binomio «precedente giurisprudenziale» e «prevedibilità» attribuendovi una declinazione decisamente più progressista, oggi conosciuta sotto la voce di «giustizia predittiva».

Tuttavia, lungi, almeno in questa sede, dal voler prendere posizione circa l'opportunità che, in un futuro prossimo<sup>328</sup>, possa ritenersi preferibile o accettabile una decisione “esclusivamente robotica”, frutto della sola applicazione di un sistema algoritmico, non ci si può non interrogare sull'idoneità della nomofilachia ad assicurare una appropriata prevedibilità delle decisioni giudiziarie<sup>329</sup>.

Vale la pena fare una premessa di principio. Benché, invero, non esista nel nostro sistema una regola che imponga lo «*stare decisis*», essa «costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente»<sup>330</sup>, e, ciò, con la conseguenza che, anche nel nostro sistema, seppur di *civil law*, il diritto vigente non è solo e tanto quello estrapolabile dalle norme di diritto positivo, ma, anche, quello di matrice giurisprudenziale<sup>331</sup>.

---

<sup>328</sup> Esperimenti di questo genere sono già in atto. Vi è ad esempio, il caso della Repubblica cinese e del progetto elaborato dalla *Beijing internet court* (v., CAPASSO, *L'intelligenza artificiale come vettore di legal transplains: la suprema Corte del popolo dal «caso» al «precedente»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 157 ss.). In Francia è stata attivata una piattaforma, la c.d. «*predictice*», per il calcolo delle probabilità della definizione della causa e dell'ammontare dei risarcimenti ottenuti in contenziosi simili e per identificare gli argomenti su cui puntare; ciò su una base dati costituita dalle sentenze delle Corti d'appello e della Cassazione. Anche in Olanda sono stati avviati due progetti: il primo, c.d. «*Rechtwijzer*», prevede la gestione *online* della mediazione delle controversie in materia di famiglia, proprietà, condominiali e attinenti ai servizi alla persona; il secondo progetto, avviato dal Ministero della sicurezza e della giustizia, prevede la procedura digitale obbligatoria per gli avvocati in materia civile e commerciale. Anche in Italia sono stati avviati i primi progetti pilota, quello dell'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con la Corte d'appello di Venezia e Unioncamere del Veneto, realizzato grazie all'apporto tecnico di Deloitte; ovvero quello dell'Università degli studi di Brescia in collaborazione con il Tribunale e la Corte d'appello di Brescia.

<sup>329</sup> In tema di «decisioni robotiche» si suggerisce la lettura di AA.VV., *Calcolabilità giuridica*, Bologna, a cura di CARLEO, 2017; ID, *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, a cura di CARLEO, Bologna, 2018; ID, *Decisione robotica*, a cura di CARLEO, Bologna, 2019, *passim*.

<sup>330</sup> Così, Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13620; ma v. anche, fra le altre, Cass., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass., 14 maggio 2018, n. 11683; Cass., 26 aprile 2017, n. 10321; Cass., sez. un., 22 settembre 2017, n. 22083, n. 22084, n. 22085; Cass., sez. un., 13 giugno 2016, n. 12084. Per approfondimenti, in dottrina, v. CAPASSO, *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza. Contro uno stare decisis «all'italiana»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 627 ss.

<sup>331</sup> Da sempre si discute in dottrina se la giurisprudenza funga, in realtà, una funzione più propriamente creativa del diritto. I termini del dibattito sono stati di recente puntualmente sintetizzati

Torna, dunque, attuale l'interrogativo di Piero Calamandrei sull'opportunità di ritenere che, in un sistema della legalità, qual è il nostro, la sentenza del giudice sia sempre prevedibile.

Di prevedibilità, almeno in termini assoluti, non è certo possibile parlare. Il nostro sistema, negli intenti astrattamente ben congegnato, è stato concepito come il frutto dell'ineliminabile tensione conflittuale tra valori opposti: se, per un verso, la soggezione del giudice soltanto alla legge, *ex art. 101, comma 2, Cost.*, assicura al diritto di evolversi e adeguarsi progressivamente ai mutamenti e la giustizia del caso concreto, per altro verso, la certezza del diritto è assicurata dalla missione nomofilattica di cui è affidataria la nostra Corte.

Tuttavia, quello che, nelle intenzioni, era il giusto equilibrio tra due valori o paradigmi divergenti, oggi, invece, deve fare i conti con l'incapacità endemica del vertice massimo del nostro ordinamento giurisdizionale di assolvere efficacemente il suo compito. In altri termini, l'incertezza nell'applicazione ed interpretazione delle norme si rivela un limite alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

D'altra parte, si badi bene, «nomofilachia» non è sinonimo di identità decisionale di tutti i casi simili – che, come tale, avvicinerrebbe il nostro sistema a quello dei *binding precedent* – quanto, piuttosto, di uniformità sincronica nell'interpretazione della legge applicabile<sup>332</sup>.

---

da DALFINO, *Giurisprudenza "creativa" e prevedibilità del "diritto giurisprudenziale"*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, p. 1023 ss. V., ancora, LIPARI, *Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 1153 ss.; ALPA, *La creatività della giurisprudenza. La giurisprudenza e le fonti del diritto*, in *Diritto giurisprudenziale*, cura di BESSONE, Torino, 1996, p. 105; CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, cit., p. 1, il quale rileva nell'attività interpretativa della giurisprudenza «ineliminabili momenti di creazione del diritto». In generale, PIN, *Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto sovranazionale europeo*, Padova, p. 191 ss.

<sup>332</sup> Chiariva, infatti, già CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., p. 73 ss., che l'uniformità della giurisprudenza «dovrebbe intendersi perfettamente raggiunta ogniqualvolta, nello stesso momento storico, tutti quanti i tribunali dello Stato interpretassero in un solo modo le norme del diritto positivo, e dovrebbe altresì ritenersi perfettamente mantenuta anche quando, in un momento successivo, gli stessi tribunali concordemente variassero, tutti insieme, la giurisprudenza seguita nel momento precedente». Parimenti, oggi, anche CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 492 ss., secondo cui la nomofilachia sta nell'esigenza «che le norme applicabili siano interpretate in modo uniforme nello stesso momento storico. E ciò, appunto, per evitare

Perciò, ove di prevedibilità si voglia discorrere, sia pur ammettendo un certo margine di variabilità decisionale, la nomofilachia, potrebbe consentire all'interprete una qualche attività di prognosi o predizione delle decisioni future, contribuendo a contenere l'elevato tasso di litigiosità. Attività oggi comunque preclusa, a causa del proliferarsi incessante di decisioni, a discapito di una giurisprudenza tutt'altro che uniforme<sup>333</sup>.

Secondo alcuni, alla base dell'incapacità della Corte di assolvere il suo ruolo vi è l'erronea convinzione teorica, anche nei costituenti, che l'efficacia persuasiva delle sentenze di legittimità basti a garantire l'effettiva formazione di un diritto giurisprudenziale, sollecitando una seria riflessione sull'opportunità di attribuire efficacia vincolante ai precedenti di legittimità<sup>334</sup>. Ciò, tuttavia, richiederebbe un ripensamento globale del ruolo da attribuire alla nostra Suprema corte, la quale verrebbe investita istituzionalmente, e non più solo formalmente, di una funzione propriamente normativa. Ma il dibattito si arresta ad uno stadio meramente teorico.

### III. *Considerazioni conclusive*

Non resta, ora, che chiedersi quale sorte riservi il futuro per il filtro in Italia.

L'esperienza oltralpe delle Corti supreme in Europa, lascerebbe propendere per l'introduzione, anche nel nostro sistema, di un filtro selettivo e, come tale, preventivo, capace di intervenire sull'ingente mole di sopravvenienze che, di anno in anno, raggiungono, sovente superandola, la soglia delle trenta mila unità.

---

che norme identiche vengano interpretate in maniera diseguale». V., anche COSTANTINO, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 660 ss.

<sup>333</sup> Per approfondimenti, v. TARUFFO, *Note sul precedente giudiziale*, in *Il vincolo giudiziale del passato*, cit., p. 105 ss.; ALPA, *La regola del precedente e i suoi «falsi amici»*, ivi, p. 129 ss.; CARPI, *Le lezioni messicane di Calamandrei*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 1165 ss.

<sup>334</sup> Tra tutti, in termini, GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, in *Aispc*, 2023, p. 49 ss. (versione provvisoria della relazione nell'ambito del XXXIV Convegno nazionale dell'AISPC svoltosi a Napoli presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il 22 e 23 settembre 2023).

Sulla falsariga del *permission to appeal*, si tratterebbe di un'autorizzazione a ricorrere per cassazione, rilasciata dal giudice *a quo*, per l'ipotesi in cui questi abbia deciso una questione di diritto discostandosi dai precedenti della Corte, ferma, in ogni caso, la possibilità di accedervi, pur in assenza di un previo "nullaosta", ove il ricorrente fornisca fondati motivi che stimolino un mutamento dell'orientamento di legittimità prevalente ovvero se in presenza di un interesse generale collettivo.

Una valida, e meno irruente, alternativa potrebbe essere rappresentata dalla previsione di un filtro in entrata di valenza nomofilattica, sulla scorta del vaglio presidenziale in sede di rinvio pregiudiziale, affidato all'ufficio della presidenza della Corte ovvero ad un organo a ciò opportunamente preposto.

Si è, tuttavia, già osservato che, a costituzione invariata, la previsione di un filtro selettivo, preventivo all'accesso in cassazione, collide con i valori perseguiti dai costituenti, tesi a garantire il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., nella sua declinazione di uguaglianza di fronte alla giurisdizione<sup>335</sup>.

Di tutta evidenza, l'aspirazione nomofilattica che, ad un tempo, ha suggerito la previsione della garanzia costituzionale per l'accesso in cassazione, si rivela oggi un ostacolo alla previsione di una così stringente limitazione all'accesso.

Dinanzi ad una simile prescrizione, *unicum* nel panorama internazionale, il solo rimedio possibile sarebbe costituito da una riforma costituzionale che abolisca un simile precetto, riportando alla luce la proposta, contenuta nei lavori della commissione bicamerale per le riforme costituzionali del 2002, di una norma che ammetta il ricorso per cassazione «nei soli casi previsti dalla legge»<sup>336</sup>.

Tuttavia, se e quando sarà mai presentata una riforma costituzionale in tal senso, a cui farebbe seguito l'inclusione, tra le garanzie costituzionali minime del giusto processo, del principio del «doppio grado di giurisdizione», il tema meriterà un più ampio approfondimento.

---

<sup>335</sup> V., *supra*, cap. I, sez. II, par. II.

<sup>336</sup> Cfr. l'art. 131, comma 2, del progetto di legge costituzionale varato dalla «Commissione», consultabile al sito *web www.camera.it*, secondo cui «contro le sentenze è ammesso il ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio».



Ebbene, non resta che indagare se, a costituzione invariata, sia prospettabile una qualche soluzione, di più imminente percezione, capace di incidere sul filtro, mantenendone il carattere procedimentale, ma al contempo invertendo i rapporti tra lo *ius litigatoris* e lo *ius constitutionis*.

Nell'ambito della tradizionale tensione conflittuale che vive tra le due anime della Corte, quella di cui allo *ius litigatoris* e quella di cui allo *ius constitutionis*, appare inopinabile che il sistema costituzionale abbia optato per la prima, elevando il ricorso per cassazione a garanzia costituzionalmente garantita e delegando ad una norma sull'ordinamento giudiziario, segnatamente all'art. 65, la disciplina delle attribuzioni della Corte, nonchè il suo ruolo di guida coerenza di diritto.

Certamente, l'ormai consolidata interpretazione dell'art. 111, comma 7, Cost., induce ad escludere possibile un'operazione esegetica sulla norma, in combinato disposto con la funzione pubblicistica della Corte, che ammetta il diritto della parte al ricorso per cassazione nelle sole ipotesi in cui sussistano preminenti esigenze di natura nomofilattica.

Nonostante le plurime riforme intervenute a ritmo sempre più incalzante, le soluzioni sono, dunque, da ricercarsi in una prospettiva *de iure condendo*.

L'indagine condotta oltralpe ha rivelato che l'ordinamento giuridico della Spagna prevede, quale unico motivo di censura, la violazione o falsa applicazione di una o più norme del diritto, avvalendosi, nella delicata operazione di selezione dei ricorsi, di un filtro selettivo, affidato al giudice relatore, incardinato su un parametro di rilievo nomofilattico, ovvero l'*interés casacional*<sup>337</sup>.

Il contenuto dell'interesse cassazionale, apparentemente evanescente e di non agevole percezione, trova una sua prima embrionale ricostruzione già nel codice di procedura, all'art. 477, comma 3, LEC/2000, come da ultimo riformato<sup>338</sup>, e stante il quale «*se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la resolución recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo o*

---

<sup>337</sup> V., *supra*, cap. III, sez. II, parr. I ss.

<sup>338</sup> V., *supra*, cap. III, sez. II, par. VIII.

*resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias provinciales o aplique normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal supremo».*

In buona sostanza, la rilevanza cassazionale del ricorso viene prescritta in tre differenti ipotesi: questioni decise in contrasto con la giurisprudenza della Corte; questioni decise risolvendo un vigente contrasto nella giurisprudenza di merito delle *Audiencias provinciales*; questioni “nuove” e mai decise in sede di legittimità.

A dette tre prime ipotesi se ne aggiunge una quarta, solo apparentemente inedita, imperniata su una clausola estremamente generale, rappresentata dal c.d. «*interés casacional notorio*»<sup>339</sup>.

Tuttavia, nonostante il tentativo della lettera della legge di circoscrivere il perimetro dell’interesse cassazionale, l’indeterminatezza sovente rivelatasi nella sua esperienza applicativa, ha indotto la *Sala primera* della Corte suprema (già ben prima dell’ultima e recentissima riforma intervenuta ad opera del *Real decreto-ley*, 28 giugno 2023, n. 5) a provvedere all’adozione dei cc.dd. «*Acuerdos de pleno no jurisdiccionales*», prima nel 2000, poi nel 2011 e, infine, nel 2017. Accordi stragiudiziali, astrattamente riferibili al rango di fonti di *soft law*, occupati di definire in maniera, pressoché analitica, «*los criterios de admisión del recurso*», unitamente a tutte le possibili declinazioni di interesse cassazionale<sup>340</sup>.

Si è osservato che la riforma del processo civile di cassazione, come tale successiva all’ultimo «*acuerdos de pleno*» del 2017, nel promuovere l’interesse cassazionale ad unico canale di accesso in cassazione, ne ha mutuato il contenuto, elevandolo da fonte meramente persuasiva a norma di legge ad efficacia vincolante.

In estrema sintesi si osserva, oggi, in Spagna, un filtro selettivo, preventivo, ora incardinato su un unico paramento di rilievo nomofilattico, frutto di una consolidata esperienza esegetica ed applicativa della *Sala primera*.

Certi del fatto che un controllo sulla nomofilachia compatibile al disposto

---

<sup>339</sup> V., *supra*, cap. III, sez. II, par. V.1.

<sup>340</sup> V., *supra*, cap. III, sez. II, parr. V ss.

costituzionale, in Italia, vada collocato “a valle”, assumendo di mira le pendenze e giammai le sopravvenienze, l’assetto adottato in Spagna in sede di selezione dei ricorsi incoraggia, comunque, l’elaborazione di “buone prassi” e proposte di riforma per un rinvigorimento della funzione nomofilattica anche nel nostro ordinamento<sup>341</sup>.

Nel corso della presente indagine è, in più occasioni, emersa la connotazione procedimentale del filtro, quale più generico momento dedicato all’individuazione del modulo decisorio applicabile al ricorso. In estrema sintesi, un filtro, ora incardinato nel rito accelerato, *ex art. 380-bis c.p.c.*, per la definizione anticipata dei ricorsi destinati all’insuccesso, al quale fa séguito, ove la parte chieda comunque la prosecuzione del giudizio, l’ordinaria sede camerale *ex art. 380-bis.1 c.p.c.*<sup>342</sup>.

La prima di linea di intervento che si suggerisce è di carattere procedimentale, interessando il filtro nei suoi aspetti più intimamente strutturali, ed ha lo scopo di rafforzare, il “doppio canale” decisionale, che, già oggi, vede astrattamente destinata la sede camerale per i ricorsi espressione dello *ius litigatoris* e la pubblica udienza per quelli recanti questioni di rilievo nomofilattico.

È, tuttavia, certo che dalla trattazione in pubblica udienza, forma “aulica” del procedimento seguita dalla decisione in forma di sentenza, derivi un beneficio “simbolico”, ma, d’altra parte, non può sottacersi la «tendenziale destinazione di quella decisione ad inserirsi nell’ambito dei precedenti»<sup>343</sup>.

Più segnatamente, dovrebbe sempre prevedersi un più solido vaglio preliminare, in seno alla sezione *ratione materiae* competente a decidere del ricorso, teso all’apprezzamento della (particolare) rilevanza delle questioni sollevate, per una più consapevole valutazione del modello decisorio applicabile: il procedimento in pubblica udienza ovvero l’ordinaria sede camerale (salvo che non venga attivato il rito

---

<sup>341</sup> V., *supra*, cap. IV, parr. II e II.1.

<sup>342</sup> V., *supra*, cap. II, par. III.1. e III.2.

<sup>343</sup> Cfr. IRTI, *Le due cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in *La nuova cassazione civile*, a cura di DI PORTO, Padova, 2017, p. 10 ss.

accelerato a quest'ultima alternativo).

Ad ogni buon conto, ai fini dell'operatività di un simile vaglio, complice l'esperienza fallimentare del filtro incardinato sulle ipotesi di inammissibilità, *recitius* manifesta infondatezza, prescritte dall'art. 360-*bis* c.p.c.<sup>344</sup>, un'ulteriore linea di intervento dovrebbe riguardare proprio il parametro selettivo, nonché l'operazione di selezione *stricto sensu*.

In questa prospettiva, si propone la riscrittura dell'impianto originario delle inammissibilità meritali, *ex* l'art. 360-*bis* c.p.c., limitatamente, però, all'ipotesi prescritta al n. 1 della norma, con consecutiva abrogazione di quella di cui al n. 2<sup>345</sup>.

La riscrittura del n. 1 – che nella sua attuale formulazione prevede la dichiaratoria di inammissibilità del ricorso «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa» – dovrebbe prevedere, non solo l'abbandono della categoria dell'inammissibilità, in favore di quella della manifesta infondatezza, ma anche, l'abrogazione dell'inciso «confermare», contemplando, al contempo, una qualche rilevanza cassazionale anche al cospetto di questioni nuove, ancora mai decise in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorso sarebbe da ritersi di rilievo nomofilattico, di c.d. «particolare rilevanza», e, quindi, da destinarsi alla pubblica udienza, tutte le volte in cui la questione di diritto sia stata decisa, dal giudice di merito, discostandosi dall'orientamento di legittimità prevalente, ovvero, quando, pur se decisa di conformità a quest'ultimo, l'esame dei motivi offra elementi per sollecitare un *overruling*, ovvero, infine, dinanzi a questioni recanti i caratteri della “novità”.

In quest'ottica, dall'ordinamento spagnolo, sarebbe opportuno mutuarsi la buona prassi di ricorrere ad accordi o, più in generale, a fonti di *soft law*, sulla falsa riga degli *acuerdos de pleno no jurisdiccional*, che veicolino l'operare delle sezioni, nella delicata operazione di selezione dei ricorsi.

---

<sup>344</sup> V., *supra*, cap. I, sez. I, parr. III.1. ss.

<sup>345</sup> V., *supra*, cap. I, sez. II, parr. I ss.

Si tratterebbe di definire, in modo più che mai circostanziato e chiaro, il contenuto della nozione «orientamento di legittimità prevalente», nonché tutte le possibili declinazioni di «novità» riferibili alla questione da decidere.

Si badi bene, però, che, già a cinque anni dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 360-*bis* c.p.c., si era provveduto alla diffusione, nell'aprile del 2016, delle c.d. «Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile», predisposte unilateralmente dal Primo presidente, senza previo concerto dei magistrati delle sezioni civili riunite<sup>346</sup>.

L'esperienza pratica ha, tuttavia, rivelato superfluo suddetto documento programmatico state la sua genericità<sup>347</sup>. Ad ogni buon conto, però, oltre a rendersi necessario un maggior livello di approfondimento, la predisposizione di un simile accordo richiederebbe, altresì, per una sua più diffusa attuazione e pregnanza, un più generico momento di condivisione e confronto da parte di tutti i magistrati della Corte, riuniti in assemblea generale, ai sensi dell'art. 95 ord. giud.

Aderendo ad una simile impostazione, sarebbe altresì auspicabile prevedere che, in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo *ex art.* 363-*bis* c.p.c., la questione che abbia superato positivamente il vaglio nomofilattico affidato al Primo presidente (nell'auspicio che non sopravvenga profluvio di rinvii ammissibili) venga decisa in pubblica udienza dalle Sezioni unite, e ciò nella misura in cui una questione interpretativa nuova, di grave difficoltà e suscettibile di riproporsi in un numero giudizi, può verosimilmente ritenersi avere tutte le caratteristiche che ne impongono l'assegnazione, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., alle Sezioni unite.

Infine, un'ulteriore linea di intervento dovrebbe riguardare la riscrittura della norma di cui all'art. 360 c.p.c., che nella sua attuale formulazione conosce ben cinque motivi di censura, quattro dei quali avulsi ad un respiro nomofilattico, mantenendosi esclusivamente l'accesso in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme del diritto. Una previsione normativa senz'altro più coerente alla funzione

---

<sup>346</sup> V., *supra*, cap. I, sez. I, par. III.1.

<sup>347</sup> *Ibidem*.

nomofilattica della Corte, nonché al dettato costituzionale, che, di fatto, consacra la garanzia del ricorso per cassazione nella sola ipotesi di «violazione di legge».

Dunque, tre linee di intervento collocate lungo tre dorsali convergenti: la previsione di un unico motivo di censura per violazione di legge, la riscrittura del n. 1 dell'art. 360-*bis* c.p.c. per il potenziamento del doppio canale per la trattazione dei ricorsi, destinando la pubblica udienza a tutti i ricorsi recanti questioni di rilievo nomofilattico.

Si tratta, *mutatis mutandis*, di aggiustamenti normativi che, coniugati con l'adozione di nuove "prassi" in Cassazione, potrebbero, a costituzione invariata, rivelare una certa potenzialità e, sia pur nell'«ambiguità che da lungo tempo [*ndr* la] caratterizza»<sup>348</sup>, portare a inaugurare una rinnovata stagione nomofilattica della nostra Corte.

---

<sup>348</sup> TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., p. 169.

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Calcolabilità giuridica*, Bologna, a cura di CARLEO, 2017.

AA.VV., *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, a cura di CARLEO, Bologna, 2018.

AA.VV., *Decisione robotica*, a cura di CARLEO, Bologna, 2019.

ACIERNO-SANLORENZO, *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione*, in *Quest. giust.*, 2021, p. 100 ss.

ALMAGRO NOSETE, *Los recursos extraordinarios sobrevivientes*, in *Instituciones del nuevo proceso civil*, a cura di CUEVILLAS SAYROL, Barcellona, 2000, p. 790.

ALMAGRO NOSETE, *Situación de la casación civil en España*, in *Los recursos ante los Tribunales Supremos en Europa*, a cura di ORTELLS RAMOS, Madrid, 2008, p. 257 ss.

ALPA, *La creatività della giurisprudenza. La giurisprudenza e le fonti del diritto*, in *Diritto giurisprudenziale*, cura di BESSONE, Torino, 1996, p. 105 ss.

AMALFITANO, *La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: molti dubbi e alcuni possibili emendamenti*, in *Federalismi.it*, 2019.

AMOROSO, *La Corte di cassazione e il precedente*, in ACIERNO-CURZIO- GIUSTI, *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2015, p. 47 ss.

ANDREWS, *The United Kingdom Supreme Court: a final appellate court created in hast and without manifest need*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, a cura di BESSO-CHIARLONI, Napoli, 2012, p. 107 ss.

ANTONIOLLI, *Il ruolo dei precedenti giudiziari nel diritto italiano e la nomofilachia della Corte di cassazione. Spunti critici sul nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo*, in *Processo civile e Costituzione. Omaggio a Nicolò Trocker*, a cura di AA.VV., Milano, 2023, p. 113 ss.

ARRUDA ALVIM, *¿Deben los jueces crear derecho?*, in *La misión de los Tribunales Supremos*, a cura di TARUFFO-MARINONI-MITIDIERO, Madrid, 2016, p. 301 ss.

AZZARITI, *Ancora delle giurisdizioni speciali e del ricorso per cassazione*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1948, p.112 ss.

BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della L. 18 giugno 2009, N. 69)*, in *Giust. proc. civ.*, 2009, p. 749 ss.

BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giust. proc. civ.*, 2013, p. 338 ss.

BALLETTI-MINICHELLO, *Il nuovo contenuto del ricorso per cassazione*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO-MORCAVALLO, Milano, 2010 p. 199 ss.

BARBIERI, *Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens*, in *Nuov. legg. civ. comm.*, 2022, p. 369 ss.

BARONE, *La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Quest giust.*, 2021.

BEERNAERT, *Protocol 14 and New Strasbourg Procedures: Towards Greater Efficiency? And at What Price?*, in *EHRLR*, 2004, p. 544 ss.

BELADIEZ ROJO, *El recurso de amparo y la especial trascendencia constitucional*, in *Revista General de Derecho Constitucional*, 2017.

BELLIDO PENADÉS, *Claroscuros de la proyectada reforma del recurso de casación civil*, in *Revista General de Derecho Procesal*, 2022.



BERNINI, *Il procedimento innanzi alla Corte di cassazione*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, 2023, p. 373 ss.

BESSO, *Corti supreme a confronto: analogie e differenze*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze confronto*, Napoli, 2012, p. 139 ss.

BIANCHI D'ESPINOSA, *Ricorso per cassazione e norma dell'art. 111*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 1015 ss.

BIAVATI, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003.

BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione Europea*, Milano, 2015.

BIAVATI, *Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte Edu*, in *Quest. giust.*, 2021.

BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna, 2022.

BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 45 ss.

BIAVATI-LUPOI, *Regolamenti europei e giustizia civile*, Bologna, 2022.

BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, 2023.

BLANCO VALDÉS, *I giudici "bocca della legge" o potere dello Stato. Una riflessione intorno alla posizione costituzionale del potere giudiziario in Spagna*, in *La magistratura nello Stato costituzionale*, a cura di GAMBINO, Milano, 2004, p. 152 ss.

BLANCO SARALEGUI, *Técnica casacional y admisión de los recursos*, in *Estudios sobre el recurso de Casación Civil: fase de admisión*, a cura di HUALDE LOPEZ, I, Navarra, 2020, p. 169 ss.

BLASCO GASCÓ, *El interés casacional. Infracción o inexistencia de doctrina jurisprudencial en el recurso de casación*, Cizur Menor, 2002.

BLOCK-HILAIRE, *Interpréter la loi, les limites d'un grand débat révolutionnaire*, in *Mélanges de Smidt*, Amsterdam, 1988, p. 29 ss.

BRANCACCIO, *Problemi attuali della Corte suprema di cassazione*, in *Foro it.*, 1988, c. 205 ss.

BRAVO HURTADO, *Two ways to uniformity: recurse to the Supreme Courts in the Civil Law and the Common Law world*, in *Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decision in Civil Matters*, a cura di UZELAC-VAN RHEE, Cambridge, 2014.

BRIGUGLIO, *Chi ha paura del filtro?*, in *Judicium*, 2009.

BRIGUGLIO, *Ecco il filtro! (L'ultima riforma del giudizio in cassazione)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1275 ss.

BRIGUGLIO, sub art. 360-bis c.p.c., in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO-CAPPONI, Padova, 2009, p. 50 ss.

BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 573 ss.

BRIGUGLIO, *Appunti sulle Sezioni Unite civili*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 16 ss.

BRIGUGLIO, *Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione: per i singoli casi normali e per i casi a valenza nomofilattica. La scelta "fior da fiore" di una Suprema Corte ristretta nei limiti dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 301 ss.

BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione*, in *Judicium*, 2022.

BRIGUGLIO, *Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. Prima puntata*, in *Judicium*, 2023.

BRIGUGLIO, *Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. Seconda puntata*, in *Judicium*, 2023.

BRIGUGLIO, *Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. Terza puntata*, in *Judicium*, 2023.

BRUNO-MENICUCCI, *Cassazione: le riforme di dettaglio*, in *Riforma del processo e controversie di lavoro. Con approfondimenti sul giudizio di cassazione*, a cura di GIORGI-CIASCHI, Torino, 2023, p. 107 ss.

BOCCAGNA, *Nuove norme sulle impugnazioni in generale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 643 ss.

BOVE, *Articolo 111 cost. e «giusto processo civile»*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 479 ss.

BOVE, *Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile*, in *Judicium*, 2008.

BOVE, *Il nuovo processo civile. Tra modifiche attuate e riforme in atto*, a cura di BOVE-SANTI, Matelica, 2009, p. 65 ss.

BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 389 ss.

BUENDÍA CÁNOVAS, *La casación civil. Estudio doctrinal sobre los fines casacionales*, Madrid, 2006.

BUFFA, *Il ricorso alla Cedu ed il filtro*, in *Il diritto in Europa oggi*, diretto da BUFFA, Milano, 2018.

BUONAFEDE-BERTOLLINI, *Irrilevante lo ius superveniens per l'impugnazione della sentenza di rinvio nel giudizio ex art. 615 c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 387 ss.

CADIET, *L'attribution à la Cour de cassation d'une fonction consultative*, in *Juri class eurpériodique (Semaine juridique)*, 1991, p. 3587 ss.

CAFLISH, *The Reform of the European Court of Human Rights: Protocol No 14 and Beyond*, in *HRLR*, 2006, p. 403 ss.

CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, a cura di CAPPELLETTI, Napoli, 1976.

CALAMANDREI, *Elogio dei giudici da parte di un avvocato*, Milano, 2010.

CALAMANDREI, *Giustizia e politica: sentenze e sentimento*, in *Opere giuridiche*, I, Roma, ried., 2019.

CALAMANDREI-FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1974.

CANCIO FERNÁNDEZ, *Los requisitos de admisión del recurso, en especial el interés casacional objetivo*, in *Estudios sobre el recurso de casación civil: fase de admisión*, HUALDE LOPEZ, I, Navarra, 2020, p. 330 ss.

CAPASSO, *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza. Contro uno stare decisis «all'italiana»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 627 ss.

CAPASSO, *L'intelligenza artificiale come vettore di legal transplaint: la suprema Corte del popolo dal «caso» al «precedente»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 157 ss.

CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 587 ss.

CAPASSO, *Il giudizio di Cassazione*, in *La riforma del processo civile: percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di ANGELINI-CERAVOLO, Torino, 2023, p. 187 ss.

CAPONI, *La decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione italiana e il Bundesgerichtshof tedesco*, in *Dir. e giur.*, 1996, p. 236.

CAPONI, *Il nuovo giudizio in cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, p. 1387 ss.

CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, in *Judicium*, 2012.

CAPONI, *Le regole modello Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 717 ss.

CAPONI, *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, in *Quest. Giust.*, 2023, p. 30 ss.

CAPORUSSO, sub art. 366-bis c.p.c., in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI, Milano, 2009, p. 205 ss.

CAPORUSSO, *L'onere di formulare la quaestio iuris tra nomofilachia e diritto alla difesa*, in *Giust. proc. civ.*, 2007, p. 825 ss.

CAPORUSSO, *Time is out of joint: Strasburgo frena l'elasticità del principio di autosufficienza*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, a cura di TISCINI-LUISSO, Pisa, 2023, p. 515 ss.

CAPPELLETTI, *La «politica del diritto di Calamandrei»: coerenza e attualità di un magistero*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 3 ss.

CAPPONI-PANZAROLA, *Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito)*, in *Giustizia insieme*, 2021.

CAPPONI, *La Corte di cassazione e la «nomofilachia» (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *Il processo*, p. 405 ss.

CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di cassazione?*, in *Giustizia insieme*, 2021.

CAPPONI, *Odissea nel Palazzaccio*, in *Judicium*, 2023.

CAPPONI, *Dei giudici monocratici in cassazione*, in *Judicium*, 2023.

CAPPONI, *Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione civile*, Napoli, 2023.

CARNEVALE, *Il filtro in Cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 859 ss.

CARNEVALE, *La Corte di Cassazione ridimensiona il “filtro” dell'art. 360 bis c.p.c.*, in *Nuova giur. civ.*, 2011, p. 172 ss.

CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1443 ss.

CARPI, *L'accesso alla Cassazione ed il nuovo sistema di filtri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 774 ss.

CARPI, *Le lezioni messicane di Calamandrei*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 1165 ss.

CARRATTA, *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso-Problemi applicativi dell'art. 366 bis c.c. modificato dal d.l. 40/2006*, in *Dir. e giust.*, 2006, p. 53 ss.

CARRATTA, *La riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1105 ss.

CARRATTA, *Le nuove modifiche al giudizio in Cassazione ed il «filtro» di ammissibilità del ricorso, Relazione tenuta al IV Congresso di aggiornamento del Consiglio Nazionale Forense*, tenutosi a Roma, S. Spirito in Sassia, 20 marzo 2009.

CARRATTA, *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – Il “filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità*, in *Giur. it.*, 2009, 1563.

CARRATTA, *La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale “nucleo essenziale” del «giusto processo regolato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario*, in *Giur. it.*, 2010, p. 627 ss.

CARRATTA, *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia “creativa” dei giudizi di cassazione*, in *Giur. it.*, 2011, p. 886 ss.

CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 492 ss.

CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2023.

CARRATTA, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte). Il rinvio*

*pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”*, in *Giur. it.*, 2023, p. 467 ss.

CARRATTA-GRAMIGLIA-PATELLI-BIAVATI, *Il giudizio di appello*, in *La riforma del processo civile. Percorso ragionato per gli avvocati*, a cura di ANGELINI-CERAVOLO, Torino, p. 137 ss.

CASTAGNO, *L'inammissibilità nel giudizio di cassazione*, Torino, 2022.

CASTAGNO, *La Cassazione*, in *Lezioni sul nuovo processo civile*, a cura di DALMOTTO, Torino, 2023, p. 150 ss.

CATALINA BENEVENTE, *La acreditación del interés casacional ante la Sala Primera del Tribunal Supremo*, in *AFDUAM*, p. 281 ss.

CAVANI, *Casación y precedentes. Reflexiones a partir de Calamandrei*, in *La Casación hoy, cien años después de Calamandrei*, a cura di NIEVA FENOLL-CAVANI, Madrid, 2021, p. 187 ss.

CECHELLA, *Introduzione alla giustizia civile riformata*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di CECHELLA, Bologna, 2023, p. XIX ss.

CHIARLONI, *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, p. 118 ss.

CHIARLONI, *In difesa della nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 123 ss.

CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali XIV. Legge, diritto, giustizia*, a cura di VIOLANTE, Torino, 1998, p. 403 ss.

CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 1010 ss.

CHIARLONI, *Un mito rivisitato: note comparative sull'autorità del precedente giurisprudenziale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2001, p. 614 ss.

CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in

*Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 1 ss.

CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 203, p. 817 ss.

CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 129 ss.

CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in *Judicium*.

CHIARLONI, *La garanzia costituzionale dell'accesso in cassazione*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, a cura di ALPA-CARBONE, Bologna, 2011, p. 91 ss.

CHIARLONI, *Nomofilachia e garanzia costituzionale*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, a cura di BESSO-CHIARLONI, Napoli, 2012, p. 19 ss.

CHIARLONI, *Riflessioni minime sui paradossi della giustizia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 131 ss.

CIPRIANI, *Nuovi presidenti e vecchi problemi della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 1999, c. 1865.

CIPRIANI, *Diritti fondamentali dell'Unione europea e diritto d'impugnare*, in *Rass. dir. civ.*, 2004.

CIPRIANI, *Il quesito sintetico, il quesito multiplo e le preoccupazioni dei ricorrenti*, in *Giust. proc. civ.*, 2008, p. 901 ss.

CIPRIANI, *Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, c. 117 ss.

CIPRIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, in *Giust. proc. civ.*, 2009, p. 827 ss.

COLLINS, *Giurisdizioni di legittimità: regole di accesso alle corti supreme in*



*Europa. La prospettiva del Regno Unito*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, a cura di ALPA-CARBONE, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 31 ss.

COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di cassazione*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di CECHELLA, Torino, 2023, p. 139 ss.

CONTI, *Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I “volti” della Corte di cassazione a confronto*, in *Giustizia insieme*, 2021.

CONDINANZI, *Corte di giustizia e Tribunale dell’Unione europea: storie e prospettive di una “tribolata” ripartizione di competenze*, in *Riv. dir. pub. comp. eu.*, 2018.

CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 737.

CONSOLO, *Dal filtro in Cassazione ad un temperato «stare decisis»: la prima ordinanza sull’art. 360-bis*, in *Corr. giur.*, 2010, p. 1405 ss.

CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 1133 ss.

COSTANTINO, *Note sulle «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione»*, in *Foro it.*, 2017, c. 7 ss.

CONSOLO, *La Cassazione multifunzionale nella compiuta globalizzazione socio economica (diagnosi e prognosi progredienti, al di là del puro anelito di nomofilachia)*, in *Quest. giust.*, 2017.

CORTESE, *Sub artt. 62, 62-bis e 62-ter*, in *Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea*, a cura di AMALFITANO-CONDINANZI-IANNUCELLI, Napoli, 2017, p. 322 ss.

COSTANTINO, *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giur. it.*, 2009.

COSTANTINO, *De profundis per la sezione filtro della Cassazione civile*, in *Quest. giust.*, 2022.

COMOGLIO L., *Il doppio grado di giudizio nelle prospettive di revisione costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 330 ss.

COMOGLIO L.-CARNEVALE, *Il ruolo della giurisprudenza e i metodi di uniformazione del diritto in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, p. 1037 ss.

COSTANTINO, *Rassegna di legislazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1787 ss.

COSTANTINO, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 646 ss.

CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1974, p. 48 ss.

CRISCUOLI-SERIO, *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, 2021.

CURZIO, *La Corte di cassazione declinata al futuro. Lectio magistralis*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 95 ss.

CURZIO, *Il ricorso per cassazione. Viaggio all'interno della Corte*, in *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO-CURZIO-GIUSTI, Bari, 2020.

D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012.

DALFINO, *Giurisprudenza "creativa" e prevedibilità del "diritto giurisprudenziale"*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, p. 1023 ss.

DAMIANI, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Giust. proc. civ.*, 2017, p. 99 ss.

DAMIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011.

DAMIANI, *Sull'ampliamento delle ipotesi di pronuncia camerale in cassazione*, in *Foro it.*, 2012, c. 2781 ss.

DAMIANI, *Il nuovo procedimento camerale in cassazione e l'efficientismo del legislatore*, in *Il nuovo procedimento di cassazione*, a cura di Dalfino, Torino, 2017, p. 35 ss.

DAMIANI, *Sui (super)poteri della "apposita sezione" della Corte di Cassazione*, in *Gius. proc. civ.*, 2013, p. 495.

DE ANGELIS, *Monocraticità e professionalità del giudice*, in *Foro it.*, c. 364 ss.

DE CASTRO MARTÍN-GONZÁLEZ VELASCO, *El trámite de la admisión del recurso de casación civil en España, según la sala primera, de lo civil, del Tribunal Supremo*, in *El recurso de Casación Civil*, a cura di BONET NAVARRO-MARTÍN PASTOR, Navarra, 2010, p. 223 ss.

DE CRISTOFARO, *Commento all'art. 360-bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO, Milano, 2009, p. 236 ss.

DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima «riforma urgente»: quando i rimedi peggiorano il male*, in *Judicium*, 2012.

DE LA OLIVA SANTOS-DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ-VEGAS TORRES, *Derecho Procesal. Introducción*, Madrid, 2004.

DE LA OLIVA SANTOS, *L'esperienza spagnola della cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 107 ss.

DE LA OLIVA SANTOS, *Un nuovo modello di Cassazione civile per il Tribunale Supremo Spagnolo*, in *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, a cura di in BESSO-CHIARLONI, Napoli, 2012, p. 71 ss.

DE SANTIS, *Declinazioni e chiaroscuri della Riforma Cartabia*, in *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Padova, 2023, p. 3 ss.

DE STEFANO, *La riforma prossima ventura del giudizio di legittimità. Note a lettura immediata sulla legge 206/21*, in *Giustizia insieme*, 2021.

DE STEFANO, *Le modifiche al giudizio di legittimità*, in *Commentario sistematico al nuovo processo civile*, a cura di MASONI, Milano, 2023, p. 261 ss.

DENTI, *Diritto comparato e scienza del processo*, in *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, diretto da Cappelletti, Milano, 1980, p. 199 ss.

DENTI, *Appunti sulla riforma delle impugnazioni civili*, in *Foro it.*, 1982, c. 111 ss.

DENTI, *A proposito di cassazione e nomofilachia*, in *Foro it.*, 1986, c. 417.

DENTI, *Commento all'articolo 111 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di BRANCA, Bologna-Verona, IV, 1987, p. 13 ss.

DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1441 ss.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, *Un torpedo a la casación*, in *Tribunales de Justicia*, 2001, p. 1 ss.

DIDIER, *Alcune caratteristiche del sistema di cassazione alla francese*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, a cura di ALPA-CARBONE, Milano-Bologna, 2011, p. 163 ss.

DIDONE, *Note minime sul nuovo giudizio di cassazione: il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c.: le prime pronunce della cassazione*, in *Giust. civ.*, 2008, p. 166 ss.

DIDONE, *Le riforme del giudizio di legittimità*, in *Il processo civile competitivo*, a cura di DIDONE, Torino, 2010, p. 623 ss.

DIDONE, *Ancora sulla specificità del motivo di ricorso per cassazione quale strumento di "filtro"*, in *Giust. civ.*, 2011, p. 1185 ss.

DIDONE, *Appunti sull'inammissibilità dell'appello*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 1136 ss.

DONDI-COMOGLIO, *Le Corti Supreme civili nell'esperienza comparatistica*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Milano, 2018, p. 291 ss.

FABIANI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 197 ss.

FALCONI, *Estinzione del procedimento di Cassazione e natura del termine ex art 391, comma 3, c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2015, p. 614.

FARINA, *Il nuovo giudizio di cassazione tra innovazione e sistemazione. Intorno alle modifiche semplificatorie e acceleratorie apportate dalla riforma del processo*, in *Giust. civ.*, 2023.

FERRAND, *La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. À propos de la loi n. 2016-1547 du 18 novembre 2016*, in *JCP*, 2016, p. 1407 ss.

FERRAND, *Des circuits différenciés au filtrage des pourvois. La tentation radicale de la Cour de cassation*, in *Recueil Dalloz*, 2017, p. 1770 ss.

FERRARIS, *Rationing Justice: La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia*, Torino, 2016.

FERRUA, *Il giusto processo in Cassazione*, in *Dir. e giust.*, 2000, p. 5 ss.

FERRUA, *Il processo penale dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 30 ss.

FICHERA, *Lo strano caso dell'udienza pubblica in Cassazione*, in *Judicium*, 2023.

FIFOOT, *Lord Mansfield*, Oxford, 1936.

FINOCCHIARO, *La valutazione rispetto ai precedenti va compiuta al momento della decisione*, in *Guida al dir.*, 2010, p. 37 ss.

FONTANA, *Il filtro magico in nome della nomofilachia (profili costituzionali dell'art. 360-bis c.p.c.)*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, a cura di AA.VV., Napoli, 2011, p. 1471 ss.

FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 645 ss.

FRASCA, *Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in cassazione*, in *Judicium*, 2009.

FRASCA, *Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso quanto al processo davanti alla Corte di cassazione*, in *Giustizia insieme*, 2021.

GARCIANDÍA GONZÁLEZ, *La casación contencioso-administrativa tras la reforma de 2015: configuración legal y acceso al recurso*, in *Estudios sobre el recurso de casación civil: fase de admisión*, a cura di HUALDE LOPEZ, I, Navarra, 2020, p. 307 ss.

GASCÓN INCHAUSTI, *Jurisprudencia en materia de acceso al recurso de casación: procesos declarativos de menor cuantía*, in *Tribunales de Justicia*, 1999, p. 451 ss.

GASCÓN INCHAUSTI, *Requisitos formales para la interposición de los recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal*, in *Comentario a las sentencias de unificación de doctrina*, a cura di IZQUIERDO TOLSADA, 2017, p. 267 ss.

GASCÓN INCHAUSTI, *Entre la exigencia razonable y el formalismo arbitrario: la necesidad de indicar con precisión la norma infringida en el encabezamiento de cada motivo de casación*, in *Comentario a las sentencias de unificación de doctrina*, a cura di IZQUIERDO TOLSADA, 2020, p. 107 ss.

GASCÓN INCHAUSTI, *The future of the European law of civil procedure: coordination or harmonization?*, Oxford, 2020.

GASCÓN INCHAUSTI, *Las European Rules of Civil Procedure: ¿un punto de partida para la armonización del proceso civil?*, in *Cuadernos de Derecho*

*Trasnacional*, 2021, p. 277 ss.

GATTUSO, *La riforma governativa del primo grado: le ragioni di un ragionevole scetticismo e alcune proposte organizzative ancora possibili*, in *Quest. giust.*, 2021, p. 66 ss.

GENOVESE, *Il nuovo ricorso per Cassazione*, in *La riforma del processo civile*, a cura di GENOVESE-RISOLO, 2010, Milano, p. 256 ss.

GIABARDO, *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *Giustizia insieme*, 2021.

GIANNINI, *Access filters and the institutional performance of the Supreme Courts*, in *International Journal of Procedural Law*, 2022, p. 190 ss.

GIOIA, *Lo sviluppo storico del ricorso per cassazione, tra necessità e abusi*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 921 ss.

GIORDANO, sub art. 360-bis c.p.c., in *Codice di procedura civile*, a cura di PICARDI, 2010, p. 1950.

GIORGI, *Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerali e procedimenti accelerato (focus sulle controversie di lavoro)*, in *Giust. civ.*, 2022.

GIUSTI, *Le impugnazioni*, in *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di COSTANTINO, Bari, 2022, p. 242 ss.

GLENDI, *Rinvio pregiudiziale nel processo tributario? Antinomie ai vertici, da risolvere presto e bene*, in *Dir. prat. trib.*, 2022, p. 2196 ss.

GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sulla riforma del giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 37.

GRAZIOSI, *La Cassazione «incamerata»: brevi note pratiche*, in *Judicium*, 2016.

GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, in *Judicium*, 2022.

GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 667 ss.

GRISWOLD, *Rationing justice – The Supreme Court's caseload and what the Court does not do*, in 60 *Cornell Law Rev.*, 1975.

GROSS, *L'accesso alla Corte Federale di Giustizia: il punto di vista dell'avvocato*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, a cura di ALPA-CARBONE, Milano-Bologna, p. 115 ss.

GROSSI, *Il diritto di difesa ed il potere del giudice nella riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1021 ss.

GUARNIERI, *Lineamenti di diritto comparato*, Padova, 2016.

GUINCHARD-VARINARD-DEBARD, *Institutions juridictionnelles*, Parigi, 2021, p. 905.

GURRADO, *Il procedimento in cassazione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di TEDOLDI, Bologna, 2019, p. 799 ss.

HANRETTY, *A Court of Specialists: Judicial Behavior on the UK Supreme Court*, Oxford, 2020.

HAFTEL-MAYER, *Pour un accès démocratique a la Cour de cassation*, in *Recueil Dalloz*, 2018, p. 1653 ss.

HARMSSEN, *The Reform of the Convention System: Institutional Restructuring and the (Geo-) Politics of Human Rights*, Oxford, 2011.

HAZARD-TARUFFO, *ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure: Proposed Final Draft*, Philadelphia, 2004.



IMPAGNATIELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in *L'appello e il ricorso in cassazione nella riforma del 2012*, in *Foro it.*, 2012, c. 296.

IRTI, *Le due cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in *La nuova cassazione civile*, a cura di DI PORTO, Padova, 2017, p. 10 ss.

JIMÉNEZ CONDE-GARCÍA ROSTAN CALVIN-TOMÁS TOMÁS, *Manual de derecho procesal civil*, Murcia, 2021.

LA TORRE, *La Corte di cassazione italiana all'inizio del 2000*, in *Foro it.*, 2000, c. 107 ss.

LESTER, *The European Court of Human Rights after 50 Years*, in *The European Court of Human Rights between Law and Politics*, a cura di CHRISTOFFERSEN-MADSEN, Oxford, 2011.

LIEBMAN, *Sulla sospensione propria e «impropria» nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 153 ss.

LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 2009.

LIPARI, *Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 1153 ss.

LOCATELLI, *La selezione degli appelli civili*, in *Quaderni Judicium*, Pisa, 2017.

LOMBARDO, *La nomofilachia nel giudizio di cassazione riformato*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 17 ss.

LOMBARDO, *Passato e futuro della Cassazione civile (a cent'anni da «la cassazione civile» di Piero Calamandrei)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2023, p. 892 ss.

LUISO, *La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro (art. 360-bis c.p.c.)*, *Giust. civ.*, 2010, p. 1131 ss.

LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 2023.

LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del*

*Codice di procedura civile*, Milano, 2023.

LUONGO, *Il «nuovo» requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega di riforma del processo civile) e l'arrêt Succi e a.c. Italia*, in *Judicium*, 2021.

MACIOCE, *Il «filtro» per l'accesso al giudizio di legittimità*, in *La Cassazione civile. Lezioni di magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO-CURZIO-GIUSTI, Bari, 2015, p. 385 ss.

MARCOS GONZÁLEZ, *El derecho de acceso a los recursos y la admisión del recurso de casación civil*, in *Estudios sobre el recurso de Casación Civil: fase de admisión*, a cura di HUALDE LOPEZ, I, Navarra, 2020, p. 29 ss.

MARTÍN VALVERDE, *La unificación de la doctrina jurisdiccional y la unidad de la jurisprudencia como funciones del Tribunal Supremo*, in *El Tribunal Supremo en el ordenamiento constitucional. Jornadas en conmemoración del XXV Aniversario de la Constitución de 1978*, Madrid, 2004, p. 335 ss.

MATIA PORTILLA, *La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del recurso de amparo*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 2009, p. 343 ss.

MENCHINI, voce *Sospensione del processo civile. Processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990.

MENCHINI, *Inammissibilità del ricorso*, in *La riforma della giustizia civile*, a cura di BALENA- CAPONI-CHIZZINI-MENCHINI, Torino, 2009, p. 110 ss.

MITIDIERO, *Dos modelos de cortes de vértice. Cortes superiores y cortes supremas*, in *La misión de los Tribunales Supremos*, a cura di TARUFFO, MARINONI, MITIDIERO, Madrid, 2016, p. 82 ss.

MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, in *Judicium*, 2023.

MONTALDO, *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 2086 ss.

MONTELEONE, *Il processo civile alla luce dell'art. 111 cost.*, in *Giust. civ.*, 2001, p. 523 ss.

MONTELEONE, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 943 ss.

MONTELEONE, *A proposito di una incipiente riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, p. 1107 ss.

MONTELEONE, *Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. (sull'inammissibilità del ricorso alla cassazione civile)*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 972 ss.

MONTELEONE, *Il processo civile in mano al governo dei tecnici*, in *Judicium*, 2021.

MONTELEONE, *Il nodo, apparentemente inestricabile, della cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 821 ss.

MONTERO AROCA-FLORS MATÍES, *Tratado de recursos en el proceso civil*, Valencia, 2014.

MORCAVALLO, *Nomofilachia e massimazione*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO-MORCAVALLO, Milano, 2007, p. 103.

MORCAVALLO, *Sistema di principi e tutela dei diritti*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO-MORCAVALLO, Milano, 2010, p. 3 ss.

MORCAVALLO, *Il ricorso per cassazione. Dal giusto processo al processo efficiente*, Milano, 2023.

MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923.

MOSCHELLA, *Magistratura e legittimazione democratica*, Milano, 2009.

MUERZA ESPARZA, *Motivos de apertura de la casación civil autonómica*, in *Estudios sobre el recurso de casación civil*, a cura di HUALDE LÓPEZ, Navarra, 2020, p. 95 ss.

MUÑOZ GIMÉNEZ, *Comentario a los arts. 468 y ss.*, in *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, a cura di FERNÁNDEZ BALLESTEROS-RIFÁ SOLER- VALLS GOMBAU, Barcellona, 2000, p. 2268 ss.

MUÑOZ ARANGUREN, *El diseño del nuevo recurso de casación civil en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia*, in *Diario La Ley*, 2022.

NIEVA FENOLL, *El recurso de casación civil*, Barcellona, 2002.

NIEVA FENOLL, *Crítica a los criterios de recurribilidad en casación e infracción procesal al amparo del Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011*, in *La ley*, 2012.

NIEVA FENOLL, *Le origini inglesi della Cassazione francese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 475 ss.

OGDEN- RICHARDS, *The meaning of meaning*, Usa, 1923.

OLDHAM, *English Common Law in the Age of Mansfield*, North Carolina, 2004.

OPPETIT, *La résurgence du rescrit*, Parigi, 1991, p. 105 ss.

ORIANI, voce *Nullità degli atti processuali – I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, 1990, p. 3 ss.

ORTELLS RAMOS, *El Tribunal Supremo español: un tribunal en busca de identidad*, in *El Tribunal Supremo, su doctrina legal y el recurso de casación. Estudios en Homenaje del Profesor Almagro Nosete*, a cura di GIMENO SENDRA, Madrid, 2007, p. 31 ss.

PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, I e II, Torino, 2005.

PANZAROLA, *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione secondo l'art. 384 c.p.c.*, in *Giust. proc. civ.*, 2009, p. 413 ss.

PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Milano, 2018, p. 61 ss.

PAPPALARDO, *L'appello*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, Torino, 2023, p. 329 ss.

PASSANANTE, *Processo civile inglese*, voce *Enc. dir.*, 2017, p. 960 ss.

PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018.

PASSANANTE, *Il diritto processuale civile tra positivismo e comparazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 1066.

PASSANANTE, *Il postulato del "primo" Calamandrei e il destino della cassazione civile*, in *Judicium*, 2020.

PASSANANTE, *Calamandrei e il destino della Cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 79 ss.

PASSANANTE, *La riforma delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 993 ss.

PELLETTIER, *Quinze ans après: l'efficacité de savis de la Cour de cassation*, Parigi, 2006, p. 429 ss.

PICARDI, *L'ordinanza opinata nel rito camerale in Cassazione*, in *Giust. proc. civ.*, 2008, p. 322 ss.

PIN, *Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto sovranazionale europeo*, Padova.

PISTOLESI, *Il primo caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in materia tributaria*, in *Giustizia insieme*, 2023.

PIZZORUSSO, *Sulle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata mediante incidente di esecuzione*, in *Giur. it.*, 1964, p. 1291 ss.

POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 367 ss.

POLI, *Il nuovo giudizio in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 120 ss.

POLI, *Le Sezioni unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 179 ss.

PROTO PISANI, *Cassazione civile e riforme costituzionali*, in *Foro it.*, 1998, c. 167 ss.

PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2000, c. 241 ss.

PROTO PISANI, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, 2007, c. 122 ss.

PROTO PISANI, *Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione sistematicamente interpretata*, in *Foro it.*, 2009, c. 380 ss.

PROTO PISANI, *Principio d'eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, c. 65 ss.

PROTO PISANI, *Appunti sull'ultima riforma*, in *Giusto proc., civ.*, 2010, p. 107 ss.

PROTO PISANI, *Judge in the machine. E se fossero le macchine a restituirci l'umanità del giudicare?*, in *La decisione robotica*, a cura di CARLEO, Bologna, 2019, p. 319 ss.

PROTO PISANI, *Brevi note sulle conseguenze dell'applicazione «diretta» dell'art. 111, comma 2° e poi 7°, cost. e prospettive per assicurare la garanzia dell'impugnazione, a costituzione invariata*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 1192 ss.

PROTO PISANI, *Il nuovo sistema dei diritti introdotto dalla Costituzione del 1948 e le sue conseguenze sulla disciplina del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 1139 ss.

PROTO PISANI, *Ma è davvero impossibile scrivere una riforma del processo di cognizione capace di ridurre numero e durata dei giudizi?*, in *Judicium*, 2023.

PROVERA, *Divagazioni storiche intorno al Progetto di «Codice tipo» di procedura civile per l'America Latina*, in *Index*, 1991, p. 333 ss.

PUNZI, *Il processo civile (Sistema e problematiche)*, II, Torino, 2008.

PUNZI, *La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 1 ss.

RAITI, *Brevi note sul “filtro” in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1601 ss.

RAITI, *Note esegetiche a prima lettura sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del. 18 giugno 2009*, in *Le modifiche al codice di procedura civile*, a cura di ALPA, Napoli, 2010, p. 419 ss.

RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016.

RASIA, *L'introduzione del “filtro” nel giudizio di impugnazione avanti la Corte di Giustizia dopo la riforma del 2019*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 699 ss.

RASIA, *Civil Procedure in the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2022.

RASCIO, *Le novità in tema di impugnazioni*, in *Dir. e giur.*, 2009, p. 380 ss.

REALI, sub art. 360-bis c.p.c., in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI, Milano, 2009, p. 117 ss.

REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2011.

RICCI E. F., *Il filtro in cassazione scivola sui paradossi*, in *Il Sole24ore*, 2009.

RICCI E.F., *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzione per l'uso*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 551 ss.

RICCI E.F., *Per i ricorrenti in cassazione, vita sempre più dura (verso la fine del ricorso in Cassazione come garanzia)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 826 ss.

RICCI E.F., *Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, p. 736 ss.

RICCI G.F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009., p. 102 ss.

RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019.

RICCI G.F., *La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69*, Torino, 2009.

ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2013.

RORDORF, *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, c. 279 ss.

RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 134 ss.

ROMEO, *Nomofilachia, pallida madre*, in *Quest. giust.*, 1999, p. 605 e ss.

RUSSO, *Per l'ottimizzazione della funzione nomofilattica*, in *Giust. proc. civ.*, 2009, p. 491 ss.

RUSSO, *L'ultimo "non rito" della Cassazione ovvero l'«entente cordiale» con il legislatore*, 2017, in *Judicium*.

SACCO, *La massima mentitoria*, in *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile*, a cura di VISINTINI G., Padova, 1988, p. 93 ss.

SACCO-GAMBARO, *Trattato di diritto comparato. Sistemi giuridici comparati*,



Milano, 2018

SACCUCCI, *L'entrata in vigore del Protocollo n. 14 e le nuove regole procedurali per la sua applicazione*, in *Dir. um. dir. int.*, 2010, p. 319 ss.

SALMÈ, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 2009, c. 1278 ss.

SALVANESCHI, *La riduzione del tempo del processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. Dir. proc.*, 2009, p. 1560 ss.

SANTAGADA, *sub art. 363-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, p. 524 ss.

SANTAGADA, *sub art. 380-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, p. 575 ss.

SANTAGADA, *sub art. 380-ter c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, p. 584 ss.

SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2011, p. 607 ss.

SANTANGELO, *Cassazioni plurime e nomofilachia*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 502 ss.

SASSANI, *Corte suprema e ius dicere*, in *Giur. it.*, 2003, p. 822 ss.

SASSANI-TISCINI, in *Commento all'art. 360 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del Codice di procedura civile*, a cura di SALETTI-SASSANI, Torino, 2009, p. 155 ss.

SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 849 ss.

SASSANI, *La logica del giudice e la sua scomparsa in cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 639.

SASSANI, *Da corte a ufficio smaltimento: ascesa e declino della «Suprema»*, in *Judicium*, 2016.

SASSANI, *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 35 ss.

SASSANI, *La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 43 ss.

SATTA, *Passato e avvenire della Corte di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 946 ss.

SCARSELLI, *Le novità del processo civile. Il processo in cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009, p. 310 ss.

SCARSELLI, *Note sulla crisi della cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in *Judicium*, 2010.

SCARSELLI, *Circa il (supposto) potere di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Foro it.*, 2010, c. 3333 ss.

SCARSELLI, *La crisi della cassazione civile e i possibili rimedi*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 653 ss.

SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *n L'appello e il ricorso in cassazione nella riforma del 2012*, in *Foro it.*, 2012, c. 287.

SCARSELLI, *Ius constitutionis e ius litigatoris alla luce della nuova riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 355 ss.

SCARSELLI, *In difesa della pubblica udienza in Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, c. 30 ss.

SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, in *Giustizia insieme*, 2021.

SCARSELLI, *Mala tempora currunt. Scritti sull'ultima riforma del processo civile*, Pisa, 2023.

SCHIPANI-VACCARELLA, *Un «Codice Tipo» di Procedura Civile per l'America Latina* (Atti del Congresso Internazionale, Roma, 26/28 settembre, 1988), in *Collana di studi giuridici latinoamericani*, Padova, 1990.

SCODITTI, *La nomofilachia natura della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla «deriva della cassazione»*, in *Foro it.*, 2019, c. 415 ss.

SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione giustizia*, 2021, p. 105 ss.

SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro it.*, 1987, c. 256 ss.

SERRA DOMÍNGUEZ, *Del recurso de casación*, in *La reforma de los procesos civiles: (comentario a la Ley 10/1992, de medidas urgentes de reforma procesal)*, a cura di MONTERO AROCA, Madrid, 1993, p. 219 ss.

SILVESTRI, *Note in tema di giudizio di cassazione riformato*, in *Riv. proc. civ.*, 2010, p. 1027 ss.

SILVESTRI, *La formazione del diritto processuale europeo. Gli insegnamenti di Nicolò Trocker*, in *Processo civile e costituzione. Omaggio a Nicolò Trocker*, a cura di CHIZZINI-VARANO-SILVESTRI, Milano, 2023, p. 55 ss.

SGROI, *La «questione Cassazione»*, in *Foro it.*, 1988, c. 1 ss.

STEIN, *I fondamenti del diritto europeo*, Milano, 1995.

SONELLI, *L'accesso alla Corte Suprema e l'ambito del suo sindacato*, Giapichelli, Torino, 2001.

SOPREDA NAVAS, *Los requisitos procesales del recurso de amparo: el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la especial trascendencia constitucional*, in *Cuadernos de derecho local*, 2015, p. 179 ss.

SORABJI, *El Tribunal supremo de Reino Unido: procedimientos, precedentes y reforma, La casación hoy, cien años después de Calamandrei*, Madrid, 2021, p. 107 ss.

TARUFFO, *La corte di cassazione tra legittimità e merito*, in *Foro it.*, 1988, c. 237 ss.

TARUFFO, *La corte di cassazione e la legge*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1990, p. 350.

TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991.

TARUFFO, *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 19 ss.

TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 755 ss.

TARUFFO, *I sistemi giudiziari nelle tradizioni giuridiche di civil law e di common law*, in *Administración de justicia en Iberoamérica y sistemas judiciales comparados*, a cura di OVALLE FAVELA, Città del Messico, 2006, p. 445 ss.

TARUFFO, *Le novità del giudizio di cassazione*, in *Libro dell'anno*, Roma, 2013.

TARUFFO, *La giurisprudenza tra casistica ed uniformità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 35 ss.

TARUFFO, *Las funciones de las Cortes Supremas entre uniformidad y justicia*, in *Riv. dir. proc.*, 2015.

TARUFFO, *Las funciones de las Cortes Supremas. Aspectos generalis*, in *La misión de los Tribunales Supremos*, a cura di TARUFFO, MARINONI, MITIDIERO, Madrid, 2016, p. 231 ss.

TARUFFO, *Sobre la evaluación del Tribunal de Casación italiano*, in *La Casación hoy, cien años después de Calamandrei*, a cura di NIEVA FENOLL-CAVANI, Madrid, 2021, p. 15 ss.

TARUFFO, *La funzione delle corti supreme. Cenni generali*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, Napoli, 2011.

TARZIA, L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 755 ss.

TEDOLDI, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 934 ss.

TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, p. 2002 ss.

TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p. 461 ss.

TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2011, p. 403 ss.

TERRUSI, *Il processo di cassazione*, in *Il processo civile dopo la Riforma Carabia*, a cura di DIDONE-DE SANTIS, Milano, 2023, p. 307 ss.

TICKELL, *Dismantling the Iron Cage, Dismantling the Iron Cage: The Discursive Persistence and Legal Failure of a "Bureaucratic Rational" Construction of the Admissibility Decision Making of the European Court of Human Rights*, in *German Law J.*, 2011, p. 1792 ss.

TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005.

TISCINI, *Inammissibilità del ricorso*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Torino, 2013, p. 609.

TISCINI, *Il giudizio di cassazione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di LUISO-VACCARELLA, Torino, 2013, p. 436 ss.

TISCINI, *Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e incertezze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 847 ss.

TOLKSDORF, *L'accesso alla Corte Suprema tedesca*, in *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a confronto*, a cura di ALPA-CARBONE, Milano-Bologna, 2011, p. 39 ss.

TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, in *Giur. it.*, 2003, p. 827 ss.

TRIOLA, *La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza*, in *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione. Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio*, Milano, 2013, p. 273 ss.

TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, in *Judicium*, 2021.

TROCKER, *Il valore costituzionale del «giusto processo»*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 381 ss.

TROCKER, *Il nuovo art. 111 cost. e il «giusto processo» in materia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 381 ss.

TROCKER, *Dal giusto processo all'effettività dei rimedi: l'«azione» nell'elaborazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 429 ss.

TROCKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011.

VACCARELLA, *Un codice tipo di procedura civile per l'America Latina*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 253 ss.

VACCARELLA, *Il processo civile sotto l'incubo della sua ragionevole durata*, in *Il processo*, 2018.

VACCARELLA, *Corte suprema, precedente e rottamazione dei ricorsi*, in *Judicium*, 2017.

VERDE, *Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su Costituzione e processo)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 962 ss.

VERDE, *In difesa dello ius litigatoris. (Sulla Cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1 ss.

VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 507 ss.

VERDE, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 977 ss.

VERDE, *L'art. 393 c.p.c.: una disposizione da riscrivere*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 929 ss.

VESCOVI, *El código procesal civil modelo para Ibero-América*, II, Montevideo, 1997.

VIGILIANI, *Discorso di S. E. il Ministro Guardasigilli*, in *Inaugurazione delle sezioni di Corte di cassazione nella città di Roma*, Roma, 1876.

VINCENTI, *Un nuovo «ius commune» latino-americano in materia processuale?*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 609 ss.

VIOLANTE, *sub art. 350-bis c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, p. 495 ss.

VITTORIA, *Il filtro al ricorso per cassazione nella legge 69 del 2009 come completamento di una riforma*, in *Il processo civile competitivo*, a cura di DIDONE, Torino, 2010, p. 519 ss.

VITTORIA, *Il filtro per l'accesso al giudizio di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO-MORCAVALLO, Milano, 2010, p. 138 ss.

VOLPINO, *Quesito e «shock nomofilattico»*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, p. 895 ss.

WEBER, *La Cour de cassation, La documentation française*, Paris, 2006.

ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992.

ZWEIGERT-KOTZ, *Introduzione al diritto comparato, I, Principi fondamentali*, Milano, 1992.

ZANUTIGH, *Percorso a ostacoli con norme senza raccordo*, in *Giuda dir.*, 2009, p. 27 ss.

ZUCCONI GALLI FONSECA F., *Corte di cassazione. Atti dell'assemblea generale del 23 aprile 1999: introduzione*, in *Foro. it.*, 1999, c. 161 ss.